

# BOLLETTINO UFFICIALE

2° SUPPLEMENTO ORDINARIO n. 33  
DEL 6 NOVEMBRE 2023  
AL BOLLETTINO UFFICIALE n. 44  
DEL 2 NOVEMBRE 2023

S O 33

Il “Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia” si pubblica di regola il mercoledì; nel caso di festività la pubblicazione avviene il primo giorno feriale successivo. La suddivisione in parti, l'individuazione degli atti oggetto di pubblicazione, le modalità e i termini delle richieste di inserzione e delle successive pubblicazioni sono contenuti nelle norme regolamentari emanate con DPR n. 052/Pres. del 21 marzo 2016, pubblicato sul BUR n. 14 del 6 aprile 2016. Dal 1° gennaio 2010 il Bollettino Ufficiale viene pubblicato esclusivamente in forma digitale, con modalità che garantiscono l'autenticità e l'integrità degli atti assumendo a tutti gli effetti valore legale (art. 32, L n. 69/2009).



## Sommario Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della Regione

---

### **Decreto** del Presidente della Regione 31 ottobre 2023, n. 0180/Pres.

LR 21/2006, art. 12. Nomina componenti Comitato tecnico audiovisivo.

pag. **2**

---

### **Deliberazione** della Giunta regionale 30 ottobre 2023, n. 1673

LR 16/2014, artt. 9, 18, 23, 24 e 26. LR 24/2021, art. 6. Avvisi concernenti gli incentivi annuali anno 2024. Approvazione.

pag. **4**



## Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della Regione

23\_SO33\_1\_DPR\_180\_1\_TESTO

### Decreto del Presidente della Regione 31 ottobre 2023, n. 0180/Pres.

LR 21/2006, art. 12. Nomina componenti Comitato tecnico audiovisivo.

#### IL PRESIDENTE

**VISTA** la legge regionale 6 novembre 2006, n. 21 concernente “Provvedimenti regionali per la promozione, la valorizzazione del patrimonio e della cultura cinematografica, per lo sviluppo delle produzioni audiovisive e per la localizzazione delle sale cinematografiche nel Friuli Venezia Giulia”;

**VISTO** l'articolo 12, comma 1, della citata legge regionale il quale stabilisce che al Comitato tecnico, costituito presso la Direzione centrale competente in materia di attività produttive, compete l'analisi e la valutazione della qualità e originalità dei contenuti delle iniziative proposte e dei requisiti di fattibilità dei progetti presentati ai sensi dell'articolo 11 della medesima legge regionale 21/2006, nonché la scelta dei progetti e delle iniziative da ammettere ai contributi e ai finanziamenti del Fondo regionale per l'audiovisivo indicato all'articolo 11, comma 4;

**VISTO**, in particolare, l'articolo 12, comma 2, della medesima legge regionale 21/2006 il quale stabilisce che Il Comitato è nominato dal Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta dell'Assessore competente in materia di attività produttive di concerto con l'Assessore alla cultura nella composizione ivi richiamata ed ulteriormente specificata al comma 3 dello stesso articolo 12;

**RILEVATO** che in base alla citata norma è previsto che il Comitato tecnico è composto:

- dal Presidente dell'Associazione Fondo per l'Audiovisivo del Friuli Venezia Giulia o da un suo delegato;
- da quattro esperti di qualificate competenze artistiche e tecniche nel settore dell'audiovisivo;

**E CHE** la composizione del Comitato deve assicurare un'equilibrata presenza delle diverse professionalità e garantire la presenza di almeno un rappresentante delle minoranze linguistiche di cui alla legge 482/1999;

**CONSIDERATO** che l'articolo 12 della citata legge regionale 21/2006 prevede altresì che:

- al comma 4: il Comitato rimane in carica per la durata della legislatura regionale e i componenti possono essere riconfermati;
- al comma 5: è individuato il componente che assume le funzioni di presidente del Comitato; le funzioni di segretario del Comitato sono svolte da un funzionario della Direzione centrale competente in materia di attività produttive;
- al comma 6: l'ammontare del gettone di presenza spettante ai componenti del Comitato, il trattamento di missione e il rimborso delle spese sono nella misura prevista dalla normativa regionale in materia di funzionamento di organismi collegiali e gli oneri derivanti sono a carico dell'Associazione Fondo per l'Audiovisivo, rientrando tra i compiti previsti al punto a) del comma 4 dell'articolo 11 della stessa legge regionale;

**VISTO** il decreto del Presidente della Regione 29 novembre 2018, n. 0222/Pres. con il quale è stato costituito, per la XII legislatura, il Comitato tecnico per l'individuazione dei progetti e delle iniziative da ammettere ai contributi e ai finanziamenti del Fondo regionale per l'audiovisivo, con la seguente composizione:

*Presidente:* Nicola Cossar; *Componenti:* Tjasa Dornik, Francesco Pitassio, Paola Ramella, Paolo Vidali, quale presidente dell'associazione Fondo per l'Audiovisivo del Friuli Venezia Giulia; *Segretario:* un dipen-

dente in servizio alla Direzione centrale attività produttive e turismo con qualifica non inferiore alla C;  
**VISTO** il successivo decreto del Presidente della Regione 13 maggio 2021, n. 080/Pres. con il quale si è provveduto alla sostituzione componenti dimissionari del Comitato tecnico, nello specifico Paola Ramella e Tjasa Dornik, rispettivamente con i nuovi componenti Ferruccio Merisi e Flavia Virilli;

**PRESO ATTO** che il Comitato tecnico di cui sopra è cessato dalla carica con la fine della XII legislatura regionale nella quale è stato nominato e che la XIII legislatura regionale ha avuto inizio il 26 aprile 2023 con la conseguenza che si rende necessario provvedere alla nomina del nuovo Comitato tecnico;

**TENUTO CONTO** che il Comitato tecnico, così composto, risulta rispettare i requisiti necessari previsti per i suoi componenti dall'articolo 12 della legge regionale 21/2006;

**VISTE** le dichiarazioni rese a norma dell'articolo 7, commi 1 e 2, del decreto legislativo 235/2012 (incandidabilità alle cariche elettive regionali) e dall'articolo 7 bis ante della legge regionale 23 giugno 1978, n. 75 (Disciplina delle nomine di competenza regionale in enti ed istituti pubblici) dai designati a far parte del Comitato tecnico di cui trattasi di essere o meno dipendenti pubblici e, se del caso, con le prescritte autorizzazioni;

**RITENUTO** di nominare, quali componenti del Comitato tecnico in parola, per la durata dell'attuale legislatura regionale, gli esperti e il Presidente dell'Associazione Fondo per l'Audiovisivo del Friuli Venezia Giulia, già individuati per la scorsa legislatura, rispettando - con la nomina di Flavia Virilli - anche il requisito di almeno un rappresentante delle minoranze linguistiche prescritto all'articolo 12, comma 3, della richiamata legge regionale 21/2006, nella composizione di seguito riportata:

-*Presidente:*

Nicola Cossar

-*Componenti:*

Francesco Pitassio

Ferruccio Merisi

Flavia Virilli

Paolo Vidali, quale Presidente dell'Associazione Fondo per l'Audiovisivo del Friuli Venezia Giulia o suo delegato

**RITENUTO** di stabilire che le funzioni di segretario del Comitato siano svolte da un funzionario della Direzione centrale competente in materia di attività produttive;

**VISTA** la deliberazione della Giunta regionale del 30 ottobre 2023, n. 1711 che ha fissato in euro 81,00 l'ammontare del gettone di presenza spettante al Presidente e ai componenti per ogni riunione del Comitato e ha stabilito che gli stessi sono parificati ai dirigenti dell'Amministrazione regionale per il trattamento di missione eventualmente spettante e il rimborso delle spese, escluso il rappresentante dell'associazione Fondo per l'Audiovisivo del Friuli Venezia Giulia, sia per quanto riguarda la corresponsione dei gettoni che i rimborsi delle spese, trattandosi, da parte del predetto, di attività istituzionale già finanziata dalla richiamata legge regionale 21/2006;

**VISTA** la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia del sistema elettorale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia), con particolare riferimento all'articolo 14, comma 1, lettera n);

**SU CONFORME** deliberazione della Giunta regionale del 30 ottobre 2023, n. 1711;

### DECRETA

1. A norma dell'articolo 12 della legge regionale 6 novembre 2006, n. 21, per le motivazioni indicate in narrativa e che qui si intendono integralmente richiamate, è costituito, presso la Direzione centrale attività produttive, il Comitato tecnico per l'individuazione dei progetti e delle iniziative da ammettere ai contributi e ai finanziamenti del Fondo regionale per l'audiovisivo di cui all'articolo 11, comma 4, della legge regionale in precedenza citata, nella la seguente composizione:

-*Presidente:*

Nicola Cossar

-*Componenti:*

Francesco Pitassio

Ferruccio Merisi

Flavia Virilli

Paolo Vidali, quale Presidente dell'Associazione Fondo per l'Audiovisivo del Friuli Venezia Giulia o suo delegato.

2. Le funzioni di segretario del Comitato sono svolte da un funzionario della Direzione centrale competente in materia di attività produttive.

3. Il Comitato di cui al punto 1 rimane in carica per la durata dell'attuale legislatura regionale ed i suoi componenti possono essere riconfermati.

4. Al Presidente e ai componenti esterni spetta un gettone di presenza determinato in 81,00 euro per ogni riunione del Comitato tecnico; il Presidente e i componenti del Comitato sono parificati, ai fini

dell'eventuale trattamento di missione e del rimborso delle spese, ai dirigenti dell'Amministrazione regionale, mentre il rappresentante dell'Associazione Fondo per l'Audiovisivo del Friuli Venezia Giulia rimane escluso dalla corresponsione dei gettoni e dai rimborsi delle spese trattandosi, da parte del predetto, di attività istituzionale già finanziata dalla richiamata legge regionale 21/2006.

**5.** La spesa per il funzionamento del Comitato è posta a carico dell'Associazione Fondo per l'Audiovisivo, così come previsto dall'articolo 12, comma 6, della legge regionale 21/2006 rientrando tra i compiti previsti al comma 4, punto a), dell'articolo 11 della medesima legge regionale.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

FEDRIGA

23\_SO33\_1\_DGR\_1673\_1\_TESTO

## **Deliberazione della Giunta regionale 30 ottobre 2023, n. 1673** LR 16/2014, artt. 9, 18, 23, 24 e 26. LR 24/2021, art. 6. Avvisi concernenti gli incentivi annuali anno 2024. Approvazione.

### **LA GIUNTA REGIONALE**

**VISTA** la legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), di seguito denominata legge;

**VISTI**, in particolare, gli incentivi annuali previsti dagli articoli 9, comma 2, lettera d), 18, comma 2, lettera b), 24, comma 2, lettera b) e 26, comma 2, lettera c), della legge;

**VISTE** le modifiche dagli articoli 4, 14, 23, 24 e 26 della legge disposte con il disegno di legge regionale n.8/XIII (Misure Finanziarie Multisetoriali), approvato nel corso della seduta del Consiglio Regionale del 23 e 24 ottobre 2023 ed in corso di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione;

**VISTE**, altresì, la legge regionale 10 novembre 2021, n. 19 (Disposizioni per il sostegno di Gorizia Capitale europea della Cultura 2025, altre disposizioni in materia di devoluzione di funzioni e modifiche alle leggi regionali 16/2014, 23/2015, 2/2016, 25/2020 e 13/2021) e l'articolo 6, commi 1-3, della legge regionale 29 dicembre 2021, n. 24 (Legge di stabilità 2022), finalizzate a promuovere la competitività, l'attrattività del territorio regionale e la valorizzazione delle iniziative culturali e del patrimonio culturale materiale e immateriale del Friuli Venezia Giulia, nel corso di tutto il percorso di avvicinamento all'evento <<GO! 2025 Nova Gorica e Gorizia Capitale europea della cultura 2025>>, come occasione di promozione e di sviluppo del tessuto creativo e culturale del Friuli Venezia Giulia;

**VISTO** l'articolo 7, comma 3 della legge regionale 14 novembre 2022, n. 16 (Interventi a favore delle persone con disabilità e riordino dei servizi socio-sanitari in materia) ai sensi del quale, "per favorire i progetti culturali e sportivi ideati secondo le modalità di cui al comma 2, sono previsti specifici criteri premianti e priorità di selezione nei regolamenti attuativi e negli avvisi pubblici previsti dalla legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), dalla legge regionale 25 settembre 2015, n. 23 (Norme regionali in materia di beni culturali), e dalla legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport)";

**VISTO** il Regolamento in materia di incentivi annuali per progetti regionali aventi ad oggetto attività culturali, in attuazione degli articoli 14, comma 1, 23, comma 5, 24, comma 5, 26, comma 7, e 27, comma 6, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), approvato con DPRReg 33/2015, come modificato con decreto del Presidente della Regione 2 ottobre 2017, n. 224 e con decreto del Presidente della Regione 17 dicembre 2018, n. 232;

**VISTI** gli articoli 14, comma 2, 23, comma 6, 24, comma 6, e 26, comma 8, della legge, che prevedono l'attuazione delle disposizioni di cui sopra per mezzo dell'approvazione da parte Giunta regionale di uno o più avvisi pubblici;

**RICORDATO** in particolare l'articolo 2 del citato Regolamento secondo il quale gli avvisi determinano le tipologie e i requisiti dei beneficiari, ai fini della concessione e dell'erogazione dei contributi;

**RITENUTO** di sostenere e promuovere i progetti culturali e artistici che valorizzino in particolare l'innovazione e la creatività del sistema e del patrimonio culturale e l'interazione con i settori del manifatturiero e dei servizi tradizionali, incentivando altresì lo stabilirsi di atmosfere creative per lo sviluppo di nuove idee imprenditoriali e di servizi culturali e creativi;

**RITENUTO** conseguentemente di prevedere anche un avviso per la concessione di incentivi per la realizzazione di iniziative progettuali relative ad attività culturali da attuare in relazione alla tematica sopra citata;

**RITENUTO** di sostenere e promuovere i progetti culturali e artistici di avvicinamento all'evento <<GO! 2025 Nova Gorica e Gorizia Capitale europea della cultura 2025>>, diretti all'approfondimento del tema

del confine come limite, fisico-geografico o ideale, e delle opportunità di superamento di questo limite, in coerenza con la strategia culturale transfrontaliera del citato evento <<GO! 2025>>;

**RITENUTO** conseguentemente di prevedere anche un avviso per la concessione di incentivi per la realizzazione di iniziative progettuali in relazione alla tematica sopra citata;

**RITENUTO**, inoltre, di prevedere distinte linee di finanziamento dirette a sostenere e promuovere i progetti culturali e artistici in tutti i settori di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a), b), c) e d) della legge e realizzati in ambito locale;

**VISTI** gli allegati schemi degli Avvisi, contenenti anche i criteri di valutazione, compresi quelli previsti dall'articolo 4 della legge regionale 19/2021 e dall'articolo 7, comma 3, della legge regionale 16/2022, predisposti a tale scopo dalla Direzione centrale cultura e sport - Servizio attività culturali, in relazione agli articoli 9, comma 2, lettera d), 18, comma 2, lettera b), 24, comma 2, lettera b), e 26, comma 2, lettera c), e precisamente:

1) Avviso pubblico per iniziative progettuali riguardanti eventi o festival nel settore dello spettacolo dal vivo (Allegato 1);

2) Avviso pubblico per iniziative progettuali riguardanti rassegne o stagioni nel settore dello spettacolo dal vivo (Allegato 2);

3) Avviso pubblico per iniziative progettuali riguardanti l'attività concertistica e le manifestazioni musicali delle orchestre della regione (Allegato 3);

4) Avviso pubblico per iniziative progettuali riguardanti manifestazioni cinematografiche e festival cinematografici di carattere internazionale (Allegato 4);

5) Avviso pubblico per iniziative progettuali riguardanti manifestazioni di divulgazione della cultura umanistica (Allegato 5);

6) Avviso pubblico per iniziative progettuali riguardanti manifestazioni di divulgazione della cultura scientifica (Allegato 6);

7) Avviso pubblico per iniziative progettuali riguardanti manifestazioni espositive e altre attività culturali nelle discipline delle arti figurative, delle arti visive, della fotografia e della multimedialità (Allegato 7);

8) Avviso pubblico per iniziative progettuali riguardanti attività culturali da attuare per favorire l'incontro del mondo produttivo con la creatività (Allegato 8);

9) Avviso pubblico per la concessione di contributi a sostegno di iniziative culturali di avvicinamento all'evento <<GO! 2025 Nova Gorica e Gorizia Capitale europea della cultura 2025>>, in attuazione dell'articolo 2 della legge regionale 8 novembre 2021, n. 19 (Disposizioni per il sostegno di Gorizia Capitale europea della Cultura 2025 e modifiche alle leggi regionali 16/2014, 23/2015, 2/2016, 25/2020 e 13/2021(Allegato 9);

10) Avviso pubblico per la concessione di contributi a sostegno di iniziative progettuali locali riguardanti lo spettacolo dal vivo (musica, danza e prosa) (Allegato 10);

11) Avviso pubblico per la concessione di contributi a sostegno di iniziative progettuali locali di valorizzazione della cultura cinematografica (Allegato 11);

12) Avviso pubblico per la concessione di contributi a sostegno di iniziative progettuali locali riguardanti manifestazioni di divulgazione della cultura umanistica o scientifica (Allegato 12);

13) Avviso pubblico per la concessione di contributi a sostegno di iniziative progettuali locali riguardanti manifestazioni espositive e altre attività culturali nelle discipline delle arti figurative, delle arti visive, della fotografia e della multimedialità (Allegato 13);

**VISTO** Regolamento (UE) N. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (GUUE) del 26 giugno 2014, serie L 187/1 e in particolare l'articolo 53 del Regolamento n. 651/2014;

**VISTA** la Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato (2016/C 262/01), nella quale, in relazione alla nozione di impresa e di attività economica è specificato, con riferimento alle attività nel settore culturale che: "la Commissione ritiene che il finanziamento pubblico di attività legate alla cultura e alla conservazione del patrimonio accessibili al pubblico (...) risponda a un obiettivo esclusivamente sociale e culturale che non riveste carattere economico" e che "il fatto che (...) i partecipanti a una attività culturale (...) accessibile al pubblico siano tenuti a versare un contributo in denaro che copra solo una frazione del costo effettivo non modifichi il carattere non economico di tale attività (...)";

**CONSIDERATO** che gli incentivi pubblici di cui agli Avvisi oggetto di approvazione sono destinati a sostenere la realizzazione di eventi e manifestazioni che non hanno carattere commerciale e per la loro natura sono al di fuori delle dinamiche tipiche di mercato, sono rivolti principalmente ad un pubblico locale e nazionale (con una presenza internazionale circoscritta ed eventualmente dettata dalla vicinanza del confine), e per la loro distribuzione sul territorio italiano non raggiungono capacità di attrazione a livello internazionale tali da competere con analoghi eventi o manifestazioni provenienti da altri paesi europei e si svolgono in maniera pressoché esclusiva in lingua italiana;

**CONSIDERATO** che le eventuali entrate dalla vendita e dalle prestazioni dei progetti artistici ammessi

a contribuito coprono solo una frazione dei costi della produzione, sono concessi a seguito di valutazione di un programma o progetto culturale e che il finanziamento copre solo parte del bilancio di progetto, anche identificando determinate tipologie di costi;

**TENUTO CONTO** altresì, del carattere infungibile della prestazione artistica nonché del fatto che l'intervento pubblico nel settore in argomento non è tale incidere, per i motivi anzidetti ed in ragione dell'unicità e del carattere prettamente locale degli eventi artistici proposti al pubblico, sugli scambi tra Stati membri;

**RITENUTO** pertanto alla luce di quanto esposto, che gli incentivi di cui agli Avvisi oggetto di approvazione non appaiono configurabili, ai sensi della normativa europea in materia di concorrenza, come aiuto di Stato;

**CONSIDERATO** che gli Avvisi di cui ai numeri da 1) a 13), a causa del numero presumibilmente rilevante di istanze da istruire, della particolare complessità del procedimento valutativo, che prevede una valutazione da parte di una commissione composta anche da esperti esterni all'Amministrazione regionale, delle connesse esigenze organizzative del Servizio competente e al fine di garantire un'ordinata ed efficace conduzione dell'azione amministrativa, prevedono un termine per la conclusione del procedimento di concessione di centottanta giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione delle domande, superiore quindi a novanta giorni;

**RITENUTO** di fissare alle ore 8:00:00 del 6 novembre 2023 e perentoriamente entro le ore 16:00:00 del 19 dicembre 2023 il termine per la presentazione delle domande di incentivo;

**TENUTO CONTO** che la dotazione finanziaria per il perseguimento delle finalità di ciascun Avviso è stabilita con Legge di stabilità 2024;

**SU PROPOSTA** dell'Assessore regionale alla cultura e allo sport, all'unanimità,

#### DELIBERA

**1.** Per quanto esposto in premessa, sono approvati, nei testi allegati quali parti integranti del presente provvedimento, i seguenti avvisi:

1) Avviso pubblico per iniziative progettuali riguardanti eventi e festival nel settore dello spettacolo dal vivo (Allegato 1);

2) Avviso pubblico per iniziative progettuali riguardanti rassegne e stagioni nel settore dello spettacolo dal vivo (Allegato 2);

3) Avviso pubblico per iniziative progettuali riguardanti l'attività concertistica e le manifestazioni musicali delle orchestre della regione (Allegato 3);

4) Avviso pubblico per iniziative progettuali riguardanti manifestazioni cinematografiche e festival cinematografici di carattere internazionale (Allegato 4);

5) Avviso pubblico per iniziative progettuali riguardanti manifestazioni di divulgazione della cultura umanistica (Allegato 5);

6) Avviso pubblico per iniziative progettuali riguardanti manifestazioni di divulgazione della cultura scientifica (Allegato 6);

7) Avviso pubblico per iniziative progettuali riguardanti manifestazioni espositive e altre attività culturali nelle discipline delle arti figurative, delle arti visive, della fotografia e della multimedialità (Allegato 7);

8) Avviso pubblico per iniziative progettuali riguardanti attività culturali da attuare per favorire l'incontro del mondo produttivo con la creatività (Allegato 8);

9) Avviso pubblico per la concessione di contributi a sostegno di iniziative culturali di avvicinamento all'evento <<GO! 2025 Nova Gorica e Gorizia Capitale europea della cultura 2025>>, in attuazione dell'articolo 2 della legge regionale 8 novembre 2021, n. 19 (Disposizioni per il sostegno di Gorizia Capitale europea della Cultura 2025 e modifiche alle leggi regionali 16/2014, 23/2015, 2/2016, 25/2020 e 13/2021 (Allegato 9);

10) Avviso pubblico per la concessione di contributi a sostegno di iniziative progettuali locali riguardanti lo spettacolo dal vivo (musica, danza e prosa) (Allegato 10);

11) Avviso pubblico per la concessione di contributi a sostegno di iniziative progettuali locali di valorizzazione della cultura cinematografica (Allegato 11);

12) Avviso pubblico per la concessione di contributi a sostegno di iniziative progettuali locali riguardanti manifestazioni di divulgazione della cultura umanistica o scientifica (Allegato 12);

13) Avviso pubblico per la concessione di contributi a sostegno di iniziative progettuali locali riguardanti manifestazioni espositive e altre attività culturali nelle discipline delle arti figurative, delle arti visive, della fotografia e della multimedialità (Allegato 13);

**2.** La dotazione finanziaria per il perseguimento delle finalità di ciascun Avviso è stabilita con Legge di stabilità 2024;

**3.** La presente deliberazione, comprensiva degli allegati, è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito web istituzionale della Regione - [www.regione.fvg.it](http://www.regione.fvg.it) -.

IL PRESIDENTE: FEDRIGA  
IL SEGRETARIO GENERALE: CORTIULA

**Avviso eventi e festival 2024**

**LR 16/2014, artt. 9, comma 2, lettera d) e 14. – Avviso pubblico per la concessione di contributi a sostegno di iniziative progettuali riguardanti eventi o festival nel settore dello spettacolo dal vivo (musica, danza e prosa). – Avviso ordinario 2024**

<b>CAPO I – FINALITA’ E RISORSE.....</b>	<b>3</b>
Art. 1 finalità.....	3
Art. 2 definizioni .....	3
Art. 3 dotazione finanziaria e struttura competente .....	4
<b>CAPO II – SOGGETTI RICHIEDENTI, REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ E PARTENARIATO .....</b>	<b>4</b>
Art. 4 soggetti richiedenti e requisiti di ammissibilità.....	4
Art. 5 soggetti esclusi .....	4
Art. 6 partenariato.....	5
Art. 7 soggetti partner .....	5
<b>CAPO III – PROGETTI, SPESE AMMISSIBILI, SPESE INAMMISSIBILI E AMMONTARE DEI CONTRIBUTI .....</b>	<b>5</b>
Art. 8 progetti ammissibili e inammissibili .....	5
Art. 9 spese ammissibili e inammissibili .....	5
Art. 10 intensità e ammontare dei contributi .....	6
Art. 11 cumulo di contributi .....	6
<b>CAPO IV – TERMINI E MODALITÀ’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE .....</b>	<b>6</b>
Art. 12 domanda di contributo e relativa documentazione.....	6
Art. 13 presentazione della domanda .....	7
Art. 14 cause di inammissibilità delle domande.....	7
Art. 15 comunicazione di avvio del procedimento.....	8
<b>CAPO V – ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO .....</b>	<b>8</b>
Art. 16 istruttoria delle domande e inammissibilità dei progetti.....	8
Art. 17 commissione di valutazione .....	8
Art. 18 criteri di valutazione e di priorità dei progetti .....	9
Art. 19 graduatoria dei progetti ammissibili .....	9
Art. 20 concessione ed erogazione dei contributi.....	9

<b>CAPO VI – RENDICONTAZIONE DELLA SPESA .....</b>	<b>9</b>
Art. 21 rendicontazione della spesa e relativa documentazione .....	9
Art. 22 presentazione della rendicontazione .....	10
Art. 23 istruttoria della rendicontazione ed erogazione del contributo .....	10
Art. 24 valutazione del progetto realizzato .....	10
Art. 25 rideterminazione del contributo .....	10
<b>CAPO VII – OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO .....</b>	<b>10</b>
Art. 26 obblighi del beneficiario .....	10
Art. 27 variazioni del progetto.....	11
<b>CAPO VIII – ISPEZIONI, CONTROLLI E REVOCHE .....</b>	<b>11</b>
Art. 28 ispezioni e controlli.....	11
Art. 29 revoca del decreto di concessione .....	11
<b>CAPO IX – DISPOSIZIONI FINALI E NORME DI RINVIO .....</b>	<b>12</b>
Art. 30 disposizioni finali .....	12
Art. 31 norma di rinvio .....	12
<b>TABELLA 1 .....</b>	<b>13</b>

## CAPO I – FINALITÀ E RISORSE

### Art. 1 finalità

1. Al fine di sostenere la produzione e la promozione dello spettacolo dal vivo per l'annualità 2024, il presente avviso pubblico denominato eventi e festival, di seguito Avviso, disciplina i criteri e le modalità per la concessione di contributi per il sostegno di iniziative progettuali aventi ad oggetto la produzione, promozione, organizzazione e realizzazione di eventi o festival nel settore dello spettacolo dal vivo, in attuazione degli articoli 9, comma 2, lettera d) e 14, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), di seguito denominata Legge, e del decreto del Presidente della Regione 13 febbraio 2015, n. 33 (Regolamento in materia di incentivi annuali per progetti regionali aventi ad oggetto attività culturali, in attuazione degli articoli 14, comma 1, 23, comma 5, 24, comma 5, 26, comma 7 e 27, comma 5, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)), di seguito denominato Regolamento.

### Art. 2 definizioni

1. Ai fini del presente Avviso si intende per:
  - a) spettacolo dal vivo: attività di rappresentazione teatrale, musicale, di danza, anche in forme integrate tra loro, che avviene alla presenza diretta del pubblico;
  - b) settori diversi dallo spettacolo dal vivo: attività culturali ricadenti in uno o più settori culturali di cui all'articolo 4, comma 1, della Legge (attività cinematografica, arti figurative, visive, della fotografia e della multidisciplinarietà, divulgazione umanistica e scientifica, valorizzazione della memoria storica);
  - c) eventi nel settore dello spettacolo dal vivo: una manifestazione o una pluralità di manifestazioni di spettacolo dal vivo, effettuate in un arco temporale anche non breve, ma circoscritto, e comunque nell'ambito di un coerente ed unitario progetto culturale;
  - d) festival nel settore dello spettacolo dal vivo: una manifestazione o una pluralità di manifestazioni di spettacolo dal vivo, effettuate in un breve arco temporale, che si svolgono nel settore dello spettacolo dal vivo;
  - e) produzione di spettacoli teatrali di prosa: l'attività professionale e non amatoriale caratterizzata da rapporti contrattuali di lavoro o di dipendenza ovvero professionali remunerati, diretta a ideare e produrre spettacoli teatrali di prosa;
  - f) fabbisogno di finanziamento: la differenza fra le uscite e le entrate previste dall'iniziativa progettuale. Per entrate si intendono le fonti di finanziamento direttamente connesse con il progetto quali, ad esempio, i fondi propri del soggetto proponente o dei partner, le entrate generate dalla sua realizzazione, le donazioni, le raccolte fondi e le sponsorizzazioni, le erogazioni liberali percepite per le quali è riconosciuto il credito di imposta ai sensi dell'articolo 7, commi da 21 a 31, della legge regionale 6 agosto 2019, n. 13 (Assesamento del bilancio per gli anni 2019-2021 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 - ART BONUS REGIONALE), nonché i contributi pubblici specificatamente destinati all'iniziativa, ad esclusione del contributo di cui al presente Avviso;
  - g) attività prevalentemente o esclusivamente culturali o artistiche: tale requisito è misurato o in base allo statuto, o in base all'incidenza dei costi per attività culturali o artistiche, da intendersi come dato medio degli ultimi tre esercizi finanziari, oppure al numero di addetti impiegati in tali attività, da intendersi come dato medio dell'ultimo triennio.
  - h) firma digitale valida: la firma digitale è considerata valida se basata su un certificato in corso di validità rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari qualificato e conforme ai requisiti di cui all'allegato I del "Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio" del 23 luglio 2014 in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno (cd. Regolamento EIDAS). La firma deve essere apposta utilizzando dispositivi che soddisfino i requisiti di cui all'allegato II del Regolamento EIDAS;
  - i) giovani artisti: soggetti fino al trentacinquesimo anno di età compiuto;
  - j) Avvisi ordinari: Avviso eventi e festival 2024, Avviso stagioni e rassegne 2024, Avviso orchestre 2024, Avviso manifestazioni cinematografiche e festival cinematografici di carattere internazionale 2024, Avviso divulgazione umanistica 2024, Avviso divulgazione scientifica 2024, Avviso manifestazioni espositive 2024;
  - k) Avvisi tematici: Avviso creatività 2024, Avviso GO! 2025;

- l) Avvisi progetti locali: Avviso spettacolo progetti locali, Avviso cinema progetti locali, Avviso divulgazione progetti locali, Avviso attività espositive progetti locali.

#### **Art. 3 dotazione finanziaria e struttura competente**

1. La dotazione finanziaria per il perseguimento delle finalità del presente Avviso è stabilita con Legge di stabilità 2024.
2. Le risorse finanziarie possono essere rimodulate e integrate mediante dotazioni aggiuntive al fine di aumentare l'efficacia dell'azione.
3. La struttura regionale competente alla concessione dei contributi di cui al presente Avviso è il Servizio attività culturali, di seguito denominato Servizio.

### **CAPO II – SOGGETTI RICHIEDENTI, REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ E PARTENARIATO**

#### **Art. 4 soggetti richiedenti e requisiti di ammissibilità**

1. Possono beneficiare dei contributi di cui al presente Avviso i seguenti soggetti:
  - a) gli enti locali del Friuli Venezia Giulia in proprio e come capofila di convenzioni per la gestione associata di funzioni e dei servizi;
  - b) gli enti pubblici del Friuli Venezia Giulia, compresi i consorzi a totale partecipazione pubblica del Friuli Venezia Giulia;
  - c) le articolazioni territoriali di enti pubblici nazionali presenti nel Friuli Venezia Giulia;
  - d) gli enti privati, diversi dalle persone fisiche, di cui all'articolo 4, comma 2 bis, della legge regionale 16/2014;
  - e) le società cooperative che svolgono attività prevalentemente o esclusivamente culturali o artistiche.
2. I richiedenti di cui al **comma 1, lettere d) ed e)** devono possedere i seguenti requisiti:
  - a) essere regolarmente costituiti con atto pubblico o scrittura privata registrata;
  - b) avere sede legale od operativa in Friuli Venezia Giulia al momento dell'erogazione del contributo.
3. I soggetti di cui al **comma 1** possono partecipare al presente Avviso:
  - a) singolarmente;
  - b) nell'ambito di un rapporto di partenariato.
4. Nel caso di presentazione di progetti nell'ambito di un rapporto di partenariato, il soggetto capofila è l'unico beneficiario e referente nei confronti dell'Amministrazione regionale.

#### **Art. 5 soggetti esclusi**

1. Non possono beneficiare dei contributi di cui al presente Avviso i seguenti soggetti:
  - a) soggetti beneficiari dei contributi concessi nell'anno 2023 dal Servizio competente in materia di attività culturali per progetti o programmi triennali ai sensi dei regolamenti approvati con DPRReg 39/2017, limitatamente ai soggetti di cui all'articolo 4 del medesimo DPRReg 39/2017, e con DPREG 15/2016, 16/2016 e 17/2016, 199/2016, 237/2016, 238/2016, 8/2017 e 53/2020. Gli enti locali beneficiari in base ai regolamenti menzionati, con esclusione del DPreg 0199/2016, possono beneficiare dei contributi di cui al presente Avviso.
  - b) i soggetti individuati puntualmente agli articoli 10, 11, 17 bis, 17 ter, 20, 25, 26 ter, 27 bis e 28 della legge regionale 16/2014;
  - c) le fondazioni bancarie;
  - d) le università;
  - e) le scuole statali e paritarie appartenenti al sistema nazionale di istruzione ai sensi dell'articolo 1 della legge 62/2000 ed enti di formazione professionale;
  - f) le associazioni di categoria, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, gli ordini e i collegi professionali;
  - g) le associazioni pro loco e i loro consorzi e il Comitato regionale, previsti dal Titolo II, Capo IV della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive);
  - h) le parrocchie e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.

2. I soggetti di cui al **comma 1**, possono comunque partecipare al progetto in qualità di partner.

#### **Art. 6 partenariato**

1. Per partenariato si intende il rapporto fra più soggetti che condividono le finalità e il contenuto del progetto nella sua interezza e concordano le attività e i compiti spettanti a ciascuno di essi.

#### **Art. 7 soggetti partner**

1. I partner ammissibili sono:
  - a) enti locali;
  - b) enti pubblici;
  - c) enti privati, diversi dalle persone fisiche, senza scopo di lucro;
  - d) società cooperative che svolgono attività esclusivamente o prevalentemente culturali o artistiche;
  - e) i soggetti di cui **all'articolo 5**.
2. Ciascuno dei partner dovrà fornire un apporto in termini di finanziamento, di servizi, di logistica o di personale.
3. L'attività dei partner può essere remunerata dal soggetto beneficiario ed è libera.
4. Per ogni progetto è previsto un numero massimo di cinque partner.

### **CAPO III – PROGETTI, SPESE AMMISSIBILI, SPESE INAMMISSIBILI E AMMONTARE DEI CONTRIBUTI**

#### **Art. 8 progetti ammissibili e inammissibili**

1. Sono ammissibili a contributo i progetti consistenti in produzione, promozione, organizzazione e realizzazione di eventi e festival nel settore dello spettacolo dal vivo.
2. I progetti di cui al **comma 1** possono svolgersi eventualmente anche in presenza di eventi in settori diversi dallo spettacolo dal vivo, che tuttavia devono essere accessori e non prevalenti (“iniziativa multidisciplinare”) e possono comprendere anche attività di produzione di spettacoli teatrali di prosa. La prevalenza è misurata in base al numero e rilevanza degli eventi/attività di spettacolo dal vivo sul totale degli eventi previsti nel progetto.
3. I progetti di cui al **comma 1** devono svolgersi prevalentemente nel territorio del Friuli Venezia Giulia.
4. Non sono ammissibili domande di contributo per progetti già finanziati a valere sugli Avvisi pubblici approvati dai provvedimenti della Giunta regionale n. 229 del 19 febbraio 2021, n. 374 del 18 marzo 2022 e n. 185 del 3 febbraio 2023, nonché per progetti presentati in base al regolamento approvato con DPR n. 53/2020 per l'annualità 2023, anche nel caso in cui la realizzazione dei medesimi sia stata prorogata.
5. Non sono ammissibili domande di contributo per progetti finanziati a valere sugli Avvisi pubblici approvati con deliberazione della Giunta regionale n. 831 del 28 maggio 2021, n. 1801 del 26 novembre 2021 e n. 1947 del 16 dicembre 2022, anche nel caso in cui la realizzazione dei medesimi sia stata prorogata.
6. Sono inammissibili i progetti che, a giudizio della commissione di valutazione sono finalizzati ad iniziative aventi ad oggetto in via principale o esclusiva:
  - a) il canto corale e l'attività bandistica;
  - b) il folclore;
  - c) il teatro amatoriale
  - d) settori diversi dallo spettacolo dal vivo.
7. Sono inammissibili i progetti che a giudizio della commissione di valutazione non rientrano nelle tipologie progettuali finanziate dal presente Avviso o le cui finalità non siano pertinenti con le finalità e i contenuti del presente Avviso. Sono altresì inammissibili i progetti che costituiscano mero prolungamento dei progetti già finanziati sulle risorse stanziare dai provvedimenti richiamati ai **commi 4 e 5**, salvo si tratti di una nuova edizione per l'annualità 2024.

#### **Art. 9 spese ammissibili e inammissibili**

1. La spesa per essere ammissibile rispetta i principi generali di cui all'articolo 6 del Regolamento.

2. Sono ammissibili le spese appartenenti alle tipologie di cui all'articolo 7 del Regolamento e sostenute fra il **1 gennaio 2024** e il **31 marzo 2025**
3. Non sono ammissibili le tipologie di spesa indicate all'articolo 8 del Regolamento.

#### **Art. 10 intensità e ammontare dei contributi**

1. Gli importi concedibili sono compresi fra **15.000,00** euro e **30.000,00** euro.
2. Qualora il contributo richiesto sia inferiore al minimo o superiore al massimo indicati al **comma 1**, la domanda è inammissibile e viene archiviata d'ufficio.
3. I progetti sono finanziati fino ad esaurimento delle risorse. Qualora le risorse disponibili non siano sufficienti ad assicurare l'entità del contributo concesso a favore dell'ultimo assegnatario utile inserito in graduatoria, il contributo non viene concesso.
4. Qualora si rendessero disponibili ulteriori risorse si procederà allo scorrimento della graduatoria a cominciare dal primo assegnatario non finanziato.
5. Nei limiti di cui al **comma 1**, la misura del contributo è pari al cento per cento del fabbisogno di finanziamento della spesa ammissibile. Il contributo non può superare il fabbisogno di finanziamento.

#### **Art. 11 cumulo di contributi**

1. Il medesimo progetto può essere oggetto di ulteriori sovvenzioni pubbliche o private rispetto a quelle contemplate dal presente Avviso.
2. In sede di rendicontazione il beneficiario presenta una dichiarazione attestante l'entità e la provenienza delle ulteriori sovvenzioni eventualmente ottenute per il medesimo progetto e si impegna a comunicare tempestivamente quelle che dovesse ricevere successivamente. La somma delle suddette sovvenzioni e del contributo di cui al presente Avviso, non può superare la spesa effettivamente sostenuta; in caso contrario il contributo di cui al presente Avviso è conseguentemente rideterminato.

### **CAPO IV – TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE**

#### **Art. 12 domanda di contributo e relativa documentazione**

1. La domanda di contributo è redatta attraverso l'utilizzo del sistema informatico per la presentazione delle istanze on line, cui si accede dal sito istituzionale della Regione.
2. I soggetti di cui **all'articolo 4, comma 1, lettera a)** possono presentare fino a tre domande di contributo: due domande sugli Avvisi ordinari e una sull'Avviso GO! 2025. In alternativa gli enti locali fino a 3000 abitanti possono presentare una domanda su uno degli Avvisi ordinari, una domanda su uno degli Avvisi locali e una domanda sull'Avviso GO! 2025.
3. I soggetti di cui **all'articolo 4, comma 1, lettere b), c), d) ed e)** possono presentare fino a tre domande di contributo: una domanda di contributo sugli Avvisi ordinari o una sugli Avvisi locali, e una sull'Avviso creatività e una sull'Avviso GO! 2025.
4. Nel caso in cui il richiedente abbia presentato più domande di contributo, verrà verificato l'ordine cronologico di arrivo e saranno considerate valide quelle cronologicamente più recenti. Lo stesso progetto non può essere presentato in più di una domanda.
5. Costituisce parte integrante della domanda la seguente documentazione:
  - a) le dichiarazioni sostitutive attestanti, in particolare, la qualità di legale rappresentante ovvero di procuratore del richiedente, il possesso dei requisiti di ammissibilità di cui **all'articolo 4**, e il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 66 del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73 (Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali), convertito in legge 23 luglio 2021, n. 106;
  - b) la descrizione del progetto e le informazioni per l'attribuzione dei punteggi per i criteri qualitativi oggettivi e qualitativi valutativi;
  - c) quadro logico del progetto;
  - d) la scheda partner compilata per ciascun componente della partnership e sottoscritta dal partner stesso. La scheda partner è firmata digitalmente dal legale rappresentante del soggetto partner. La firma digitale apposta è considerata valida se basata su un certificato in corso di validità, rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari riconosciuto, ai sensi **dell'articolo 2 comma 1, lettera h)**. La scheda può essere

sottoscritta da persona diversa dal legale rappresentante del soggetto partner. In questo caso alla scheda è unita la procura redatta nelle forme di cui **all'articolo 12, comma 6. Non è considerata valida la scheda priva della firma digitale;**

- e) le attestazioni di presa visione della informativa sulla privacy, ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679, di conoscenza degli obblighi di pubblicazione previsti dall'articolo 1, commi da 125 a 127, della legge 4 agosto 2017, n. 124 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza) e di assunzione di responsabilità dei contenuti della documentazione di domanda e di impegno al rispetto degli obblighi di cui **all'articolo 26;**
  - f) il modulo F23 o F24 attestante l'avvenuto pagamento dell'imposta di bollo ove il richiedente non sia esente.
6. In caso di domanda presentata e sottoscritta da persona diversa dal legale rappresentante, deve altresì essere allegata copia dell'atto di procura generale o speciale alla presentazione e sottoscrizione della domanda, redatta secondo il modello pubblicato sul sito istituzionale della Regione [www.regione.fvg.it](http://www.regione.fvg.it), nella sezione dedicata alle attività culturali, corredata dalla fotocopia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante, qualora sia sottoscritta in forma autografa.
7. La mancata presentazione della documentazione di cui al **comma 5, lettere a) e b)**, comporta l'inammissibilità della domanda e l'archiviazione d'ufficio;

#### **Art. 13 presentazione della domanda**

1. Ai fini dell'accesso ai contributi i soggetti di cui **all'articolo 4** presentano domanda al Servizio, esclusivamente attraverso l'utilizzo del sistema informatico per la presentazione delle istanze on line (**IOI**) cui si accede dal sito istituzionale della Regione, [www.regione.fvg.it](http://www.regione.fvg.it), nella sezione dedicata alle attività culturali, previa autenticazione con una delle modalità previste dall'articolo 65, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), redatta secondo le modalità riportate nelle linee guida per la compilazione delle istanze, pubblicate sulla medesima pagina web. La domanda si considera sottoscritta e inoltrata, al termine della compilazione e del caricamento degli allegati, all'atto della convalida finale.
2. La domanda di contributo di cui al **comma 1** è presentata a partire dalle ore 8:00:00 del **6 novembre 2023** e perentoriamente entro le ore 16:00:00 del **19 dicembre 2023**. Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine di presentazione della domanda, fa fede esclusivamente la data e l'ora della convalida finale effettuata attraverso il sistema informatico.
3. La domanda di contributo di cui al **comma 1** è sottoscritta e inoltrata dal legale rappresentante del richiedente o da persona munita di procura generale o speciale alla presentazione e sottoscrizione della domanda medesima o, per gli enti pubblici, dal soggetto legittimato secondo il proprio ordinamento; la domanda è presentata con l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di imposta di bollo.
4. Qualora i documenti allegati alla domanda e caricati sul sistema siano firmati digitalmente, la firma digitale apposta è considerata valida se basata su un certificato in corso di validità, rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari riconosciuto, ai sensi **dell'articolo 2, comma 1, lettera h)**;
5. L'inoltro della domanda è a completo ed esclusivo rischio del soggetto richiedente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell'Amministrazione ove, per disguidi informatici derivanti dal mancato rispetto delle caratteristiche tecniche del sistema informatico per la presentazione delle domande on line pubblicate sul sito istituzionale [www.regione.fvg.it](http://www.regione.fvg.it) nella sezione dedicata alle attività culturali, o di altra natura, ovvero per qualsiasi altro motivo, non pervenga a destinazione nei termini perentori di cui **al comma 2**.
6. Tutte le successive comunicazioni tra l'Amministrazione regionale e il richiedente ovvero beneficiario devono avvenire a mezzo di posta elettronica certificata.

#### **Art. 14 cause di inammissibilità delle domande**

1. Sono inammissibili e vengono archiviate d'ufficio, in particolare, le domande di contributo:
  - a) relative a progetti non attinenti alle materie dell'Avviso;
  - b) presentate oltre il termine di scadenza;
  - c) presentate da soggetti diversi da quelli individuati **all'articolo 4** o dai soggetti esclusi di cui **all'articolo 5;**
  - d) se il contributo richiesto non rispetti i limiti di cui **all'articolo 10;**

- e) qualora siano presentate più domande da parte del medesimo richiedente salvi i casi di cui **all'articolo 12, commi 2, 3 e 4**;
- f) presentate con modalità diverse da quelle previste **dall'articolo 13, comma 1**;
- g) prive della sottoscrizione dei soggetti di cui **all'articolo 13, comma 3**;
- h) se la firma digitale è basata su un certificato scaduto;
- i) presentate per iniziative progettuali già finanziate di cui **all'articolo 8, commi 4 e 5**;
- j) prive dei documenti indicati **all'articolo 12, comma 5, lettere a) e b)**.

#### **Art. 15 comunicazione di avvio del procedimento**

1. Dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande, il Servizio provvede alla comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), anche mediante pubblicazione sul sito istituzionale della Regione.

### **CAPO V – ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO**

#### **Art. 16 istruttoria delle domande e inammissibilità dei progetti**

1. Ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento, il Servizio, attraverso l'attività istruttoria, accerta l'ammissibilità delle domande pervenute, verificandone la completezza, la regolarità formale e la sussistenza dei requisiti soggettivi dei richiedenti.
2. Ove la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, il Servizio ne dà comunicazione al richiedente indicandone le cause e assegnando un termine perentorio non superiore a dieci giorni per provvedere alla relativa regolarizzazione o integrazione. Qualora il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione o integrazione della stessa decorra inutilmente, la domanda è valutata in base agli elementi presenti, fatta salva la mancata regolarizzazione o integrazione di elementi necessari per l'attribuzione di un punteggio, che comporta l'assegnazione di 0 (zero) punti. Qualora nella domanda manchi la documentazione di cui **all'articolo 12, comma 5, lettere a), b), c) e d)**, non viene chiesta alcuna integrazione alla domanda.
3. Per l'attribuzione di ciascuno dei punteggi di cui alla **Tabella 1** sono valutati i contenuti presenti nel corrispondente campo riguardante la parte descrittiva della documentazione di cui **all'articolo 12, comma 5, lettera b)**.
4. Qualora non siano indicate le informazioni richieste nel modulo per l'attribuzione del punteggio di un criterio di valutazione o in caso di assenza totale di informazioni, non viene richiesta alcuna integrazione alla domanda stessa, con assegnazione per il criterio di un punteggio pari a 0 (zero) punti.
5. In caso di difformità tra le informazioni desumibili dalla barratura di un campo e la corrispondente parte descrittiva, prevale l'informazione desumibile dalla parte descrittiva. In caso di barratura di un campo del modulo della domanda e contemporanea assenza totale di compilazione della relativa parte descrittiva viene assegnato punteggio pari a 0 (zero) punti.
6. Non costituiscono casi di incompletezza o irregolarità formale della domanda le fattispecie di cui ai **commi 4 e 5**.

#### **Art. 17 commissione di valutazione**

1. I progetti risultati ammissibili in esito all'attività istruttoria vengono valutati da un'apposita commissione di valutazione costituita ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento, che attribuisce i punteggi di cui alla **Tabella 1** del presente Avviso sulla base delle informazioni fornite nella domanda di contributo e nei suoi allegati.
2. Nel caso in cui, a seguito del preavviso ex articolo 10 bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), i soggetti presentino controdeduzioni, la commissione di valutazione può valutare le controdeduzioni e decidere sull'inammissibilità.
3. Ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della LR 44/2017 la commissione può lavorare a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.

**Art. 18 criteri di valutazione e di priorità dei progetti**

1. Ai fini della formulazione della graduatoria sono definiti nella **Tabella 1** del presente Avviso i criteri di valutazione qualitativi oggettivi e qualitativi valutativi dei progetti e i rispettivi punteggi.
2. A parità di punteggio l'ordine di graduatoria è determinato dall'applicazione successiva dei seguenti criteri di priorità:
  - a) progetti che hanno ottenuto un punteggio maggiore quanto a criteri qualitativi valutativi;
  - b) ordine cronologico di presentazione della domanda.
3. In caso di attribuzione di punteggio complessivo inferiore a 50 punti, il contributo non è concedibile.

**Art. 19 graduatoria dei progetti ammissibili**

1. Ai sensi dell'articolo 5, comma 9, del Regolamento con decreto emanato dal Direttore centrale competente in materia di attività culturali entro 90 giorni dal termine di presentazione delle domande è approvata la graduatoria dei progetti da finanziare, di quelli ammissibili ma non finanziabili per carenza di risorse, e l'elenco dei progetti non ammissibili a contributo. Il decreto è pubblicato sul sito web istituzionale, nella sezione dedicata alle attività culturali.
2. A seguito dell'emanazione del decreto di cui al **comma 1**, è comunicata ai beneficiari l'assegnazione del contributo, fissando il termine perentorio fino a dieci giorni per l'eventuale rifiuto dello stesso; decorso inutilmente tale termine il contributo si intende accettato.
3. La graduatoria ha validità sino al 31 dicembre 2025.

**Art. 20 concessione ed erogazione dei contributi**

1. I contributi sono concessi con decreto del Direttore del Servizio o suo delegato entro 90 giorni dalla pubblicazione della graduatoria. Su richiesta del beneficiario viene contestualmente erogato in via anticipata un importo corrispondente al cento per cento del contributo medesimo compatibilmente con le operazioni di chiusura dell'esercizio finanziario. L'erogazione in via anticipata non è subordinata alla presentazione di fidejussioni bancarie o di polizze assicurative o alla prestazione di garanzie patrimoniali, ai sensi dell'articolo 32 bis, comma 1 ter della legge.
2. Non possono essere concessi i contributi di cui al presente Avviso ai soggetti divenuti, nell'anno 2024, beneficiari dei contributi per il finanziamento annuale a progetti o a programmi di iniziative e attività pluriennali all'esito dei procedimenti contributivi disciplinati dal regolamento approvato con DPRReg 39/2017, limitatamente ai soggetti di cui all'articolo 5 del medesimo DPRReg 39/2017, e 53/2020 per l'annualità 2024.
3. Non possono essere concessi i contributi di cui al presente Avviso in deroga ai limiti previsti **dall'articolo 10, comma 1**.
4. Qualora si rendano disponibili ulteriori risorse finanziarie, con decreto emanato dal Direttore centrale competente in materia di cultura e pubblicato sul sito della Regione, viene approvato lo scorrimento della graduatoria dei progetti da finanziare, con l'indicazione del contributo regionale assegnato. Il contributo è concesso entro novanta giorni dalla pubblicazione dello scorrimento della graduatoria.

**CAPO VI – RENDICONTAZIONE DELLA SPESA****Art. 21 rendicontazione della spesa e relativa documentazione**

1. La rendicontazione della spesa, redatta esclusivamente sul modello approvato con decreto del Direttore del Servizio e pubblicata sul sito istituzionale della Regione [www.regione.fvg.it](http://www.regione.fvg.it), nella sezione dedicata alle attività culturali, è presentata ai sensi delle disposizioni di cui al titolo II, capo III, della legge regionale 7/2000.
2. Oltre alla documentazione prevista dalla legge regionale 7/2000, costituisce parte integrante della rendicontazione la seguente documentazione:
  - a) la relazione riepilogativa del progetto realizzato;
  - b) la dichiarazione sostitutiva attestante il costo complessivo del progetto realizzato, comprensivo del contributo di cui al presente Avviso.
3. La documentazione giustificativa della spesa non può essere datata antecedentemente alla data **del 1° gennaio 2024**, né riferirsi ad attività antecedenti a tale data.

4. Qualora la rendicontazione sia sottoscritta da persona diversa dal legale rappresentante, deve altresì essere allegata la procura redatta secondo il modello pubblicato sul sito istituzionale della Regione [www.regione.fvg.it](http://www.regione.fvg.it), nella sezione dedicata alle attività culturali, sottoscritta dal legale rappresentante del richiedente con cui viene incaricato il soggetto alla compilazione, sottoscrizione e presentazione della rendicontazione. La procura, qualora sottoscritta con firma autografa, deve essere corredata dal documento di identità in corso di validità del legale rappresentante; qualora sottoscritta con firma digitale, la firma digitale apposta è considerata valida se basata su un certificato in corso di validità, rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari riconosciuto, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera h).

#### **Art. 22 presentazione della rendicontazione**

1. La rendicontazione è presentata alla Direzione centrale cultura e sport - Servizio competente in materia di attività culturali ed è sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante del beneficiario o altro soggetto debitamente autorizzato a ricevere e trasmettere in nome e per conto del beneficiario medesimo, e inviata esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo [cultura@certregione.fvg.it](mailto:cultura@certregione.fvg.it), entro il termine perentorio del **31 marzo 2025**. La mancata presentazione della rendicontazione nei termini comporta la revoca del provvedimento di concessione.
2. Il termine per la conclusione del progetto e per la [presentazione della rendicontazione](#) può essere prorogato una sola volta e per un massimo di 180 giorni su richiesta motivata presentata prima della scadenza del termine di cui al **comma 1**.

#### **Art. 23 istruttoria della rendicontazione ed erogazione del contributo**

1. Il Servizio attraverso l'attività istruttoria accerta la sussistenza, pena la revoca della concessione del contributo, dei presupposti di fatto e di diritto per l'erogazione del contributo.
2. Ove la rendicontazione sia ritenuta irregolare o incompleta, il Servizio ne dà comunicazione all'interessato indicandone le cause ed assegnando un termine non superiore a 30 giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione. Può essere concessa la proroga del termine per una sola volta e per un massimo di 10 giorni, a condizione che la richiesta sia motivata e sia presentata prima della scadenza dello stesso. Qualora le integrazioni richieste non vengano prodotte nei termini assegnati, si procede all'istruttoria sulla base della documentazione agli atti e, qualora la stessa sia incompleta o insufficiente, si procede alla rideterminazione ovvero alla revoca del contributo ai sensi **degli articoli 25 o 29**.
3. A seguito della conclusione positiva dell'istruttoria, viene redatto l'atto di approvazione della rendicontazione.
4. La rendicontazione è approvata con decreto del Direttore del Servizio o suo delegato, entro centottanta giorni dalla presentazione. Entro il medesimo termine è disposta l'erogazione del contributo salvo quanto previsto **dall'articolo 20, comma 1**.

#### **Art. 24 valutazione del progetto realizzato**

1. La commissione di valutazione può essere riconvocata al fine di valutare l'effettiva realizzazione del progetto finanziato.
2. Qualora all'esito della valutazione di cui **al comma 1** la commissione ritenga che il progetto realizzato sia diverso da quello presentato, si applica **l'articolo 27, commi 2 e 3**.

#### **Art. 25 rideterminazione del contributo**

1. Il contributo è rideterminato:
  - a) qualora, in sede di rendicontazione, emerga che il fabbisogno di finanziamento è diminuito;
  - b) qualora, in sede di rendicontazione la spesa rendicontata risulti inferiore al contributo concesso.

### **CAPO VII – OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO**

#### **Art. 26 obblighi del beneficiario**

1. I beneficiari sono tenuti, in particolare a:

- a) avere sede legale od operativa in Friuli Venezia Giulia al momento dell'erogazione del contributo, ai sensi **dell'articolo 4, comma 2, lettera b)**;
- b) utilizzare la posta elettronica certificata per tutte le comunicazioni con l'Amministrazione regionale, ai sensi **dell'articolo 13, comma 6**;
- c) comunicare entro 7 giorni dall'accadimento eventuali variazioni dei dati forniti con la domanda;
- d) rispettare i termini previsti dal presente Avviso;
- e) presentare la rendicontazione della spesa entro i termini di cui **all'articolo 22**;
- f) consentire e agevolare ispezioni e controlli effettuati ai sensi **dell'articolo 28**;
- g) comunicare eventuali variazioni, ai sensi **dell'articolo 27**;
- h) apporre il logo della Regione e il lettering "IOSONOFRIULIVENEZIAGIULIA" su tutto il materiale promozionale del progetto, quale, in particolare, volantini, inviti, manifesti, messaggi pubblicitari e siti internet dedicati, a partire dalla data del decreto di approvazione della graduatoria o eventuale scorrimento della stessa;
- i) comunicare all'Amministrazione regionale tempestivamente eventuali ulteriori finanziamenti di fonte pubblica o privata ottenuti per la realizzazione del progetto e non indicati in sede di domanda di contributo, che comportino la riduzione del fabbisogno di finanziamento;
- j) tenere a disposizione del Servizio attività culturali, presso la propria sede, per eventuali controlli, fatture o altri documenti contabili aventi valore probatorio equivalente che comprovano la spesa sostenuta dal beneficiario, ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento;
- k) tenere a disposizione del Servizio, presso la propria sede, la documentazione comprovante la realizzazione del progetto per cui è stato concesso il contributo e, in particolare, rassegne stampa, pubblicazioni e video, da cui emerga l'evidenza data alla contribuzione regionale, ai sensi dell'articolo 10 del Regolamento;
- l) comunicare all'Amministrazione regionale i dati da questa eventualmente richiesti relativi al progetto presentato;
- m) rispettare gli obblighi di pubblicazione previsti dall'articolo 1, commi da 125 a 127, della legge 124/2017;
- n) rispettare gli obblighi previsti dall'articolo 66 del decreto legge 73/2021 (Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali), convertito in legge 23 luglio 2021, n. 106.

#### **Art. 27 variazioni del progetto**

1. Le variazioni devono essere preventivamente comunicate via PEC al Servizio, il quale provvede, anche avvalendosi della commissione di valutazione, che in tal caso viene appositamente riconvocata, a valutare se la modifica apportata comporti una riduzione del punteggio.
2. Le variazioni che comportano una riduzione del punteggio di valutazione in misura superiore al **20 per cento** rispetto a quello attribuito sono considerate una modifica sostanziale del progetto, non sono ammissibili e comportano la revoca del contributo ai sensi **dell'articolo 29**.
3. Le variazioni che determinano una riduzione del punteggio di valutazione fino al **20 per cento**, in relazione alla originaria posizione in graduatoria del progetto, possono comportare la revoca del decreto di concessione del contributo nel caso in cui il punteggio derivante dalla variazione sia inferiore a quello dell'ultimo progetto utilmente collocato in graduatoria.
4. I **commi 2 e 3** si applicano anche in sede di approvazione della rendicontazione, ai sensi **dell'articolo 23**.

### **CAPO VIII – ISPEZIONI, CONTROLLI E REVOCHE**

#### **Art. 28 ispezioni e controlli**

1. Nel corso dell'intero procedimento per la concessione ed erogazione del contributo, nonché, per tutta la durata del mantenimento degli obblighi imposti dal Regolamento, possono essere disposti ispezioni e controlli, anche a campione, ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 7/2000.

#### **Art. 29 revoca del decreto di concessione**

1. Il decreto di concessione del contributo è revocato, in particolare, nei seguenti casi:

- a) rinuncia del beneficiario;
  - b) mancato riscontro ovvero perdita dei requisiti di ammissibilità di cui **all'articolo 4**, dichiarati all'atto di presentazione della domanda;
  - c) mancata presentazione della rendicontazione della spesa entro il termine di cui **all'articolo 22, comma 1**;
  - d) mancata produzione delle integrazioni alla rendicontazione nel caso di cui **all'articolo 23, comma 2**;
  - e) progetto realizzato sostanzialmente diverso da quello presentato, ai sensi **dell'articolo 24, comma 2**;
  - f) mancata realizzazione ovvero modifica del progetto originariamente presentato, ai sensi **dell'articolo 27, commi 2 e 3**.
2. La revoca del decreto di concessione del contributo comporta la restituzione delle somme eventualmente già erogate, unitamente agli interessi calcolati con le modalità di cui all'articolo 49 della legge regionale 7/2000.

## CAPO IX – DISPOSIZIONI FINALI E NORME DI RINVIO

### Art. 30 disposizioni finali

1. La modulistica del presente Avviso può essere modificata e integrata con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di attività culturali, pubblicata sul sito istituzionale [www.regione.fvg.it](http://www.regione.fvg.it), nella sezione dedicata alle attività culturali.
2. Informazioni relative all'Avviso e agli adempimenti ad esso connessi possono essere richieste all'indirizzo di posta elettronica [attivitaicultura@regione.fvg.it](mailto:attivitaicultura@regione.fvg.it) o di posta elettronica certificata [cultura@certregione.fvg.it](mailto:cultura@certregione.fvg.it).

### Art. 31 norma di rinvio

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente Avviso, si applicano le disposizioni della legge regionale 7/2000 e della legge e della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

TABELLA 1

AVVISO EVENTI E FESTIVAL 2024				
CRITERIO	INDICATORI	PUNTEGGIO MASSIMO	PUNTI	
<b>CRITERI QUALITATIVI OGGETTIVI 20/100</b>				
1	Capacità del soggetto di attrarre finanziamenti per progetti culturali e artistici	Vengono considerate le erogazioni liberali percepite dal soggetto richiedente per la realizzazione di progetti culturali e artistici nel triennio 2021-2023 comprese le erogazioni liberali riconosciute quali ART BONUS REGIONALE ex art. 7, commi da 21 a 31, LR 13/2019. <u>NON sono considerate erogazioni liberali i corrispettivi ottenuti per la realizzazione di prestazioni artistiche o tecniche</u>	<b>Finanziamenti ricevuti dal soggetto proponente a partire dal 01/01/2021</b>	
			Nessun finanziamento	PUNTI 0
			a) Finanziamenti da privati (es.: aziende, fondazioni bancarie)	PUNTI 1
			b) Finanziamenti pubblici	PUNTI 2
			c) Finanziamenti pubblici con fondi provenienti dall'Unione Europea (anche per il tramite della Regione) e/o da altri organismi stranieri/internazionali	PUNTI 3
d) Finanziamenti per i quali è stato concesso il contributo nella forma di credito d'imposta ex art. 7, commi da 21 a 31, LR 13/2019 (ART BONUS REGIONALE)	PUNTI 4			
2	Apporto di fondi al progetto diversi dal contributo regionale (fondi propri, fondi dei partner, donazioni, sponsorizzazioni, altri contributi pubblici, entrate generate dalla realizzazione del progetto)	Il punteggio è attribuito in base al rapporto percentuale tra le poste positive del piano finanziario e il contributo richiesto	<b>Apporti di fondi al progetto, diversi da contributo regionale in €/contributo richiesto in €</b>	
			Apporto di fondi fino al 10%	PUNTI 0
			Apporto di fondi oltre il 10% fino al 15%	PUNTI 1
			Apporto di fondi oltre il 15% e fino al 20%	PUNTI 2
			Apporto di fondi oltre il 20% e fino al 25%	PUNTI 3
			Apporto di fondi oltre il 25% e fino al 30%	PUNTI 4
			Apporto di fondi oltre il 30% e fino al 35%	PUNTI 5
			Apporto di fondi oltre il 35% e fino al 40%	PUNTI 6
			Apporto di fondi oltre il 40% e fino al 45%	PUNTI 7
			Apporto di fondi oltre il 45% e fino al 50%	PUNTI 8
			Apporto di fondi oltre il 50% e fino al 60%	PUNTI 9
Apporto fondi oltre il 60%	PUNTI 10			
<b>CRITERI QUALITATIVI VALUTATIVI 80/100</b>				
1	Previsione di attività dirette a stimolare la partecipazione attiva e il ruolo del pubblico come fattore indispensabile per l'esistenza dello spettacolo dal vivo	Previsione ad es.: laboratori, seminari, corsi di formazione e incontri destinati a comunità di spettatori, operatori teatrali e compagnie etc...	nessuna	PUNTI 0
			bassa	PUNTI 1
			medio bassa	PUNTI 2
			media	PUNTI 3
			medio alta	PUNTI 4
			alta	PUNTI 5

2	Valutazione qualitativa dell'impatto artistico e culturale del progetto, anche intesa in termini di innovatività, sperimentazione e originalità	Profilo qualitativo delle competenze e figure professionali coinvolte a livello artistico, tecnico e organizzativo	PUNTI 15	nessuno	PUNTI 0	
				basso	PUNTI 1	
				medio basso	PUNTI 2	
				medio	PUNTI 3	
				medio alto	PUNTI 4	
		alto		PUNTI 5		
		Presenza di elementi di rischio culturale, ovvero previsione nella programmazione di spettacoli che utilizzino linguaggi innovativi e contemporanei, e che non abbiano un'esclusiva finalità commerciale e di puro intrattenimento.		nessuna	PUNTI 0	
				bassa	PUNTI 1	
				medio bassa	PUNTI 2	
				media	PUNTI 3	
				medio alta	PUNTI 4	
		Accuratezza e chiarezza progettuale (dettaglio, completezza della proposta progettuale presentata, con particolare riferimento alla descrizione delle attività previste, ai tempi, agli obiettivi, ai risultati attesi, all'organizzazione)		alta	PUNTI 5	
				nessuna	PUNTI 0	
				bassa	PUNTI 1	
				medio bassa	PUNTI 2	
media	PUNTI 3					
media alta	PUNTI 4					
	alta	PUNTI 5				
	3	QUADRO LOGICO	Sostenibilità e congruenza economico finanziaria del progetto in relazione ai risultati da raggiungere	PUNTI 5	nessuna	PUNTI 0
					bassa	PUNTI 1
					medio bassa	PUNTI 2
media					PUNTI 3	
medio alta					PUNTI 4	
alta	PUNTI 5					
4	Competenza ed esperienza del soggetto proponente nel campo oggetto dell'Avviso	Qualità delle competenze coinvolte (in termini di composizione del team proponente, di background formativo, di esperienza artistica maturata, di pregressa esperienza rispetto alla specifica attività che s'intende sviluppare)	PUNTI 10	nessuna	PUNTI 0	
				bassa	PUNTI 1	
				medio bassa	PUNTI 2	
				media	PUNTI 3	
				medio alta	PUNTI 4	
		alta		PUNTI 5		
		Capacità di gestione amministrativa dell'ente/associazione		nessuna	PUNTI 0	
				bassa	PUNTI 1	
				medio bassa	PUNTI 2	
				media	PUNTI 3	
medio alta	PUNTI 4					
alta	PUNTI 5					
5	Piano di comunicazione/promozione del progetto riferito ai mezzi previsti	Comunicazione via web, su sito internet "dedicato" o su portale dell'Ente proponente e/o sui social networks; passaggi promozionali su emittenti radio/TV e su quotidiani locali e nazionali, dirette streaming, riviste specializzate etc..	PUNTI 5	nessun piano	PUNTI 0	
				basso	PUNTI 1	
				medio basso	PUNTI 2	
				medio	PUNTI 3	
				medio alto	PUNTI 4	
				alto	PUNTI 5	

6	Capacità del luogo di valorizzare l'evento (e viceversa)	Connessione (storica/naturalistica) del/dei luogo/i in relazione al contenuto della proposta progettuale o alla capacità dei contenuti della proposta progettuale di aumentare la visibilità/fruibilità del/dei luogo/i scelti per la sua realizzazione o alla	PUNTI 10	nessuna	PUNTI 0	
				bassa	PUNTI 1	
				medio bassa	PUNTI 2	
				media	PUNTI 3	
				medio alta	PUNTI 4	
				alta	PUNTI 5	
		Estensione/realizzazione del progetto in più Comuni del FVG.		nessuna	PUNTI 0	
				bassa	PUNTI 1	
				medio bassa	PUNTI 2	
				media	PUNTI 3	
				medio alta	PUNTI 4	
				alta	PUNTI 5	
				nessuna	PUNTI 0	
				bassa	PUNTI 1	
7	Composizione e qualità dell'apporto del partenariato	Sinergie artistiche, organizzative e gestionali, collaborazioni su azioni specifiche (ad es. media partnership, attività collaterali condivise, etc.)	PUNTI 10	nessuna	PUNTI 0	
				bassa	PUNTI 1	
				medio bassa	PUNTI 2	
				media	PUNTI 3	
				medio alta	PUNTI 4	
				alta	PUNTI 5	
		Numero, natura, ruolo e peso, anche in termini di sostegno finanziario al progetto, dei partner nella realizzazione dell'iniziativa progettuale in coerenza con il Quadro logico		nessuno	PUNTI 0	
				basso	PUNTI 1	
				medio basso	PUNTI 2	
				medio	PUNTI 3	
				medio alto	PUNTI 4	
				alto	PUNTI 5	
				nessuna	PUNTI 0	
				bassa	PUNTI 1	
8	Capacità di coinvolgimento di giovani artisti	Capacità di coinvolgere nelle attività di progetto un numero significativo di giovani artisti attraverso la realizzazione di parte delle attività artistiche/organizzative ad opera di giovani artisti professionisti <b>retribuiti</b>	PUNTI 15	nessuna	PUNTI 0	
				bassa	PUNTI 1	
				medio bassa	PUNTI 2	
				media	PUNTI 3	
				medio alta	PUNTI 4	
				alta	PUNTI 5	
		Capacità di sviluppare e gestire azioni di scouting allargate, anche attraverso selezioni e concorsi di livello nazionale e internazionale;		nessuna	PUNTI 0	
				bassa	PUNTI 1	
				medio bassa	PUNTI 2	
				media	PUNTI 3	
				medio alta	PUNTI 4	
				alta	PUNTI 5	
				Previsione tra le attività progettuali di significative e non occasionali iniziative di studio, ricerca, residenza o confronto con artisti professionisti	nessuna	PUNTI 0
					bassa	PUNTI 1
medio bassa	PUNTI 2					
media	PUNTI 3					
medio alta	PUNTI 4					
alta	PUNTI 5					

9	Capacità dell'iniziativa di essere portatrice di stimoli all'inclusività sociale	Capacità del progetto di: a) favorire la partecipazione attiva dei giovani alla vita della propria comunità (percorsi di cittadinanza attiva); b) favorire l'utilizzo e la fruizione dei luoghi e degli spazi da parte di segmenti sociali caratterizzati da situazioni di marginalità sociale, con l'obiettivo di accrescerne le competenze e promuovere una maggiore confidenza in sé stessi; c) favorire il benessere di persone diversamente abili, o che soffrono di alcune malattie, ovvero di problemi legati all'invecchiamento e alla solitudine.	PUNTI 5	nessuna	PUNTI 0
				bassa	PUNTI 1
				medio bassa	PUNTI 2
				media	PUNTI 3
				medio alta	PUNTI 4
				alta	PUNTI 5
<b>TOTALE PUNTEGGIO MASSIMO</b>			<b>100</b>		

## LEGENDA:

INDICATORE	DESCRIZIONE
<i>Alto (5 punti)</i>	Gli aspetti sostanziali previsti dal criterio sono affrontati in modo convincente e significativo. Sono forniti gli elementi sostanziali richiesti su tutte le questioni poste nel criterio e non ci sono aspetti o aree di non chiarezza
<i>Medio – alto (4 punti)</i>	Gli aspetti sostanziali previsti dal criterio sono affrontati in modo adeguato anche se sono possibili alcuni miglioramenti. Sono forniti gli elementi sostanziali richiesti su tutte o quasi tutte le questioni poste nel criterio
<i>Medio (3 punti)</i>	Gli aspetti sostanziali previsti dal criterio sono affrontati in modo generale ma sono presenti parecchie debolezze. Sono forniti alcuni elementi sostanziali significativi ma ci sono diverse questioni poste nel criterio per cui mancano dettagli o gli elementi forniti sono limitati
<i>Medio – basso (2 punti)</i>	Gli aspetti sostanziali previsti dal criterio sono affrontati parzialmente o si forniscono elementi non completi. Sono affrontate solo in parte le questioni poste nel criterio o sono forniti pochi elementi sostanziali rilevanti
<i>Basso (1 punto)</i>	Gli aspetti sostanziali previsti dal criterio non sono affrontati (o sono affrontati marginalmente) o gli stessi non possono essere valutati per i molti elementi carenti o non completi. Non sono affrontate le questioni poste nel criterio o sono forniti elementi sostanziali poco rilevanti

**Avviso rassegne e stagioni 2024**

**LR 16/2014, artt. 9, comma 2, lettera d) e 14. – Avviso pubblico per la concessione di contributi a sostegno di iniziative progettuali riguardanti stagioni o rassegne nel settore dello spettacolo dal vivo (musica, danza e prosa). – Avviso ordinario anno 2024**

<b>CAPO I – FINALITA’ E RISORSE.....</b>	<b>3</b>
Art. 1 finalità.....	3
Art. 2 definizioni .....	3
Art. 3 dotazione finanziaria e struttura competente .....	4
<b>CAPO II – SOGGETTI RICHIEDENTI, REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ E PARTENARIATO .....</b>	<b>4</b>
Art. 4 soggetti richiedenti e requisiti di ammissibilità.....	4
Art. 5 soggetti esclusi .....	4
Art. 6 partenariato.....	5
Art. 7 soggetti partner .....	5
<b>CAPO III – PROGETTI, SPESE AMMISSIBILI, SPESE INAMMISSIBILI E AMMONTARE DEI CONTRIBUTI .....</b>	<b>5</b>
Art. 8 progetti ammissibili e inammissibili .....	5
Art. 9 spese ammissibili e inammissibili .....	6
Art. 10 intensità e ammontare dei contributi .....	6
Art. 11 cumulo di contributi .....	6
<b>CAPO IV – TERMINI E MODALITÀ’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE .....</b>	<b>6</b>
Art. 12 domanda di contributo e relativa documentazione.....	6
Art. 13 presentazione della domanda .....	7
Art. 14 cause di inammissibilità delle domande.....	7
Art. 15 comunicazione di avvio del procedimento.....	8
<b>CAPO V – ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO .....</b>	<b>8</b>
Art. 16 istruttoria delle domande e inammissibilità dei progetti.....	8
Art. 17 commissione di valutazione .....	8
Art. 18 criteri di valutazione e di priorità dei progetti .....	9
Art. 19 graduatoria dei progetti ammissibili .....	9
Art. 20 concessione ed erogazione dei contributi.....	9

<b>CAPO VI – RENDICONTAZIONE DELLA SPESA .....</b>	<b>9</b>
Art. 21 rendicontazione della spesa e relativa documentazione .....	9
Art. 22 presentazione della rendicontazione .....	10
Art. 23 istruttoria della rendicontazione ed erogazione del contributo .....	10
Art. 24 valutazione del progetto realizzato .....	10
Art. 25 rideterminazione del contributo .....	10
<b>CAPO VII – OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO .....</b>	<b>11</b>
Art. 26 obblighi del beneficiario .....	11
Art. 27 variazioni del progetto.....	11
<b>CAPO VIII – ISPEZIONI, CONTROLLI E REVOCHE .....</b>	<b>12</b>
Art. 28 ispezioni e controlli.....	12
Art. 29 revoca del decreto di concessione .....	12
<b>CAPO IX – DISPOSIZIONI FINALI E NORME DI RINVIO .....</b>	<b>12</b>
Art. 30 disposizioni finali .....	12
Art. 31 norma di rinvio .....	12
<b>TABELLA 1 .....</b>	<b>13</b>

## CAPO I – FINALITA' E RISORSE

### Art. 1 finalità

1. Al fine di sostenere la produzione e la promozione dello spettacolo dal vivo per l'annualità 2024, il presente avviso pubblico denominato Rassegne e stagioni, di seguito Avviso, disciplina i criteri e le modalità per la concessione di contributi per il sostegno di iniziative progettuali aventi ad oggetto la produzione, promozione, organizzazione e realizzazione di stagioni o rassegne nel settore dello spettacolo dal vivo, in attuazione degli articoli 9, comma 2, lettera d) e 14, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), di seguito denominata Legge, e del decreto del Presidente della Regione 13 febbraio 2015, n. 33 (Regolamento in materia di incentivi annuali per progetti regionali aventi ad oggetto attività culturali, in attuazione degli articoli 14, comma 1, 23, comma 5, 24, comma 5, 26, comma 7 e 27, comma 5, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)), di seguito denominato Regolamento.

### Art. 2 definizioni

1. Ai fini del presente Avviso si intende per:
  - a) spettacolo dal vivo: attività di rappresentazione teatrale, musicale, di danza, anche in forme integrate tra loro, che avviene alla presenza diretta del pubblico;
  - b) settori diversi dallo spettacolo dal vivo: attività culturali ricadenti in uno o più settori culturali di cui all'articolo 4, comma 1, della Legge (attività cinematografica, arti figurative, visive, della fotografia e della multidisciplinarietà, divulgazione umanistica e scientifica, valorizzazione della memoria storica);
  - c) stagione: una pluralità di manifestazioni, effettuate in un arco temporale lungo, e comunque nell'ambito di un coerente ed unitario progetto culturale, che si svolgono nel settore del teatro, purché non amatoriale, della musica o della danza;
  - d) rassegna: una manifestazione o una pluralità di manifestazioni, effettuate in un arco temporale anche non breve ma limitato, e comunque nell'ambito di un coerente ed unitario progetto culturale, che si svolgono nel settore del teatro, purché non amatoriale, della musica o della danza, ovvero in più di uno di tali settori contemporaneamente;
  - e) produzione di spettacoli teatrali di prosa: l'attività professionale e non amatoriale caratterizzata da rapporti contrattuali di lavoro o di dipendenza ovvero professionali remunerati, diretta a ideare e produrre spettacoli teatrali di prosa;
  - f) fabbisogno di finanziamento: la differenza fra le uscite e le entrate previste dall'iniziativa progettuale. Per entrate si intendono le fonti di finanziamento direttamente connesse con il progetto quali, ad esempio, i fondi propri del soggetto proponente o dei partner, le entrate generate dalla sua realizzazione, le donazioni, le raccolte fondi e le sponsorizzazioni, le erogazioni liberali percepite per le quali è riconosciuto il credito di imposta ai sensi dell'articolo 7, commi da 21 a 31, della legge regionale 6 agosto 2019, n. 13 (Assesamento del bilancio per gli anni 2019-2021 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 - ART BONUS REGIONALE), nonché i contributi pubblici specificatamente destinati all'iniziativa, ad esclusione del contributo di cui al presente Avviso;
  - g) attività prevalentemente o esclusivamente culturali o artistiche: tale requisito è misurato o in base allo statuto, o in base all'incidenza dei costi per attività culturali o artistiche, da intendersi come dato medio degli ultimi tre esercizi finanziari, oppure al numero di addetti impiegati in tali attività, da intendersi come dato medio dell'ultimo triennio.
  - h) firma digitale valida: la firma digitale è considerata valida se basata su un certificato in corso di validità rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari qualificato e conforme ai requisiti di cui all'allegato I del "Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio" del 23 luglio 2014 in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno (cd. Regolamento EIDAS). La firma deve essere apposta utilizzando dispositivi che soddisfino i requisiti di cui all'allegato II del Regolamento EIDAS;
  - i) giovani artisti: soggetti fino al trentacinquesimo anno di età compiuto
  - j) Avvisi ordinari: Avviso eventi e festival 2024, Avviso stagioni e rassegne 2024, Avviso orchestre 2024, Avviso manifestazioni cinematografiche e festival cinematografici di carattere internazionale 2024, Avviso divulgazione umanistica 2024, Avviso divulgazione scientifica 2024, Avviso manifestazioni espositive 2024;

- k) Avvisi tematici: Avviso creatività 2024, Avviso GO! 2025;
- l) Avvisi progetti locali: Avviso spettacolo progetti locali, Avviso cinema progetti locali, Avviso divulgazione progetti locali, Avviso attività espositive progetti locali.

### **Art. 3 dotazione finanziaria e struttura competente**

- 1. La dotazione finanziaria per il perseguimento delle finalità del presente Avviso è stabilita con Legge di stabilità 2024.
- 2. Le risorse finanziarie possono essere rimodulate e integrate mediante dotazioni aggiuntive al fine di aumentare l'efficacia dell'azione.
- 3. La struttura regionale competente alla concessione dei contributi di cui al presente Avviso è il Servizio attività culturali, di seguito denominato Servizio.

## **CAPO II – SOGGETTI RICHIEDENTI, REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ E PARTENARIATO**

### **Art. 4 soggetti richiedenti e requisiti di ammissibilità**

- 1. Possono beneficiare dei contributi di cui al presente Avviso i seguenti soggetti:
  - a) gli enti locali del Friuli Venezia Giulia in proprio e come capofila di convenzioni per la gestione associata di funzioni e dei servizi;
  - b) gli enti pubblici del Friuli Venezia Giulia, compresi i consorzi a totale partecipazione pubblica del Friuli Venezia Giulia;
  - c) le articolazioni territoriali di enti pubblici nazionali presenti nel Friuli Venezia Giulia;
  - d) gli enti privati, diversi dalle persone fisiche, che hanno tra i propri scopi statutari la promozione o lo svolgimento di attività culturali o artistiche, di cui all'articolo 4, comma 2 bis, della legge regionale 16/2014;
  - e) le società cooperative che svolgono attività prevalentemente o esclusivamente culturali o artistiche.
- 2. I richiedenti di cui al **comma 1, lettere d) ed e)** devono possedere i seguenti requisiti:
  - a) essere regolarmente costituiti con atto pubblico o scrittura privata registrata;
  - b) avere sede legale od operativa in Friuli Venezia Giulia al momento dell'erogazione del contributo.
- 3. I soggetti di cui al **comma 1** possono partecipare al presente Avviso:
  - a) singolarmente;
  - b) nell'ambito di un rapporto di partenariato.
- 4. Nel caso di presentazione di progetti nell'ambito di un rapporto di partenariato, il soggetto capofila è l'unico beneficiario e referente nei confronti dell'Amministrazione regionale.

### **Art. 5 soggetti esclusi**

- 1. Non possono beneficiare dei contributi di cui al presente Avviso i seguenti soggetti:
  - a) soggetti beneficiari dei contributi concessi nell'anno 2023 dal Servizio competente in materia di attività culturali per progetti o programmi triennali ai sensi dei regolamenti approvati con DPR 39/2017, limitatamente ai soggetti di cui all'articolo 4 del medesimo DPR 39/2017, e con DPR 15/2016, 16/2016 e 17/2016, 199/2016, 237/2016, 238/2016, 8/2017 e 53/2020. Gli enti locali beneficiari in base ai regolamenti menzionati, con esclusione del DPR 0199/2016, possono beneficiare dei contributi di cui al presente Avviso;
  - b) i soggetti individuati puntualmente agli articoli 10, 11, 17 bis, 17 ter, 20, 25, 26 ter, 27 bis e 28 della legge regionale 16/2014;
  - c) le fondazioni bancarie;
  - d) le università;
  - e) le scuole statali e paritarie appartenenti al sistema nazionale di istruzione ai sensi dell'articolo 1 della legge 62/2000 ed enti di formazione professionale;
  - f) le associazioni di categoria, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, gli ordini e i collegi professionali;
  - g) le associazioni pro loco e i loro consorzi e il Comitato regionale, previsti dal Titolo II, Capo IV della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e

dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive);

- h) le parrocchie e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.
2. I soggetti di cui al **comma 1**, possono comunque partecipare al progetto in qualità di partner.

#### **Art. 6 partenariato**

1. Per partenariato si intende il rapporto fra più soggetti che condividono le finalità e il contenuto del progetto nella sua interezza e concordano le attività e i compiti spettanti a ciascuno di essi.

#### **Art. 7 soggetti partner**

1. I partner ammissibili sono:
- a) enti locali;
  - b) enti pubblici;
  - c) enti privati, diversi dalle persone fisiche, senza scopo di lucro;
  - d) società cooperative che svolgono attività esclusivamente o prevalentemente culturali o artistiche;
  - e) i soggetti di cui **all'articolo 5**.
2. Ciascuno dei partner dovrà fornire un apporto in termini di finanziamento, di servizi, di logistica o di personale.
3. L'attività dei partner può essere remunerata dal soggetto beneficiario ed è libera.
4. Per ogni progetto è previsto un numero massimo di cinque partner.

### **CAPO III – PROGETTI, SPESE AMMISSIBILI, SPESE INAMMISSIBILI E AMMONTARE DEI CONTRIBUTI**

#### **Art. 8 progetti ammissibili e inammissibili**

1. Sono ammissibili a contributo i progetti consistenti in produzione, promozione, organizzazione e realizzazione di rassegne o stagioni nel settore dello spettacolo dal vivo.
2. I progetti di cui al **comma 1** possono svolgersi eventualmente anche in presenza di eventi in settori diversi dallo spettacolo dal vivo, che tuttavia devono essere accessori e non prevalenti (“iniziativa multidisciplinare”) e possono comprendere anche attività di produzione di spettacoli teatrali di prosa. La prevalenza è misurata in base al numero e rilevanza delle attività di spettacolo dal vivo sul totale delle attività previste nel progetto.
3. I progetti di cui al **comma 1** devono svolgersi prevalentemente nel territorio del Friuli Venezia Giulia.
4. Non sono ammissibili domande di contributo per progetti già finanziati a valere sugli Avvisi pubblici approvati dai provvedimenti della Giunta regionale n. 229 del 19 febbraio 2021, n. 374 del 18 marzo 2022 e n. 185 del 3 febbraio 2023, nonché per progetti presentati in base al regolamento approvato con DPRReg 53/2020 per l'annualità 2023, anche nel caso in cui la realizzazione dei medesimi sia stata prorogata.
5. Non sono ammissibili domande di contributo per progetti finanziati a valere sugli Avvisi Pubblici approvati con deliberazione della Giunta regionale n. 831 del 28 maggio 2021, n. 1801 del 26 novembre 2021 e n. 1947 del 16 dicembre 2022, anche nel caso in cui la realizzazione dei medesimi sia stata prorogata.
6. Sono inammissibili i progetti che, a giudizio della commissione di valutazione sono finalizzati ad iniziative aventi ad oggetto in via principale o esclusiva:
- a) il canto corale e l'attività bandistica;
  - b) il folclore;
  - c) il teatro amatoriale
  - d) settori diversi dallo spettacolo dal vivo.
7. Sono inammissibili i progetti che a giudizio della commissione di valutazione non rientrano nelle tipologie progettuali finanziate dal presente Avviso o le cui finalità non siano pertinenti con le finalità e i contenuti del presente Avviso. Sono altresì inammissibili i progetti che costituiscano mero prolungamento dei progetti già finanziati sulle risorse stanziate dai provvedimenti richiamati ai **commi 4 e 5**, salvo si tratti di una nuova edizione per l'annualità 2024.

**Art. 9 spese ammissibili e inammissibili**

1. La spesa per essere ammissibile rispetta i principi generali di cui all'articolo 6 del Regolamento.
2. Sono ammissibili le spese appartenenti alle tipologie di cui all'articolo 7 del Regolamento e sostenute fra il **1 gennaio 2024** e il **31 marzo 2025**.
3. Non sono ammissibili le tipologie di spesa indicate all'articolo 8 del Regolamento.

**Art. 10 intensità e ammontare dei contributi**

1. Gli importi concedibili sono compresi fra **15.000,00** euro e **30.000,00** euro.
2. Qualora il contributo richiesto sia inferiore al minimo o superiore al massimo indicati al **comma 1**, la domanda è inammissibile e viene archiviata d'ufficio.
3. I progetti sono finanziati fino ad esaurimento delle risorse. Qualora le risorse disponibili non siano sufficienti ad assicurare l'entità del contributo concesso a favore dell'ultimo assegnatario utilmente inserito in graduatoria, il contributo non viene concesso.
4. Qualora si rendessero disponibili ulteriori risorse si procederà allo scorrimento della graduatoria a cominciare dal primo assegnatario non finanziato.
5. Nei limiti di cui al **comma 1**, la misura del contributo è pari al cento per cento del fabbisogno di finanziamento della spesa ammissibile. Il contributo non può superare il fabbisogno di finanziamento.

**Art. 11 cumulo di contributi**

1. Il medesimo progetto può essere oggetto di ulteriori sovvenzioni pubbliche o private rispetto a quelle contemplate dal presente Avviso.
2. In sede di rendicontazione il beneficiario presenta una dichiarazione attestante l'entità e la provenienza delle ulteriori sovvenzioni eventualmente ottenute per il medesimo progetto e si impegna a comunicare tempestivamente quelle che dovesse ricevere successivamente. La somma delle suddette sovvenzioni e del contributo di cui al presente Avviso, non può superare la spesa effettivamente sostenuta; in caso contrario il contributo di cui al presente Avviso è conseguentemente rideterminato.

**CAPO IV – TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE****Art. 12 domanda di contributo e relativa documentazione**

1. La domanda di contributo è redatta attraverso l'utilizzo del sistema informatico per la presentazione delle istanze on line, cui si accede dal sito istituzionale della Regione.
2. I soggetti di cui **all'articolo 4, comma 1, lettera a)** possono presentare fino a tre domande di contributo: due domande sugli Avvisi ordinari e una sull'Avviso GO! 2025. In alternativa gli enti locali fino a 3000 abitanti possono presentare una domanda su uno degli Avvisi ordinari, una domanda su uno degli Avvisi locali e una domanda sull'Avviso GO! 2025.
3. I soggetti di cui **all'articolo 4, comma 1, lettere b), c), d) ed e)** possono presentare fino a tre domande di contributo: una domanda di contributo sugli Avvisi ordinari o una sugli Avvisi locali, e una sull'Avviso Creatività e una sull'Avviso GO! 2025.
4. Nel caso in cui il richiedente abbia presentato più domande di contributo, verrà verificato l'ordine cronologico di arrivo e saranno considerate valide quelle cronologicamente più recenti. Lo stesso progetto non può essere presentato in più di una domanda.
5. Costituisce parte integrante della domanda la seguente documentazione:
  - a) le dichiarazioni sostitutive attestanti, in particolare, la qualità di legale rappresentante ovvero di procuratore del richiedente, il possesso dei requisiti di ammissibilità di cui **all'articolo 4**, e il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 66 del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73 (Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali), convertito in legge 23 luglio 2021, n. 106;
  - b) la descrizione del progetto e le informazioni per l'attribuzione dei punteggi per i criteri qualitativi oggettivi e qualitativi valutativi;
  - c) quadro logico del progetto;

- d) la scheda partner compilata per ciascun componente della partnership e sottoscritta dal partner stesso. La scheda partner è firmata digitalmente dal legale rappresentante del soggetto partner. La firma digitale apposta è considerata valida se basata su un certificato in corso di validità, rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari riconosciuto, ai sensi **dell'articolo 2, comma 1, lettera h)**. La scheda può essere sottoscritta da persona diversa dal legale rappresentante del soggetto partner. In questo caso alla scheda è unita la procura redatta nelle forme di cui **all'articolo 12, comma 6. Non è considerata valida la scheda priva della firma digitale;**
  - e) le attestazioni di presa visione della informativa sulla privacy, ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679, di conoscenza degli obblighi di pubblicazione previsti dall'articolo 1, commi da 125 a 127, della legge 4 agosto 2017, n. 124 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza) e di assunzione di responsabilità dei contenuti della documentazione di domanda e di impegno al rispetto degli obblighi di cui **all'articolo 26;**
  - f) il modulo F23 o F24 attestante l'avvenuto pagamento dell'imposta di bollo ove il richiedente non sia esente.
6. In caso di domanda presentata e sottoscritta da persona diversa dal legale rappresentante, deve altresì essere allegata copia dell'atto di procura generale o speciale alla presentazione e sottoscrizione della domanda, redatta secondo il modello pubblicato sul sito istituzionale della Regione [www.regione.fvg.it](http://www.regione.fvg.it), nella sezione dedicata alle attività culturali, corredata dalla fotocopia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante, qualora sia sottoscritta in forma autografa.
  7. La mancata presentazione della documentazione di cui al **comma 5, lettere a) e b)**, comporta l'inammissibilità della domanda e l'archiviazione d'ufficio.

#### **Art. 13 presentazione della domanda**

1. Ai fini dell'accesso ai contributi i soggetti di cui **all'articolo 4** presentano domanda al Servizio, esclusivamente attraverso l'utilizzo del sistema informatico per la presentazione delle istanze on line (IOL) cui si accede dal sito istituzionale della Regione, [www.regione.fvg.it](http://www.regione.fvg.it), nella sezione dedicata alle attività culturali, previa autenticazione con una delle modalità previste dall'articolo 65, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), redatta secondo le modalità riportate nelle linee guida per la compilazione delle istanze, pubblicate sulla medesima pagina web. La domanda si considera sottoscritta e inoltrata, al termine della compilazione e del caricamento degli allegati, all'atto della convalida finale.
2. La domanda di contributo di cui al **comma 1** è presentata a partire dalle ore 8:00:00 del **6 novembre 2023** e perentoriamente entro le ore 16:00:00 del **19 dicembre 2023**. Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine di presentazione della domanda, fa fede esclusivamente la data e l'ora della convalida finale effettuata attraverso il sistema informatico.
3. La domanda di contributo di cui al **comma 1** è sottoscritta e inoltrata dal legale rappresentante del richiedente o da persona munita di procura generale o speciale alla presentazione e sottoscrizione della domanda medesima o, per gli enti pubblici, dal soggetto legittimato secondo il proprio ordinamento; la domanda è presentata con l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di imposta di bollo.
4. Qualora i documenti allegati alla domanda e caricati sul sistema siano firmati digitalmente, la firma digitale apposta è considerata valida se basata su un certificato in corso di validità, rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari riconosciuto, ai sensi **dell'articolo 2, comma 1, lettera h)**;
5. L'inoltro della domanda è a completo ed esclusivo rischio del soggetto richiedente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell'Amministrazione ove, per disguidi informatici derivanti dal mancato rispetto delle caratteristiche tecniche del sistema informatico per la presentazione delle domande on line pubblicate sul sito istituzionale [www.regione.fvg.it](http://www.regione.fvg.it) nella sezione dedicata alle attività culturali, o di altra natura, ovvero per qualsiasi altro motivo, non pervenga a destinazione nei termini perentori di cui **al comma 2**.
6. Tutte le successive comunicazioni tra l'Amministrazione regionale e il richiedente ovvero beneficiario devono avvenire a mezzo di posta elettronica certificata.

#### **Art. 14 cause di inammissibilità delle domande**

1. Sono inammissibili e vengono archiviate d'ufficio, in particolare, le domande di contributo:
  - a) relative a progetti non attinenti alle materie dell'Avviso;

- b) presentate oltre il termine di scadenza;
- c) presentate da soggetti diversi da quelli individuati **all'articolo 4** o dai soggetti esclusi di cui **all'articolo 5**;
- d) se il contributo richiesto non rispetti i limiti di cui **all'articolo 10**;
- e) qualora siano presentate più domande da parte del medesimo richiedente salvi i casi di cui **all'articolo 12, commi 2, 3 e 4**;
- f) presentate con modalità diverse da quelle previste **dall'articolo 13, comma 1**;
- g) prive della sottoscrizione dei soggetti di cui **all'articolo 13, comma 3**;
- h) se la firma digitale è basata su un certificato scaduto;
- i) presentate per iniziative progettuali già finanziate di cui **all'articolo 8, commi 4 e 5**;
- j) prive dei documenti indicati **all'articolo 12, comma 5, lettere a) e b)**.

#### **Art. 15 comunicazione di avvio del procedimento**

1. Dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande, il Servizio provvede alla comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), anche mediante pubblicazione sul sito istituzionale della Regione.

### **CAPO V – ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO**

#### **Art. 16 istruttoria delle domande e inammissibilità dei progetti**

1. Ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento, il Servizio, attraverso l'attività istruttoria, accerta l'ammissibilità delle domande pervenute, verificandone la completezza, la regolarità formale e la sussistenza dei requisiti soggettivi dei richiedenti.
2. Ove la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, il Servizio ne dà comunicazione al richiedente indicandone le cause e assegnando un termine perentorio non superiore a dieci giorni per provvedere alla relativa regolarizzazione o integrazione. Qualora il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione o integrazione della stessa decorra inutilmente, la domanda è valutata in base agli elementi presenti, fatta salva la mancata regolarizzazione o integrazione di elementi necessari per l'attribuzione di un punteggio, che comporta l'assegnazione di 0 (zero) punti. Qualora nella domanda manchi la documentazione di cui **all'articolo 12, comma 5, lettere a), b), c) e d)**, non viene chiesta alcuna integrazione alla domanda.
3. Per l'attribuzione di ciascuno dei punteggi di cui alla **Tabella 1** sono valutati i contenuti presenti nel corrispondente campo riguardante la parte descrittiva della documentazione di cui **all'articolo 12, comma 5, lettera b)**.
4. Qualora non siano indicate le informazioni richieste nel modulo per l'attribuzione del punteggio di un criterio di valutazione o in caso di assenza totale di informazioni, non viene richiesta alcuna integrazione alla domanda stessa, con assegnazione per il criterio di un punteggio pari a 0 (zero) punti.
5. In caso di difformità tra le informazioni desumibili dalla barratura di un campo e la corrispondente parte descrittiva, prevale l'informazione desumibile dalla parte descrittiva. In caso di barratura di un campo del modulo della domanda e contemporanea assenza totale di compilazione della relativa parte descrittiva viene assegnato punteggio pari a 0 (zero) punti.
6. Non costituiscono casi di incompletezza o irregolarità formale della domanda le fattispecie di cui ai **commi 4 e 5**.

#### **Art. 17 commissione di valutazione**

1. I progetti risultati ammissibili in esito all'attività istruttoria vengono valutati da un'apposita commissione di valutazione costituita ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento, che attribuisce i punteggi di cui alla **Tabella 1** del presente Avviso sulla base delle informazioni fornite nella domanda di contributo e nei suoi allegati.
2. Nel caso in cui, a seguito del preavviso ex articolo 10 bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), i soggetti

presentino controdeduzioni, la commissione di valutazione può valutare le controdeduzioni e decidere sull'inammissibilità.

3. Ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della LR 44/2017 la commissione può lavorare a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.

#### **Art. 18 criteri di valutazione e di priorità dei progetti**

1. Ai fini della formulazione della graduatoria sono definiti nella **Tabella 1** del presente Avviso i criteri di valutazione qualitativi oggettivi e qualitativi valutativi dei progetti e i rispettivi punteggi.
2. A parità di punteggio l'ordine di graduatoria è determinato dall'applicazione successiva dei seguenti criteri di priorità:
  - a) progetti che hanno ottenuto un punteggio maggiore quanto a criteri qualitativi valutativi;
  - b) ordine cronologico di presentazione della domanda.
3. In caso di attribuzione di punteggio complessivo inferiore a 50 punti, il contributo non è concedibile.

#### **Art. 19 graduatoria dei progetti ammissibili**

1. Ai sensi dell'articolo 5, comma 9, del Regolamento con decreto emanato dal Direttore centrale competente in materia di attività culturali entro 90 giorni dal termine di presentazione delle domande è approvata la graduatoria dei progetti da finanziare, di quelli ammissibili ma non finanziabili per carenza di risorse, e l'elenco dei progetti non ammissibili a contributo. Il decreto è pubblicato sul sito web istituzionale, nella sezione dedicata alle attività culturali.
2. A seguito dell'emanazione del decreto di cui al **comma 1**, è comunicata ai beneficiari l'assegnazione del contributo, fissando il termine perentorio fino a dieci giorni per l'eventuale rifiuto dello stesso; decorso inutilmente tale termine il contributo si intende accettato.
3. La graduatoria ha validità sino al 31 dicembre 2025.

#### **Art. 20 concessione ed erogazione dei contributi**

1. I contributi sono concessi con decreto del Direttore del Servizio o suo delegato entro 90 giorni dalla pubblicazione della graduatoria. Su richiesta del beneficiario viene contestualmente erogato in via anticipata un importo corrispondente al cento per cento del contributo medesimo compatibilmente con le operazioni di chiusura dell'esercizio finanziario. L'erogazione in via anticipata non è subordinata alla presentazione di fidejussioni bancarie o di polizze assicurative o alla prestazione di garanzie patrimoniali, ai sensi dell'articolo 32 bis, comma 1 ter della legge.
2. Non possono essere concessi i contributi di cui al presente Avviso ai soggetti divenuti, nell'anno 2024, beneficiari dei contributi per il finanziamento annuale a progetti o a programmi di iniziative e attività pluriennali all'esito dei procedimenti contributivi disciplinati dal regolamento approvato con DPR 39/2017, limitatamente ai soggetti di cui all'articolo 5 del medesimo DPR 39/2017 e 53/2020 per l'annualità 2024.
3. Non possono essere concessi i contributi di cui al presente Avviso in deroga ai limiti previsti **dall'articolo 10, comma 1**.
4. Qualora si rendano disponibili ulteriori risorse finanziarie, con decreto emanato dal Direttore centrale competente in materia di cultura e pubblicato sul sito della Regione, viene approvato lo scorrimento della graduatoria dei progetti da finanziare, con l'indicazione del contributo regionale assegnato. Il contributo è concesso entro novanta giorni dalla pubblicazione dello scorrimento della graduatoria.

### **CAPO VI – RENDICONTAZIONE DELLA SPESA**

#### **Art. 21 rendicontazione della spesa e relativa documentazione**

1. La rendicontazione della spesa, redatta esclusivamente sul modello approvato con decreto del Direttore del Servizio e pubblicata sul sito istituzionale della Regione [www.regione.fvg.it](http://www.regione.fvg.it), nella sezione dedicata alle attività culturali, è presentata ai sensi delle disposizioni di cui al titolo II, capo III, della legge regionale 7/2000.
2. Oltre alla documentazione prevista dalla legge regionale 7/2000, costituisce parte integrante della rendicontazione la seguente documentazione:

- a) la relazione riepilogativa del progetto realizzato;
  - b) la dichiarazione sostitutiva attestante il costo complessivo del progetto realizzato, comprensivo del contributo di cui al presente Avviso.
3. La documentazione giustificativa della spesa non può essere datata antecedentemente alla data **del 1 gennaio 2024**, né riferirsi ad attività antecedenti a tale data.
  4. Qualora la rendicontazione sia sottoscritta da persona diversa dal legale rappresentante, deve altresì essere allegata la procura redatta secondo il modello pubblicato sul sito istituzionale della Regione [www.regione.fvg.it](http://www.regione.fvg.it), nella sezione dedicata alle attività culturali, sottoscritta dal legale rappresentante del richiedente con cui viene incaricato il soggetto alla compilazione, sottoscrizione e presentazione della rendicontazione. La procura, qualora sottoscritta con firma autografa, deve essere corredata dal documento di identità in corso di validità del legale rappresentante; qualora sottoscritta con firma digitale, la firma digitale apposta è considerata valida se basata su un certificato in corso di validità, rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari riconosciuto, ai sensi **dell'articolo 2 comma 1, lettera h)**.

#### **Art. 22 presentazione della rendicontazione**

1. La rendicontazione è presentata alla Direzione centrale cultura e sport - Servizio competente in materia di attività culturali ed è sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante del beneficiario o altro soggetto debitamente autorizzato a ricevere e trasmettere in nome e per conto del beneficiario medesimo, e inviata esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo [cultura@certregione.fvg.it](mailto:cultura@certregione.fvg.it), entro il termine perentorio del **31 marzo 2025**. La mancata presentazione della rendicontazione nei termini comporta la revoca del provvedimento di concessione.
2. Il termine per la conclusione del progetto e per la presentazione della rendicontazione può essere prorogato una sola volta e per un massimo di 180 giorni su richiesta motivata presentata prima della scadenza del termine di cui al **comma 1**.

#### **Art. 23 istruttoria della rendicontazione ed erogazione del contributo**

1. Il Servizio attraverso l'attività istruttoria accerta la sussistenza, pena la revoca della concessione del contributo, dei presupposti di fatto e di diritto per l'erogazione del contributo.
2. Ove la rendicontazione sia ritenuta irregolare o incompleta, il Servizio ne dà comunicazione all'interessato indicandone le cause ed assegnando un termine non superiore a 30 giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione. Può essere concessa la proroga del termine per una sola volta e per un massimo di 10 giorni, a condizione che la richiesta sia motivata e sia presentata prima della scadenza dello stesso. Qualora le integrazioni richieste non vengano prodotte nei termini assegnati, si procede all'istruttoria sulla base della documentazione agli atti e, qualora la stessa sia incompleta o insufficiente, si procede alla rideterminazione ovvero alla revoca del contributo ai sensi **degli articoli 25 o 29**.
3. A seguito della conclusione positiva dell'istruttoria, viene redatto l'atto di approvazione della rendicontazione.
4. La rendicontazione è approvata con decreto del Direttore del Servizio o suo delegato, entro centoottanta giorni dalla presentazione. Entro il medesimo termine è disposta l'erogazione del contributo salvo quanto previsto **dall'articolo 20, comma 1**.

#### **Art. 24 valutazione del progetto realizzato**

1. La commissione di valutazione può essere riconvocata al fine di valutare l'effettiva realizzazione del progetto finanziato.
2. Qualora all'esito della valutazione di cui **al comma 1** la commissione ritenga che il progetto realizzato sia diverso da quello presentato, si applica **l'articolo 27, commi 2 e 3**.

#### **Art. 25 rideterminazione del contributo**

1. Il contributo è rideterminato:
  - a) qualora, in sede di rendicontazione, emerga che il fabbisogno di finanziamento è diminuito;
  - b) qualora, in sede di rendicontazione la spesa rendicontata risulti inferiore al contributo concesso.

## CAPO VII – OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO

### Art. 26 obblighi del beneficiario

1. I beneficiari sono tenuti, in particolare a:
  - a) avere sede legale od operativa in Friuli Venezia Giulia al momento dell'erogazione del contributo, ai sensi **dell'articolo 4, comma 2, lettera b)**;
  - b) utilizzare la posta elettronica certificata per tutte le comunicazioni con l'Amministrazione regionale, ai sensi **dell'articolo 13, comma 6**;
  - c) comunicare entro 7 giorni dall'accadimento eventuali variazioni dei dati forniti con la domanda;
  - d) rispettare i termini previsti dal presente Avviso;
  - e) presentare la rendicontazione della spesa entro i termini di cui **all'articolo 22**;
  - f) consentire e agevolare ispezioni e controlli effettuati ai sensi **dell'articolo 28**;
  - g) comunicare eventuali variazioni, ai sensi **dell'articolo 27**;
  - h) apporre il logo della Regione e il lettering "IOSONOFRIULIVENEZIAGIULIA" su tutto il materiale promozionale del progetto, quale, in particolare, volantini, inviti, manifesti, messaggi pubblicitari e siti internet dedicati, a partire dalla data del decreto di approvazione della graduatoria o eventuale scorrimento della stessa;
  - i) comunicare all'Amministrazione regionale tempestivamente eventuali ulteriori finanziamenti di fonte pubblica o privata ottenuti per la realizzazione del progetto e non indicati in sede di domanda di contributo, che comportino la riduzione del fabbisogno di finanziamento;
  - j) tenere a disposizione del Servizio attività culturali, presso la propria sede, per eventuali controlli, fatture o altri documenti contabili aventi valore probatorio equivalente che comprovano la spesa sostenuta dal beneficiario, ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento;
  - k) tenere a disposizione del Servizio, presso la propria sede, la documentazione comprovante la realizzazione del progetto per cui è stato concesso il contributo e, in particolare, rassegne stampa, pubblicazioni e video, da cui emerga l'evidenza data alla contribuzione regionale, ai sensi dell'articolo 10 del Regolamento;
  - l) comunicare all'Amministrazione regionale i dati da questa eventualmente richiesti relativi al progetto presentato;
  - m) rispettare gli obblighi di pubblicazione previsti dall'articolo 1, commi da 125 a 127, della legge 124/2017;
  - n) rispettare gli obblighi previsti dall'articolo 66 del decreto legge 73/2021 (Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali), convertito in legge 23 luglio 2021, n. 106.

### Art. 27 variazioni del progetto

1. Le variazioni devono essere preventivamente comunicate via PEC al Servizio, il quale provvede, anche avvalendosi della commissione di valutazione, che in tal caso viene appositamente riconvocata, a valutare se la modifica apportata comporti una riduzione del punteggio.
2. Le variazioni che comportano una riduzione del punteggio di valutazione in misura superiore al **20 per cento** rispetto a quello attribuito sono considerate una modifica sostanziale del progetto, non sono ammissibili e comportano la revoca del contributo ai sensi **dell'articolo 29**.
3. Le variazioni che determinano una riduzione del punteggio di valutazione fino al **20 per cento**, in relazione alla originaria posizione in graduatoria del progetto, possono comportare la revoca del decreto di concessione del contributo nel caso in cui il punteggio derivante dalla variazione sia inferiore a quello dell'ultimo progetto utilmente collocato in graduatoria.
4. I **commi 2 e 3** si applicano anche in sede di approvazione della rendicontazione, ai sensi **dell'articolo 23**.

## CAPO VIII – ISPEZIONI, CONTROLLI E REVOCHE

### Art. 28 ispezioni e controlli

1. Nel corso dell'intero procedimento per la concessione ed erogazione del contributo, nonché, per tutta la durata del mantenimento degli obblighi imposti dal Regolamento, possono essere disposti ispezioni e controlli, anche a campione, ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 7/2000.

### Art. 29 revoca del decreto di concessione

1. Il decreto di concessione del contributo è revocato, in particolare, nei seguenti casi:
  - a) rinuncia del beneficiario;
  - b) mancato riscontro ovvero perdita dei requisiti di ammissibilità di cui **all'articolo 4**, dichiarati all'atto di presentazione della domanda;
  - c) mancata presentazione della rendicontazione della spesa entro il termine di cui **all'articolo 22, comma 1**;
  - d) mancata produzione delle integrazioni alla rendicontazione nel caso di cui **all'articolo 23, comma 2**;
  - e) progetto realizzato sostanzialmente diverso da quello presentato, ai sensi **dell'articolo 24, comma 2**.
  - f) mancata realizzazione ovvero modifica del progetto originariamente presentato, ai sensi **dell'articolo 27, commi 2 e 3**.
2. La revoca del decreto di concessione del contributo comporta la restituzione delle somme eventualmente già erogate, unitamente agli interessi calcolati con le modalità di cui all'articolo 49 della legge regionale 7/2000.

## CAPO IX – DISPOSIZIONI FINALI E NORME DI RINVIO

### Art. 30 disposizioni finali

1. La modulistica del presente Avviso può essere modificata e integrata con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di attività culturali, pubblicata sul sito istituzionale [www.regione.fvg.it](http://www.regione.fvg.it), nella sezione dedicata alle attività culturali.
2. Informazioni relative all'Avviso e agli adempimenti ad esso connessi possono essere richieste all'indirizzo di posta elettronica [attivitaicultura@regione.fvg.it](mailto:attivitaicultura@regione.fvg.it) o di posta elettronica certificata [cultura@certregione.fvg.it](mailto:cultura@certregione.fvg.it).

### Art. 31 norma di rinvio

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente Avviso, si applicano le disposizioni della legge regionale 7/2000 e della legge e della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

TABELLA 1

AVVISO RASSEGNE E STAGIONI 2024					
CRITERIO	INDICATORI	PUNTEGGIO MASSIMO	PUNTI		
<b>CRITERI QUALITATIVI OGGETTIVI 20/100</b>					
1	Capacità del soggetto di attrarre finanziamenti per progetti culturali e artistici	Vengono considerate le erogazioni liberali percepite dal soggetto richiedente per la realizzazione di progetti culturali e artistici nel triennio 2021-2023 comprese le erogazioni liberali riconosciute quali ART BONUS REGIONALE ex art. 7, commi da 21 a 31, LR 13/2019. <u>NON sono considerate erogazioni liberali i corrispettivi ottenuti per la realizzazione di prestazioni artistiche o tecniche</u>	PUNTI 10	<b>Finanziamenti ricevuti dal soggetto proponente a partire dal 01/01/2021</b>	
				Nessun finanziamento	PUNTI 0
				a)Finanziamenti da privati (es.: aziende, fondazioni bancarie)	PUNTI 1
				b)Finanziamenti pubblici	PUNTI 2
				c)Finanziamenti pubblici con fondi provenienti dall'Unione Europea (anche per il tramite della Regione) e/o da altri organismi stranieri/internazionali	PUNTI 3
d)Finanziamenti per i quali è stato concesso il contributo nella forma di credito d'imposta ex art. 7, commi da 21 a 31, LR 13/2019 (ART BONUS REGIONALE )	PUNTI 4				
2	Apporto di fondi al progetto diversi dal contributo regionale (fondi propri, fondi dei partner, donazioni, sponsorizzazioni, altri contributi pubblici, entrate generate dalla realizzazione del progetto)	Il punteggio è attribuito in base al rapporto percentuale tra le poste positive del piano finanziario e il contributo richiesto	PUNTI 10	<b>Apporti di fondi al progetto, diversi da contributo regionale in €/contributo richiesto in €</b>	
				Apporto di fondi fino al 10%	PUNTI 0
				Apporto di fondi oltre il 10% fino al 15%	PUNTI 1
				Apporto di fondi oltre il 15% e fino al 20%	PUNTI 2
				Apporto di fondi oltre il 20% e fino al 25%	PUNTI 3
				Apporto di fondi oltre il 25% e fino al 30%	PUNTI 4
				Apporto di fondi oltre il 30% e fino al 35%	PUNTI 5
				Apporto di fondi oltre il 35% e fino al 40%	PUNTI 6
				Apporto di fondi oltre il 40% e fino al 45%	PUNTI 7
				Apporto di fondi oltre il 45% e fino al 50%	PUNTI 8
				Apporto di fondi oltre il 50% e fino al 60%	PUNTI 9
				Apporto fondi oltre il 60%	PUNTI 10
<b>CRITERI QUALITATIVI VALUTATIVI 80/100</b>					
1	Previsione di attività dirette a stimolare la		PUNTI 5	nessuna	PUNTI 0

	partecipazione attiva e il ruolo del pubblico come fattore indispensabile per l'esistenza dello spettacolo dal vivo	Previsione ad es.: laboratori, seminari, corsi di formazione e incontri destinati a comunità di spettatori, operatori teatrali e compagnie etc...		bassa	PUNTI 1
				medio bassa	PUNTI 2
				media	PUNTI 3
				medio alta	PUNTI 4
				alta	PUNTI 5
2	Valutazione qualitativa dell'impatto artistico e culturale del progetto, anche intesa in termini di innovatività, sperimentazione e originalità	Profilo qualitativo delle competenze e figure professionali coinvolte a livello artistico, tecnico e organizzativo	PUNTI 15	nessuna	PUNTI 0
				bassa	PUNTI 1
				medio bassa	PUNTI 2
				media	PUNTI 3
				medio alta	PUNTI 4
		alta		PUNTI 5	
		Presenza di elementi di rischio culturale, ovvero previsione nella programmazione di spettacoli che utilizzino linguaggi innovativi e contemporanei, e che non abbiano un'esclusiva finalità commerciale e di puro intrattenimento.		nessuna	PUNTI 0
				bassa	PUNTI 1
				medio bassa	PUNTI 2
				media	PUNTI 3
				medio alta	PUNTI 4
		Accuratezza e chiarezza progettuale (dettaglio, completezza della proposta progettuale presentata, con particolare riferimento alla descrizione delle attività previste, ai tempi, agli obiettivi, ai risultati attesi, all'organizzazione)		alta	PUNTI 5
				nessuna	PUNTI 0
				bassa	PUNTI 1
				medio bassa	PUNTI 2
media	PUNTI 3				
3	QUADRO LOGICO	Sostenibilità e congruenza economico finanziaria del progetto in relazione ai risultati da raggiungere	PUNTI 5	nessuna	PUNTI 0
				bassa	PUNTI 1
				medio bassa	PUNTI 2
				media	PUNTI 3
				medio alta	PUNTI 4
				alta	PUNTI 5
4	Competenza ed esperienza del soggetto proponente nel campo oggetto dell'Avviso	Qualità delle competenze coinvolte (in termini di composizione del team proponente, di background formativo, di esperienza artistica maturata, di pregressa esperienza rispetto alla specifica attività che s'intende sviluppare)	PUNTI 10	nessuna	PUNTI 0
				bassa	PUNTI 1
				medio bassa	PUNTI 2

				media	PUNTI 3
				medio alta	PUNTI 4
				alta	PUNTI 5
		Capacità di gestione amministrativa dell'ente/associazione		nessuna	PUNTI 0
				bassa	PUNTI 1
				medio bassa	PUNTI 2
				media	PUNTI 3
				medio alta	PUNTI 4
				alta	PUNTI 5
5	Piano di comunicazione/promozione del progetto riferito ai mezzi previsti	Comunicazione via web, su sito internet "dedicato" o su portale dell'Ente proponente e/o sui social networks; passaggi promozionali su emittenti radio/TV e su quotidiani locali e nazionali, dirette streaming, riviste specializzate etc..	PUNTI 5	nessun piano	PUNTI 0
				basso	PUNTI 1
				medio basso	PUNTI 2
				medio	PUNTI 3
				medio alto	PUNTI 4
				alto	PUNTI 5
6	Ampiezza della programmazione artistica	Valutazione del numero di giornate e del numero di prime	PUNTI 10	nessuna	PUNTI 0
				bassa	PUNTI 1
				medio bassa	PUNTI 2
				media	PUNTI 3
				medio alta	PUNTI 4
	alta	PUNTI 5			
	Valorizzazione delle produzioni regionali	nessuna		PUNTI 0	
		bassa		PUNTI 1	
		medio bassa		PUNTI 2	
		media		PUNTI 3	
medio alta		PUNTI 4			
alta	PUNTI 5				
7	Composizione e qualità dell'apporto del partenariato	Sinergie artistiche, organizzative e gestionali, collaborazioni su azioni specifiche (ad es. media partnership, attività collaterali condivise, etc.)	PUNTI 10	nessuna	PUNTI 0
				bassa	PUNTI 1
				medio bassa	PUNTI 2
				media	PUNTI 3
				medio alta	PUNTI 4

				alta	PUNTI 5	
				nessuno	PUNTI 0	
				basso	PUNTI 1	
				medio basso	PUNTI 2	
				medio	PUNTI 3	
				medio alto	PUNTI 4	
				alto	PUNTI 5	
		Numero, natura, ruolo e peso, anche in termini di sostegno finanziario al progetto, dei partner nella realizzazione dell'iniziativa progettuale in coerenza con il Quadro logico				
8	Capacità di coinvolgimento di giovani artisti	Capacità di coinvolgere nelle attività di progetto un numero significativo di giovani artisti attraverso la realizzazione di parte delle attività artistiche/organizzative ad opera di giovani artisti professionisti <b>retribuiti</b>	PUNTI 15	nessuna	PUNTI 0	
				bassa	PUNTI 1	
				medio bassa	PUNTI 2	
				media	PUNTI 3	
				medio alta	PUNTI 4	
				alta	PUNTI 5	
		Capacità di sviluppare e gestire azioni di scouting allargate, anche attraverso selezioni e concorsi di livello nazionale e internazionale;			nessuna	PUNTI 0
				bassa	PUNTI 1	
				medio bassa	PUNTI 2	
				media	PUNTI 3	
				medio alta	PUNTI 4	
				alta	PUNTI 5	
		Previsione tra le attività progettuali di significative e non occasionali iniziative di studio, ricerca, residenza o confronto con artisti professionisti			nessuno	PUNTI 0
				basso	PUNTI 1	
				medio basso	PUNTI 2	
			medio	PUNTI 3		
			medio alto	PUNTI 4		
			alto	PUNTI 5		
9	Capacità dell'iniziativa di essere portatrice di stimoli all'inclusività sociale	Capacità del progetto di: a) favorire la partecipazione attiva dei giovani alla vita della propria comunità (percorsi di cittadinanza attiva); b) favorire l'utilizzo e la fruizione dei luoghi e degli spazi da parte di segmenti sociali caratterizzati da situazioni di marginalità sociale, con l'obiettivo di accrescerne le competenze e promuovere una maggiore confidenza in sé stessi; c) favorire il benessere di persone diversamente abili, o che soffrono di alcune malattie, ovvero di problemi legati all'invecchiamento e alla solitudine.	PUNTI 5	nessuna	PUNTI 0	
				bassa	PUNTI 1	
				medio bassa	PUNTI 2	
				media	PUNTI 3	
				medio alta	PUNTI 4	
				alta	PUNTI 5	
<b>TOTALE PUNTEGGIO MASSIMO</b>			<b>100</b>			

## LEGENDA:

INDICATORE	DESCRIZIONE
<i>Alto (5 punti)</i>	Gli aspetti sostanziali previsti dal criterio sono affrontati in modo convincente e significativo. Sono forniti gli elementi sostanziali richiesti su tutte le questioni poste nel criterio e non ci sono aspetti o aree di non chiarezza
<i>Medio – alto (4 punti)</i>	Gli aspetti sostanziali previsti dal criterio sono affrontati in modo adeguato anche se sono possibili alcuni miglioramenti. Sono forniti gli elementi sostanziali richiesti su tutte o quasi tutte le questioni poste nel criterio
<i>Medio (3 punti)</i>	Gli aspetti sostanziali previsti dal criterio sono affrontati in modo generale ma sono presenti parecchie debolezze. Sono forniti alcuni elementi sostanziali significativi ma ci sono diverse questioni poste nel criterio per cui mancano dettagli o gli elementi forniti sono limitati
<i>Medio – basso (2 punti)</i>	Gli aspetti sostanziali previsti dal criterio sono affrontati parzialmente o si forniscono elementi non completi. Sono affrontate solo in parte le questioni poste nel criterio o sono forniti pochi elementi sostanziali rilevanti
<i>Basso (1 punto)</i>	Gli aspetti sostanziali previsti dal criterio non sono affrontati (o sono affrontati marginalmente) o gli stessi non possono essere valutati per i molti elementi carenti o non completi. Non sono affrontate le questioni poste nel criterio o sono forniti elementi sostanziali poco rilevanti

## Avviso orchestre 2024

**LR 16/2014, artt. 9, comma 2, lettera d) e 14. – Avviso pubblico per la concessione di contributi a sostegno di iniziative progettuali riguardanti l'attività concertistica e le manifestazioni musicali delle orchestre della regione. – Avviso ordinario anno 2024**

<b>CAPO I – FINALITA' E RISORSE.....</b>	<b>3</b>
Art. 1 finalità.....	3
Art. 2 definizioni .....	3
Art. 3 dotazione finanziaria e struttura competente .....	3
<b>CAPO II – SOGGETTI RICHIEDENTI, REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ E PARTENARIATO</b>	<b>4</b>
Art. 4 soggetti richiedenti e requisiti di ammissibilità.....	4
Art. 5 soggetti esclusi .....	4
Art. 6 partenariato.....	4
Art. 7 soggetti partner .....	5
<b>CAPO III – PROGETTI, SPESE AMMISSIBILI, SPESE INAMMISSIBILI E AMMONTARE DEI CONTRIBUTI.....</b>	<b>5</b>
Art. 8 progetti ammissibili e inammissibili .....	5
Art. 9 spese ammissibili e inammissibili .....	5
Art. 10 intensità e ammontare dei contributi .....	5
Art. 11 cumulo di contributi .....	6
<b>CAPO IV – TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE.....</b>	<b>6</b>
Art. 12 domanda di contributo e relativa documentazione.....	6
Art. 13 presentazione della domanda .....	7
Art. 14 cause di inammissibilità delle domande.....	7
Art. 15 comunicazione di avvio del procedimento.....	7
<b>CAPO V – ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO .....</b>	<b>8</b>
Art. 16 istruttoria delle domande e inammissibilità dei progetti.....	8
Art. 17 commissione di valutazione .....	8
Art. 18 criteri di valutazione e di priorità dei progetti .....	8
Art. 19 graduatoria dei progetti ammissibili .....	8
Art. 20 concessione ed erogazione dei contributi.....	9

<b>CAPO VI – RENDICONTAZIONE DELLA SPESA .....</b>	<b>9</b>
Art. 21 rendicontazione della spesa e relativa documentazione .....	9
Art. 22 presentazione della rendicontazione .....	9
Art. 23 istruttoria della rendicontazione ed erogazione del contributo .....	10
Art. 24 valutazione del progetto realizzato .....	10
Art. 25 rideterminazione del contributo .....	10
<b>CAPO VII – OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO .....</b>	<b>10</b>
Art. 26 obblighi del beneficiario .....	10
Art. 27 variazioni del progetto .....	11
<b>CAPO VIII – ISPEZIONI, CONTROLLI E REVOCHE .....</b>	<b>11</b>
Art. 28 ispezioni e controlli .....	11
Art. 29 revoca del decreto di concessione .....	11
<b>CAPO IX – DISPOSIZIONI FINALI E NORME DI RINVIO .....</b>	<b>12</b>
Art. 30 disposizioni finali .....	12
Art. 31 norma di rinvio .....	12
<b>TABELLA 1 .....</b>	<b>13</b>

## CAPO I – FINALITA' E RISORSE

### Art. 1 finalità

1. Al fine di sostenere la produzione e la promozione dello spettacolo dal vivo per l'annualità 2024, il presente avviso pubblico denominato Orchestre, di seguito Avviso, disciplina i criteri e le modalità per la concessione di contributi per il sostegno di iniziative progettuali aventi ad oggetto la produzione, promozione, organizzazione e realizzazione di attività concertistica o manifestazioni musicali delle orchestre della regione, in attuazione degli articoli 9, comma 2, lettera d) e 14, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), di seguito denominata Legge, e del decreto del Presidente della Regione 13 febbraio 2015, n. 33 (Regolamento in materia di incentivi annuali per progetti regionali aventi ad oggetto attività culturali, in attuazione degli articoli 14, comma 1, 23, comma 5, 24, comma 5, 26, comma 7 e 27, comma 5, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)), di seguito denominato Regolamento.

### Art. 2 definizioni

1. Ai fini del presente Avviso si intende per:
  - a) attività concertistica e manifestazioni musicali: una singola iniziativa o una pluralità di iniziative, realizzate in un arco temporale determinato, che si svolgono nel settore della musica dal vivo ad opera di una orchestra, indipendentemente dal genere eseguito;
  - b) orchestre della regione: istituzioni concertistiche orchestrali, con sede operativa nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia, dotate di un complesso organizzato di musicisti, tecnici e personale amministrativo, aventi quale scopo di promuovere attività concertistiche e manifestazioni musicali;
  - c) fabbisogno di finanziamento: la differenza fra le uscite e le entrate previste dall'iniziativa progettuale. Per entrate si intendono le fonti di finanziamento direttamente connesse con il progetto quali, ad esempio, i fondi propri del soggetto proponente o dei partner, le entrate generate dalla sua realizzazione, le donazioni, le raccolte fondi e le sponsorizzazioni, le erogazioni liberali percepite per le quali è riconosciuto il credito di imposta ai sensi dell'articolo 7, commi da 21 a 31, della legge regionale 6 agosto 2019, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2019-2021 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 - ART BONUS REGIONALE), nonché i contributi pubblici specificatamente destinati all'iniziativa, ad esclusione del contributo di cui al presente Avviso;
  - d) attività prevalentemente o esclusivamente culturali o artistiche: tale requisito è misurato o in base allo statuto, o in base all'incidenza dei costi per attività culturali o artistiche, da intendersi come dato medio degli ultimi tre esercizi finanziari, oppure al numero di addetti impiegati in tali attività, da intendersi come dato medio dell'ultimo triennio.
  - e) firma digitale valida: la firma digitale è considerata valida se basata su un certificato in corso di validità rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari qualificato e conforme ai requisiti di cui all'allegato I del "Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio" del 23 luglio 2014 in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno (cd. Regolamento EIDAS). La firma deve essere apposta utilizzando dispositivi che soddisfino i requisiti di cui all'allegato II del Regolamento EIDAS;
  - f) giovani artisti: soggetti fino al trentacinquesimo anno di età compiuto;
  - g) Avvisi ordinari: Avviso eventi e festival 2024, Avviso stagioni e rassegne 2024, Avviso orchestre 2024, Avviso manifestazioni cinematografiche e festival cinematografici di carattere internazionale 2024, Avviso divulgazione umanistica 2024, Avviso divulgazione scientifica 2024, Avviso manifestazioni espositive 2024;
  - h) Avvisi tematici: Avviso creatività 2024, Avviso GO! 2025;
  - i) Avvisi progetti locali: Avviso spettacolo progetti locali, Avviso cinema progetti locali, Avviso divulgazione progetti locali, Avviso attività espositive progetti locali.

### Art. 3 dotazione finanziaria e struttura competente

1. La dotazione finanziaria per il perseguimento delle finalità del presente Avviso è stabilita con Legge di stabilità 2024.

2. Le risorse finanziarie possono essere rimodulate e integrate mediante dotazioni aggiuntive al fine di aumentare l'efficacia dell'azione.
3. La struttura regionale competente alla concessione dei contributi di cui al presente Avviso è il Servizio attività culturali, di seguito denominato Servizio.

## CAPO II – SOGGETTI RICHIEDENTI, REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ E PARTENARIATO

### Art. 4 soggetti richiedenti e requisiti di ammissibilità

1. Possono beneficiare dei contributi di cui al presente Avviso i seguenti soggetti:
  - a) gli enti locali del Friuli Venezia Giulia in proprio e come capofila di convenzioni per la gestione associata di funzioni e dei servizi;
  - b) gli enti pubblici del Friuli Venezia Giulia, compresi i consorzi a totale partecipazione pubblica del Friuli Venezia Giulia;
  - c) le articolazioni territoriali di enti pubblici nazionali presenti nel Friuli Venezia Giulia;
  - d) gli enti privati, diversi dalle persone fisiche, di cui all'articolo 4, comma 2 bis, della legge regionale 16/2014;
  - e) le società cooperative che svolgono attività prevalentemente o esclusivamente culturali o artistiche.
2. I richiedenti di cui al **comma 1, lettere d) ed e)** devono possedere i seguenti requisiti:
  - a) essere regolarmente costituiti con atto pubblico o scrittura privata registrata;
  - b) avere sede legale od operativa in Friuli Venezia Giulia al momento dell'erogazione del contributo;
3. I soggetti di cui al **comma 1** possono partecipare al presente Avviso:
  - a) singolarmente;
  - b) nell'ambito di un rapporto di partenariato.
4. Nel caso di presentazione di progetti nell'ambito di un rapporto di partenariato, il soggetto capofila è l'unico beneficiario e referente nei confronti dell'Amministrazione regionale.

### Art. 5 soggetti esclusi

1. Non possono beneficiare dei contributi di cui al presente Avviso i seguenti soggetti:
  - a) soggetti beneficiari dei contributi concessi nell'anno 2023 dal Servizio competente in materia di attività culturali per progetti o programmi triennali ai sensi dei regolamenti approvati con DPRReg 39/2017, limitatamente ai soggetti di cui all'articolo 5 del medesimo DPRReg 39/2017, e con DPREG 15/2016, 16/2016 e 17/2016, 199/2016, 237/2016, 238/2016, 8/2017 e 53/2020. Gli enti locali beneficiari in base ai regolamenti menzionati, con esclusione del DPReg 0199/2016, possono beneficiare dei contributi di cui al presente Avviso;
  - b) i soggetti individuati puntualmente agli articoli 10, 11, 17 bis, 17 ter, 20, 25, 26 ter, 27 bis e 28 della legge regionale 16/2014;
  - c) le fondazioni bancarie;
  - d) le università;
  - e) le scuole statali e paritarie appartenenti al sistema nazionale di istruzione ai sensi dell'articolo 1 della legge 62/2000 ed enti di formazione professionale;
  - f) le associazioni di categoria, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, gli ordini e i collegi professionali;
  - g) le associazioni pro loco e i loro consorzi e il Comitato regionale, previsti dal Titolo II, Capo IV della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive);
  - h) le parrocchie e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.
2. I soggetti di cui al **comma 1**, possono comunque partecipare al progetto in qualità di partner.

### Art. 6 partenariato

1. Per partenariato si intende il rapporto fra più soggetti che condividono le finalità e il contenuto del progetto nella sua interezza e concordano le attività e i compiti spettanti a ciascuno di essi.

**Art. 7 soggetti partner**

1. I partner ammissibili sono:
  - a) enti locali;
  - b) enti pubblici;
  - c) enti privati, diversi dalle persone fisiche, senza scopo di lucro;
  - d) società cooperative che svolgono attività esclusivamente o prevalentemente culturali o artistiche;
  - e) i soggetti di cui **all'articolo 5**.
2. Ciascuno dei partner dovrà fornire un apporto in termini di finanziamento, di servizi, di logistica o di personale.
3. L'attività dei partner può essere remunerata dal soggetto beneficiario ed è libera.
4. Per ogni progetto è previsto un numero massimo di cinque partner.

**CAPO III – PROGETTI, SPESE AMMISSIBILI, SPESE INAMMISSIBILI E AMMONTARE DEI CONTRIBUTI****Art. 8 progetti ammissibili e inammissibili**

1. Sono ammissibili a contributo i progetti consistenti in produzione, promozione, organizzazione e realizzazione di attività concertistica o di manifestazioni musicali delle orchestre della regione.
2. I progetti di cui al **comma 1** devono svolgersi prevalentemente nel territorio del Friuli Venezia Giulia.
3. Non sono ammissibili domande di contributo per progetti già finanziati a valere sugli Avvisi pubblici approvati dai provvedimenti della Giunta regionale n. 229 del 19 febbraio 2021, n. 374 del 18 marzo 2022 e n. 185 del 3 febbraio 2023, nonché per progetti presentati in base al regolamento approvato con DPRReg 53/2020 per l'annualità 2023, anche nel caso in cui la realizzazione dei medesimi sia stata prorogata.
4. Non sono ammissibili domande di contributo per progetti finanziati a valere sugli Avvisi Pubblici approvati con deliberazione della Giunta regionale n. 831 del 28 maggio 2021, n. 1801 del 26 novembre 2021 e n. 1947 del 16 dicembre 2022, anche nel caso in cui la realizzazione dei medesimi sia stata prorogata.
5. Sono inammissibili i progetti che, a giudizio della commissione di valutazione sono finalizzati ad iniziative aventi ad oggetto in via principale o esclusiva:
  - a) il canto corale e l'attività bandistica;
6. Sono inammissibili i progetti che a giudizio della commissione di valutazione non rientrano nelle tipologie progettuali finanziate dal presente Avviso o le cui finalità non siano pertinenti con le finalità e i contenuti del presente Avviso. Sono altresì inammissibili i progetti che costituiscano mero prolungamento dei progetti già finanziati sulle risorse stanziati dai provvedimenti richiamati ai **commi 4 e 5**, salvo si tratti di una nuova edizione per l'annualità 2024.

**Art. 9 spese ammissibili e inammissibili**

1. La spesa per essere ammissibile rispetta i principi generali di cui all'articolo 6 del Regolamento.
2. Sono ammissibili le spese appartenenti alle tipologie di cui all'articolo 7 del Regolamento e sostenute fra il **1 gennaio 2024** e il **31 marzo 2025**.
3. Non sono ammissibili le tipologie di spesa indicate all'articolo 8 del Regolamento.

**Art. 10 intensità e ammontare dei contributi**

1. Gli importi concedibili sono compresi fra **15.000,00** euro e **30.000,00** euro.
2. Qualora il contributo richiesto sia inferiore al minimo o superiore al massimo indicati al **comma 1**, la domanda è inammissibile e viene archiviata d'ufficio.
3. I progetti sono finanziati fino ad esaurimento delle risorse. Qualora le risorse disponibili non siano sufficienti ad assicurare l'entità del contributo concesso a favore dell'ultimo assegnatario utilmente inserito in graduatoria, il contributo non viene concesso.
4. Qualora si rendessero disponibili ulteriori risorse si procederà allo scorrimento della graduatoria a cominciare dal primo assegnatario non finanziato.
5. Nei limiti di cui al **comma 1**, la misura del contributo è pari al cento per cento del fabbisogno di finanziamento della spesa ammissibile. Il contributo non può superare il fabbisogno di finanziamento.

**Art. 11 cumulo di contributi**

1. Il medesimo progetto può essere oggetto di ulteriori sovvenzioni pubbliche o private rispetto a quelle contemplate dal presente Avviso.
2. In sede di rendicontazione il beneficiario presenta una dichiarazione attestante l'entità e la provenienza delle ulteriori sovvenzioni eventualmente ottenute per il medesimo progetto e si impegna a comunicare tempestivamente quelle che dovesse ricevere successivamente. La somma delle suddette sovvenzioni e del contributo di cui al presente Avviso, non può superare la spesa effettivamente sostenuta; in caso contrario il contributo di cui al presente Avviso è conseguentemente rideterminato.

**CAPO IV – TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE****Art. 12 domanda di contributo e relativa documentazione**

1. La domanda di contributo è redatta attraverso l'utilizzo del sistema informatico per la presentazione delle istanze on line, cui si accede dal sito istituzionale della Regione.
2. I soggetti di cui **all'articolo 4, comma 1, lettera a)** possono presentare fino a tre domande di contributo: due domande sugli Avvisi ordinari e una sull'Avviso GO! 2025. In alternativa gli enti locali fino a 3000 abitanti possono presentare una domanda su uno degli Avvisi ordinari, una domanda su uno degli Avvisi locali e una domanda sull'Avviso GO! 2025.
3. I soggetti di cui **all'articolo 4, comma 1, lettere b), c), d) ed e)** possono presentare fino a tre domande di contributo: una domanda di contributo sugli Avvisi ordinari o una sugli Avvisi locali, e una sull'Avviso creatività e una sull'Avviso GO! 2025.
4. Nel caso in cui il richiedente abbia presentato più domande di contributo, verrà verificato l'ordine cronologico di arrivo e saranno considerate valide quelle cronologicamente più recenti. Lo stesso progetto non può essere presentato in più di una domanda.
5. Costituisce parte integrante della domanda la seguente documentazione:
  - a) le dichiarazioni sostitutive attestanti, in particolare, la qualità di legale rappresentante ovvero di procuratore del richiedente e il possesso dei requisiti di ammissibilità di cui **all'articolo 4**, e il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 66 del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73 (Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali), convertito in legge 23 luglio 2021, n. 106;
  - b) la descrizione del progetto e le informazioni per l'attribuzione dei punteggi per i criteri qualitativi oggettivi e qualitativi valutativi;
  - c) il quadro logico del progetto;
  - d) la scheda partner compilata per ciascun componente della partnership e sottoscritta dal partner stesso. La scheda partner è firmata digitalmente dal legale rappresentante del soggetto partner. La firma digitale apposta è considerata valida se basata su un certificato in corso di validità, rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari riconosciuto, ai sensi **dell'articolo 2 comma 1, lettera e)**. La scheda può essere sottoscritta da persona diversa dal legale rappresentante del soggetto partner. In questo caso alla scheda è unita la procura redatta nelle forme di cui **all'articolo 12, comma 6. Non è considerata valida la scheda priva della firma digitale**;
  - e) le attestazioni di presa visione della informativa sulla privacy, ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679, di conoscenza degli obblighi di pubblicazione previsti dall'articolo 1, commi da 125 a 127, della legge 4 agosto 2017, n. 124 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza) e di assunzione di responsabilità dei contenuti della documentazione di domanda e di impegno al rispetto degli obblighi di cui **all'articolo 26**;
  - f) il modulo F23 o F24 attestante l'avvenuto pagamento dell'imposta di bollo ove il richiedente non sia esente.
6. In caso di domanda presentata e sottoscritta da persona diversa dal legale rappresentante, deve altresì essere allegata copia dell'atto di procura generale o speciale alla presentazione e sottoscrizione della domanda, redatta secondo il modello pubblicato sul sito istituzionale della Regione [www.regione.fvg.it](http://www.regione.fvg.it), nella sezione dedicata alle attività culturali, corredata dalla fotocopia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante, qualora sia sottoscritta in forma autografa.

7. La mancata presentazione della documentazione di cui al **comma 5, lettere a) e b)**, comporta l'inammissibilità della domanda e l'archiviazione d'ufficio.

#### **Art. 13 presentazione della domanda**

1. Ai fini dell'accesso ai contributi i soggetti di cui **all'articolo 4** presentano domanda al Servizio, esclusivamente attraverso l'utilizzo del sistema informatico per la presentazione delle istanze on line (**IOI**) cui si accede dal sito istituzionale della Regione, [www.regione.fvg.it](http://www.regione.fvg.it), nella sezione dedicata alle attività culturali, previa autenticazione con una delle modalità previste dall'articolo 65, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), redatta secondo le modalità riportate nelle linee guida per la compilazione delle istanze, pubblicate sulla medesima pagina web. La domanda si considera sottoscritta e inoltrata, al termine della compilazione e del caricamento degli allegati, all'atto della convalida finale.
2. La domanda di contributo di cui al **comma 1** è presentata a partire dalle ore 8:00:00 del **6 novembre 2023** e perentoriamente entro le ore 16:00:00 del **19 dicembre 2023**. Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine di presentazione della domanda, fa fede esclusivamente la data e l'ora della convalida finale effettuata attraverso il sistema informatico.
3. La domanda di contributo di cui al **comma 1** è sottoscritta e inoltrata dal legale rappresentante del richiedente o da persona munita di procura generale o speciale alla presentazione e sottoscrizione della domanda medesima o, per gli enti pubblici, dal soggetto legittimato secondo il proprio ordinamento; la domanda è presentata con l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di imposta di bollo.
4. Qualora i documenti allegati alla domanda e caricati sul sistema siano firmati digitalmente, la firma digitale apposta è considerata valida se basata su un certificato in corso di validità, rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari riconosciuto, ai sensi **dell'articolo 2 comma 1, lettera e)**;
5. L'inoltro della domanda è a completo ed esclusivo rischio del soggetto richiedente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell'Amministrazione ove, per disguidi informatici derivanti dal mancato rispetto delle caratteristiche tecniche del sistema informatico per la presentazione delle domande on line pubblicate sul sito istituzionale [www.regione.fvg.it](http://www.regione.fvg.it) nella sezione dedicata alle attività culturali, o di altra natura, ovvero per qualsiasi altro motivo, non pervenga a destinazione nei termini perentori di cui al **comma 2**.
6. Tutte le successive comunicazioni tra l'Amministrazione regionale e il richiedente ovvero beneficiario devono avvenire a mezzo di posta elettronica certificata.

#### **Art. 14 cause di inammissibilità delle domande**

1. Sono inammissibili e vengono archiviate d'ufficio, in particolare, le domande di contributo:
  - a) relative a progetti non attinenti alle materie dell'Avviso;
  - b) presentate oltre il termine di scadenza;
  - c) presentate da soggetti diversi da quelli individuati **all'articolo 4** o dai soggetti esclusi di cui **all'articolo 5**;
  - d) se il contributo richiesto non rispetti i limiti di cui **all'articolo 10**;
  - e) qualora siano presentate più domande da parte del medesimo richiedente salvi i casi di cui **all'articolo 12, commi 2, 3 e 4**;
  - f) presentate con modalità diverse da quelle previste **dall'articolo 13, comma 1**;
  - g) prive della sottoscrizione dei soggetti di cui **all'articolo 13, comma 3**;
  - h) se la firma digitale è basata su un certificato scaduto;
  - i) presentate per iniziative progettuali già finanziate di cui **all'articolo 8, commi 3 e 4**;
  - j) prive dei documenti indicati **all'articolo 12, comma 5, lettere a) e b)**.

#### **Art. 15 comunicazione di avvio del procedimento**

1. Dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande, il Servizio provvede alla comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), anche mediante pubblicazione sul sito istituzionale della Regione.

## CAPO V – ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO

### Art. 16 istruttoria delle domande e inammissibilità dei progetti

1. Ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento, il Servizio, attraverso l'attività istruttoria, accerta l'ammissibilità delle domande pervenute, verificandone la completezza, la regolarità formale e la sussistenza dei requisiti soggettivi dei richiedenti.
2. Ove la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, il Servizio ne dà comunicazione al richiedente indicandone le cause e assegnando un termine perentorio non superiore a dieci giorni per provvedere alla relativa regolarizzazione o integrazione. Qualora il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione o integrazione della stessa decorra inutilmente, la domanda è valutata in base agli elementi presenti, fatta salva la mancata regolarizzazione o integrazione di elementi necessari per l'attribuzione di un punteggio, che comporta l'assegnazione di 0 (zero) punti. Qualora nella domanda manchi la documentazione di cui all'articolo 12, comma 5, lettere a), b), c) e d), non viene chiesta alcuna integrazione alla domanda.
3. Per l'attribuzione di ciascuno dei punteggi di cui alla **Tabella 1** sono valutati i contenuti presenti nel corrispondente campo riguardante la parte descrittiva della documentazione di cui all'articolo 12, comma 5, lettera b).
4. Qualora non siano indicate in maniera completa le informazioni richieste nel modulo per l'attribuzione del punteggio di un criterio di valutazione o in caso di assenza totale di informazioni, non viene richiesta alcuna integrazione alla domanda stessa, con assegnazione per il criterio di un punteggio pari a 0 (zero) punti.
5. In caso di difformità tra le informazioni desumibili dalla barratura di un campo e la corrispondente parte descrittiva, prevale l'informazione desumibile dalla parte descrittiva. In caso di barratura di un campo del modulo della domanda e contemporanea assenza totale di compilazione della relativa parte descrittiva viene assegnato punteggio pari a 0 (zero) punti.
6. Non costituiscono casi di incompletezza o irregolarità formale della domanda le fattispecie di cui ai **commi 4 e 5**.

### Art. 17 commissione di valutazione

1. I progetti risultati ammissibili in esito all'attività istruttoria vengono valutati da un'apposita commissione di valutazione costituita ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento, che attribuisce i punteggi di cui alla **Tabella 1** del presente Avviso sulla base delle informazioni fornite nella domanda di contributo e nei suoi allegati.
2. Nel caso in cui, a seguito del preavviso ex articolo 10 bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), i soggetti presentino controdeduzioni, la commissione di valutazione può valutare le controdeduzioni e decidere sull'inammissibilità.
3. Ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della LR 44/2017 la commissione può lavorare a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.

### Art. 18 criteri di valutazione e di priorità dei progetti

1. Ai fini della formulazione della graduatoria sono definiti nella **Tabella 1** del presente Avviso i criteri di valutazione qualitativi oggettivi e qualitativi valutativi dei progetti e i rispettivi punteggi.
2. A parità di punteggio l'ordine di graduatoria è determinato dall'applicazione successiva dei seguenti criteri di priorità:
  - a) progetti che hanno ottenuto un punteggio maggiore quanto a criteri qualitativi valutativi;
  - b) ordine cronologico di presentazione della domanda.
3. In caso di attribuzione di punteggio complessivo inferiore a 50 punti, il contributo non è concedibile.

### Art. 19 graduatoria dei progetti ammissibili

1. Ai sensi dell'articolo 5, comma 9, del Regolamento con decreto emanato dal Direttore centrale competente in materia di attività culturali entro 90 giorni dal termine di presentazione delle domande è approvata la graduatoria dei progetti da finanziare, di quelli ammissibili ma non finanziabili per carenza di risorse, e

l'elenco dei progetti non ammissibili a contributo. Il decreto è pubblicato sul sito web istituzionale, nella sezione dedicata alle attività culturali.

2. A seguito dell'emanazione del decreto di cui al **comma 1**, è comunicata ai beneficiari l'assegnazione del contributo, fissando il termine perentorio fino a dieci giorni per l'eventuale rifiuto dello stesso; decorso inutilmente tale termine il contributo si intende accettato.
3. La graduatoria ha validità sino al 31 dicembre 2025.

#### **Art. 20 concessione ed erogazione dei contributi**

1. I contributi sono concessi con decreto del Direttore del Servizio o suo delegato entro 90 giorni dalla pubblicazione della graduatoria. Su richiesta del beneficiario viene contestualmente erogato in via anticipata un importo corrispondente al cento per cento del contributo medesimo compatibilmente con le operazioni di chiusura dell'esercizio finanziario. L'erogazione in via anticipata non è subordinata alla presentazione di fidejussioni bancarie o di polizze assicurative o alla prestazione di garanzie patrimoniali, ai sensi dell'articolo 32 bis, comma 1 ter della legge.
2. Non possono essere concessi i contributi di cui al presente Avviso ai soggetti divenuti, nell'anno 2024, beneficiari dei contributi per il finanziamento annuale a progetti o a programmi di iniziative e attività pluriennali all'esito dei procedimenti contributivi disciplinati dal regolamento approvato con DPR 39/2017 limitatamente ai soggetti di cui all'articolo 5 del medesimo DPR 39/2017 e 53/2020 per l'annualità 2024.
3. Non possono essere concessi i contributi di cui al presente Avviso in deroga ai limiti previsti dall'**articolo 10, comma 1**.
4. Qualora si rendano disponibili ulteriori risorse finanziarie, con decreto emanato dal Direttore centrale competente in materia di cultura e pubblicato sul sito della Regione, viene approvato lo scorrimento della graduatoria dei progetti da finanziare, con l'indicazione del contributo regionale assegnato. Il contributo è concesso entro novanta giorni dalla pubblicazione dello scorrimento della graduatoria.

### **CAPO VI – RENDICONTAZIONE DELLA SPESA**

#### **Art. 21 rendicontazione della spesa e relativa documentazione**

1. La rendicontazione della spesa, redatta esclusivamente sul modello approvato con decreto del Direttore del Servizio e pubblicata sul sito istituzionale della Regione [www.regione.fvg.it](http://www.regione.fvg.it), nella sezione dedicata alle attività culturali, è presentata ai sensi delle disposizioni di cui al titolo II, capo III, della legge regionale 7/2000.
2. Oltre alla documentazione prevista dalla legge regionale 7/2000, costituisce parte integrante della rendicontazione la seguente documentazione:
  - a) la relazione riepilogativa del progetto realizzato;
  - b) la dichiarazione sostitutiva attestante il costo complessivo del progetto realizzato, comprensivo del contributo di cui al presente Avviso.
3. La documentazione giustificativa della spesa non può essere datata antecedentemente alla data **del 1 gennaio 2024**, né riferirsi ad attività antecedenti a tale data.
4. Qualora la rendicontazione sia sottoscritta da persona diversa dal legale rappresentante, deve altresì essere allegata la procura redatta secondo il modello pubblicato sul sito istituzionale della Regione [www.regione.fvg.it](http://www.regione.fvg.it), nella sezione dedicata alle attività culturali, sottoscritta dal legale rappresentante del richiedente con cui viene incaricato il soggetto alla compilazione, sottoscrizione e presentazione della rendicontazione. La procura, qualora sottoscritta con firma autografa, deve essere corredata dal documento di identità in corso di validità del legale rappresentante; qualora sottoscritta con firma digitale, la firma digitale apposta è considerata valida se basata su un certificato in corso di validità, rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari riconosciuto, ai sensi **dell'articolo 2 comma 1, lettera e)**.

#### **Art. 22 presentazione della rendicontazione**

1. La rendicontazione è presentata alla Direzione centrale cultura e sport - Servizio competente in materia di attività culturali ed è sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante del beneficiario o altro soggetto debitamente autorizzato a ricevere e trasmettere in nome e per conto del beneficiario medesimo, e inviata

esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo cultura@certregione.fvg.it, entro il termine perentorio del **31 marzo 2025**. La mancata presentazione della rendicontazione nei termini comporta la revoca del provvedimento di concessione.

2. Il termine per la conclusione del progetto e per la presentazione della rendicontazione può essere prorogato una sola volta e per un massimo di 180 giorni su richiesta motivata presentata prima della scadenza del termine di cui al **comma 1**.

#### **Art. 23 istruttoria della rendicontazione ed erogazione del contributo**

1. Il Servizio attraverso l'attività istruttoria accerta la sussistenza, pena la revoca della concessione del contributo, dei presupposti di fatto e di diritto per l'erogazione del contributo.
2. Ove la rendicontazione sia ritenuta irregolare o incompleta, il Servizio ne dà comunicazione all'interessato indicandone le cause ed assegnando un termine non superiore a 30 giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione. Può essere concessa la proroga del termine per una sola volta e per un massimo di 10 giorni, a condizione che la richiesta sia motivata e sia presentata prima della scadenza dello stesso. Qualora le integrazioni richieste non vengano prodotte nei termini assegnati, si procede all'istruttoria sulla base della documentazione agli atti e, qualora la stessa sia incompleta o insufficiente, si procede alla rideterminazione ovvero alla revoca del contributo ai sensi degli **articoli 25 o 29**.
3. A seguito della conclusione positiva dell'istruttoria, viene redatto l'atto di approvazione della rendicontazione.
4. La rendicontazione è approvata con decreto del Direttore del Servizio o suo delegato, entro centoottanta giorni dalla presentazione. Entro il medesimo termine è disposta l'erogazione del contributo salvo quanto previsto **dall'articolo 20, comma 1**.

#### **Art. 24 valutazione del progetto realizzato**

1. La commissione di valutazione può essere riconvocata al fine di valutare l'effettiva realizzazione del progetto finanziato.
2. Qualora all'esito della valutazione di cui **al comma 1** la commissione ritenga che il progetto realizzato sia diverso da quello presentato, si applica **l'articolo 27, commi 2 e 3**.

#### **Art. 25 rideterminazione del contributo**

1. Il contributo è rideterminato:
  - a) qualora, in sede di rendicontazione, emerga che il fabbisogno di finanziamento è diminuito;
  - b) qualora, in sede di rendicontazione la spesa rendicontata risulti inferiore al contributo concesso.

### **CAPO VII – OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO**

#### **Art. 26 obblighi del beneficiario**

1. I beneficiari sono tenuti, in particolare a:
  - a) avere sede legale od operativa in Friuli Venezia Giulia al momento dell'erogazione del contributo, ai sensi **dell'articolo 4, comma 2, lettera b)**;
  - b) utilizzare la posta elettronica certificata per tutte le comunicazioni con l'Amministrazione regionale, ai sensi **dell'articolo 13, comma 6**;
  - c) comunicare entro 7 giorni dall'accadimento eventuali variazioni dei dati forniti con la domanda;
  - d) rispettare i termini previsti dal presente Avviso;
  - e) presentare la rendicontazione della spesa entro i termini di cui **all'articolo 22**;
  - f) consentire e agevolare ispezioni e controlli effettuati ai sensi **dell'articolo 28**;
  - g) comunicare eventuali variazioni, ai sensi **dell'articolo 27**;
  - h) apporre il logo della Regione e il lettering "IOSONOFRIULIVENEZIAGIULIA" su tutto il materiale promozionale del progetto, quale, in particolare, volantini, inviti, manifesti, messaggi pubblicitari e siti internet dedicati, a partire dalla data del decreto di approvazione della graduatoria o eventuale scorrimento della stessa;

- i) comunicare all'Amministrazione regionale tempestivamente eventuali ulteriori finanziamenti di fonte pubblica o privata ottenuti per la realizzazione del progetto e non indicati in sede di domanda di contributo, che comportino la riduzione del fabbisogno di finanziamento;
- j) tenere a disposizione del Servizio attività culturali, presso la propria sede, per eventuali controlli, fatture o altri documenti contabili aventi valore probatorio equivalente che comprovano la spesa sostenuta dal beneficiario, ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento;
- k) tenere a disposizione del Servizio, presso la propria sede, la documentazione comprovante la realizzazione del progetto per cui è stato concesso il contributo e, in particolare, rassegne stampa, pubblicazioni e video, da cui emerga l'evidenza data alla contribuzione regionale, ai sensi dell'articolo 10 del Regolamento;
- l) comunicare all'Amministrazione regionale i dati da questa eventualmente richiesti relativi al progetto presentato;
- m) rispettare gli obblighi di pubblicazione previsti dall'articolo 1, commi da 125 a 127, della legge 124/2017;
- n) rispettare gli obblighi previsti dall'articolo 66 del decreto legge 73/2021 (Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali), convertito in legge 23 luglio 2021, n. 106.

#### **Art. 27 variazioni del progetto**

- 1. Le variazioni devono essere preventivamente comunicate via PEC al Servizio, il quale provvede, anche avvalendosi della commissione di valutazione, che in tal caso viene appositamente riconvocata, a valutare se la modifica apportata comporti una riduzione del punteggio.
- 2. Le variazioni che comportano una riduzione del punteggio di valutazione in misura superiore al **20 per cento** rispetto a quello attribuito sono considerate una modifica sostanziale del progetto, non sono ammissibili e comportano la revoca del contributo ai sensi dell'**articolo 29**.
- 3. Le variazioni che determinano una riduzione del punteggio di valutazione fino al 20 per cento, in relazione alla originaria posizione in graduatoria del progetto, possono comportare la revoca del decreto di concessione del contributo nel caso in cui il punteggio derivante dalla variazione sia inferiore a quello dell'ultimo progetto utilmente collocato in graduatoria.
- 4. I **commi 2 e 3** si applicano anche in sede di approvazione della rendicontazione, ai sensi **dell'articolo 23**.

### **CAPO VIII – ISPEZIONI, CONTROLLI E REVOCHE**

#### **Art. 28 ispezioni e controlli**

- 1. Nel corso dell'intero procedimento per la concessione ed erogazione del contributo, nonché, per tutta la durata del mantenimento degli obblighi imposti dal Regolamento, possono essere disposti ispezioni e controlli, anche a campione, ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 7/2000.

#### **Art. 29 revoca del decreto di concessione**

- 1. Il decreto di concessione del contributo è revocato, in particolare, nei seguenti casi:
  - a) rinuncia del beneficiario;
  - b) mancato riscontro ovvero perdita dei requisiti di ammissibilità di cui **all'articolo 4**, dichiarati all'atto di presentazione della domanda;
  - c) mancata presentazione della rendicontazione della spesa entro il termine di cui all'articolo **22, comma 1**;
  - d) mancata produzione delle integrazioni alla rendicontazione nel caso di cui all'articolo **23, comma 2**;
  - e) progetto realizzato sostanzialmente diverso da quello presentato, ai sensi **dell'articolo 24, comma 2**;
  - f) mancata realizzazione ovvero modifica del progetto originariamente presentato, ai sensi **dell'articolo 27, commi 2 e 3**.
- 2. La revoca del decreto di concessione del contributo comporta la restituzione delle somme eventualmente già erogate, unitamente agli interessi calcolati con le modalità di cui all'articolo 49 della legge regionale 7/2000.

**CAPO IX – DISPOSIZIONI FINALI E NORME DI RINVIO****Art. 30 disposizioni finali**

1. La modulistica del presente Avviso può essere modificata e integrata con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di attività culturali, pubblicata sul sito istituzionale [www.regione.fvg.it](http://www.regione.fvg.it), nella sezione dedicata alle attività culturali.
2. Informazioni relative all'Avviso e agli adempimenti ad esso connessi possono essere richieste all'indirizzo di posta elettronica [attivitaacultura@regione.fvg.it](mailto:attivitaacultura@regione.fvg.it) o di posta elettronica certificata [cultura@certregione.fvg.it](mailto:cultura@certregione.fvg.it).

**Art. 31 norma di rinvio**

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente Avviso, si applicano le disposizioni della legge regionale 7/2000 e della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

TABELLA 1

AVVISO ORCHESTRE 2024				
CRITERIO	INDICATORI	PUNTEGGIO MASSIMO	PUNTI	
<b>CRITERI QUALITATIVI OGGETTIVI 20/100</b>				
1	Capacità del soggetto di attrarre finanziamenti per progetti culturali e artistici	vengono considerate le erogazioni liberali percepite dal soggetto richiedente per la realizzazione di progetti culturali e artistici nel triennio 2021-2023 comprese le erogazioni liberali riconosciute quali ART BONUS REGIONALE ex art. 7, commi da 21 a 31, LR 13/2019. <b><u>NON sono considerate erogazioni liberali i corrispettivi ottenuti per la realizzazione di prestazioni artistiche o tecniche</u></b>	<b>Finanziamenti ricevuti dal soggetto proponente a partire dal 01/01/2021</b>	
			Nessun finanziamento	PUNTI 0
			a) Finanziamenti da privati (es.: aziende, fondazioni bancarie)	PUNTI 1
			b) Finanziamenti pubblici	PUNTI 2
			c) Finanziamenti pubblici con fondi provenienti dall'Unione Europea (anche per il tramite della Regione) e/o da altri organismi stranieri/internazionali	PUNTI 3
d) Finanziamenti per i quali è stato concesso il contributo nella forma di credito d'imposta ex art. 7, commi da 21 a 31, LR 13/2019 (ART BONUS REGIONALE)	PUNTI 4			
2	Apporto di fondi al progetto diversi dal contributo regionale (fondi propri, fondi dei partner, donazioni, sponsorizzazioni, altri contributi pubblici, entrate generate dalla realizzazione del progetto)	Il punteggio è attribuito in base al rapporto percentuale tra le poste positive del piano finanziario e il contributo richiesto	<b>Apporti di fondi al progetto, diversi da contributo regionale in €/contributo richiesto in €</b>	
			Apporto di fondi fino al 10%	PUNTI 0
			Apporto di fondi oltre il 10% fino al 15%	PUNTI 1
			Apporto di fondi oltre il 15% e fino al 20%	PUNTI 2
			Apporto di fondi oltre il 20% e fino al 25%	PUNTI 3
			Apporto di fondi oltre il 25% e fino al 30%	PUNTI 4
			Apporto di fondi oltre il 30% e fino al 35%	PUNTI 5
			Apporto di fondi oltre il 35% e fino al 40%	PUNTI 6
			Apporto di fondi oltre il 40% e fino al 45%	PUNTI 7
			Apporto di fondi oltre il 45% e fino al 50%	PUNTI 8
			Apporto di fondi oltre il 50% e fino al 60%	PUNTI 9
			Apporto fondi oltre il 60%	PUNTI 10
<b>CRITERI QUALITATIVI VALUTATIVI 80/100</b>				
1	Previsione di attività dirette a stimolare la partecipazione attiva e il ruolo del pubblico come fattore indispensabile per	Previsione ad es.: laboratori, seminari, corsi di formazione e incontri destinati a comunità di spettatori, operatori teatrali e compagnie etc...	nessuna	PUNTI 0
			bassa	PUNTI 1
			medio bassa	PUNTI 2

	l'esistenza dello spettacolo dal vivo			media	PUNTI 3
				medio alta	PUNTI 4
				alta	PUNTI 5
2	Valutazione qualitativa dell'impatto artistico e culturale del progetto, anche intesa in termini di innovatività, sperimentazione e originalità	Profilo qualitativo delle competenze e figure professionali coinvolte a livello artistico, tecnico e organizzativo	PUNTI 15	nessuna	PUNTI 0
				bassa	PUNTI 1
				medio bassa	PUNTI 2
				media	PUNTI 3
				medio alta	PUNTI 4
		alta		PUNTI 5	
		Presenza di elementi di rischio culturale, ovvero previsione nella programmazione di spettacoli che utilizzino linguaggi innovativi e contemporanei, e che non abbiano un'esclusiva finalità commerciale e di puro intrattenimento.		nessuna	PUNTI 0
				bassa	PUNTI 1
				medio bassa	PUNTI 2
				media	PUNTI 3
				medio alta	PUNTI 4
		Accuratezza e chiarezza progettuale (dettaglio, completezza della proposta progettuale presentata, con particolare riferimento alla descrizione delle attività previste, ai tempi, agli obiettivi, ai risultati attesi, all'organizzazione)		alta	PUNTI 5
				nessuna	PUNTI 0
				bassa	PUNTI 1
				medio bassa	PUNTI 2
media	PUNTI 3				
				medio alta	PUNTI 4
				alta	PUNTI 5
3	QUADRO LOGICO	Sostenibilità e congruenza economico finanziaria del progetto in relazione ai risultati da raggiungere	PUNTI 5	nessuna	PUNTI 0
				bassa	PUNTI 1
				medio bassa	PUNTI 2
				media	PUNTI 3
				medio alta	PUNTI 4
				alta	PUNTI 5
4	Competenza ed esperienza del soggetto proponente nel campo oggetto dell'Avviso	Qualità delle competenze coinvolte (in termini di composizione del team proponente, di background formativo, di esperienza artistica maturata, di pregressa esperienza rispetto alla specifica attività che s'intende sviluppare)	PUNTI 10	nessuna	PUNTI 0
				bassa	PUNTI 1
				medio bassa	PUNTI 2
				media	PUNTI 3
				medio alta	PUNTI 4
		alta		PUNTI 5	
		Capacità di gestione amministrativa dell'ente/associazione		nessuna	PUNTI 0
				bassa	PUNTI 1
				medio bassa	PUNTI 2
				media	PUNTI 3
medio alta	PUNTI 4				
				alta	PUNTI 5
5	Piano di comunicazione/promozione del progetto riferito ai mezzi previsti	Comunicazione via web, su sito internet "dedicato" o su portale dell'Ente proponente e/o sui social networks; passaggi promozionali su emittenti radio/TV e su quotidiani locali e nazionali, dirette streaming, riviste specializzate etc..	PUNTI 5	nessun piano	PUNTI 0
				basso	PUNTI 1
				medio basso	PUNTI 2
				medio	PUNTI 3
				medio alto	PUNTI 4

				alto	PUNTI 5
6	Ampiezza e rilevanza della stagione concertistica con particolare riferimento alla realizzazione del progetto in più Comuni del FVG	Numero dei concerti, rilevanza artistica degli autori	PUNTI 10	nessuna	PUNTI 0
				bassa	PUNTI 1
				medio bassa	PUNTI 2
				media	PUNTI 3
				medio alta	PUNTI 4
	alta	PUNTI 5			
	Coinvolgimento dei Comuni del FVG	nessuna		PUNTI 0	
		bassa		PUNTI 1	
		medio bassa		PUNTI 2	
		media		PUNTI 3	
medio alta		PUNTI 4			
alta	PUNTI 5				
7	Composizione e qualità dell'apporto del partenariato	Sinergie artistiche, organizzative e gestionali, collaborazioni su azioni specifiche (ad es. media partnership, attività collaterali condivise, etc.)	PUNTI 10	nessuna	PUNTI 0
				bassa	PUNTI 1
				medio bassa	PUNTI 2
				media	PUNTI 3
				medio alta	PUNTI 4
	alta	PUNTI 5			
	Numero, natura, ruolo e peso, anche in termini di sostegno finanziario al progetto, dei partner nella realizzazione dell'iniziativa progettuale in coerenza con il Quadro logico	nessuno		PUNTI 0	
		basso		PUNTI 1	
		medio basso		PUNTI 2	
		medio		PUNTI 3	
medio alto		PUNTI 4			
alto	PUNTI 5				
8	Capacità di coinvolgimento di giovani artisti	Capacità di coinvolgere nelle attività di progetto un numero significativo di giovani artisti attraverso la realizzazione di parte delle attività artistiche/organizzative ad opera di giovani artisti professionisti <b>retribuiti</b>	PUNTI 15	nessuna	PUNTI 0
				bassa	PUNTI 1
				medio bassa	PUNTI 2
				media	PUNTI 3
				medio alta	PUNTI 4
	alta	PUNTI 5			
	Capacità di sviluppare e gestire azioni di scouting allargate, anche attraverso selezioni e concorsi di livello nazionale e internazionale;	nessuna		PUNTI 0	
		bassa		PUNTI 1	
		medio bassa		PUNTI 2	
		media		PUNTI 3	
		medio alta		PUNTI 4	
		alta		PUNTI 5	
		nessuno		PUNTI 0	
		basso		PUNTI 1	
medio basso		PUNTI 2			
medio	PUNTI 3				
Previsione tra le attività progettuali di significative e non occasionali iniziative di studio, ricerca, residenza o confronto con artisti professionisti	medio alto	PUNTI 4			

				alto	PUNTI 5
9	Capacità dell'iniziativa di essere portatrice di stimoli all'inclusività sociale	Capacità del progetto di: a) favorire la partecipazione attiva dei giovani alla vita della propria comunità (percorsi di cittadinanza attiva); b) favorire l'utilizzo e la fruizione dei luoghi e degli spazi da parte di segmenti sociali caratterizzati da situazioni di marginalità sociale, con l'obiettivo di accrescerne le competenze e promuovere una maggiore confidenza in sé stessi; c) favorire il benessere di persone diversamente abili, o che soffrono di alcune malattie, ovvero di problemi legati all'invecchiamento e alla solitudine.	PUNTI 5	nessuna	PUNTI 0
				bassa	PUNTI 1
				medio bassa	PUNTI 2
				media	PUNTI 3
				medio alta	PUNTI 4
				alta	PUNTI 5
<b>TOTALE PUNTEGGIO MASSIMO</b>			<b>100</b>		

## LEGENDA:

INDICATORE	DESCRIZIONE
<i>Alto (5 punti)</i>	Gli aspetti sostanziali previsti dal criterio sono affrontati in modo convincente e significativo. Sono forniti gli elementi sostanziali richiesti su tutte le questioni poste nel criterio e non ci sono aspetti o aree di non chiarezza
<i>Medio – alto (4 punti)</i>	Gli aspetti sostanziali previsti dal criterio sono affrontati in modo adeguato anche se sono possibili alcuni miglioramenti. Sono forniti gli elementi sostanziali richiesti su tutte o quasi tutte le questioni poste nel criterio
<i>Medio (3 punti)</i>	Gli aspetti sostanziali previsti dal criterio sono affrontati in modo generale ma sono presenti parecchie debolezze. Sono forniti alcuni elementi sostanziali significativi ma ci sono diverse questioni poste nel criterio per cui mancano dettagli o gli elementi forniti sono limitati
<i>Medio – basso (2 punti)</i>	Gli aspetti sostanziali previsti dal criterio sono affrontati parzialmente o si forniscono elementi non completi. Sono affrontate solo in parte le questioni poste nel criterio o sono forniti pochi elementi sostanziali rilevanti
<i>Basso (1 punto)</i>	Gli aspetti sostanziali previsti dal criterio non sono affrontati (o sono affrontati marginalmente) o gli stessi non possono essere valutati per i molti elementi carenti o non completi. Non sono affrontate le questioni poste nel criterio o sono forniti elementi sostanziali poco rilevanti

## **Avviso manifestazioni cinematografiche e festival cinematografici di carattere internazionale 2024**

**LR 16/2014, artt. 18, comma 2, lettera b) e 23. – Avviso pubblico per la concessione di contributi a sostegno di iniziative progettuali di valorizzazione della cultura cinematografica. – Avviso ordinario anno 2024**

<b>CAPO I – FINALITA’ E RISORSE.....</b>	<b>3</b>
Art. 1 finalità.....	3
Art. 2 definizioni .....	3
Art. 3 dotazione finanziaria e struttura competente .....	4
<b>CAPO II – SOGGETTI RICHIEDENTI, REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ E PARTENARIATO</b>	<b>4</b>
Art. 4 soggetti richiedenti e requisiti di ammissibilità.....	4
Art. 5 soggetti esclusi .....	4
Art. 6 partenariato.....	5
Art. 7 soggetti partner .....	5
<b>CAPO III – PROGETTI, SPESE AMMISSIBILI, SPESE INAMMISSIBILI E AMMONTARE DEI CONTRIBUTI.....</b>	<b>5</b>
Art. 8 progetti ammissibili e inammissibili .....	5
Art. 9 spese ammissibili e inammissibili .....	6
Art. 10 intensità e ammontare dei contributi .....	6
Art. 11 cumulo di contributi .....	6
<b>CAPO IV – TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE.....</b>	<b>6</b>
Art. 12 domanda di contributo e relativa documentazione.....	6
Art. 13 presentazione della domanda .....	7
Art. 14 cause di inammissibilità delle domande.....	8
Art. 15 comunicazione di avvio del procedimento.....	8
<b>CAPO V – ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO .....</b>	<b>8</b>
Art. 16 istruttoria delle domande e inammissibilità dei progetti.....	8
Art. 17 commissione di valutazione .....	9
Art. 18 criteri di valutazione e di priorità dei progetti .....	9
Art. 19 graduatoria dei progetti ammissibili .....	9
Art. 20 concessione ed erogazione dei contributi.....	9
<b>CAPO VI – RENDICONTAZIONE DELLA SPESA .....</b>	<b>10</b>

Art. 21 rendicontazione della spesa e relativa documentazione .....	10
Art. 22 presentazione della rendicontazione .....	10
Art. 23 istruttoria della rendicontazione ed erogazione del contributo .....	10
Art. 24 valutazione del progetto realizzato .....	11
Art. 25 rideterminazione del contributo .....	11
<b>CAPO VII – OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO .....</b>	<b>11</b>
Art. 26 obblighi del beneficiario .....	11
Art. 27 variazioni del progetto .....	11
<b>CAPO VIII – ISPEZIONI, CONTROLLI E REVOCHE .....</b>	<b>12</b>
Art. 28 ispezioni e controlli .....	12
Art. 29 revoca del decreto di concessione .....	12
<b>CAPO IX – DISPOSIZIONI FINALI E NORME DI RINVIO .....</b>	<b>12</b>
Art. 30 disposizioni finali .....	12
Art. 31 norma di rinvio .....	12
<b>TABELLA 1 .....</b>	<b>13</b>

## CAPO I – FINALITÀ E RISORSE

### Art. 1 finalità

1. Al fine di sostenere la valorizzazione dell'arte cinematografica e dell'audiovisivo per l'annualità 2024, il presente avviso pubblico denominato manifestazioni cinematografiche e festival cinematografici di carattere internazionale, di seguito Avviso, disciplina i criteri e le modalità per la concessione di contributi per il sostegno di iniziative progettuali aventi ad oggetto manifestazioni cinematografiche o festival cinematografici di carattere internazionale, in attuazione dell'articolo 23, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), di seguito denominata Legge, e del decreto del Presidente della Regione 13 febbraio 2015, n. 33 (Regolamento in materia di incentivi annuali per progetti regionali aventi ad oggetto attività culturali, in attuazione degli articoli 14, comma 1, 23, comma 5, 24, comma 5, 26, comma 7 e 27, comma 5, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)), di seguito denominato Regolamento,.

### Art. 2 definizioni

1. Ai fini del presente Avviso si intende per:
  - a) manifestazioni cinematografiche: iniziative culturali destinate ad un pubblico ampio volte a valorizzare l'arte del cinema e dell'audiovisivo, intesa come il complesso delle attività artistiche, tecniche, industriali che concorrono alla realizzazione di spettacoli cinematografici, indipendentemente dalla loro durata o genere;
  - b) festival cinematografici: manifestazioni culturali caratterizzate dalle finalità di ricerca, originalità, promozione dei talenti e delle opere cinematografiche, durante le quali tali opere sono presentate al pubblico;
  - c) carattere internazionale: provenienza internazionale delle opere proiettate e del cast artistico, tecnico o produttivo delle opere presenti alle proiezioni, provenienza internazionale del pubblico, dei soggetti accreditati professionali e della pubblicistica derivata (articoli, pubblicazioni, discussioni pubbliche, anche attraverso internet e social network, ecc.).
  - d) fabbisogno di finanziamento: la differenza fra le uscite e le entrate previste dall'iniziativa progettuale. Per entrate si intendono le fonti di finanziamento direttamente connesse con il progetto quali, ad esempio, i fondi propri del soggetto proponente o dei partner, le entrate generate dalla sua realizzazione, le donazioni, le raccolte fondi e le sponsorizzazioni, le erogazioni liberali percepite per le quali è riconosciuto il credito di imposta ai sensi dell'articolo 7, commi da 21 a 31, della legge regionale 6 agosto 2019, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2019-2021 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 - ART BONUS REGIONALE), nonché i contributi pubblici specificatamente destinati all'iniziativa, ad esclusione del contributo di cui al presente Avviso;
  - e) attività prevalentemente o esclusivamente culturali o artistiche: tale requisito è misurato o in base allo statuto, o in base all'incidenza dei costi per attività culturali o artistiche, da intendersi come dato medio degli ultimi tre esercizi finanziari, oppure al numero di addetti impiegati in tali attività, da intendersi come dato medio dell'ultimo triennio.
  - f) firma digitale valida: la firma digitale è considerata valida se basata su un certificato in corso di validità rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari qualificato e conforme ai requisiti di cui all'allegato I del "Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio" del 23 luglio 2014 in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno (cd. Regolamento EIDAS). La firma deve essere apposta utilizzando dispositivi che soddisfino i requisiti di cui all'allegato II del Regolamento EIDAS;
  - g) giovani artisti: soggetti fino al trentacinquesimo anno di età compiuto;
  - h) Avvisi ordinari: Avviso eventi e festival 2024, Avviso stagioni e rassegne 2024, Avviso orchestre 2024, Avviso manifestazioni cinematografiche e festival cinematografici di carattere internazionale 2024, Avviso Divulgazione umanistica 2024, Avviso divulgazione scientifica 2024, Avviso manifestazioni espositive 2024;
  - i) Avvisi tematici: Avviso creatività 2024, Avviso GO! 2025;
  - j) Avvisi progetti locali: Avviso spettacolo progetti locali, Avviso cinema progetti locali, Avviso divulgazione progetti locali, Avviso attività espositive progetti locali.

**Art. 3 dotazione finanziaria e struttura competente**

1. La dotazione finanziaria per il perseguimento delle finalità del presente Avviso è stabilita con Legge di stabilità 2024.
2. Le risorse finanziarie possono essere rimodulate e integrate mediante dotazioni aggiuntive al fine di aumentare l'efficacia dell'azione.
3. La struttura regionale competente alla concessione dei contributi di cui al presente Avviso è il Servizio attività culturali, di seguito denominato Servizio.

**CAPO II – SOGGETTI RICHIEDENTI, REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ E PARTENARIATO****Art. 4 soggetti richiedenti e requisiti di ammissibilità**

1. Possono beneficiare dei contributi di cui al presente Avviso i seguenti soggetti:
  - a) gli enti locali del Friuli Venezia Giulia in proprio e come capofila di convenzioni per la gestione associata di funzioni e dei servizi;
  - b) gli enti pubblici del Friuli Venezia Giulia, compresi i consorzi a totale partecipazione pubblica del Friuli Venezia Giulia;
  - c) le articolazioni territoriali di enti pubblici nazionali presenti nel Friuli Venezia Giulia;
  - d) gli enti privati, diversi dalle persone fisiche, di cui all'articolo 4, comma 2 bis, della legge regionale 16/2014;
  - e) le società cooperative.
2. I richiedenti di cui al **comma 1, lettere d) ed e)** devono possedere i seguenti requisiti:
  - a) essere regolarmente costituiti con atto pubblico o scrittura privata registrata;
  - b) avere sede legale od operativa in Friuli Venezia Giulia al momento dell'erogazione del contributo;
3. I soggetti di cui al **comma 1** possono partecipare al presente Avviso:
  - a) singolarmente;
  - b) nell'ambito di un rapporto di partenariato.
4. Nel caso di presentazione di progetti nell'ambito di un rapporto di partenariato, il soggetto capofila è l'unico beneficiario e referente nei confronti dell'Amministrazione regionale.

**Art. 5 soggetti esclusi**

1. Non possono beneficiare dei contributi di cui al presente Avviso i seguenti soggetti:
  - a) soggetti beneficiari dei contributi concessi nell'anno 2022 dal Servizio competente in materia di attività culturali per progetti o programmi triennali ai sensi dei regolamenti approvati con DPR 39/2017, limitatamente ai soggetti di cui all'articolo 4 del medesimo DPR 39/2017, e con DPR 15/2016, 16/2016 e 17/2016, 199/2016, 237/2016, 238/2016, 8/2017 e 53/2020. Gli enti locali beneficiari in base ai regolamenti menzionati, con esclusione dei DPR 15/2016, 16/2016 e 17/2016, possono beneficiare dei contributi di cui al presente Avviso;
  - b) i soggetti individuati puntualmente agli articoli 10, 11, 17 bis, 17 ter, 20, 25, 26 ter, 27 bis e 28 della legge regionale 16/2014;
  - c) le fondazioni bancarie;
  - d) le università;
  - e) le scuole statali e paritarie appartenenti al sistema nazionale di istruzione ai sensi dell'articolo 1 della legge 62/2000 ed enti di formazione professionale;
  - f) le associazioni di categoria, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, gli ordini e i collegi professionali;
  - g) le associazioni pro loco e i loro consorzi e il Comitato regionale, previsti dal Titolo II, Capo IV della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive);
  - h) le parrocchie e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.
2. I soggetti di cui al **comma 1**, possono comunque partecipare al progetto in qualità di partner.

**Art. 6 partenariato**

1. Per partenariato si intende il rapporto fra più soggetti che condividono le finalità e il contenuto del progetto nella sua interezza e concordano le attività e i compiti spettanti a ciascuno di essi.

**Art. 7 soggetti partner**

1. I partner ammissibili sono:
  - a) enti locali;
  - b) enti pubblici;
  - c) enti privati, diversi dalle persone fisiche, senza scopo di lucro;
  - d) società cooperative che svolgono attività esclusivamente o prevalentemente culturali o artistiche;
  - e) i soggetti di cui **all'articolo 5**.
2. Ciascuno dei partner dovrà fornire un apporto in termini di finanziamento, di servizi, di logistica o di personale.
3. L'attività dei partner può essere remunerata dal soggetto beneficiario ed è libera.
4. Per ogni progetto è previsto un numero massimo di cinque partner.

**CAPO III – PROGETTI, SPESE AMMISSIBILI, SPESE INAMMISSIBILI E AMMONTARE DEI CONTRIBUTI****Art. 8 progetti ammissibili e inammissibili**

1. Sono ammissibili a contributo i progetti consistenti in produzione, promozione, organizzazione e realizzazione di manifestazioni cinematografiche o festival cinematografici di carattere internazionale.
2. I festival cinematografici di cui al **comma 1**, giunti almeno alla **quinta** edizione, devono possedere, da almeno **due** anni decorrenti dal momento della presentazione della domanda di incentivo, i seguenti requisiti:
  - a) il festival deve durare almeno 5 giorni e non deve durare più di 12 giorni;
  - b) il festival deve avere carattere internazionale come definito **all'articolo 2, comma 1, lettera c)**;
  - c) devono essere proiettate nel corso del festival almeno 15 opere;
  - d) per la proiezione delle opere devono essere utilizzati uno o più schermi facenti parte di sale cinematografiche, come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera l), della legge 14 novembre 2016, n. 220 (Disciplina del cinema e dell'audiovisivo);
  - e) nel festival vengono proiettate opere nel supporto e formato originale e, in caso di indisponibilità, su altro supporto e formato che siano il miglior supporto e formato professionali possibile;
  - f) ad un numero congruo di proiezioni e presentazioni delle opere devono essere presenti soggetti facenti parte del cast artistico, tecnico o produttivo dell'opera;
  - g) l'ente organizzatore deve impiegare almeno 1 unità di personale assunto o altrimenti contrattualizzato, con qualsiasi tipo di contratto di lavoro o di prestazione d'opera, ad hoc per l'organizzazione del festival;
  - h) il programma del festival deve prevedere iniziative dedicate alla industrializzazione del prodotto cinematografico o alla formazione o momenti di incontro tra distributori, produttori ed autori delle opere oppure tra archivisti della copia presentata, o responsabili del restauro;
  - i) l'ente organizzatore deve produrre un catalogo completo della manifestazione, anche in formato digitale.
3. Le manifestazioni cinematografiche di cui al **comma 1** devono svolgersi prevalentemente nel territorio del Friuli Venezia Giulia. I festival cinematografici di cui al **comma 1** devono svolgersi nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia.
4. Non sono ammissibili domande di contributo per progetti già finanziati a valere sugli Avvisi pubblici approvati dai provvedimenti della Giunta regionale n. 229 del 19 febbraio 2021, n. 374 del 18 marzo 2022 e n. 185 del 3 febbraio 2023, nonché per progetti presentati in base al regolamento approvato con DPRReg 53/2020 per l'annualità 2023, anche nel caso in cui la realizzazione dei medesimi sia stata prorogata.
5. Non sono ammissibili domande di contributo per progetti finanziati a valere sugli Avvisi Pubblici approvati con deliberazione della Giunta regionale n. 831 del 28 maggio 2021, n. 1801 del 26 novembre 2021 e n. 1947 del 16 dicembre 2022, anche nel caso in cui la realizzazione dei medesimi sia stata prorogata.

6. Sono inammissibili i progetti che a giudizio della commissione di valutazione non rientrano nelle tipologie progettuali finanziate dal presente Avviso o le cui finalità non siano pertinenti con le finalità e i contenuti del presente Avviso. Sono altresì inammissibili i progetti che costituiscano mero prolungamento dei progetti già finanziati sulle risorse stanziati dai provvedimenti richiamati ai **commi 4 e 5**, salvo si tratti di una nuova edizione per l'annualità 2024.
7. Non sono ammissibili domande di contributo che prevedano cumulativamente sia manifestazioni cinematografiche e festival cinematografici.

#### **Art. 9 spese ammissibili e inammissibili**

1. La spesa per essere ammissibile rispetta i principi generali di cui all'articolo 6 del Regolamento.
2. Sono ammissibili le spese appartenenti alle tipologie di cui all'articolo 7 del Regolamento e sostenute fra il **1 gennaio 2024** e il **31 marzo 2025**.
3. Non sono ammissibili le tipologie di spesa indicate all'articolo 8 del Regolamento.

#### **Art. 10 intensità e ammontare dei contributi**

1. Gli importi concedibili sono seguenti:
  - a) per i progetti di manifestazioni cinematografiche, di cui all'articolo 8, comma 1, fra **15.000,00** euro e **30.000,00**;
  - b) per i progetti di festival cinematografici di carattere internazionale, di cui all'articolo 8, comma 1, fra **15.000,00** euro e **40.000,00** euro.
2. Qualora il contributo richiesto sia inferiore al minimo o superiore ai massimi indicati al **comma 1**, la domanda è inammissibile e viene archiviata d'ufficio.
3. I progetti sono finanziati fino ad esaurimento delle risorse. Qualora le risorse disponibili non siano sufficienti ad assicurare l'entità del contributo concesso a favore dell'ultimo assegnatario utilmente inserito in graduatoria, il contributo non viene concesso.
4. Qualora si rendessero disponibili ulteriori risorse si procederà allo scorrimento della graduatoria a cominciare dal primo assegnatario non finanziato.
5. Nei limiti di cui al **comma 1**, la misura del contributo è pari al cento per cento del fabbisogno di finanziamento della spesa ammissibile. Il contributo non può superare il fabbisogno di finanziamento.

#### **Art. 11 cumulo di contributi**

1. Il medesimo progetto può essere oggetto di ulteriori sovvenzioni pubbliche o private rispetto a quelle contemplate dal presente Avviso.
2. In sede di rendicontazione il beneficiario presenta una dichiarazione attestante l'entità e la provenienza delle ulteriori sovvenzioni eventualmente ottenute per il medesimo progetto e si impegna a comunicare tempestivamente quelle che dovesse ricevere successivamente. La somma delle suddette sovvenzioni e del contributo di cui al presente Avviso, non può superare la spesa effettivamente sostenuta; in caso contrario il contributo di cui al presente Avviso è conseguentemente rideterminato.

### **CAPO IV – TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE**

#### **Art. 12 domanda di contributo e relativa documentazione**

1. La domanda di contributo è redatta attraverso l'utilizzo del sistema informatico per la presentazione delle istanze on line, cui si accede dal sito istituzionale della Regione.
2. I soggetti di cui **all'articolo 4, comma 1, lettera a)** possono presentare fino a tre domande di contributo: due domande sugli Avvisi ordinari e una sull'Avviso GO! 2025. In alternativa gli enti locali fino a 3000 abitanti possono presentare una domanda su uno degli Avvisi ordinari, una domanda su uno degli Avvisi locali e una domanda sull'Avviso GO! 2025.
3. I soggetti di cui **all'articolo 4, comma 1, lettere b), c), d) ed e)** possono presentare fino a tre domande di contributo: una domanda di contributo sugli Avvisi ordinari o una sugli Avvisi locali, e una sull'Avviso Creatività e una sull'Avviso GO! 2025.

4. Nel caso in cui il richiedente abbia presentato più domande di contributo, verrà verificato l'ordine cronologico di arrivo e saranno considerate valide quelle cronologicamente più recenti. Lo stesso progetto non può essere presentato in più di una domanda.
5. Costituisce parte integrante della domanda la seguente documentazione:
  - a) le dichiarazioni sostitutive attestanti, in particolare, la qualità di legale rappresentante ovvero di procuratore del richiedente e il possesso dei requisiti di ammissibilità di cui **all'articolo 4**;
  - b) la descrizione del progetto e le informazioni per l'attribuzione dei punteggi per i criteri qualitativi oggettivi e qualitativi valutativi;
  - c) il quadro logico del progetto;
  - d) la scheda partner compilata per ciascun componente della partnership e sottoscritta dal partner stesso. La scheda partner è firmata digitalmente dal legale rappresentate del soggetto partner. La firma digitale apposta è considerata valida se basata su un certificato in corso di validità, rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari riconosciuto, ai sensi **dell'articolo 2 comma 1, lettera f)**. La scheda può essere sottoscritta da persona diversa dal legale rappresentante del soggetto partner. In questo caso alla scheda è unita la procura redatta nelle forme di cui **all'articolo 12, comma 6**. **Non è considerata valida la scheda priva della firma digitale**
  - e) le attestazioni di presa visione della informativa sulla privacy, ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679, di conoscenza degli obblighi di pubblicazione previsti dall'articolo 1, commi da 125 a 127, della legge 4 agosto 2017, n. 124 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza) e di assunzione di responsabilità dei contenuti della documentazione di domanda e di impegno al rispetto degli obblighi di cui **all'articolo 26**;
  - f) il modulo F23 o F24 attestante l'avvenuto pagamento dell'imposta di bollo ove il richiedente non sia esente.
6. In caso di domanda presentata e sottoscritta da persona diversa dal legale rappresentante, deve altresì essere allegata copia dell'atto di procura generale o speciale alla presentazione e sottoscrizione della domanda, redatta secondo il modello pubblicato sul sito istituzionale della Regione [www.regione.fvg.it](http://www.regione.fvg.it), nella sezione dedicata alle attività culturali, corredata dalla fotocopia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante, qualora sia sottoscritta in forma autografa.
7. La mancata presentazione della documentazione di cui al **comma 5, lettere a) e b)**, comporta l'inammissibilità della domanda e l'archiviazione d'ufficio;

#### **Art. 13 presentazione della domanda**

1. Ai fini dell'accesso ai contributi i soggetti di cui **all'articolo 4** presentano domanda al Servizio, esclusivamente attraverso l'utilizzo del sistema informatico per la presentazione delle istanze on line (IOL) cui si accede dal sito istituzionale della Regione, [www.regione.fvg.it](http://www.regione.fvg.it), nella sezione dedicata alle attività culturali, previa autenticazione con una delle modalità previste dall'articolo 65, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), redatta secondo le modalità riportate nelle linee guida per la compilazione delle istanze, pubblicate sulla medesima pagina web. La domanda si considera sottoscritta e inoltrata, al termine della compilazione e del caricamento degli allegati, all'atto della convalida finale.
2. La domanda di contributo di cui al **comma 1** è presentata a partire dalle ore 8:00:00 del **6 novembre 2023** e perentoriamente entro le ore 16:00:00 del **19 dicembre 2023**. Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine di presentazione della domanda, fa fede esclusivamente la data e l'ora della convalida finale effettuata attraverso il sistema informatico.
3. La domanda di contributo di cui al **comma 1** è sottoscritta e inoltrata dal legale rappresentante del richiedente o da persona munita di procura generale o speciale alla presentazione e sottoscrizione della domanda medesima o, per gli enti pubblici, dal soggetto legittimato secondo il proprio ordinamento; la domanda è presentata con l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di imposta di bollo.
4. Qualora i documenti allegati alla domanda e caricati sul sistema siano firmati digitalmente, la firma digitale apposta è considerata valida se basata su un certificato in corso di validità, rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari riconosciuto, ai sensi **dell'articolo 2 comma 1, lettera f)**;
5. L'inoltro della domanda è a completo ed esclusivo rischio del soggetto richiedente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell'Amministrazione ove, per disguidi informatici derivanti dal mancato rispetto delle caratteristiche tecniche del sistema informatico per la presentazione delle domande on line pubblicate sul sito istituzionale [www.regione.fvg.it](http://www.regione.fvg.it) nella sezione dedicata alle attività culturali, o di altra

natura, ovvero per qualsiasi altro motivo, non pervenga a destinazione nei termini perentori di cui al **comma 2**.

6. Tutte le successive comunicazioni tra l'Amministrazione regionale e il richiedente ovvero beneficiario devono avvenire a mezzo di posta elettronica certificata.

#### **Art. 14 cause di inammissibilità delle domande**

1. Sono inammissibili e vengono archiviate d'ufficio, in particolare, le domande di contributo:
  - a) relative a progetti non attinenti alle materie dell'Avviso;
  - b) presentate oltre il termine di scadenza;
  - c) presentate da soggetti diversi da quelli individuati **all'articolo 4** o dai soggetti esclusi di cui **all'articolo 5**;
  - d) se il contributo richiesto non rispetti i limiti di cui **all'articolo 10**;
  - e) qualora siano presentate più domande da parte del medesimo richiedente salvo il caso di cui **all'articolo 12, commi 2, 3 e 4**;
  - f) presentate con modalità diverse da quelle previste **dall'articolo 13, comma 1**;
  - g) prive della sottoscrizione dei soggetti di cui **all'articolo 13, comma 3**;
  - h) se la firma digitale è basata su un certificato scaduto;
  - i) presentate per iniziative progettuali già finanziate di cui **all'articolo 8, commi 4 e 5**;
  - j) prive dei documenti indicati **all'articolo 12, comma 5, lettere a) e b)**.

#### **Art. 15 comunicazione di avvio del procedimento**

1. Dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande, il Servizio provvede alla comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'~~gli~~ ~~articolo~~ ~~13~~ ~~e~~ ~~14~~ della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), anche mediante pubblicazione sul sito istituzionale della Regione.

### **CAPO V – ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO**

#### **Art. 16 istruttoria delle domande e inammissibilità dei progetti**

1. Ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento, il Servizio, attraverso l'attività istruttoria, accerta l'ammissibilità delle domande pervenute, verificandone la completezza, la regolarità formale e la sussistenza dei requisiti soggettivi dei richiedenti.
2. Ove la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, il Servizio ne dà comunicazione al richiedente indicandone le cause e assegnando un termine perentorio non superiore a dieci giorni per provvedere alla relativa regolarizzazione o integrazione. Qualora il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione o integrazione della stessa decorra inutilmente, la domanda è valutata in base agli elementi presenti, fatta salva la mancata regolarizzazione o integrazione di elementi necessari per l'attribuzione di un punteggio, che comporta l'assegnazione di 0 (zero) punti. Qualora nella domanda manchi la documentazione di cui **all'articolo 12, comma 5, lettere a), b), c) e d)**, non viene chiesta alcuna integrazione alla domanda.
3. Per l'attribuzione di ciascuno dei punteggi di cui alla **Tabella 1** sono valutati i contenuti presenti nel corrispondente campo riguardante la parte descrittiva della documentazione di cui **all'articolo 12, comma 5, lettera b)**.
4. Qualora non siano indicate le informazioni richieste nel modulo per l'attribuzione del punteggio di un criterio di valutazione o in caso di assenza totale di informazioni, non viene richiesta alcuna integrazione alla domanda stessa, con assegnazione per il criterio di un punteggio pari a 0 (zero) punti.
5. In caso di difformità tra le informazioni desumibili dalla barratura di un campo e la corrispondente parte descrittiva, prevale l'informazione desumibile dalla parte descrittiva. In caso di barratura di un campo del modulo della domanda e contemporanea assenza totale di compilazione della relativa parte descrittiva viene assegnato punteggio pari a 0 (zero) punti.
6. Non costituiscono casi di incompletezza o irregolarità formale della domanda le fattispecie di cui ai **commi 4 e 5**.

**Art. 17 commissione di valutazione**

1. I progetti risultati ammissibili in esito all'attività istruttoria vengono valutati da un'apposita commissione di valutazione costituita ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento, che attribuisce i punteggi di cui alla **Tabella 1** del presente Avviso sulla base delle informazioni fornite nella domanda di contributo e nei suoi allegati.
2. Nel caso in cui, a seguito del preavviso ex articolo 10 bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), i soggetti presentino controdeduzioni, la commissione di valutazione può valutare le controdeduzioni e decidere sull'inammissibilità.
3. Ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della LR 44/2017 la commissione può lavorare a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.

**Art. 18 criteri di valutazione e di priorità dei progetti**

1. Ai fini della formulazione della graduatoria sono definiti nella **Tabella 1** del presente Avviso i criteri di valutazione qualitativi oggettivi e qualitativi valutativi dei progetti e i rispettivi punteggi.
2. A parità di punteggio l'ordine di graduatoria è determinato dall'applicazione successiva dei seguenti criteri di priorità:
  - a) progetti che hanno ottenuto un punteggio maggiore quanto a criteri qualitativi valutativi;
  - b) ordine cronologico di presentazione della domanda.
3. In caso di attribuzione di punteggio complessivo inferiore a 50 punti, il contributo non è concedibile.

**Art. 19 graduatoria dei progetti ammissibili**

1. Ai sensi dell'articolo 5, comma 9, del Regolamento con decreto emanato dal Direttore centrale competente in materia di attività culturali entro 90 giorni dal termine di presentazione delle domande è approvata la graduatoria dei progetti da finanziare, di quelli ammissibili ma non finanziabili per carenza di risorse, e l'elenco dei progetti non ammissibili a contributo. Il decreto è pubblicato sul sito web istituzionale, nella sezione dedicata alle attività culturali.
2. A seguito dell'emanazione del decreto di cui al **comma 1**, è comunicata ai beneficiari l'assegnazione del contributo, fissando il termine perentorio fino a dieci giorni per l'eventuale rifiuto dello stesso; decorso inutilmente tale termine il contributo si intende accettato.
3. La graduatoria ha validità sino al 31 dicembre 2025.

**Art. 20 concessione ed erogazione dei contributi**

1. I contributi sono concessi con decreto del Direttore del Servizio o suo delegato entro 90 giorni dalla pubblicazione della graduatoria. Su richiesta del beneficiario viene contestualmente erogato in via anticipata un importo corrispondente al cento per cento del contributo medesimo compatibilmente con le operazioni di chiusura dell'esercizio finanziario. L'erogazione in via anticipata non è subordinata alla presentazione di fidejussioni bancarie o di polizze assicurative o alla prestazione di garanzie patrimoniali, ai sensi dell'articolo 32 bis, comma 1 ter della legge.
2. Non possono essere concessi i contributi di cui al presente Avviso ai soggetti divenuti, nell'anno 2024, beneficiari dei contributi per il finanziamento annuale a progetti o a programmi di iniziative e attività pluriennali all'esito dei procedimenti contributivi disciplinati dal regolamento approvato con DPR 39/2017, limitatamente ai soggetti di cui all'articolo 5 del medesimo DPR 39/2017 e 53/2020 per l'annualità 2024.
3. Non possono essere concessi i contributi di cui al presente Avviso in deroga ai limiti previsti dall'**articolo 10, comma 1**.
4. Qualora si rendano disponibili ulteriori risorse finanziarie, con decreto emanato dal Direttore centrale competente in materia di cultura e pubblicato sul sito della Regione, viene approvato lo scorrimento della graduatoria dei progetti da finanziare, con l'indicazione del contributo regionale assegnato. Il contributo è concesso entro novanta giorni dalla pubblicazione dello scorrimento della graduatoria.

## CAPO VI – RENDICONTAZIONE DELLA SPESA

### Art. 21 rendicontazione della spesa e relativa documentazione

1. La rendicontazione della spesa, redatta esclusivamente sul modello approvato con decreto del Direttore del Servizio e pubblicata sul sito istituzionale della Regione [www.regione.fvg.it](http://www.regione.fvg.it), nella sezione dedicata alle attività culturali, è presentata ai sensi delle disposizioni di cui al titolo II, capo III, della legge regionale 7/2000.
2. Oltre alla documentazione prevista dalla legge regionale 7/2000, costituisce parte integrante della rendicontazione la seguente documentazione:
  - a) la relazione riepilogativa del progetto realizzato;
  - b) la dichiarazione sostitutiva attestante il costo complessivo del progetto realizzato, comprensivo del contributo di cui al presente Avviso;
3. La documentazione giustificativa della spesa non può essere datata antecedentemente alla data **del 1 gennaio 2024**, né riferirsi ad attività antecedenti a tale data.
4. Qualora la rendicontazione sia sottoscritta da persona diversa dal legale rappresentante, deve altresì essere allegata la procura redatta secondo il modello pubblicato sul sito istituzionale della Regione [www.regione.fvg.it](http://www.regione.fvg.it), nella sezione dedicata alle attività culturali, sottoscritta dal legale rappresentante del richiedente con cui viene incaricato il soggetto alla compilazione, sottoscrizione e presentazione della rendicontazione. La procura, qualora sottoscritta con firma autografa, deve essere corredata dal documento di identità in corso di validità del legale rappresentante; qualora sottoscritta con firma digitale, la firma digitale apposta è considerata valida se basata su un certificato in corso di validità, rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari riconosciuto, ai sensi **dell'articolo 2 comma 1, lettera f)**.

### Art. 22 presentazione della rendicontazione

1. La rendicontazione è presentata alla Direzione centrale cultura e sport - Servizio competente in materia di attività culturali ed è sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante del beneficiario o altro soggetto debitamente autorizzato a ricevere e trasmettere in nome e per conto del beneficiario medesimo, e inviata esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo [cultura@certregione.fvg.it](mailto:cultura@certregione.fvg.it), entro il termine perentorio del **31 marzo 2025**. La mancata presentazione della rendicontazione nei termini comporta la revoca del provvedimento di concessione.
2. Il termine per la conclusione del progetto e per la presentazione della rendicontazione può essere prorogato una sola volta e per un massimo di 180 giorni su richiesta motivata presentata prima della scadenza del termine di cui al **comma 1**.

### Art. 23 istruttoria della rendicontazione ed erogazione del contributo

1. Il Servizio attraverso l'attività istruttoria accerta la sussistenza, pena la revoca della concessione del contributo, dei presupposti di fatto e di diritto per l'erogazione del contributo.
2. Ove la rendicontazione sia ritenuta irregolare o incompleta, il Servizio ne dà comunicazione all'interessato indicandone le cause ed assegnando un termine non superiore a 30 giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione. Può essere concessa la proroga del termine per una sola volta e per un massimo di 10 giorni, a condizione che la richiesta sia motivata e sia presentata prima della scadenza dello stesso. Qualora le integrazioni richieste non vengano prodotte nei termini assegnati, si procede all'istruttoria sulla base della documentazione agli atti e, qualora la stessa sia incompleta o insufficiente, si procede alla rideterminazione ovvero alla revoca del contributo ai sensi degli **articoli 25 o 29**.
3. A seguito della conclusione positiva dell'istruttoria, viene redatto l'atto di approvazione della rendicontazione.
4. La rendicontazione è approvata con decreto del Direttore del Servizio o suo delegato, entro centoottanta giorni dalla presentazione. Entro il medesimo termine è disposta l'erogazione del contributo salvo quanto previsto **dall'articolo 20, comma 1**

**Art. 24 valutazione del progetto realizzato**

1. La commissione di valutazione può essere riconvocata al fine di valutare l'effettiva realizzazione del progetto finanziato.
2. Qualora all'esito della valutazione di cui al comma 1 la commissione ritenga che il progetto realizzato sia diverso da quello presentato, si applica l'**articolo 27, commi 2 e 3**.

**Art. 25 rideterminazione del contributo**

1. Il contributo è rideterminato:
  - a) qualora, in sede di rendicontazione, emerge che il fabbisogno di finanziamento è diminuito;
  - b) qualora, in sede di rendicontazione la spesa rendicontata risulti inferiore al contributo concesso.

**CAPO VII – OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO****Art. 26 obblighi del beneficiario**

1. I beneficiari sono tenuti, in particolare a:
  - a) avere sede legale od operativa in Friuli Venezia Giulia al momento dell'erogazione del contributo, ai sensi **dell'articolo 4, comma 2, lettera b)**;
  - b) utilizzare la posta elettronica certificata per tutte le comunicazioni con l'Amministrazione regionale, ai sensi **dell'articolo 13, comma 6**;
  - c) comunicare entro 7 giorni dall'accadimento eventuali variazioni dei dati forniti con la domanda;
  - d) rispettare i termini previsti dal presente Avviso;
  - e) presentare la rendicontazione della spesa entro i termini di cui **all'articolo 22**;
  - f) consentire e agevolare ispezioni e controlli effettuati ai sensi **dell'articolo 28**;
  - g) comunicare eventuali variazioni, ai sensi **dell'articolo 27**;
  - h) apporre il logo della Regione il lettering "IOSONOFRIULIVENEZIAGIULIA" su tutto il materiale promozionale del progetto, quale, in particolare, volantini, inviti, manifesti, messaggi pubblicitari e siti internet dedicati, a partire dalla data del decreto di approvazione della graduatoria o eventuale scorrimento della stessa;
  - i) comunicare all'Amministrazione regionale tempestivamente eventuali ulteriori finanziamenti di fonte pubblica o privata ottenuti per la realizzazione del progetto e non indicati in sede di domanda di contributo, che comportino la riduzione del fabbisogno di finanziamento;
  - j) tenere a disposizione del Servizio attività culturali, presso la propria sede, per eventuali controlli, fatture o altri documenti contabili aventi valore probatorio equivalente che comprovano la spesa sostenuta dal beneficiario, ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento;
  - k) tenere a disposizione del Servizio, presso la propria sede, la documentazione comprovante la realizzazione del progetto per cui è stato concesso il contributo e, in particolare, rassegne stampa, pubblicazioni e video, da cui emerge l'evidenza data alla contribuzione regionale, ai sensi dell'articolo 10 del Regolamento;
  - l) comunicare all'Amministrazione regionale i dati da questa eventualmente richiesti relativi al progetto presentato;
  - m) rispettare gli obblighi di pubblicazione previsti dall'articolo 1, commi da 125 a 127, della legge 124/2017.

**Art. 27 variazioni del progetto**

1. Le variazioni devono essere preventivamente comunicate via PEC al Servizio, il quale provvede, anche avvalendosi della commissione di valutazione, che in tal caso viene appositamente riconvocata, a valutare se la modifica apportata comporti una riduzione del punteggio.
2. Le variazioni che comportano una riduzione del punteggio di valutazione in misura superiore al 20 per cento rispetto a quello attribuito sono considerate una modifica sostanziale del progetto, non sono ammissibili e comportano la revoca del contributo ai sensi **dell'articolo 29**.
3. Le variazioni che determinano una riduzione del punteggio di valutazione fino al **20 per cento**, in relazione alla originaria posizione in graduatoria del progetto, possono comportare la revoca del decreto

di concessione del contributo nel caso in cui il punteggio derivante dalla variazione sia inferiore a quello dell'ultimo progetto utilmente collocato in graduatoria.

4. **I commi 2 e 3** si applicano anche in sede di approvazione della rendicontazione, ai sensi **dell'articolo 23**.

## **CAPO VIII – ISPEZIONI, CONTROLLI E REVOCHE**

### **Art. 28 ispezioni e controlli**

1. Nel corso dell'intero procedimento per la concessione ed erogazione del contributo, nonché, per tutta la durata del mantenimento degli obblighi imposti dal regolamento, possono essere disposti ispezioni e controlli, anche a campione, ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 7/2000.

### **Art. 29 revoca del decreto di concessione**

1. Il decreto di concessione del contributo è revocato, in particolare, nei seguenti casi:
  - a) rinuncia del beneficiario;
  - b) mancato riscontro ovvero perdita dei requisiti di ammissibilità di cui **all'articolo 4**, dichiarati all'atto di presentazione della domanda;
  - c) mancata presentazione della rendicontazione della spesa entro il termine di cui **all'articolo 22, comma 1**;
  - d) mancata produzione delle integrazioni alla rendicontazione nel caso di cui **all'articolo 23, comma 2**;
  - e) progetto realizzato sostanzialmente diverso da quello presentato, ai sensi **dell'articolo 24, comma 2**;
  - f) mancata realizzazione ovvero modifica del progetto originariamente presentato, ai sensi **dell'articolo 27, commi 2 e 3**.
2. La revoca del decreto di concessione del contributo comporta la restituzione delle somme eventualmente già erogate, unitamente agli interessi calcolati con le modalità di cui all'articolo 49 della legge regionale 7/2000.

## **CAPO IX – DISPOSIZIONI FINALI E NORME DI RINVIO**

### **Art. 30 disposizioni finali**

1. La modulistica del presente Avviso può essere modificata e integrata con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di attività culturali, pubblicata sul sito istituzionale [www.regione.fvg.it](http://www.regione.fvg.it), nella sezione dedicata alle attività culturali.
2. Informazioni relative all'Avviso e agli adempimenti ad esso connessi possono essere richieste all'indirizzo di posta elettronica [attivacultura@regione.fvg.it](mailto:attivacultura@regione.fvg.it) o di posta elettronica certificata [cultura@certregione.fvg.it](mailto:cultura@certregione.fvg.it).

### **Art. 31 norma di rinvio**

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente Avviso, si applicano le disposizioni della legge regionale 7/2000 e della legge e della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

TABELLA 1

AVVISO MANIFESTAZIONI CINEMATOGRAFICHE E FESTIVAL CINEMATOGRAFICI DI CARATTERE INTERNAZIONALE 2024				
CRITERIO	INDICATORI	PUNTEGGIO MASSIMO	PUNTI	
<b>CRITERI QUALITATIVI OGGETTIVI 25/100</b>				
1	Capacità del soggetto di attrarre finanziamenti per progetti culturali e artistici (comprese le erogazioni liberali riconosciute quali ART BONUS REGIONALE ex art. 7, commi da 21 a 31, LR 13/2019)	Vengono considerate le erogazioni liberali percepite dal soggetto richiedente per la realizzazione di progetti culturali e artistici nel triennio 2021-2023 comprese le erogazioni liberali riconosciute quali ART BONUS REGIONALE ex art. 7, commi da 21 a 31, LR 13/2019. <b><u>NON sono considerate erogazioni liberali i corrispettivi ottenuti per la realizzazione di prestazioni artistiche o tecniche</u></b>	<b>Finanziamenti ricevuti dal soggetto proponente a partire dal 01/01/2021</b>	
			Nessun finanziamento	PUNTI 0
			a) Finanziamenti privati	PUNTI 1
			b) Finanziamenti pubblici	PUNTI 2
			c) Finanziamenti pubblici con fondi provenienti dall'Unione Europea (anche per il tramite della Regione) e/o da altri organismi stranieri/internazionali	PUNTI 3
d) Finanziamenti per i quali è stato concesso il contributo nella forma di credito d'imposta ex art. 7, commi da 21 a 31, LR 13/2019 (ART BONUS REGIONALE)	PUNTI 4			
2 a)	Estensione territoriale dell'iniziativa <b>critério applicato esclusivamente al progetto consistente in Manifestazioni cinematografiche</b>	Numero di comuni della regione FVG in cui si svolge l'evento <b>(con esclusione della mera promozione dell'iniziativa)</b>	<b>Numero di Comuni della Regione FVG</b>	
			1 Comune	PUNTI 0
			2 Comuni	PUNTI 1
			3 Comuni	PUNTI 2
			4 Comuni	PUNTI 3
			5 Comuni	PUNTI 4
Oltre 5 Comuni	PUNTI 5			
2 b)	Carattere internazionale del festival <b>(critério applicato esclusivamente al progetto consistente in Festival cinematografico di carattere internazionale)</b>	Numero dei paesi di provenienza delle opere cinematografiche proiettate nel corso del festival	<b>Numero di paesi</b>	
			Da 1 a 7 paesi	PUNTI 0
			Da 8 a 15 paesi	PUNTI 3
Oltre 15 paesi	PUNTI 5			
3	Apporto di fondi al progetto diversi dal contributo regionale (fondi propri, fondi dei partner, donazioni, sponsorizzazioni, altri contributi pubblici, entrate generate dalla realizzazione del progetto)	Il punteggio è attribuito in base al rapporto percentuale tra le poste positive del piano finanziario e il contributo richiesto	<b>Apporti di fondi al progetto, diversi da contributo regionale in €/contributo richiesto in €</b>	
			Apporto di fondi fino al 10%	PUNTI 0
			Apporto di fondi oltre il 10% fino al 15%	PUNTI 1
			Apporto di fondi oltre il 15% e fino al 20%	PUNTI 2
			Apporto di fondi oltre il 20% e fino al 25%	PUNTI 3
			Apporto di fondi oltre il 25% e fino al 30%	PUNTI 4
			Apporto di fondi oltre il 30% e fino al 35%	PUNTI 5
			Apporto di fondi oltre il 35% e fino al 40%	PUNTI 6
Apporto di fondi oltre il 40% e fino al 45%	PUNTI 7			

				Apporto di fondi oltre il 45% e fino al 50%	PUNTI 8	
				Apporto di fondi oltre il 50% e fino al 60%	PUNTI 9	
				Apporto fondi oltre il 60%	PUNTI 10	
<b>CRITERI QUALITATIVI VALUTATIVI 75/100</b>						
1	Capacità di accrescere le competenze del pubblico anche attraverso percorsi di educazione al linguaggio cinematografico e audiovisivo	Previsione ad es.: laboratori, seminari, corsi di formazione e incontri destinati a comunità di spettatori, operatori etc...	PUNTI 5	nessuna	PUNTI 0	
				bassa	PUNTI 1	
				medio bassa	PUNTI 2	
				media	PUNTI 3	
				medio alta	PUNTI 4	
				alta	PUNTI 5	
2	Valutazione qualitativa dell'impatto artistico e culturale del progetto, anche intesa in termini di innovatività, sperimentazione e originalità	Profilo qualitativo delle competenze e figure professionali coinvolte a livello artistico, tecnico e organizzativo	PUNTI 15	nessuna	PUNTI 0	
				bassa	PUNTI 1	
				medio bassa	PUNTI 2	
				media	PUNTI 3	
				medio alta	PUNTI 4	
					alta	PUNTI 5
		Presenza di elementi di rischio culturale, ovvero previsione nella programmazione di spettacoli che utilizzino linguaggi innovativi e contemporanei, e che non abbiano un'esclusiva finalità commerciale e di puro intrattenimento.	PUNTI 15	nessuna	PUNTI 0	
	bassa			PUNTI 1		
	medio bassa			PUNTI 2		
	media			PUNTI 3		
	medio alta			PUNTI 4		
					alta	PUNTI 5
		Accuratezza e chiarezza progettuale (Dettaglio, completezza della proposta progettuale presentata, con particolare riferimento alla descrizione delle attività previste, ai tempi, agli obiettivi, ai risultati attesi, all'organizzazione)	PUNTI 15	nessuna	PUNTI 0	
	bassa			PUNTI 1		
	medio bassa			PUNTI 2		
media	PUNTI 3					
medio alta	PUNTI 4					
				alta	PUNTI 5	
3	QUADRO LOGICO	Sostenibilità e congruenza economico finanziaria del progetto in relazione ai risultati da raggiungere	PUNTI 5	nessuna	PUNTI 0	
				bassa	PUNTI 1	
				medio bassa	PUNTI 2	
				media	PUNTI 3	
				medio alta	PUNTI 4	
				alta	PUNTI 5	
4	Competenza ed esperienza del soggetto proponente nel campo oggetto dell'Avviso	Qualità delle competenze coinvolte (in termini di composizione del team proponente, di background formativo, di esperienza artistica maturata, di pregressa esperienza rispetto alla specifica attività che s'intende sviluppare)	PUNTI 10	nessuna	PUNTI 0	
				bassa	PUNTI 1	
				medio bassa	PUNTI 2	
				media	PUNTI 3	
				medio alta	PUNTI 4	
					alta	PUNTI 5
		Capacità di gestione amministrativa dell'ente/associazione	PUNTI 10	nessuna	PUNTI 0	
	bassa			PUNTI 1		
	medio bassa			PUNTI 2		

				media	PUNTI 3
				medio alta	PUNTI 4
				alta	PUNTI 5
5	Piano di comunicazione/promozione del progetto	Comunicazione via web, su sito internet "dedicato" o su portale dell'Ente proponente e/o sui social networks; passaggi promozionali su emittenti radio/TV e su quotidiani locali e nazionali, dirette streaming, riviste specializzate etc..	PUNTI 5	nessuna	PUNTI 0
				bassa	PUNTI 1
				medio bassa	PUNTI 2
				media	PUNTI 3
				medio alta	PUNTI 4
				alta	PUNTI 5
6	CAPACITÀ DELL'EVENTO DI VALORIZZARE E PROMUOVERE IL TERRITORIO REGIONALE E CREARE UN INDOTTO.	Valorizzazione e promozione del territorio regionale e creazione di indotto	PUNTI 5	nessuna	PUNTI 0
				bassa	PUNTI 1
				medio bassa	PUNTI 2
				media	PUNTI 3
				medio alta	PUNTI 4
				alta	PUNTI 5
7	Composizione e qualità dell'apporto del partenariato	Sinergie artistiche, organizzative e gestionali, collaborazioni su azioni specifiche (ad es. media partnership, attività collaterali condivise, etc.)	PUNTI 10	nessuna	PUNTI 0
				bassa	PUNTI 1
				medio bassa	PUNTI 2
				media	PUNTI 3
				medio alta	PUNTI 4
				alta	PUNTI 5
		Numero, natura, ruolo e peso, anche in termini di sostegno finanziario al progetto, dei partner nella realizzazione dell'iniziativa progettuale in coerenza con il Quadro logico		nessuno	PUNTI 0
				basso	PUNTI 1
				medio basso	PUNTI 2
				medio	PUNTI 3
			medio alto	PUNTI 4	
			alto	PUNTI 5	
8	Capacità di coinvolgimento di giovani artisti	Capacità di coinvolgere nelle attività di progetto un numero significativo di giovani artisti attraverso la realizzazione di parte delle attività artistiche/organizzative ad opera di giovani artisti professionisti <b>retribuiti</b>	PUNTI 15	nessuna	PUNTI 0
				bassa	PUNTI 1
				medio bassa	PUNTI 2
				media	PUNTI 3
				medio alta	PUNTI 4
				alta	PUNTI 5
		Capacità di sviluppare e gestire azioni di scouting allargate, anche attraverso selezioni e concorsi di livello nazionale e internazionale;		nessuna	PUNTI 0
				bassa	PUNTI 1
				medio bassa	PUNTI 2
				media	PUNTI 3
				medio alta	PUNTI 4
				alta	PUNTI 5
		Previsione tra le attività progettuali di significative e non occasionali iniziative di studio, ricerca, residenza o confronto con artisti professionisti		nessuno	PUNTI 0
				basso	PUNTI 1
				medio basso	PUNTI 2

				medio	PUNTI 3
				medio alto	PUNTI 4
				alto	PUNTI 5
9	Capacità dell'iniziativa di essere portatrice di stimoli all'inclusività sociale	Capacità del progetto di: a) favorire la partecipazione attiva dei giovani alla vita della propria comunità (percorsi di cittadinanza attiva); b) favorire l'utilizzo e la fruizione dei luoghi e degli spazi da parte di segmenti sociali caratterizzati da situazioni di marginalità sociale, con l'obiettivo di accrescerne le competenze e promuovere una maggiore confidenza in sé stessi; c) favorire il benessere di persone diversamente abili, o che soffrono di alcune malattie, ovvero di problemi legati all'invecchiamento e alla solitudine.	PUNTI 5	nessuna	PUNTI 0
				bassa	PUNTI 1
				medio bassa	PUNTI 2
				media	PUNTI 3
				medio alta	PUNTI 4
				alta	PUNTI 5
<b>TOTALE PUNTEGGIO MASSIMO</b>			<b>100</b>		

## LEGENDA:

INDICATORE	DESCRIZIONE
<i>Alto (5 punti)</i>	Gli aspetti sostanziali previsti dal criterio sono affrontati in modo convincente e significativo. Sono forniti gli elementi sostanziali richiesti su tutte le questioni poste nel criterio e non ci sono aspetti o aree di non chiarezza
<i>Medio – alto (4 punti)</i>	Gli aspetti sostanziali previsti dal criterio sono affrontati in modo adeguato anche se sono possibili alcuni miglioramenti. Sono forniti gli elementi sostanziali richiesti su tutte o quasi tutte le questioni poste nel criterio
<i>Medio (3 punti)</i>	Gli aspetti sostanziali previsti dal criterio sono affrontati in modo generale ma sono presenti parecchie debolezze. Sono forniti alcuni elementi sostanziali significativi ma ci sono diverse questioni poste nel criterio per cui mancano dettagli o gli elementi forniti sono limitati
<i>Medio – basso (2 punti)</i>	Gli aspetti sostanziali previsti dal criterio sono affrontati parzialmente o si forniscono elementi non completi. Sono affrontate solo in parte le questioni poste nel criterio o sono forniti pochi elementi sostanziali rilevanti
<i>Basso (1 punto)</i>	Gli aspetti sostanziali previsti dal criterio non sono affrontati (o sono affrontati marginalmente) o gli stessi non possono essere valutati per i molti elementi carenti o non completi. Non sono affrontate le questioni poste nel criterio o sono forniti elementi sostanziali poco rilevanti

VISTO: IL PRESIDENTE: FEDRIGA  
VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: CORTIULA

## Avviso divulgazione umanistica 2024

**LR 16/2014, art. 26, comma 2, lettera c). – Avviso pubblico per la concessione di contributi a sostegno di iniziative progettuali riguardanti manifestazioni di divulgazione della cultura umanistica. – Avviso ordinario 2024**

<b>CAPO I – FINALITA’ E RISORSE.....</b>	<b>3</b>
Art. 1 finalità.....	3
Art. 2 definizioni .....	3
Art. 3 dotazione finanziaria e struttura competente .....	3
<b>CAPO II – SOGGETTI RICHIEDENTI, REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ E PARTENARIATO .....</b>	<b>4</b>
Art. 4 soggetti richiedenti e requisiti di ammissibilità.....	4
Art. 5 soggetti esclusi .....	4
Art. 6 partenariato.....	4
Art. 7 soggetti partner .....	4
<b>CAPO III – PROGETTI, SPESE AMMISSIBILI, SPESE INAMMISSIBILI E AMMONTARE DEI CONTRIBUTI.....</b>	<b>5</b>
Art. 8 progetti ammissibili e inammissibili .....	5
Art. 9 spese ammissibili e inammissibili .....	5
Art. 10 intensità e ammontare dei contributi .....	5
Art. 11 cumulo di contributi .....	6
<b>CAPO IV – TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE.....</b>	<b>6</b>
Art. 12 domanda di contributo e relativa documentazione.....	6
Art. 13 presentazione della domanda .....	7
Art. 14 cause di inammissibilità delle domande.....	7
Art. 15 comunicazione di avvio del procedimento.....	8
<b>CAPO V – ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO .....</b>	<b>8</b>
Art. 16 istruttoria delle domande e inammissibilità dei progetti.....	8
Art. 17 commissione di valutazione .....	8
Art. 18 criteri di valutazione e di priorità dei progetti .....	8
Art. 19 graduatoria dei progetti ammissibili .....	9
Art. 20 concessione ed erogazione dei contributi.....	9

<b>CAPO VI – RENDICONTAZIONE DELLA SPESA .....</b>	<b>9</b>
Art. 21 rendicontazione della spesa e relativa documentazione .....	9
Art. 22 presentazione della rendicontazione .....	10
Art. 23 istruttoria della rendicontazione ed erogazione del contributo .....	10
Art. 24 valutazione del progetto realizzato .....	10
Art. 25 rideterminazione del contributo .....	10
<b>CAPO VII – OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO .....</b>	<b>10</b>
Art. 26 obblighi del beneficiario .....	10
Art. 27 variazioni del progetto .....	11
<b>CAPO VIII – ISPEZIONI, CONTROLLI E REVOCHE .....</b>	<b>11</b>
Art. 28 ispezioni e controlli .....	11
Art. 29 revoca del decreto di concessione .....	11
<b>CAPO IX – DISPOSIZIONI FINALI E NORME DI RINVIO .....</b>	<b>12</b>
Art. 30 disposizioni finali .....	12
Art. 31 norma di rinvio .....	12
<b>TABELLA 1 .....</b>	<b>13</b>

## CAPO I – FINALITÀ E RISORSE

### Art. 1 finalità

1. Al fine di sostenere le iniziative e le attività di centri di divulgazione della cultura umanistica e artistica e l'organizzazione di iniziative di studio e divulgazione della cultura nella stessa disciplina, anche per mezzo di pubblicazioni e prodotti multimediali, per l'annualità 2024, il presente avviso pubblico denominato Avviso divulgazione umanistica, di seguito Avviso, disciplina i criteri e le modalità per la concessione di contributi per il sostegno di iniziative progettuali riguardanti manifestazioni di divulgazione della cultura umanistica, in attuazione dell'articolo 26, comma 2, lettera c), della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), di seguito denominata Legge, e del decreto del Presidente della Regione 13 febbraio 2015, n. 33 (Regolamento in materia di incentivi annuali per progetti regionali aventi ad oggetto attività culturali, in attuazione degli articoli 14, comma 1, 23, comma 5, 24, comma 5, 26, comma 7 e 27, comma 5, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)), di seguito denominato Regolamento.

### Art. 2 definizioni

1. Ai fini del presente Avviso si intende per:
  - a) divulgazione della cultura umanistica: iniziative di divulgazione, promozione e diffusione di attività di ricerca e di elaborazione culturale documentate e fruibili pubblicamente nel settore umanistico, nonché festival letterari;
  - b) fabbisogno di finanziamento: la differenza fra le uscite e le entrate previste dall'iniziativa progettuale. Per entrate si intendono le fonti di finanziamento direttamente connesse con il progetto quali, ad esempio, i fondi propri del soggetto proponente o dei partner, le entrate generate dalla sua realizzazione, le donazioni, le raccolte fondi e le sponsorizzazioni, le erogazioni liberali percepite per le quali è riconosciuto il credito di imposta ai sensi dell'articolo 7, commi da 21 a 31, della legge regionale 6 agosto 2019, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2019-2021 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 - ART BONUS REGIONALE), nonché i contributi pubblici specificatamente destinati all'iniziativa, ad esclusione del contributo di cui al presente Avviso;
  - c) attività prevalentemente o esclusivamente culturali o artistiche: tale requisito è misurato o in base allo statuto, o in base all'incidenza dei costi per attività culturali o artistiche, da intendersi come dato medio degli ultimi tre esercizi finanziari, oppure al numero di addetti impiegati in tali attività, da intendersi come dato medio dell'ultimo triennio.
  - d) firma digitale valida: la firma digitale è considerata valida se basata su un certificato in corso di validità rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari qualificato e conforme ai requisiti di cui all'allegato I del "Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio" del 23 luglio 2014 in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno (cd. Regolamento EIDAS). La firma deve essere apposta utilizzando dispositivi che soddisfino i requisiti di cui all'allegato II del Regolamento EIDAS;
  - e) giovani artisti: soggetti fino al trentacinquesimo anno di età compiuto;
  - f) Avvisi ordinari: Avviso stagioni e rassegne 2024, Avviso eventi e festival 2024, Avviso orchestre 2024, Avviso manifestazioni cinematografiche e festival cinematografici di carattere internazionale 2024, Avviso divulgazione umanistica 2024, Avviso divulgazione scientifica 2024, Avviso manifestazioni espositive 2024;
  - g) Avvisi tematici: Avviso creatività 2024, Avviso GO! 2025;
  - h) Avvisi progetti locali: Avviso spettacolo progetti locali, Avviso cinema progetti locali, Avviso divulgazione progetti locali, Avviso attività espositive progetti locali.

### Art. 3 dotazione finanziaria e struttura competente

1. La dotazione finanziaria per il perseguimento delle finalità del presente Avviso è stabilita con Legge di stabilità 2024.
2. Le risorse finanziarie possono essere rimodulate e integrate mediante dotazioni aggiuntive al fine di aumentare l'efficacia dell'azione.

3. La struttura regionale competente alla concessione dei contributi di cui al presente Avviso è il Servizio attività culturali, di seguito denominato Servizio.

## CAPO II – SOGGETTI RICHIEDENTI, REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ E PARTENARIATO

### Art. 4 soggetti richiedenti e requisiti di ammissibilità

1. Possono beneficiare dei contributi di cui al presente Avviso i seguenti soggetti:
  - a) gli enti locali del Friuli Venezia Giulia in proprio e come capofila di convenzioni per la gestione associata di funzioni e dei servizi;
  - b) gli enti pubblici del Friuli Venezia Giulia, compresi i consorzi a totale partecipazione pubblica del Friuli Venezia Giulia;
  - c) le articolazioni territoriali di enti pubblici nazionali presenti nel Friuli Venezia Giulia;
  - d) gli enti privati, diversi dalle persone fisiche, di cui all'articolo 4, comma 2 bis, della legge regionale 16/2014;
  - e) le società cooperative che svolgono attività prevalentemente o esclusivamente culturali o artistiche.
2. I richiedenti di cui al **comma 1, lettere d) ed e)** devono possedere i seguenti requisiti:
  - a) essere regolarmente costituiti con atto pubblico o scrittura privata registrata;
  - b) avere sede legale od operativa in Friuli Venezia Giulia al momento dell'erogazione del contributo.
3. I soggetti di cui al **comma 1** possono partecipare al presente Avviso:
  - a) singolarmente;
  - b) nell'ambito di un rapporto di partenariato.
4. Nel caso di presentazione di progetti nell'ambito di un rapporto di partenariato, il soggetto capofila è l'unico beneficiario e referente nei confronti dell'Amministrazione regionale.

### Art. 5 soggetti esclusi

1. Non possono beneficiare dei contributi di cui al presente Avviso i seguenti soggetti:
  - a) soggetti beneficiari dei contributi concessi nell'anno 2023 dal Servizio competente in materia di attività culturali per progetti o programmi triennali ai sensi dei regolamenti approvati con DPReg 39/2017, limitatamente ai soggetti di cui all'articolo 4 del medesimo DPReg 39/2017, e con DPREG 15/2016, 16/2016 e 17/2016, 199/2016, 237/2016, 238/2016, 8/2017 e 53/2020. Gli enti locali beneficiari in base ai regolamenti menzionati, con esclusione del DPReg 39/2017, possono beneficiare dei contributi di cui al presente Avviso;
  - b) i soggetti individuati puntualmente agli articoli 10, 11, 17 bis, 17 ter, 20, 25, 26 ter, 27 bis e 28 della legge regionale 16/2014;
  - c) le fondazioni bancarie;
  - d) le scuole statali e paritarie appartenenti al sistema nazionale di istruzione ai sensi dell'articolo 1 della legge 62/2000 ed enti di formazione professionale;
  - e) le associazioni di categoria, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, gli ordini e i collegi professionali;
  - f) le associazioni pro loco e i loro consorzi e il Comitato regionale, previsti dal Titolo II, Capo IV della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive);
  - g) le parrocchie e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.
2. I soggetti di cui al **comma 1**, possono comunque partecipare al progetto in qualità di partner.

### Art. 6 partenariato

1. Per partenariato si intende il rapporto fra più soggetti che condividono le finalità e il contenuto del progetto nella sua interezza e concordano le attività e i compiti spettanti a ciascuno di essi.

### Art. 7 soggetti partner

1. I partner ammissibili sono:

- a) enti locali;
  - b) enti pubblici;
  - c) enti privati, diversi dalle persone fisiche, senza scopo di lucro;
  - d) società cooperative che svolgono attività esclusivamente o prevalentemente culturali o artistiche;
  - e) i soggetti di cui **all'articolo 5**.
2. Ciascuno dei partner dovrà fornire un apporto in termini di finanziamento, di servizi, di logistica o di personale.
  3. L'attività dei partner può essere remunerata dal soggetto beneficiario ed è libera.
  4. Per ogni progetto è previsto un numero massimo di cinque partner.

### **CAPO III – PROGETTI, SPESE AMMISSIBILI, SPESE INAMMISSIBILI E AMMONTARE DEI CONTRIBUTI**

#### **Art. 8 progetti ammissibili e inammissibili**

1. Sono ammissibili a contributo i progetti consistenti nella promozione, organizzazione e realizzazione di manifestazioni di divulgazione della cultura umanistica.
2. I progetti di cui al **comma 1** possono svolgersi eventualmente anche in presenza di eventi in settori diversi dalla divulgazione della cultura umanistica, che tuttavia devono essere accessori e non prevalenti (“iniziativa multidisciplinare”). La prevalenza è misurata in base al numero e rilevanza delle attività di divulgazione sul totale degli eventi previsti nel progetto.
3. I progetti di cui al **comma 1** devono svolgersi prevalentemente nel territorio del Friuli Venezia Giulia.
4. Non sono ammissibili domande di contributo per progetti già finanziati a valere sugli Avvisi pubblici approvati dai provvedimenti della Giunta regionale n. 229 del 19 febbraio 2021, n. 374 del 18 marzo 2022 e n. 185 del 3 febbraio 2023, nonché per progetti presentati in base al regolamento approvato con DPR n. 53/2020 per l'annualità 2023, anche nel caso in cui la realizzazione dei medesimi sia stata prorogata.
5. Non sono ammissibili domande di contributo per progetti finanziati a valere sugli Avvisi pubblici approvati con deliberazione della Giunta regionale n. 831 del 28 maggio 2021, n. 1801 del 26 novembre 2021 e n. 1947 del 16 dicembre 2022, anche nel caso in cui la realizzazione dei medesimi sia stata prorogata.
6. Sono inammissibili i progetti che, a giudizio della commissione di valutazione sono finalizzati ad iniziative aventi ad oggetto in via principale o esclusiva:
  - a) il canto corale e l'attività bandistica;
  - b) il folclore;
  - c) il teatro amatoriale;
  - d) settori diversi dalla divulgazione umanistica.
7. Sono inammissibili i progetti che a giudizio della commissione di valutazione non rientrano nelle tipologie progettuali finanziate dal presente Avviso o le cui finalità non siano pertinenti con le finalità e i contenuti del presente Avviso. Sono altresì inammissibili i progetti che costituiscano mero prolungamento dei progetti già finanziati sulle risorse stanziare dai provvedimenti richiamati ai **commi 4 e 5**, salvo si tratti di una nuova edizione per l'annualità 2024.

#### **Art. 9 spese ammissibili e inammissibili**

1. La spesa per essere ammissibile rispetta i principi generali di cui all'articolo 6 del Regolamento.
2. Sono ammissibili le spese appartenenti alle tipologie di cui all'articolo 7 del Regolamento e sostenute fra il **1 gennaio 2024** e il **31 marzo 2025**.
3. Non sono ammissibili le tipologie di spesa indicate all'articolo 8 del Regolamento.

#### **Art. 10 intensità e ammontare dei contributi**

1. Gli importi concedibili sono compresi fra **15.000,00 euro** e **30.000,00 euro**.
2. Qualora il contributo richiesto sia inferiore al minimo o superiore al massimo indicati al **comma 1**, la domanda è inammissibile e viene archiviata d'ufficio.

3. I progetti sono finanziati fino ad esaurimento delle risorse. Qualora le risorse disponibili non siano sufficienti ad assicurare l'entità del contributo concesso a favore dell'ultimo assegnatario utilmente inserito in graduatoria, il contributo non viene concesso.
4. Qualora si rendessero disponibili ulteriori risorse si procederà allo scorrimento della graduatoria a cominciare dal primo assegnatario non finanziato.
5. Nei limiti di cui **al comma 1**, la misura del contributo è pari al cento per cento del fabbisogno di finanziamento della spesa ammissibile. Il contributo non può superare il fabbisogno di finanziamento.

#### **Art. 11 cumulo di contributi**

1. Il medesimo progetto può essere oggetto di ulteriori sovvenzioni pubbliche o private rispetto a quelle contemplate dal presente Avviso.
2. In sede di rendicontazione il beneficiario presenta una dichiarazione attestante l'entità e la provenienza delle ulteriori sovvenzioni eventualmente ottenute per il medesimo progetto e si impegna a comunicare tempestivamente quelle che dovesse ricevere successivamente. La somma delle suddette sovvenzioni e del contributo di cui al presente Avviso, non può superare la spesa effettivamente sostenuta; in caso contrario il contributo di cui al presente Avviso è conseguentemente rideterminato.

### **CAPO IV – TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE**

#### **Art. 12 domanda di contributo e relativa documentazione**

1. La domanda di contributo è redatta attraverso l'utilizzo del sistema informatico per la presentazione delle istanze on line, cui si accede dal sito istituzionale della Regione.
2. I soggetti di cui **all'articolo 4, comma 1, lettera a)** possono presentare fino a tre domande di contributo: due domande sugli Avvisi ordinari e una sull'Avviso GO! 2025. In alternativa gli enti locali fino a 3000 abitanti possono presentare una domanda su uno degli Avvisi ordinari, una domanda su uno degli Avvisi locali e una domanda sull'Avviso GO! 2025.
3. I soggetti di cui **all'articolo 4, comma 1, lettere b), c), d) ed e)** possono presentare fino a tre domande di contributo: una domanda di contributo sugli Avvisi ordinari o una sugli Avvisi locali, e una sull'Avviso Creatività e una sull'Avviso GO! 2025.
4. Nel caso in cui il richiedente abbia presentato più domande di contributo, verrà verificato l'ordine cronologico di arrivo e saranno considerate valide quelle cronologicamente più recenti. Lo stesso progetto non può essere presentato in più di una domanda.
5. Costituisce parte integrante della domanda la seguente documentazione:
  - a) le dichiarazioni sostitutive attestanti, in particolare, la qualità di legale rappresentante ovvero di procuratore del richiedente, il possesso dei requisiti di ammissibilità di cui **all'articolo 4**, e il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 66 del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73 (Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali), convertito in legge 23 luglio 2021, n. 106;
  - b) la descrizione del progetto e le informazioni per l'attribuzione dei punteggi per i criteri qualitativi oggettivi e qualitativi valutativi;
  - c) quadro logico del progetto;
  - d) la scheda partner compilata per ciascun componente della partnership e sottoscritta dal partner stesso. La scheda partner è firmata digitalmente dal legale rappresentante del soggetto partner. La firma digitale apposta è considerata valida se basata su un certificato in corso di validità, rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari riconosciuto, ai sensi **dell'articolo 2 comma 1, lettera d)**. La scheda può essere sottoscritta da persona diversa dal legale rappresentante del soggetto partner. In questo caso alla scheda è unita la procura redatta nelle forme di cui **all'articolo 12, comma 6. Non è considerata valida la scheda priva della firma digitale**;
  - e) le attestazioni di presa visione della informativa sulla privacy, ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679, di conoscenza degli obblighi di pubblicazione previsti dall'articolo 1, commi da 125 a 127, della legge 4 agosto 2017, n. 124 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza) e di assunzione di responsabilità dei contenuti della documentazione di domanda e di impegno al rispetto degli obblighi di cui **all'articolo 26**;

- f) il modulo F23 o F24 attestante l'avvenuto pagamento dell'imposta di bollo ove il richiedente non sia esente.
6. In caso di domanda presentata e sottoscritta da persona diversa dal legale rappresentante, deve altresì essere allegata copia dell'atto di procura generale o speciale alla presentazione e sottoscrizione della domanda, redatta secondo il modello pubblicato sul sito istituzionale della Regione [www.regione.fvg.it](http://www.regione.fvg.it), nella sezione dedicata alle attività culturali, corredata dalla fotocopia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante, qualora sia sottoscritta in forma autografa.
7. La mancata presentazione della documentazione di cui al **comma 5, lettere a) e b)**, comporta l'inammissibilità della domanda e l'archiviazione d'ufficio.

#### **Art. 13 presentazione della domanda**

1. Ai fini dell'accesso ai contributi i soggetti di cui **all'articolo 4** presentano domanda al Servizio, esclusivamente attraverso l'utilizzo del sistema informatico per la presentazione delle istanze on line (**IOL**) cui si accede dal sito istituzionale della Regione, [www.regione.fvg.it](http://www.regione.fvg.it), nella sezione dedicata alle attività culturali, previa autenticazione con una delle modalità previste dall'articolo 65, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), redatta secondo le modalità riportate nelle linee guida per la compilazione delle istanze, pubblicate sulla medesima pagina web. La domanda si considera sottoscritta e inoltrata, al termine della compilazione e del caricamento degli allegati, all'atto della convalida finale.
2. La domanda di contributo di cui al **comma 1** è presentata a partire dalle ore 8:00:00 del **6 novembre 2023** e perentoriamente entro le ore 16:00:00 del **19 dicembre 2023**. Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine di presentazione della domanda, fa fede esclusivamente la data e l'ora della convalida finale effettuata attraverso il sistema informatico.
3. La domanda di contributo di cui al **comma 1** è sottoscritta e inoltrata dal legale rappresentante del richiedente o da persona munita di procura generale o speciale alla presentazione e sottoscrizione della domanda medesima o, per gli enti pubblici, dal soggetto legittimato secondo il proprio ordinamento; la domanda è presentata con l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di imposta di bollo.
4. Qualora i documenti allegati alla domanda e caricati sul sistema siano firmati digitalmente, la firma digitale apposta è considerata valida se basata su un certificato in corso di validità, rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari riconosciuto, ai sensi **dell'articolo 2, comma 1, lettera d)**;
5. L'inoltro della domanda è a completo ed esclusivo rischio del soggetto richiedente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell'Amministrazione ove, per disguidi informatici derivanti dal mancato rispetto delle caratteristiche tecniche del sistema informatico per la presentazione delle domande on line pubblicate sul sito istituzionale [www.regione.fvg.it](http://www.regione.fvg.it) nella sezione dedicata alle attività culturali, o di altra natura, ovvero per qualsiasi altro motivo, non pervenga a destinazione nei termini perentori di cui al **comma 2**.
6. Tutte le successive comunicazioni tra l'Amministrazione regionale e il richiedente ovvero beneficiario devono avvenire a mezzo di posta elettronica certificata.

#### **Art. 14 cause di inammissibilità delle domande**

1. Sono inammissibili e vengono archiviate d'ufficio, in particolare, le domande di contributo:
  - a) relative a progetti non attinenti alle materie dell'Avviso;
  - b) presentate oltre il termine di scadenza;
  - c) presentate da soggetti diversi da quelli individuati **all'articolo 4** o dai soggetti esclusi di cui **all'articolo 5**;
  - d) se il contributo richiesto non rispetti i limiti di cui **all'articolo 10**;
  - e) qualora siano presentate più domande da parte del medesimo richiedente salvi i casi di cui **all'articolo 12, commi 2, 3 e 4**;
  - f) presentate con modalità diverse da quelle previste **dall'articolo 13, comma 1**;
  - g) prive della sottoscrizione dei soggetti di cui **all'articolo 13, comma 3**;
  - h) se la firma digitale è basata su un certificato scaduto;
  - i) presentate per iniziative progettuali già finanziate di cui **all'articolo 8, commi 4 e 5**;
  - j) prive dei documenti indicati **all'articolo 12, comma 5, lettere a) e b**.

**Art. 15 comunicazione di avvio del procedimento**

1. Dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande, il Servizio provvede alla comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), anche mediante pubblicazione sul sito istituzionale della Regione.

**CAPO V – ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO****Art. 16 istruttoria delle domande e inammissibilità dei progetti**

1. Ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento, il Servizio, attraverso l'attività istruttoria, accerta l'ammissibilità delle domande pervenute, verificandone la completezza, la regolarità formale e la sussistenza dei requisiti soggettivi dei richiedenti.
2. Ove la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, il Servizio ne dà comunicazione al richiedente indicandone le cause e assegnando un termine perentorio non superiore a dieci giorni per provvedere alla relativa regolarizzazione o integrazione. Qualora il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione o integrazione della stessa decorra inutilmente, la domanda è valutata in base agli elementi presenti, fatta salva la mancata regolarizzazione o integrazione di elementi necessari per l'attribuzione di un punteggio, che comporta l'assegnazione di 0 (zero) punti. Qualora nella domanda manchi la documentazione di cui **all'articolo 12, comma 5, lettere a), b), c) e d)**, non viene chiesta alcuna integrazione alla domanda.
3. Per l'attribuzione di ciascuno dei punteggi di cui alla **Tabella 1** sono valutati i contenuti presenti nel corrispondente campo riguardante la parte descrittiva della documentazione di cui **all'articolo 12, comma 5, lettera b)**.
4. Qualora non siano indicate le informazioni richieste nel modulo per l'attribuzione del punteggio di un criterio di valutazione o in caso di assenza totale di informazioni, non viene richiesta alcuna integrazione alla domanda stessa, con assegnazione per il criterio di un punteggio pari a 0 (zero) punti.
5. In caso di difformità tra le informazioni desumibili dalla barratura di un campo e la corrispondente parte descrittiva, prevale l'informazione desumibile dalla parte descrittiva. In caso di barratura di un campo del modulo della domanda e contemporanea assenza totale di compilazione della relativa parte descrittiva viene assegnato punteggio pari a 0 (zero) punti.
6. Non costituiscono casi di incompletezza o irregolarità formale della domanda le fattispecie di cui ai **commi 4 e 5**.

**Art. 17 commissione di valutazione**

1. I progetti risultati ammissibili in esito all'attività istruttoria vengono valutati da un'apposita commissione di valutazione costituita ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento, che attribuisce i punteggi di cui alla **Tabella 1** del presente Avviso sulla base delle informazioni fornite nella domanda di contributo e nei suoi allegati.
2. Nel caso in cui, a seguito del preavviso ex articolo 10 bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), i soggetti presentino controdeduzioni, la commissione di valutazione può valutare le controdeduzioni e decidere sull'inammissibilità.
3. Ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della LR 44/2017 la commissione può lavorare a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.

**Art. 18 criteri di valutazione e di priorità dei progetti**

1. Ai fini della formulazione della graduatoria sono definiti nella **Tabella 1** del presente Avviso i criteri di valutazione qualitativi oggettivi e qualitativi valutativi dei progetti e i rispettivi punteggi.
2. A parità di punteggio l'ordine di graduatoria è determinato dall'applicazione successiva dei seguenti criteri di priorità:
  - a) progetti che hanno ottenuto un punteggio maggiore quanto a criteri qualitativi valutativi;

- b) ordine cronologico di presentazione della domanda.
3. In caso di attribuzione di punteggio complessivo inferiore a 50 punti, il contributo non è concedibile.

#### **Art. 19 graduatoria dei progetti ammissibili**

1. Ai sensi dell'articolo 5, comma 9, del Regolamento con decreto emanato dal Direttore centrale competente in materia di attività culturali entro 90 giorni dal termine di presentazione delle domande è approvata la graduatoria dei progetti da finanziare, di quelli ammissibili ma non finanziabili per carenza di risorse, e l'elenco dei progetti non ammissibili a contributo. Il decreto è pubblicato sul sito web istituzionale, nella sezione dedicata alle attività culturali.
2. A seguito dell'emanazione del decreto di cui al **comma 1**, è comunicata ai beneficiari l'assegnazione del contributo, fissando il termine perentorio fino a dieci giorni per l'eventuale rifiuto dello stesso; decorso inutilmente tale termine il contributo si intende accettato.
3. La graduatoria ha validità sino al 31 dicembre 2025.

#### **Art. 20 concessione ed erogazione dei contributi**

1. I contributi sono concessi con decreto del Direttore del Servizio o suo delegato entro 90 giorni dalla pubblicazione della graduatoria. Su richiesta del beneficiario viene contestualmente erogato in via anticipata un importo corrispondente al cento per cento del contributo medesimo compatibilmente con le operazioni di chiusura dell'esercizio finanziario. L'erogazione in via anticipata non è subordinata alla presentazione di fidejussioni bancarie o di polizze assicurative o alla prestazione di garanzie patrimoniali, ai sensi dell'articolo 32 bis, comma 1 ter della legge.
2. Non possono essere concessi i contributi di cui al presente Avviso ai soggetti divenuti, nell'anno 2024, beneficiari dei contributi per il finanziamento annuale a progetti o a programmi di iniziative e attività pluriennali all'esito dei procedimenti contributivi disciplinati dal regolamento approvato con DPRReg 39/2017 limitatamente ai soggetti di cui all'articolo 5 del medesimo DPRReg 39/2017 e 53/2020 per l'annualità 2024.
3. Non possono essere concessi i contributi di cui al presente Avviso in deroga ai limiti previsti **dall'articolo 10, comma 1**.
4. Qualora si rendano disponibili ulteriori risorse finanziarie, con decreto emanato dal Direttore centrale competente in materia di cultura e pubblicato sul sito della Regione, viene approvato lo scorrimento della graduatoria dei progetti da finanziare, con l'indicazione del contributo regionale assegnato. Il contributo è concesso entro novanta giorni dalla pubblicazione dello scorrimento della graduatoria.

### **CAPO VI – RENDICONTAZIONE DELLA SPESA**

#### **Art. 21 rendicontazione della spesa e relativa documentazione**

1. La rendicontazione della spesa, redatta esclusivamente sul modello approvato con decreto del Direttore del Servizio e pubblicata sul sito istituzionale della Regione [www.regione.fvg.it](http://www.regione.fvg.it), nella sezione dedicata alle attività culturali, è presentata ai sensi delle disposizioni di cui al titolo II, capo III, della legge regionale 7/2000.
2. Oltre alla documentazione prevista dalla legge regionale 7/2000, costituisce parte integrante della rendicontazione la seguente documentazione:
  - a) la relazione riepilogativa del progetto realizzato;
  - b) la dichiarazione sostitutiva attestante il costo complessivo del progetto realizzato, comprensivo del contributo di cui al presente Avviso.
3. La documentazione giustificativa della spesa non può essere datata antecedentemente alla data **del 1° gennaio 2024**, né riferirsi ad attività antecedenti a tale data.
4. Qualora la rendicontazione sia sottoscritta da persona diversa dal legale rappresentante, deve altresì essere allegata la procura redatta secondo il modello pubblicato sul sito istituzionale della Regione [www.regione.fvg.it](http://www.regione.fvg.it), nella sezione dedicata alle attività culturali, sottoscritta dal legale rappresentante del richiedente con cui viene incaricato il soggetto alla compilazione, sottoscrizione e presentazione della rendicontazione. La procura, qualora sottoscritta con firma autografa, deve essere corredata dal documento di identità in corso di validità del legale rappresentante; qualora sottoscritta con firma digitale,

la firma digitale apposta è considerata valida se basata su un certificato in corso di validità, rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari riconosciuto, ai sensi **dell'articolo 2, comma 1, lettera d)**.

#### **Art. 22 presentazione della rendicontazione**

1. La rendicontazione è presentata alla Direzione centrale cultura e sport - Servizio competente in materia di attività culturali ed è sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante del beneficiario o altro soggetto debitamente autorizzato a ricevere e trasmettere in nome e per conto del beneficiario medesimo, e inviata esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo cultura@certregione.fvg.it, entro il termine perentorio del **31 marzo 2025**. La mancata presentazione della rendicontazione nei termini comporta la revoca del provvedimento di concessione.
2. Il termine per la conclusione del progetto e per la presentazione della rendicontazione può essere prorogato una sola volta e per un massimo di 180 giorni su richiesta motivata presentata prima della scadenza del termine di cui al **comma 1**.

#### **Art. 23 istruttoria della rendicontazione ed erogazione del contributo**

1. Il Servizio attraverso l'attività istruttoria accerta la sussistenza, pena la revoca della concessione del contributo, dei presupposti di fatto e di diritto per l'erogazione del contributo.
2. Ove la rendicontazione sia ritenuta irregolare o incompleta, il Servizio ne dà comunicazione all'interessato indicandone le cause ed assegnando un termine non superiore a 30 giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione. Può essere concessa la proroga del termine per una sola volta e per un massimo di 10 giorni, a condizione che la richiesta sia motivata e sia presentata prima della scadenza dello stesso. Qualora le integrazioni richieste non vengano prodotte nei termini assegnati, si procede all'istruttoria sulla base della documentazione agli atti e, qualora la stessa sia incompleta o insufficiente, si procede alla rideterminazione ovvero alla revoca del contributo ai sensi **degli articoli 25 o 29**.
3. A seguito della conclusione positiva dell'istruttoria, viene redatto l'atto di approvazione della rendicontazione.
4. La rendicontazione è approvata con decreto del Direttore del Servizio o suo delegato, entro centottanta giorni dalla presentazione. Entro il medesimo termine è disposta l'erogazione del contributo salvo quanto previsto **dall'articolo 20, comma 1**.

#### **Art. 24 valutazione del progetto realizzato**

1. La commissione di valutazione può essere riconvocata al fine di valutare l'effettiva realizzazione del progetto finanziato.
2. Qualora all'esito della valutazione di cui al **comma 1** la commissione ritenga che il progetto realizzato sia diverso da quello presentato, si applica **l'articolo 27, commi 2 e 3**.

#### **Art. 25 rideterminazione del contributo**

1. Il contributo è rideterminato:
  - a) qualora, in sede di rendicontazione, emerga che il fabbisogno di finanziamento è diminuito;
  - b) qualora, in sede di rendicontazione la spesa rendicontata risulti inferiore al contributo concesso.

### **CAPO VII – OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO**

#### **Art. 26 obblighi del beneficiario**

1. I beneficiari sono tenuti, in particolare a:
  - a) avere sede legale od operativa in Friuli Venezia Giulia al momento dell'erogazione del contributo, ai sensi **dell'articolo 4, comma 2, lettera b)**
  - b) utilizzare la posta elettronica certificata per tutte le comunicazioni con l'Amministrazione regionale, ai sensi **dell'articolo 13, comma 6**;
  - c) comunicare entro 7 giorni dall'accadimento eventuali variazioni dei dati forniti con la domanda;
  - d) rispettare i termini previsti dal presente Avviso;

- e) presentare la rendicontazione della spesa entro i termini di cui **all'articolo 22**;
- f) consentire e agevolare ispezioni e controlli effettuati ai sensi **dell'articolo 28**;
- g) comunicare eventuali variazioni, ai sensi **dell'articolo 27**;
- h) apporre il logo della Regione e il lettering "IOSONOFRIULIVENEZIAGIULIA" su tutto il materiale promozionale del progetto, quale, in particolare, volantini, inviti, manifesti, messaggi pubblicitari e siti internet dedicati, a partire dalla data del decreto di approvazione della graduatoria o eventuale scorrimento della stessa;
- i) comunicare all'Amministrazione regionale tempestivamente eventuali ulteriori finanziamenti di fonte pubblica o privata ottenuti per la realizzazione del progetto e non indicati in sede di domanda di contributo, che comportino la riduzione del fabbisogno di finanziamento;
- j) tenere a disposizione del Servizio, presso la propria sede, per eventuali controlli, fatture o altri documenti contabili aventi valore probatorio equivalente che comprovano la spesa sostenuta dal beneficiario, ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento;
- k) tenere a disposizione del Servizio, presso la propria sede, la documentazione comprovante la realizzazione del progetto per cui è stato concesso il contributo e, in particolare, rassegne stampa, pubblicazioni e video, da cui emerga l'evidenza data alla contribuzione regionale, ai sensi dell'articolo 10 del Regolamento;
- l) comunicare all'Amministrazione regionale i dati da questa eventualmente richiesti relativi al progetto presentato;
- m) rispettare gli obblighi di pubblicazione previsti dall'articolo 1, commi da 125 a 127, della legge 124/2017;
- n) rispettare gli obblighi previsti dall'articolo 66 del decreto legge 73/2021 (Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali), convertito in legge 23 luglio 2021, n. 106.

#### **Art. 27 variazioni del progetto**

1. Le variazioni devono essere preventivamente comunicate via PEC al Servizio, il quale provvede, anche avvalendosi della commissione di valutazione, che in tal caso viene appositamente riconvocata, a valutare se la modifica apportata comporti una riduzione del punteggio.
2. Le variazioni che comportano una riduzione del punteggio di valutazione in misura superiore al **20 per cento** rispetto a quello attribuito sono considerate una modifica sostanziale del progetto, non sono ammissibili e comportano la revoca del contributo ai sensi **dell'articolo 29**.
3. Le variazioni che determinano una riduzione del punteggio di valutazione fino al **20 per cento**, in relazione alla originaria posizione in graduatoria del progetto, possono comportare la revoca del decreto di concessione del contributo nel caso in cui il punteggio derivante dalla variazione sia inferiore a quello dell'ultimo progetto utilmente collocato in graduatoria.
4. I **commi 2 e 3** si applicano anche in sede di approvazione della rendicontazione, ai sensi **dell'articolo 23**.

### **CAPO VIII – ISPEZIONI, CONTROLLI E REVOCHE**

#### **Art. 28 ispezioni e controlli**

1. Nel corso dell'intero procedimento per la concessione ed erogazione del contributo, nonché, per tutta la durata del mantenimento degli obblighi imposti dal Regolamento, possono essere disposti ispezioni e controlli, anche a campione, ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 7/2000.

#### **Art. 29 revoca del decreto di concessione**

1. Il decreto di concessione del contributo è revocato, in particolare, nei seguenti casi:
  - a) rinuncia del beneficiario;
  - b) mancato riscontro ovvero perdita dei requisiti di ammissibilità di cui **all'articolo 4**, dichiarati all'atto di presentazione della domanda;
  - c) mancata presentazione della rendicontazione della spesa entro il termine di cui **all'articolo 22, comma 1**;
  - d) mancata produzione delle integrazioni alla rendicontazione nel caso di cui **all'articolo 23, comma 2**;

- e) progetto realizzato sostanzialmente diverso da quello presentato, ai sensi **dell'articolo 24, comma 2.**
  - f) mancata realizzazione ovvero modifica del progetto originariamente presentato, ai sensi **dell'articolo 27, commi 2 e 3.**
2. La revoca del decreto di concessione del contributo comporta la restituzione delle somme eventualmente già erogate, unitamente agli interessi calcolati con le modalità di cui all'articolo 49 della legge regionale 7/2000.

## **CAPO IX – DISPOSIZIONI FINALI E NORME DI RINVIO**

### **Art. 30 disposizioni finali**

1. La modulistica del presente Avviso può essere modificata e integrata con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di attività culturali, pubblicata sul sito istituzionale [www.regione.fvg.it](http://www.regione.fvg.it), nella sezione dedicata alle attività culturali.
2. Informazioni relative all'Avviso e agli adempimenti ad esso connessi possono essere richieste all'indirizzo di posta elettronica [attivacultura@regione.fvg.it](mailto:attivacultura@regione.fvg.it) o di posta elettronica certificata [cultura@certregione.fvg.it](mailto:cultura@certregione.fvg.it).

### **Art. 31 norma di rinvio**

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente Avviso, si applicano le disposizioni della legge regionale 7/2000 e della legge e della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

TABELLA 1

AVVISO DIVULGAZIONE UMANISTICA					
CRITERIO		PUNTEGGIO MASSIMO	INDICATORI		
<b>CRITERI QUALITATIVI OGGETTIVI 20/ 100</b>					
1	Capacità del soggetto di attrarre finanziamenti per progetti culturali e artistici (vengono considerate le erogazioni liberali percepite nel triennio 2021-2023 dal soggetto richiedente per la realizzazione di progetti culturali e artistici, comprese le erogazioni liberali riconosciute quali ART BONUS REGIONALE ex art. 7, commi da 21 a 31, LR13/ 2019)	PUNTI 10	<b>Finanziamenti ricevuti dal soggetto proponente a partire dal 01/ 01/ 2021</b>		
			Nessun finanziamento		PUNTI 0
			Finanziamenti da privati (es.: aziende, fondazioni bancarie..) - deve trattarsi di finanziamenti ricevuti da soggetti privati nazionali o stranieri		PUNTI 1
			Finanziamenti pubblici		PUNTI 2
			Finanziamenti pubblici con fondi provenienti dall'Unione Europea (anche per il tramite della Regione) e/o da altri organismi stranieri/ internazionali		PUNTI 3
Finanziamenti per i quali è stato concesso il contributo nella forma di credito d'imposta ex art. 7, commi da 21 a 31, LR13/ 2019 (ART BONUS REGIONALE)		PUNTI 4			
2	Apporto di fondi al progetto diversi dal contributo regionale (fondi propri, fondi dei partner, donazioni, sponsorizzazioni, altri contributi pubblici, entrate generate dalla realizzazione del progetto)	PUNTI 10	<b>Apporti di fondi al progetto, diversi da contributo regionale in €/ contributo richiesto in €</b>		
			Apporto di fondi fino al 5%		PUNTI 0
			Apporto di fondi oltre il 5% e fino al 20%		PUNTI 4
			Apporto di fondi oltre il 20% fino al 40%		PUNTI 6
			Apporto di fondi oltre il 40%		PUNTI 10
		<b>20</b>			
<b>CRITERI QUALITATIVI VALUTATIVI 80/ 100</b>					
1	Valutazione qualitativa dell'impatto culturale e scientifico del progetto, anche intesa in termini di innovatività e originalità	PUNTI 15	nessuna		PUNTI 0
			bassa		PUNTI 3
			medio - bassa		PUNTI 6
			media		PUNTI 9
			medio - alta		PUNTI 12
			alta		PUNTI 15
2	Congruenza delle attività e del quadro finanziario in relazione agli obiettivi del progetto come espresso nel Quadro logico* (*) Sostenibilità e congruenza economico finanziaria del progetto in relazione ai risultati da raggiungere	PUNTI 5	nessuna		PUNTI 0
			bassa		PUNTI 1
			medio - bassa		PUNTI 2
			media		PUNTI 3
			medio - alta		PUNTI 4
			alta		PUNTI 5
3	Competenza ed esperienza del soggetto proponente in tema quale capacità di gestione amministrativa (con riferimento alla completezza e regolarità della domanda di contributo, o a rendicontazioni eventualmente presentate in anni precedenti)	PUNTI 5	nessuna		PUNTI 0
			bassa		PUNTI 1
			medio - bassa		PUNTI 2
			media		PUNTI 3
			medio - alta		PUNTI 4
			alta		PUNTI 5
4	Competenza ed esperienza del soggetto proponente nel campo specifico oggetto dell'Avviso (divulgazione della cultura umanistica)	PUNTI 5	nessuna		PUNTI 0
			bassa		PUNTI 1
			medio - bassa		PUNTI 2
			media		PUNTI 3
			medio - alta		PUNTI 4
			alta		PUNTI 5

5	Composizione e qualità dell'apporto del partenariato al progetto, con riferimento al numero, natura, ruolo e peso dei partner nella realizzazione dell'iniziativa progettuale, anche in termini di sostegno finanziario al progetto* (*) in coerenza con il Quadro logico	PUNTI	10	nessun partner	PUNTI 0
				basso	PUNTI 2
				medio - basso	PUNTI 4
				medio	PUNTI 6
				medio - alto	PUNTI 8
alto	PUNTI 10				
6	Piano di comunicazione/promozione del progetto, con riferimento alla comunicazione via web sul sito internet "dedicato" o sul portale dell'Ente proponente e/o sui social network e ai passaggi promozionali su emittenti radio/ TV e su quotidiani locali e nazionali, dirette streaming, riviste specializzate etc.)	PUNTI	5	nessuno	PUNTI 0
				basso	PUNTI 1
				medio - basso	PUNTI 2
				medio	PUNTI 3
				medio - alto	PUNTI 4
alto	PUNTI 5				
7	Valenza didattica del progetto in relazione al coinvolgimento di scuole, Università, o altri enti di formazione	PUNTI	10	nessuna	PUNTI 0
				bassa	PUNTI 2
				medio - bassa	PUNTI 4
				media	PUNTI 6
				medio - alta	PUNTI 8
alta	PUNTI 10				
8	Capacità del luogo di valorizzare l'evento (e viceversa) riferita alla connessione (storica/ naturalistica) del/ dei luogo/i in relazione al contenuto della proposta progettuale o alla capacità dei contenuti della proposta progettuale di aumentare la visibilità/ fruibilità del/ dei luogo/i scelti per la sua realizzazione o alla estensione del progetto in diversi comuni del FVG.	PUNTI	10	nessuna	PUNTI 0
				bassa	PUNTI 2
				medio - bassa	PUNTI 4
				media	PUNTI 6
				medio - alta	PUNTI 8
alta	PUNTI 10				
9	Coinvolgimento nelle attività di progetto di giovani (fino a 35 anni compiuti) relatori, studiosi o ricercatori	PUNTI	5	nessuno	PUNTI 0
				basso	PUNTI 1
				medio - basso	PUNTI 2
				medio	PUNTI 3
				medio - alto	PUNTI 4
alto	PUNTI 5				
10	Valorizzazione delle lingue minoritarie (friulano, sloveno, tedesco) e/ o comunitarie (compreso l'inglese)	PUNTI	5	nessuna	PUNTI 0
				bassa	PUNTI 1
				medio - bassa	PUNTI 2
				media	PUNTI 3
				medio - alta	PUNTI 4
alta	PUNTI 5				
11	Capacità dell'iniziativa di essere portatrice di stimoli all'inclusività sociale, con il fine di: a) favorire la partecipazione attiva dei giovani alla vita della propria comunità (percorsi di cittadinanza attiva); b) favorire l'utilizzo e la fruizione dei luoghi e degli spazi da parte di segmenti sociali caratterizzati da situazioni di marginalità sociale, con l'obiettivo di accrescere le competenze e promuovere una maggiore confidenza in sé stessi; c) favorire il benessere di persone diversamente abili, o che soffrono di malattie, o di problemi legati all'invecchiamento e alla solitudine.	PUNTI	5	nessuna	PUNTI 0
				bassa	PUNTI 1
				medio - bassa	PUNTI 2
				media	PUNTI 3
				medio - alta	PUNTI 4
alta	PUNTI 5				
			<b>80</b>		
<b>TOTALE PUNTEGGIO MASSIMO</b>			<b>100</b>		

**LEGENDA:**

INDICATORE	DESCRIZIONE
<i>Alto</i>	Gli aspetti sostanziali previsti dal criterio sono affrontati in modo convincente e significativo. Sono forniti gli elementi sostanziali richiesti su tutte le questioni poste nel criterio e non ci sono aspetti o aree di non chiarezza
<i>Medio – alto</i>	Gli aspetti sostanziali previsti dal criterio sono affrontati in modo adeguato anche se sono possibili alcuni miglioramenti. Sono forniti gli elementi sostanziali richiesti su tutte o quasi tutte le questioni poste nel criterio
<i>Medio</i>	Gli aspetti sostanziali previsti dal criterio sono affrontati in modo generale ma sono presenti parecchie debolezze. Sono forniti alcuni elementi sostanziali significativi ma ci sono diverse questioni poste nel criterio per cui mancano dettagli o gli elementi forniti sono limitati
<i>Medio – basso</i>	Gli aspetti sostanziali previsti dal criterio sono affrontati parzialmente o si forniscono elementi non completi. Sono affrontate solo in parte le questioni poste nel criterio o sono forniti pochi elementi sostanziali rilevanti
<i>Basso</i>	Gli aspetti sostanziali previsti dal criterio non sono affrontati (o sono affrontati marginalmente) o gli stessi non possono essere valutati per i molti elementi carenti o non completi. Non sono affrontate le questioni poste nel criterio o sono forniti elementi sostanziali poco rilevanti
<i>Nessuno</i>	Il campo risulta privo di compilazione e non consente di effettuare alcuna valutazione.

**Avviso divulgazione scientifica 2024**

**LR 16/2014, art. 26, comma 2, lettera c). – Avviso pubblico per la concessione di contributi a sostegno di iniziative progettuali riguardanti manifestazioni di divulgazione della cultura scientifica. – Avviso ordinario 2024**

<b>CAPO I – FINALITA' E RISORSE .....</b>	<b>3</b>
Art. 1 finalità.....	3
Art. 2 definizioni .....	3
Art. 3 dotazione finanziaria e struttura competente .....	3
<b>CAPO II – SOGGETTI RICHIEDENTI, REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ E PARTENARIATO.....</b>	<b>4</b>
Art. 4 soggetti richiedenti e requisiti di ammissibilità.....	4
Art. 5 soggetti esclusi .....	4
Art. 6 partenariato.....	4
Art. 7 soggetti partner .....	5
<b>CAPO III – PROGETTI, SPESE AMMISSIBILI, SPESE INAMMISSIBILI E AMMONTARE DEI CONTRIBUTI.....</b>	<b>5</b>
Art. 8 progetti ammissibili e inammissibili .....	5
Art. 9 spese ammissibili e inammissibili .....	5
Art. 10 intensità e ammontare dei contributi .....	6
Art. 11 cumulo di contributi .....	6
<b>CAPO IV – TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE .....</b>	<b>6</b>
Art. 12 domanda di contributo e relativa documentazione.....	6
Art. 13 presentazione della domanda .....	7
Art. 14 cause di inammissibilità delle domande.....	7
Art. 15 comunicazione di avvio del procedimento.....	8
<b>CAPO V – ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO .....</b>	<b>8</b>
Art. 16 istruttoria delle domande e inammissibilità dei progetti.....	8
Art. 17 commissione di valutazione .....	8
Art. 18 criteri di valutazione e di priorità dei progetti .....	9
Art. 19 graduatoria dei progetti ammissibili .....	9

Art. 20 concessione ed erogazione dei contributi.....	9
<b>CAPO VI – RENDICONTAZIONE DELLA SPESA .....</b>	<b>9</b>
Art. 21 rendicontazione della spesa e relativa documentazione .....	9
Art. 22 presentazione della rendicontazione .....	10
Art. 23 istruttoria della rendicontazione ed erogazione del contributo .....	10
Art. 24 valutazione del progetto realizzato .....	10
Art. 25 rideterminazione del contributo .....	11
<b>CAPO VII – OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO .....</b>	<b>11</b>
Art. 26 obblighi del beneficiario .....	11
Art. 27 variazioni del progetto.....	11
<b>CAPO VIII – ISPEZIONI, CONTROLLI E REVOCHE .....</b>	<b>12</b>
Art. 28 ispezioni e controlli.....	12
Art. 29 revoca del decreto di concessione .....	12
<b>CAPO IX – DISPOSIZIONI FINALI E NORME DI RINVIO .....</b>	<b>12</b>
Art. 30 disposizioni finali .....	12
Art. 31 norma di rinvio .....	12
<b>TABELLA 1.....</b>	<b>13</b>

**CAPO I – FINALITA' E RISORSE****Art. 1 finalità**

1. Al fine di sostenere le iniziative e le attività di centri di divulgazione della cultura scientifica e la realizzazione di iniziative di divulgazione della cultura scientifica, anche per mezzo di pubblicazioni e prodotti multimediali, per l'annualità 2024, il presente avviso pubblico, denominato Avviso divulgazione scientifica, di seguito Avviso, disciplina i criteri e le modalità per la concessione di contributi per il sostegno di iniziative progettuali riguardanti manifestazioni di divulgazione della cultura scientifica, in attuazione dell'articolo 26, comma 2, lettera c), della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), di seguito denominata Legge, e del decreto del Presidente della Regione 13 febbraio 2015, n. 33 (Regolamento in materia di incentivi annuali per progetti regionali aventi ad oggetto attività culturali, in attuazione degli articoli 14, comma 1, 23, comma 5, 24, comma 5, 26, comma 7 e 27, comma 5, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)), di seguito denominato Regolamento.

**Art. 2 definizioni**

1. Ai fini del presente Avviso si intende per:
  - a) divulgazione della cultura scientifica: iniziative di divulgazione, promozione e diffusione di discipline relative alla cultura tecnico-scientifica, intesa come cultura delle scienze matematiche, fisiche e naturali, anche in forma di festival;
  - b) fabbisogno di finanziamento: la differenza fra le uscite e le entrate previste dall'iniziativa progettuale. Per entrate si intendono le fonti di finanziamento direttamente connesse con il progetto quali, ad esempio, i fondi propri del soggetto proponente o dei partner, le entrate generate dalla sua realizzazione, le donazioni, le raccolte fondi e le sponsorizzazioni, le erogazioni liberali percepite per le quali è riconosciuto il credito di imposta ai sensi dell'articolo 7, commi da 21 a 31, della legge regionale 6 agosto 2019, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2019-2021 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 - ART BONUS REGIONALE), nonché i contributi pubblici specificatamente destinati all'iniziativa, ad esclusione del contributo di cui al presente Avviso;
  - c) attività prevalentemente o esclusivamente culturali o artistiche: tale requisito è misurato o in base allo statuto, o in base all'incidenza dei costi per attività culturali o artistiche, da intendersi come dato medio degli ultimi tre esercizi finanziari, oppure al numero di addetti impiegati in tali attività, da intendersi come dato medio dell'ultimo triennio.
  - d) firma digitale valida: la firma digitale è considerata valida se basata su un certificato in corso di validità rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari qualificato e conforme ai requisiti di cui all'allegato I del "Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio" del 23 luglio 2014 in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno (cd. Regolamento EIDAS). La firma deve essere apposta utilizzando dispositivi che soddisfino i requisiti di cui all'allegato II del Regolamento EIDAS;
  - e) giovani artisti: soggetti fino al trentacinquesimo anno di età compiuto;
  - f) Avvisi ordinari: Avviso stagioni e rassegne 2024, Avviso eventi e festival 2024, Avviso orchestre 2024, Avviso manifestazioni cinematografiche e festival cinematografici di carattere internazionale 2024, Avviso divulgazione umanistica 2024, Avviso divulgazione scientifica 2024, Avviso Manifestazioni espositive 2024;
  - g) Avvisi tematici: Avviso creatività 2024, Avviso GO! 2025;
  - h) Avvisi progetti locali: Avviso spettacolo progetti locali, Avviso cinema progetti locali, Avviso divulgazione progetti locali, Avviso attività espositive progetti locali.

**Art. 3 dotazione finanziaria e struttura competente**

1. La dotazione finanziaria per il perseguimento delle finalità del presente Avviso è stabilita con Legge di stabilità 2024.
2. Le risorse finanziarie possono essere rimodulate e integrate mediante dotazioni aggiuntive al fine di

aumentare l'efficacia dell'azione.

3. La struttura regionale competente alla concessione dei contributi di cui al presente Avviso è il Servizio attività culturali, di seguito denominato Servizio.

## CAPO II – SOGGETTI RICHIEDENTI, REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ E PARTENARIATO

### Art. 4 soggetti richiedenti e requisiti di ammissibilità

1. Possono beneficiare dei contributi di cui al presente Avviso i seguenti soggetti:
  - a) gli enti locali del Friuli Venezia Giulia in proprio e come capofila di convenzioni per la gestione associata di funzioni e dei servizi;
  - b) gli enti pubblici del Friuli Venezia Giulia, compresi i consorzi a totale partecipazione pubblica del Friuli Venezia Giulia;
  - c) le articolazioni territoriali di enti pubblici nazionali presenti nel Friuli Venezia Giulia;
  - d) gli enti privati, diversi dalle persone fisiche, di cui all'articolo 4, comma 2 bis, della legge regionale 16/2014;
  - e) le società cooperative che svolgono attività prevalentemente o esclusivamente culturali o artistiche.
2. I richiedenti di cui al **comma 1, lettere d) ed e)** devono possedere i seguenti requisiti:
  - a) essere regolarmente costituiti con atto pubblico o scrittura privata registrata;
  - b) avere sede legale od operativa in Friuli Venezia Giulia al momento dell'erogazione del contributo.
3. I soggetti di cui al **comma 1** possono partecipare al presente Avviso:
  - a) singolarmente;
  - b) nell'ambito di un rapporto di partenariato.
4. Nel caso di presentazione di progetti nell'ambito di un rapporto di partenariato, il soggetto capofila è l'unico beneficiario e referente nei confronti dell'Amministrazione regionale.

### Art. 5 soggetti esclusi

1. Non possono beneficiare dei contributi di cui al presente Avviso i seguenti soggetti:
  - a) soggetti beneficiari dei contributi concessi nell'anno 2023 dal Servizio per progetti o programmi triennali ai sensi dei regolamenti approvati con DPRReg 39/2017, limitatamente ai soggetti di cui all'articolo 4 del medesimo DPRReg 39/2017, e con DPREG 15/2016, 16/2016 e 17/2016, 199/2016, 237/2016, 238/2016, 8/2017 e 53/2020. Gli enti locali beneficiari in base ai regolamenti menzionati, con esclusione del DPreg 39/2017, possono beneficiare dei contributi di cui al presente Avviso.
  - b) i soggetti individuati puntualmente agli articoli 10, 11, 17 bis, 17 ter, 20, 25, 26 ter, 27 bis e 28 della legge regionale 16/2014;
  - c) le fondazioni bancarie;
  - d) le scuole statali e paritarie appartenenti al sistema nazionale di istruzione ai sensi dell'articolo 1 della legge 62/2000 ed enti di formazione professionale;
  - e) le associazioni di categoria, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, gli ordini e i collegi professionali;
  - f) le associazioni proloco e i loro consorzi e il Comitato regionale, previsti dal Titolo II, Capo IV della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive);
  - g) le parrocchie e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.
2. I soggetti di cui al **comma 1**, possono comunque partecipare al progetto in qualità di partner.

### Art. 6 partenariato

1. Per partenariato si intende il rapporto fra più soggetti che condividono le finalità e il contenuto del progetto nella sua interezza e concordano le attività e i compiti spettanti a ciascuno di essi.

**Art. 7 soggetti partner**

1. I partner ammissibili sono:
  - a) enti locali;
  - b) enti pubblici;
  - c) enti privati, diversi dalle persone fisiche, senza scopo di lucro;
  - d) società cooperative che svolgono attività esclusivamente o prevalentemente culturali o artistiche;
  - e) i soggetti di cui all'articolo 5.
2. Ciascuno dei partner dovrà fornire un apporto in termini di finanziamento, di servizi, di logistica o di personale.
3. L'attività dei partner può essere remunerata dal soggetto beneficiario ed è libera.
4. Per ogni progetto è previsto un numero massimo di cinque partner.

**CAPO III – PROGETTI, SPESE AMMISSIBILI, SPESE INAMMISSIBILI E AMMONTARE DEI CONTRIBUTI****Art. 8 progetti ammissibili e inammissibili**

1. Sono ammissibili a contributo i progetti consistenti nella promozione, organizzazione e realizzazione di manifestazioni di divulgazione della cultura scientifica.
2. I progetti di cui al **comma 1** possono svolgersi eventualmente anche in presenza di eventi in settori diversi dalla divulgazione della cultura scientifica, che tuttavia devono essere accessori e non prevalenti ("iniziativa multidisciplinare"). La prevalenza è misurata in base al numero e rilevanza delle attività di divulgazione sul totale degli eventi previsti nel progetto.
3. I progetti di cui al **comma 1** devono svolgersi prevalentemente nel territorio del Friuli Venezia Giulia.
4. Non sono ammissibili domande di contributo per progetti già finanziati a valere sugli Avvisi pubblici approvati dai provvedimenti della Giunta regionale n. 229 del 19 febbraio 2021, n. 374 del 18 marzo 2022 e n. 185 del 3 febbraio 2023, nonché per progetti presentati in base al regolamento approvato con DPRReg 53/2020 per l'annualità 2023, anche nel caso in cui la realizzazione dei medesimi sia stata prorogata.
5. Non sono ammissibili domande di contributo per progetti finanziati a valere sugli Avvisi pubblici approvati con deliberazione della Giunta regionale n. 831 del 28 maggio 2021, n. 1801 del 26 novembre 2021 e n. 1947 del 16 dicembre 2022, anche nel caso in cui la realizzazione dei medesimi sia stata prorogata.
6. Sono inammissibili i progetti che, a giudizio della commissione di valutazione sono finalizzati ad iniziative aventi ad oggetto in via principale o esclusiva:
  - a) il canto corale e l'attività bandistica;
  - b) il folclore;
  - c) il teatro amatoriale;
  - d) settori diversi dalla divulgazione scientifica.
7. Sono inammissibili i progetti che a giudizio della commissione di valutazione non rientrano nelle tipologie progettuali finanziate dal presente Avviso o le cui finalità non siano pertinenti con le finalità e i contenuti del presente Avviso. Sono altresì inammissibili i progetti che costituiscano mero prolungamento dei progetti già finanziati sulle risorse stanziare dai provvedimenti richiamati ai **commi 4 e 5**, salvo si tratti di una nuova edizione per l'annualità 2024.

**Art. 9 spese ammissibili e inammissibili**

1. La spesa per essere ammissibile rispetta i principi generali di cui all'articolo 6 del Regolamento.
2. Sono ammissibili le spese appartenenti alle tipologie di cui all'articolo 7 del Regolamento e sostenute fra il **1 gennaio 2024** e il **31 marzo 2025**.
3. Non sono ammissibili le tipologie di spesa indicate all'articolo 8 del Regolamento.

**Art. 10 intensità e ammontare dei contributi**

1. Gli importi concedibili sono compresi fra **15.000,00** euro e **30.000,00** euro.
2. Qualora il contributo richiesto sia inferiore al minimo o superiore al massimo indicati al **comma 1**, la domanda è inammissibile e viene archiviata d'ufficio.
3. I progetti sono finanziati fino ad esaurimento delle risorse. Qualora le risorse disponibili non siano sufficienti ad assicurare l'entità del contributo concesso a favore dell'ultimo assegnatario utilmente inserito in graduatoria, il contributo non viene concesso.
4. Qualora si rendessero disponibili ulteriori risorse si procederà allo scorrimento della graduatoria a cominciare dal primo assegnatario non finanziato.
5. Nei limiti di cui al **comma 1**, la misura del contributo è pari al cento per cento del fabbisogno di finanziamento della spesa ammissibile. Il contributo non può superare il fabbisogno di finanziamento.

**Art. 11 cumulo di contributi**

1. Il medesimo progetto può essere oggetto di ulteriori sovvenzioni pubbliche o private rispetto a quelle contemplate dal presente Avviso.
2. In sede di rendicontazione il beneficiario presenta una dichiarazione attestante l'entità e la provenienza delle ulteriori sovvenzioni eventualmente ottenute per il medesimo progetto e si impegna a comunicare tempestivamente quelle che dovesse ricevere successivamente. La somma delle suddette sovvenzioni e del contributo di cui al presente Avviso, non può superare la spesa effettivamente sostenuta; in caso contrario il contributo di cui al presente Avviso è conseguentemente rideterminato.

**CAPO IV – TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE****Art. 12 domanda di contributo e relativa documentazione**

1. La domanda di contributo è redatta attraverso l'utilizzo del sistema informatico per la presentazione delle istanze on line, cui si accede dal sito istituzionale della Regione.
2. I soggetti di cui **all'articolo 4, comma 1, lettera a)** possono presentare fino a tre domande di contributo: due domande sugli Avvisi ordinari e una sull'Avviso GO! 2025. In alternativa gli enti locali fino a 3000 abitanti possono presentare una domanda su uno degli Avvisi ordinari, una domanda su uno degli Avvisi locali e una domanda sull'Avviso GO! 2025.
3. I soggetti di cui **all'articolo 4, comma 1, lettere b), c), d) ed e)** possono presentare fino a tre domande di contributo: una domanda di contributo sugli Avvisi ordinari o una sugli Avvisi locali, e una sull'Avviso Creatività e una sull'Avviso GO! 2025.
4. Nel caso in cui il richiedente abbia presentato più domande di contributo, verrà verificato l'ordine cronologico di arrivo e saranno considerate valide quelle cronologicamente più recenti. Lo stesso progetto non può essere presentato in più di una domanda.
5. Costituisce parte integrante della domanda la seguente documentazione:
  - a) le dichiarazioni sostitutive attestanti, in particolare, la qualità di legale rappresentante ovvero di procuratore del richiedente, il possesso dei requisiti di ammissibilità di cui **all'articolo 4**, e il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 66 del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73 (Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali), convertito in legge 23 luglio 2021, n. 106;
  - b) la descrizione del progetto e le informazioni per l'attribuzione dei punteggi per i criteri qualitativi oggettivi e qualitativi valutativi;
  - c) quadro logico del progetto;
  - d) la scheda partner compilata per ciascun componente della partnership e sottoscritta dal partner stesso. La scheda partner è firmata digitalmente dal legale rappresentante del soggetto partner. La firma digitale apposta è considerata valida se basata su un certificato in corso di validità, rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari riconosciuto, ai sensi **dell'articolo 2, comma 1, lettera d)**. La scheda può essere sottoscritta da persona diversa dal legale rappresentante del soggetto partner. In questo

caso alla scheda è unita la procura redatta nelle forme di cui **all'articolo 12, comma 6. Non è considerata valida la scheda priva della firma digitale;**

- e) le attestazioni di presa visione della informativa sulla privacy, ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679, di conoscenza degli obblighi di pubblicazione previsti dall'articolo 1, commi da 125 a 127, della legge 4 agosto 2017, n. 124 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza) e di assunzione di responsabilità dei contenuti della documentazione di domanda e di impegno al rispetto degli obblighi di cui **all'articolo 26;**
  - f) il modulo F23 o F24 attestante l'avvenuto pagamento dell'imposta di bollo ove il richiedente non sia esente.
6. In caso di domanda presentata e sottoscritta da persona diversa dal legale rappresentante, deve altresì essere allegata copia dell'atto di procura generale o speciale alla presentazione e sottoscrizione della domanda, redatta secondo il modello pubblicato sul sito istituzionale della Regione [www.regione.fvg.it](http://www.regione.fvg.it), nella sezione dedicata alle attività culturali, corredata dalla fotocopia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante, qualora sia sottoscritta in forma autografa.
7. La mancata presentazione della documentazione di cui al **comma 5, lettere a) e b)**, comporta l'inammissibilità della domanda e l'archiviazione d'ufficio.

#### **Art. 13 presentazione della domanda**

1. Ai fini dell'accesso ai contributi i soggetti di cui **all'articolo 4** presentano domanda al Servizio, esclusivamente attraverso l'utilizzo del sistema informatico per la presentazione delle istanze on line (**IOL**) cui si accede dal sito istituzionale della Regione, [www.regione.fvg.it](http://www.regione.fvg.it), nella sezione dedicata alle attività culturali, previa autenticazione con una delle modalità previste dall'articolo 65, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), redatta secondo le modalità riportate nelle linee guida per la compilazione delle istanze, pubblicate sulla medesima pagina web. La domanda si considera sottoscritta e inoltrata, al termine della compilazione e del caricamento degli allegati, all'atto della convalida finale.
2. La domanda di contributo di cui al **comma 1** è presentata a partire dalle ore 8:00:00 del **6 novembre 2023** e perentoriamente entro le ore 16:00:00 del **19 dicembre 2023**. Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine di presentazione della domanda, fa fede esclusivamente la data e l'ora della convalida finale effettuata attraverso il sistema informatico.
3. La domanda di contributo di cui al **comma 1** è sottoscritta e inoltrata dal legale rappresentante del richiedente o da persona munita di procura generale o speciale alla presentazione e sottoscrizione della domanda medesima o, per gli enti pubblici, dal soggetto legittimato secondo il proprio ordinamento; la domanda è presentata con l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di imposta di bollo.
4. Qualora i documenti allegati alla domanda e caricati sul sistema siano firmati digitalmente, la firma digitale apposta è considerata valida se basata su un certificato in corso di validità, rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari riconosciuto, ai sensi **dell'articolo 2, comma 1, lettera d)**;
5. L'inoltro della domanda è a completo ed esclusivo rischio del soggetto richiedente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell'Amministrazione ove, per disguidi informatici derivanti dal mancato rispetto delle caratteristiche tecniche del sistema informatico per la presentazione delle domande on line pubblicate sul sito istituzionale [www.regione.fvg.it](http://www.regione.fvg.it) nella sezione dedicata alle attività culturali, o di altra natura, ovvero per qualsiasi altro motivo, non pervenga a destinazione nei termini perentori di cui **al comma 2**.
6. Tutte le successive comunicazioni tra l'Amministrazione regionale e il richiedente ovvero beneficiario devono avvenire a mezzo di posta elettronica certificata.

#### **Art. 14 cause di inammissibilità delle domande**

1. Sono inammissibili e vengono archiviate d'ufficio, in particolare, le domande di contributo:
  - a) relative a progetti non attinenti alle materie dell'Avviso;
  - b) presentate oltre il termine di scadenza;
  - c) presentate da soggetti diversi da quelli individuati **all'articolo 4** o dai soggetti esclusi di cui **all'articolo 5;**

- d) se il contributo richiesto non rispetti i limiti di cui **all'articolo 10**;
- e) qualora siano presentate più domande da parte del medesimo richiedente salvi i casi di cui **all'articolo 12, commi 2, 3 e 4**;
- f) presentate con modalità diverse da quelle previste **dall'articolo 13, comma 1**;
- g) prive della sottoscrizione dei soggetti di cui **all'articolo 13, comma 3**;
- h) se la firma digitale è basata su un certificato scaduto;
- i) presentate per iniziative progettuali già finanziate di cui **all'articolo 8, commi 4 e 5**;
- j) prive dei documenti indicati **all'articolo 12, comma 5, lettere a) e b**.

#### **Art. 15 comunicazione di avvio del procedimento**

1. Dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande, il Servizio provvede alla comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), anche mediante pubblicazione sul sito istituzionale della Regione.

### **CAPO V – ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO**

#### **Art. 16 istruttoria delle domande e inammissibilità dei progetti**

1. Ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento, il Servizio, attraverso l'attività istruttoria, accerta l'ammissibilità delle domande pervenute, verificandone la completezza, la regolarità formale e la sussistenza dei requisiti soggettivi dei richiedenti.
2. Ove la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, il Servizio ne dà comunicazione al richiedente indicandone le cause e assegnando un termine perentorio non superiore a dieci giorni per provvedere alla relativa regolarizzazione o integrazione. Qualora il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione o integrazione della stessa decorra inutilmente, la domanda è valutata in base agli elementi presenti, fatta salva la mancata regolarizzazione o integrazione di elementi necessari per l'attribuzione di un punteggio, che comporta l'assegnazione di 0 (zero) punti. Qualora nella domanda manchi la documentazione di cui **all'articolo 12, comma 5, lettere a), b), c) e d)**, non viene chiesta alcuna integrazione alla domanda.
3. Per l'attribuzione di ciascuno dei punteggi di cui alla **Tabella 1** sono valutati i contenuti presenti nel corrispondente campo riguardante la parte descrittiva della documentazione di cui **all'articolo 12, comma 5, lettera b)**.
4. Qualora non siano indicate le informazioni richieste nel modulo per l'attribuzione del punteggio di un criterio di valutazione o in caso di assenza totale di informazioni, non viene richiesta alcuna integrazione alla domanda stessa, con assegnazione per il criterio di un punteggio pari a 0 (zero) punti.
5. In caso di difformità tra le informazioni desumibili dalla barratura di un campo e la corrispondente parte descrittiva, prevale l'informazione desumibile dalla parte descrittiva. In caso di barratura di un campo del modulo della domanda e contemporanea assenza totale di compilazione della relativa parte descrittiva viene assegnato punteggio pari a 0 (zero) punti.
6. Non costituiscono casi di incompletezza o irregolarità formale della domanda le fattispecie di cui ai **commi 4 e 5**.

#### **Art. 17 commissione di valutazione**

1. I progetti risultati ammissibili in esito all'attività istruttoria vengono valutati da un'apposita commissione di valutazione costituita ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento, che attribuisce i punteggi di cui alla **Tabella 1** del presente Avviso sulla base delle informazioni fornite nella domanda di contributo e nei suoi allegati.
2. Nel caso in cui, a seguito del preavviso ex articolo 10 bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), i soggetti presentino controdeduzioni, la commissione di valutazione può valutare le controdeduzioni e decidere

sull'inammissibilità.

3. Ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della LR 44/2017 la commissione può lavorare a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.

#### **Art. 18 criteri di valutazione e di priorità dei progetti**

1. Ai fini della formulazione della graduatoria sono definiti nella **Tabella 1** del presente Avviso i criteri di valutazione qualitativi oggettivi e qualitativi valutativi dei progetti e i rispettivi punteggi.
2. A parità di punteggio l'ordine di graduatoria è determinato dall'applicazione successiva dei seguenti criteri di priorità:
  - a) progetti che hanno ottenuto un punteggio maggiore quanto a criteri qualitativi valutativi;
  - b) ordine cronologico di presentazione della domanda.
3. In caso di attribuzione di punteggio complessivo inferiore a 50 punti, il contributo non è concedibile.

#### **Art. 19 graduatoria dei progetti ammissibili**

1. Ai sensi dell'articolo 5, comma 9, del Regolamento con decreto emanato dal Direttore centrale competente in materia di attività culturali entro 90 giorni dal termine di presentazione delle domande è approvata la graduatoria dei progetti da finanziare, di quelli ammissibili ma non finanziabili per carenza di risorse, e l'elenco dei progetti non ammissibili a contributo. Il decreto è pubblicato sul sito web istituzionale, nella sezione dedicata alle attività culturali.
2. A seguito dell'emanazione del decreto di cui al **comma 1**, è comunicata ai beneficiari l'assegnazione del contributo, fissando il termine perentorio fino a dieci giorni per l'eventuale rifiuto dello stesso; decorso inutilmente tale termine il contributo si intende accettato.
3. La graduatoria ha validità sino al 31 dicembre 2025.

#### **Art. 20 concessione ed erogazione dei contributi**

1. I contributi sono concessi con decreto del Direttore del Servizio o suo delegato entro 90 giorni dalla pubblicazione della graduatoria. Su richiesta del beneficiario viene contestualmente erogato in via anticipata un importo corrispondente al cento per cento del contributo medesimo compatibilmente con le operazioni di chiusura dell'esercizio finanziario. L'erogazione in via anticipata non è subordinata alla presentazione di fidejussioni bancarie o di polizze assicurative o alla prestazione di garanzie patrimoniali, ai sensi dell'articolo 32 bis, comma 1 ter della legge.
2. Non possono essere concessi i contributi di cui al presente Avviso ai soggetti divenuti, nell'anno 2024, beneficiari dei contributi per il finanziamento annuale a progetti o a programmi di iniziative e attività pluriennali all'esito dei procedimenti contributivi disciplinati dal regolamento approvato con DPR 39/2017 limitatamente ai soggetti di cui all'articolo 5 del medesimo DPR 39/2017 e 53/2020 per l'annualità 2024.
3. Non possono essere concessi i contributi di cui al presente Avviso in deroga ai limiti previsti **dall'articolo 10, comma 1**.
4. Qualora si rendano disponibili ulteriori risorse finanziarie, con decreto emanato dal Direttore centrale competente in materia di cultura e pubblicato sul sito della Regione, viene approvato lo scorrimento della graduatoria dei progetti da finanziare, con l'indicazione del contributo regionale assegnato. Il contributo è concesso entro novanta giorni dalla pubblicazione dello scorrimento della graduatoria.

### **CAPO VI – RENDICONTAZIONE DELLA SPESA**

#### **Art. 21 rendicontazione della spesa e relativa documentazione**

1. La rendicontazione della spesa, redatta esclusivamente sul modello approvato con decreto del Direttore del Servizio e pubblicata sul sito istituzionale della Regione [www.regione.fvg.it](http://www.regione.fvg.it), nella sezione dedicata alle attività culturali, è presentata ai sensi delle disposizioni di cui al titolo II, capo III, della legge regionale 7/2000.

2. Oltre alla documentazione prevista dalla legge regionale 7/2000, costituisce parte integrante della rendicontazione la seguente documentazione:
  - a) la relazione riepilogativa del progetto realizzato;
  - b) la dichiarazione sostitutiva attestante il costo complessivo del progetto realizzato, comprensivo del contributo di cui al presente Avviso.
3. La documentazione giustificativa della spesa non può essere datata antecedentemente alla data **del 1° gennaio 2024**, né riferirsi ad attività antecedenti a tale data.
4. Qualora la rendicontazione sia sottoscritta da persona diversa dal legale rappresentante, deve altresì essere allegata la procura redatta secondo il modello pubblicato sul sito istituzionale della Regione [www.regione.fvg.it](http://www.regione.fvg.it), nella sezione dedicata alle attività culturali, sottoscritta dal legale rappresentante del richiedente con cui viene incaricato il soggetto alla compilazione, sottoscrizione e presentazione della rendicontazione. La procura, qualora sottoscritta con firma autografa, deve essere corredata dal documento di identità in corso di validità del legale rappresentante; qualora sottoscritta con firma digitale, la firma digitale apposta è considerata valida se basata su un certificato in corso di validità, rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari riconosciuto, ai sensi **dell'articolo 2, comma 1, lettera d)**.

#### **Art. 22 presentazione della rendicontazione**

1. La rendicontazione è presentata alla Direzione centrale cultura e sport - Servizio competente in materia di attività culturali ed è sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante del beneficiario o altro soggetto debitamente autorizzato a ricevere e trasmettere in nome e per conto del beneficiario medesimo, e inviata esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo [cultura@certregione.fvg.it](mailto:cultura@certregione.fvg.it), entro il termine perentorio del **31 marzo 2025**. La mancata presentazione della rendicontazione nei termini comporta la revoca del provvedimento di concessione.
2. Il termine per la conclusione del progetto e per la presentazione della rendicontazione può essere prorogato una sola volta e per un massimo di 180 giorni su richiesta motivata presentata prima della scadenza del termine di cui al **comma 1**.

#### **Art. 23 istruttoria della rendicontazione ed erogazione del contributo**

1. Il Servizio attraverso l'attività istruttoria accerta la sussistenza, pena la revoca della concessione del contributo, dei presupposti di fatto e di diritto per l'erogazione del contributo.
2. Ove la rendicontazione sia ritenuta irregolare o incompleta, il Servizio ne dà comunicazione all'interessato indicandone le cause ed assegnando un termine non superiore a 30 giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione. Può essere concessa la proroga del termine per una sola volta e per un massimo di 10 giorni, a condizione che la richiesta sia motivata e sia presentata prima della scadenza dello stesso. Qualora le integrazioni richieste non vengano prodotte nei termini assegnati, si procede all'istruttoria sulla base della documentazione agli atti e, qualora la stessa sia incompleta o insufficiente, si procede alla rideterminazione ovvero alla revoca del contributo ai sensi **degli articoli 25 o 29**.
3. A seguito della conclusione positiva dell'istruttoria, viene redatto l'atto di approvazione della rendicontazione.
4. La rendicontazione è approvata con decreto del Direttore del Servizio o suo delegato, entro centottanta giorni dalla presentazione. Entro il medesimo termine è disposta l'erogazione del contributo salvo quanto previsto **dall'articolo 20, comma 1**.

#### **Art. 24 valutazione del progetto realizzato**

1. La commissione di valutazione può essere riconvocata al fine di valutare l'effettiva realizzazione del progetto finanziato.
2. Qualora all'esito della valutazione di cui al **comma 1** la commissione ritenga che il progetto realizzato sia diverso da quello presentato, si applica **l'articolo 27, commi 2 e 3**.

**Art. 25 rideterminazione del contributo**

1. Il contributo è rideterminato:
  - a) qualora, in sede di rendicontazione, emerga che il fabbisogno di finanziamento è diminuito;
  - b) qualora, in sede di rendicontazione la spesa rendicontata risulti inferiore al contributo concesso.

**CAPO VII – OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO****Art. 26 obblighi del beneficiario**

1. I beneficiari sono tenuti, in particolare a:
  - a) avere sede legale od operativa in Friuli Venezia Giulia al momento dell'erogazione del contributo, ai sensi **dell'articolo 4, comma 2, lettera b)**
  - b) utilizzare la posta elettronica certificata per tutte le comunicazioni con l'Amministrazione regionale, ai sensi **dell'articolo 13, comma 6;**
  - c) comunicare entro 7 giorni dall'accadimento eventuali variazioni dei dati forniti con la domanda;
  - d) rispettare i termini previsti dal presente Avviso;
  - e) presentare la rendicontazione della spesa entro i termini di cui **all'articolo 22;**
  - f) consentire e agevolare ispezioni e controlli effettuati ai sensi **dell'articolo 28;**
  - g) comunicare eventuali variazioni, ai sensi **dell'articolo 27;**
  - h) apporre il logo della Regione e il lettering "IOSONOFRIULIVENEZIAGIULIA" su tutto il materiale promozionale del progetto, quale, in particolare, volantini, inviti, manifesti, messaggi pubblicitari e siti internet dedicati, a partire dalla data del decreto di approvazione della graduatoria o eventuale scorrimento della stessa;
  - i) comunicare all'Amministrazione regionale tempestivamente eventuali ulteriori finanziamenti di fonte pubblica o privata ottenuti per la realizzazione del progetto e non indicati in sede di domanda di contributo, che comportino la riduzione del fabbisogno di finanziamento;
  - j) tenere a disposizione del Servizio, presso la propria sede, per eventuali controlli, fatture o altri documenti contabili aventi valore probatorio equivalente che comprovano la spesa sostenuta dal beneficiario, ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento;
  - k) tenere a disposizione del Servizio, presso la propria sede, la documentazione comprovante la realizzazione del progetto per cui è stato concesso il contributo e, in particolare, rassegne stampa, pubblicazioni e video, da cui emerga l'evidenza data alla contribuzione regionale, ai sensi dell'articolo 10 del Regolamento;
  - l) comunicare all'Amministrazione regionale i dati da questa eventualmente richiesti relativi al progetto presentato;
  - m) rispettare gli obblighi di pubblicazione previsti dall'articolo 1, commi da 125 a 127, della legge 124/2017;
  - n) rispettare gli obblighi previsti dall'articolo 66 del decreto legge 73/2021 (Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali), convertito in legge 23 luglio 2021, n. 106.

**Art. 27 variazioni del progetto**

1. Le variazioni devono essere preventivamente comunicate via PEC al Servizio, il quale provvede, anche avvalendosi della commissione di valutazione, che in tal caso viene appositamente riconvocata, a valutare se la modifica apportata comporti una riduzione del punteggio.
2. Le variazioni che comportano una riduzione del punteggio di valutazione in misura superiore al **20 per cento** rispetto a quello attribuito sono considerate una modifica sostanziale del progetto, non sono ammissibili e comportano la revoca del contributo ai sensi **dell'articolo 29.**
3. Le variazioni che determinano una riduzione del punteggio di valutazione fino al **20 per cento**, in relazione alla originaria posizione in graduatoria del progetto, possono comportare la revoca del decreto di concessione del contributo nel caso in cui il punteggio derivante dalla variazione sia inferiore a quello

dell'ultimo progetto utilmente collocato in graduatoria.

4. I **commi 2 e 3** si applicano anche in sede di approvazione della rendicontazione, ai sensi **dell'articolo 23**.

#### **CAPO VIII – ISPEZIONI, CONTROLLI E REVOCHE**

##### **Art. 28 ispezioni e controlli**

1. Nel corso dell'intero procedimento per la concessione ed erogazione del contributo, nonché, per tutta la durata del mantenimento degli obblighi imposti dal Regolamento, possono essere disposti ispezioni e controlli, anche a campione, ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 7/2000.

##### **Art. 29 revoca del decreto di concessione**

1. Il decreto di concessione del contributo è revocato, in particolare, nei seguenti casi:
  - a) rinuncia del beneficiario;
  - b) mancato riscontro ovvero perdita dei requisiti di ammissibilità di cui **all'articolo 4**, dichiarati all'atto di presentazione della domanda;
  - c) mancata presentazione della rendicontazione della spesa entro il termine di cui **all'articolo 22, comma 1**;
  - d) mancata produzione delle integrazioni alla rendicontazione nel caso di cui **all'articolo 23, comma 2**;
  - e) progetto realizzato sostanzialmente diverso da quello presentato, ai sensi **dell'articolo 24, comma 2**.
  - f) mancata realizzazione ovvero modifica del progetto originariamente presentato, ai sensi **dell'articolo 27, commi 2 e 3**.
2. La revoca del decreto di concessione del contributo comporta la restituzione delle somme eventualmente già erogate, unitamente agli interessi calcolati con le modalità di cui all'articolo 49 della legge regionale 7/2000.

#### **CAPO IX – DISPOSIZIONI FINALI E NORME DI RINVIO**

##### **Art. 30 disposizioni finali**

1. La modulistica del presente Avviso può essere modificata e integrata con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di attività culturali, pubblicata sul sito istituzionale [www.regione.fvg.it](http://www.regione.fvg.it), nella sezione dedicata alle attività culturali.
2. Informazioni relative all'Avviso e agli adempimenti ad esso connessi possono essere richieste all'indirizzo di posta elettronica [attivacultura@regione.fvg.it](mailto:attivacultura@regione.fvg.it) o di posta elettronica certificata [cultura@certregione.fvg.it](mailto:cultura@certregione.fvg.it).

##### **Art. 31 norma di rinvio**

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente Avviso, si applicano le disposizioni della legge regionale 7/2000 e della legge e della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

TABELLA 1

AVISO DIVULGAZIONE SCIENTIFICA				
CRITERIO	PUNTEGGIO MASSIMO		INDICATORI	
<b>CRITERI QUALITATIVI OGGETTIVI 20/ 100</b>				
1	Capacità del soggetto di attrarre finanziamenti per progetti culturali e artistici (vengono considerate le erogazioni liberali percepite nel triennio 2021-2023 dal soggetto richiedente e per la realizzazione di progetti culturali e artistici, comprese le erogazioni liberali riconosciute e quali ART BONUS REGIONALE ex art. 7, commi da 21 a 31, LR13/ 2019)	PUNTI 10	Finanziamenti ricevuti dal soggetto proponente a partire dal 01/ 01/ 2021	
			Nessun finanziamento	PUNTI 0
			Finanziamenti da privati (es: aziende, fondazioni bancarie..) - deve trattarsi di finanziamenti ricevuti da soggetti privati nazionali o stranieri	PUNTI 1
			Finanziamenti pubblici	PUNTI 2
			Finanziamenti pubblici con fondi provenienti dall'Unione Europea (anche per il tramite della Regione) e/ o da altri organismi stranieri/ internazionali	PUNTI 3
			Finanziamenti per i quali è stato concesso il contributo nella forma di credito d'imposta ex art. 7, commi da 21 a 31, LR13/ 2019 (ART BONUS REGIONALE)	PUNTI 4
2	Apporto di fondi al progetto diversi dal contributo regionale (fondi propri, fondi dei partner, donazioni, sponsorizzazioni, altri contributi pubblici, entrate generate dalla realizzazione del progetto)	PUNTI 10	Apporti di fondi al progetto, diversi da contributo regionale in € / contributo richiesto in €	
			Apporto di fondi fino al 5%	PUNTI 0
			Apporto di fondi oltre il 5% e fino al 20%	PUNTI 4
			Apporto di fondi oltre il 20% fino al 40%	PUNTI 6
			Apporto di fondi oltre il 40%	PUNTI 10
		<b>20</b>		
<b>CRITERI QUALITATIVI VALUTATIVI 80/ 100</b>				
1	Valutazione qualitativa dell'impatto culturale e scientifico del progetto, anche intesa in termini di innovatività e originalità	PUNTI 15	nessuna	PUNTI 0
			bassa	PUNTI 3
			medio - bassa	PUNTI 6
			media	PUNTI 9
			medio - alta	PUNTI 12
			alta	PUNTI 15
2	Congruenza delle attività e del quadro finanziario in relazione agli obiettivi del progetto come espresso nel Quadro logico* (*) Sostenibilità e congruenza economico finanziaria del progetto in relazione ai risultati da raggiungere	PUNTI 5	nessuna	PUNTI 0
			bassa	PUNTI 1
			medio - bassa	PUNTI 2
			media	PUNTI 3
			medio - alta	PUNTI 4
			alta	PUNTI 5
3	Competenza ed esperienza del soggetto proponente intesa quale capacità di gestione amministrativa (con riferimento alla completezza e regolarità della domanda di contributo, o a rendicontazioni eventualmente presentate in anni precedenti)	PUNTI 5	nessuna	PUNTI 0
			bassa	PUNTI 1
			medio - bassa	PUNTI 2
			media	PUNTI 3
			medio - alta	PUNTI 4
			alta	PUNTI 5
4	Competenza ed esperienza del soggetto proponente nel campo specifico oggetto dell'Avviso (divulgazione della cultura scientifica)	PUNTI 5	nessuna	PUNTI 0
			bassa	PUNTI 1
			medio - bassa	PUNTI 2
			media	PUNTI 3
			medio - alta	PUNTI 4
			alta	PUNTI 5

5	Composizione e qualità dell'apporto del partenariato al progetto, con riferimento al numero, natura, ruolo e peso dei partner nella realizzazione dell'iniziativa progettuale, anche in termini di sostegno finanziario al progetto* (*) in coerenza con il Quadro logico	PUNTI	10	nessun partner	PUNTI 0
				basso	PUNTI 2
				medio - basso	PUNTI 4
				medio	PUNTI 6
				medio - alto	PUNTI 8
				alto	PUNTI 10
6	Piano di comunicazione/promozione del progetto, con riferimento alla comunicazione via web sul sito internet "dedicato" o sul portale dell'Ente proponente e/o sui social network e ai passaggi promozionali su emittenti radio/ TV e su quotidiani locali e nazionali, dirette streaming, riviste specializzate etc.)	PUNTI	5	nessuno	PUNTI 0
				basso	PUNTI 1
				medio - basso	PUNTI 2
				medio	PUNTI 3
				medio - alto	PUNTI 4
				alto	PUNTI 5
7	Valenza didattica del progetto in relazione al coinvolgimento di scuole, Università, o altri enti di formazione	PUNTI	10	nessuna	PUNTI 0
				bassa	PUNTI 2
				medio - bassa	PUNTI 4
				media	PUNTI 6
				medio - alta	PUNTI 8
				alta	PUNTI 10
8	Capacità del luogo di valorizzare l'evento (e viceversa) riferita alla connessione (storica/ naturalistica) del/ dei luogo/ i in relazione al contenuto della proposta progettuale o alla capacità dei contenuti della proposta progettuale di aumentare la visibilità/ fruibilità del/ dei luogo/ i scelti per la sua realizzazione o alla estensione del progetto in diversi comuni del FVG.	PUNTI	10	nessuna	PUNTI 0
				bassa	PUNTI 2
				medio - bassa	PUNTI 4
				media	PUNTI 6
				medio - alta	PUNTI 8
				alta	PUNTI 10
9	Coinvolgimento nelle attività di progetto di giovani (fino a 35 anni compiuti) relatori, studiosi o ricercatori	PUNTI	5	nessuno	PUNTI 0
				basso	PUNTI 1
				medio - basso	PUNTI 2
				medio	PUNTI 3
				medio - alto	PUNTI 4
				alto	PUNTI 5
10	Valorizzazione delle lingue minoritarie (friulano, sloveno, tedesco) e/ o comunitarie (compreso l'inglese)	PUNTI	5	nessuna	PUNTI 0
				bassa	PUNTI 1
				medio - bassa	PUNTI 2
				media	PUNTI 3
				medio - alta	PUNTI 4
				alta	PUNTI 5
11	Capacità dell'iniziativa di essere portatrice di stimoli all'inclusività sociale, con il fine di: a) favorire la partecipazione attiva dei giovani alla vita della propria comunità (percorsi di cittadinanza attiva); b) favorire l'utilizzo e la fruizione dei luoghi e degli spazi da parte di segmenti sociali caratterizzati da situazioni di marginalità sociale, con l'obiettivo di accrescere le competenze e promuovere una maggiore confidenza in sé stessi; c) favorire il benessere di persone diversamente abili, o che soffrono di malattie, o di problemi legati all'invecchiamento e alla solitudine.	PUNTI	5	nessuna	PUNTI 0
				bassa	PUNTI 1
				medio - bassa	PUNTI 2
				media	PUNTI 3
				medio - alta	PUNTI 4
				alta	PUNTI 5
			<b>80</b>		
<b>TOTALE PUNTEGGIO MASSIMO</b>			<b>100</b>		

**LEGENDA:**

INDICATORE	DESCRIZIONE
<i>Alto</i>	Gli aspetti sostanziali previsti dal criterio sono affrontati in modo convincente e significativo. Sono forniti gli elementi sostanziali richiesti su tutte le questioni poste nel criterio e non ci sono aspetti o aree di non chiarezza
<i>Medio – alto</i>	Gli aspetti sostanziali previsti dal criterio sono affrontati in modo adeguato anche se sono possibili alcuni miglioramenti. Sono forniti gli elementi sostanziali richiesti su tutte o quasi tutte le questioni poste nel criterio
<i>Medio</i>	Gli aspetti sostanziali previsti dal criterio sono affrontati in modo generale ma sono presenti parecchie debolezze. Sono forniti alcuni elementi sostanziali significativi ma ci sono diverse questioni poste nel criterio per cui mancano dettagli o gli elementi forniti sono limitati
<i>Medio – basso</i>	Gli aspetti sostanziali previsti dal criterio sono affrontati parzialmente o si forniscono elementi non completi. Sono affrontate solo in parte le questioni poste nel criterio o sono forniti pochi elementi sostanziali rilevanti
<i>Basso</i>	Gli aspetti sostanziali previsti dal criterio non sono affrontati (o sono affrontati marginalmente) o gli stessi non possono essere valutati per i molti elementi carenti o non completi. Non sono affrontate le questioni poste nel criterio o sono forniti elementi sostanziali poco rilevanti
<i>Nessuno</i>	Il campo risulta privo di compilazione e non consente di effettuare alcuna valutazione.

## Avviso manifestazioni espositive 2024

**LR 16/2014, art. 24, comma 2, lettera b).** – Avviso pubblico per la concessione di contributi a sostegno di iniziative progettuali riguardanti manifestazioni espositive ed altre attività culturali nelle discipline delle arti figurative, delle arti visive, della fotografia e della multimedialità. – Avviso ordinario 2024

<b>CAPO I – FINALITA’ E RISORSE.....</b>	<b>3</b>
Art. 1 finalità.....	3
Art. 2 definizioni .....	3
Art. 3 dotazione finanziaria e struttura competente .....	3
<b>CAPO II – SOGGETTI RICHIEDENTI, REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ E PARTENARIATO .....</b>	<b>4</b>
Art. 4 soggetti richiedenti e requisiti di ammissibilità.....	4
Art. 5 soggetti esclusi .....	4
Art. 6 partenariato.....	4
Art. 7 soggetti partner .....	5
<b>CAPO III – PROGETTI, SPESE AMMISSIBILI, SPESE INAMMISSIBILI E AMMONTARE DEI CONTRIBUTI.....</b>	<b>5</b>
Art. 8 progetti ammissibili e inammissibili .....	5
Art. 9 spese ammissibili e inammissibili .....	5
Art. 10 intensità e ammontare dei contributi .....	5
Art. 11 cumulo di contributi .....	6
<b>CAPO IV – TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE.....</b>	<b>6</b>
Art. 12 domanda di contributo e relativa documentazione.....	6
Art. 13 presentazione della domanda .....	7
Art. 14 cause di inammissibilità delle domande.....	7
Art. 15 comunicazione di avvio del procedimento.....	8
<b>CAPO V – ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO .....</b>	<b>8</b>
Art. 16 istruttoria delle domande e inammissibilità dei progetti.....	8
Art. 17 commissione di valutazione .....	8
Art. 18 criteri di valutazione e di priorità dei progetti .....	8
Art. 19 graduatoria dei progetti ammissibili .....	9
Art. 20 concessione ed erogazione dei contributi.....	9

<b>CAPO VI – RENDICONTAZIONE DELLA SPESA .....</b>	<b>9</b>
Art. 21 rendicontazione della spesa e relativa documentazione .....	9
Art. 22 presentazione della rendicontazione .....	10
Art. 23 istruttoria della rendicontazione ed erogazione del contributo .....	10
Art. 24 valutazione del progetto realizzato .....	10
Art. 25 rideterminazione del contributo .....	10
<b>CAPO VII – OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO .....</b>	<b>10</b>
Art. 26 obblighi del beneficiario .....	10
Art. 27 variazioni del progetto .....	11
<b>CAPO VIII – ISPEZIONI, CONTROLLI E REVOCHE .....</b>	<b>11</b>
Art. 28 ispezioni e controlli .....	11
Art. 29 revoca del decreto di concessione .....	11
<b>CAPO IX – DISPOSIZIONI FINALI E NORME DI RINVIO .....</b>	<b>12</b>
Art. 30 disposizioni finali .....	12
Art. 31 norma di rinvio .....	12
<b>TABELLA 1 .....</b>	<b>13</b>

## CAPO I – FINALITÀ E RISORSE

### Art. 1 finalità

1. Al fine di sostenere l'organizzazione di manifestazioni espositive e di altre attività culturali, anche a carattere didattico e formativo, nelle discipline delle arti figurative, delle arti visive, della fotografia e della multimedialità, per l'annualità 2024, il presente avviso pubblico, denominato Avviso manifestazioni espositive, di seguito Avviso, disciplina i criteri e le modalità per la concessione di contributi per il sostegno di iniziative progettuali aventi ad oggetto manifestazioni espositive e altre attività culturali, anche a carattere didattico e formativo, nelle discipline delle arti figurative, delle arti visive, della fotografia e della multimedialità, in attuazione dell'articolo 24, comma 2, lettera b), della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), di seguito denominata Legge, e del decreto del Presidente della Regione 13 febbraio 2015, n. 33 (Regolamento in materia di incentivi annuali per progetti regionali aventi ad oggetto attività culturali, in attuazione degli articoli 14, comma 1, 23, comma 5, 24, comma 5, 26, comma 7 e 27, comma 5, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)), di seguito denominato Regolamento.

### Art. 2 definizioni

1. Ai fini del presente Avviso si intende per:
  - a) manifestazioni espositive: manifestazioni ed eventi in cui si collocano in visione al pubblico oggetti, opere o manufatti nelle discipline delle arti figurative, delle arti visive, della fotografia e della multimedialità;
  - b) altre attività culturali: attività, anche a carattere didattico e formativo, connesse o collegate alle manifestazioni espositive;
  - c) fabbisogno di finanziamento: la differenza fra le uscite e le entrate previste dall'iniziativa progettuale. Per entrate si intendono le fonti di finanziamento direttamente connesse con il progetto quali, ad esempio, i fondi propri del soggetto proponente o dei partner, le entrate generate dalla sua realizzazione, le donazioni, le raccolte fondi e le sponsorizzazioni, le erogazioni liberali percepite per le quali è riconosciuto il credito di imposta ai sensi dell'articolo 7, commi da 21 a 31, della legge regionale 6 agosto 2019, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2019-2021 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 - ART BONUS REGIONALE), nonché i contributi pubblici specificatamente destinati all'iniziativa, ad esclusione del contributo di cui al presente Avviso;
  - d) attività prevalentemente o esclusivamente culturali o artistiche: tale requisito è misurato o in base allo statuto, o in base all'incidenza dei costi per attività culturali o artistiche, da intendersi come dato medio degli ultimi tre esercizi finanziari, oppure al numero di addetti impiegati in tali attività, da intendersi come dato medio dell'ultimo triennio.
  - e) firma digitale valida: la firma digitale è considerata valida se basata su un certificato in corso di validità rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari qualificato e conforme ai requisiti di cui all'allegato I del "Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio" del 23 luglio 2014 in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno (cd. Regolamento EIDAS). La firma deve essere apposta utilizzando dispositivi che soddisfino i requisiti di cui all'allegato II del Regolamento EIDAS;
  - f) giovani artisti: soggetti fino al trentacinquesimo anno di età compiuto;
  - g) Avvisi ordinari: Avviso stagioni e rassegne 2024, Avviso eventi e festival 2024, Avviso orchestre 2024, Avviso manifestazioni cinematografiche e festival cinematografici di carattere internazionale 2024, Avviso divulgazione umanistica 2024, Avviso divulgazione scientifica 2024, Avviso manifestazione espositive 2024;
  - h) Avvisi tematici: Avviso creatività 2024, Avviso GO! 2025;
  - i) Avvisi progetti locali: Avviso spettacolo progetti locali, Avviso cinema progetti locali, Avviso divulgazione progetti locali, Avviso attività espositive progetti locali.

### Art. 3 dotazione finanziaria e struttura competente

1. La dotazione finanziaria per il perseguimento delle finalità del presente Avviso è stabilita con Legge di stabilità 2024.

2. Le risorse finanziarie possono essere rimodulate e integrate mediante dotazioni aggiuntive al fine di aumentare l'efficacia dell'azione.
3. La struttura regionale competente alla concessione dei contributi di cui al presente Avviso è il Servizio attività culturali, di seguito denominato Servizio.

## CAPO II – SOGGETTI RICHIEDENTI, REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ E PARTENARIATO

### Art. 4 soggetti richiedenti e requisiti di ammissibilità

1. Possono beneficiare dei contributi di cui al presente Avviso i seguenti soggetti:
  - a) gli enti locali del Friuli Venezia Giulia in proprio e come capofila di convenzioni per la gestione associata di funzioni e dei servizi;
  - b) gli enti pubblici del Friuli Venezia Giulia, compresi i consorzi a totale partecipazione pubblica del Friuli Venezia Giulia;
  - c) le articolazioni territoriali di enti pubblici nazionali presenti nel Friuli Venezia Giulia;
  - d) gli enti privati, diversi dalle persone fisiche, di cui all'articolo 4, comma 2 bis, della legge regionale 16/2014;
  - e) le società cooperative che svolgono attività prevalentemente o esclusivamente culturali o artistiche.
2. I richiedenti di cui al **comma 1, lettere d) ed e)** devono possedere i seguenti requisiti:
  - a) essere regolarmente costituiti con atto pubblico o scrittura privata registrata;
  - b) avere sede legale od operativa in Friuli Venezia Giulia al momento dell'erogazione del contributo.
3. I soggetti di cui al **comma 1** possono partecipare al presente Avviso:
  - a) singolarmente;
  - b) nell'ambito di un rapporto di partenariato.
4. Nel caso di presentazione di progetti nell'ambito di un rapporto di partenariato, il soggetto capofila è l'unico beneficiario e referente nei confronti dell'Amministrazione regionale.

### Art. 5 soggetti esclusi

1. Non possono beneficiare dei contributi di cui al presente Avviso i seguenti soggetti:
  - a) soggetti beneficiari dei contributi concessi nell'anno 2023 dal Servizio per progetti o programmi triennali ai sensi dei regolamenti approvati con DPRReg 39/2017, limitatamente ai soggetti di cui all'articolo 4 del medesimo DPRReg 39/2017, e con DPREG 15/2016, 16/2016 e 17/2016, 199/2016, 237/2016, 238/2016, 8/2017 e 53/2020. Gli enti locali beneficiari in base ai regolamenti menzionati, con esclusione del DPreg 237/2016, possono beneficiare dei contributi di cui al presente Avviso.
  - b) i soggetti individuati puntualmente agli articoli 10, 11, 17 bis, 17 ter, 20, 25, 26 ter, 27 bis e 28 della legge regionale 16/2014;
  - c) le fondazioni bancarie;
  - d) le università;
  - e) le scuole statali e paritarie appartenenti al sistema nazionale di istruzione ai sensi dell'articolo 1 della legge 62/2000 ed enti di formazione professionale;
  - f) le associazioni di categoria, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, gli ordini e i collegi professionali;
  - g) le associazioni pro loco e i loro consorzi e il Comitato regionale, previsti dal Titolo II, Capo IV della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive);
  - h) le parrocchie e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.
2. I soggetti di cui al **comma 1**, possono comunque partecipare al progetto in qualità di partner.

### Art. 6 partenariato

1. Per partenariato si intende il rapporto fra più soggetti che condividono le finalità e il contenuto del progetto nella sua interezza e concordano le attività e i compiti spettanti a ciascuno di essi.

**Art. 7 soggetti partner**

1. I partner ammissibili sono:
  - a) enti locali;
  - b) enti pubblici;
  - c) enti privati, diversi dalle persone fisiche, senza scopo di lucro;
  - d) società cooperative che svolgono attività esclusivamente o prevalentemente culturali o artistiche;
  - e) i soggetti di cui **all'articolo 5**.
2. Ciascuno dei partner dovrà fornire un apporto in termini di finanziamento, di servizi, di logistica o di personale.
3. L'attività dei partner può essere remunerata dal soggetto beneficiario ed è libera.
4. Per ogni progetto è previsto un numero massimo di cinque partner.

**CAPO III – PROGETTI, SPESE AMMISSIBILI, SPESE INAMMISSIBILI E AMMONTARE DEI CONTRIBUTI****Art. 8 progetti ammissibili e inammissibili**

1. Sono ammissibili a contributo i progetti consistenti in promozione, organizzazione e realizzazione di manifestazioni espositive e di altre attività culturali nelle discipline delle arti figurative, delle arti visive, della fotografia e della multimedialità.
2. I progetti di cui al **comma 1** possono svolgersi eventualmente anche in presenza di eventi in settori diversi dalle manifestazioni espositive e altre attività culturali, che tuttavia devono essere accessori e non prevalenti ("iniziativa multidisciplinare"). La prevalenza è misurata in base al numero e rilevanza delle manifestazioni espositive sul totale delle attività previste nel progetto.
3. I progetti di cui al **comma 1** devono svolgersi prevalentemente nel territorio del Friuli Venezia Giulia.
4. Non sono ammissibili domande di contributo per progetti già finanziati a valere sugli Avvisi pubblici approvati dai provvedimenti della Giunta regionale n. 229 del 19 febbraio 2021, n. 374 del 18 marzo 2022 e n. 185 del 3 febbraio 2023, nonché per progetti presentati in base al regolamento approvato con DPRReg 53/2020 per l'annualità 2023, anche nel caso in cui la realizzazione dei medesimi sia stata prorogata.
5. Non sono ammissibili domande di contributo per progetti finanziati a valere sugli Avvisi pubblici approvati con deliberazione della Giunta regionale n. 831 del 28 maggio 2021, n. 1801 del 26 novembre 2021 e n. 1947 del 16 dicembre 2022, anche nel caso in cui la realizzazione dei medesimi sia stata prorogata.
6. Sono inammissibili i progetti che, a giudizio della commissione di valutazione sono finalizzati ad iniziative aventi ad oggetto in via principale o esclusiva:
  - a) il canto corale e l'attività bandistica;
  - b) il folclore;
  - c) il teatro amatoriale;
  - d) settori diversi dalle manifestazioni espositive.
7. Sono inammissibili i progetti che a giudizio della commissione di valutazione non rientrano nelle tipologie progettuali finanziate dal presente Avviso o le cui finalità non siano pertinenti con le finalità e i contenuti del presente Avviso. Sono altresì inammissibili i progetti che costituiscano mero prolungamento dei progetti già finanziati sulle risorse stanziare dai provvedimenti richiamati ai **commi 4 e 5**, salvo si tratti di una nuova edizione per l'annualità 2024.

**Art. 9 spese ammissibili e inammissibili**

1. La spesa per essere ammissibile rispetta i principi generali di cui all'articolo 6 del Regolamento.
2. Sono ammissibili le spese appartenenti alle tipologie di cui all'articolo 7 del Regolamento e sostenute fra il **1 gennaio 2024** e il **31 marzo 2025**.
3. Non sono ammissibili le tipologie di spesa indicate all'articolo 8 del Regolamento.

**Art. 10 intensità e ammontare dei contributi**

1. Gli importi concedibili sono compresi fra **15.000,00** euro e **30.000,00** euro.

2. Qualora il contributo richiesto sia inferiore al minimo o superiore al massimo indicati al **comma 1**, la domanda è inammissibile e viene archiviata d'ufficio.
3. I progetti sono finanziati fino ad esaurimento delle risorse. Qualora le risorse disponibili non siano sufficienti ad assicurare l'entità del contributo concesso a favore dell'ultimo assegnatario utilmente inserito in graduatoria, il contributo non viene concesso.
4. Qualora si rendessero disponibili ulteriori risorse si procederà allo scorrimento della graduatoria a cominciare dal primo assegnatario non finanziato.
5. Nei limiti di cui al **comma 1**, la misura del contributo è pari al cento per cento del fabbisogno di finanziamento della spesa ammissibile. Il contributo non può superare il fabbisogno di finanziamento.

#### **Art. 11 cumulo di contributi**

1. Il medesimo progetto può essere oggetto di ulteriori sovvenzioni pubbliche o private rispetto a quelle contemplate dal presente Avviso.
2. In sede di rendicontazione il beneficiario presenta una dichiarazione attestante l'entità e la provenienza delle ulteriori sovvenzioni eventualmente ottenute per il medesimo progetto e si impegna a comunicare tempestivamente quelle che dovesse ricevere successivamente. La somma delle suddette sovvenzioni e del contributo di cui al presente Avviso, non può superare la spesa effettivamente sostenuta; in caso contrario il contributo di cui al presente Avviso è conseguentemente rideterminato.

### **CAPO IV – TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE**

#### **Art. 12 domanda di contributo e relativa documentazione**

1. La domanda di contributo è redatta attraverso l'utilizzo del sistema informatico per la presentazione delle istanze on line, cui si accede dal sito istituzionale della Regione.
2. I soggetti di cui **all'articolo 4, comma 1, lettera a)** possono presentare fino a tre domande di contributo: due domande sugli Avvisi ordinari e una sull'Avviso GO! 2025. In alternativa gli enti locali fino a 3000 abitanti possono presentare una domanda su uno degli Avvisi ordinari, una domanda su uno degli Avvisi locali e una domanda sull'Avviso GO! 2025.
3. I soggetti di cui **all'articolo 4, comma 1, lettere b), c), d) ed e)** possono presentare fino a tre domande di contributo: una domanda di contributo sugli Avvisi ordinari o una sugli Avvisi locali, e una sull'Avviso Creatività e una sull'Avviso GO! 2025.
4. Nel caso in cui il richiedente abbia presentato più domande di contributo, verrà verificato l'ordine cronologico di arrivo e saranno considerate valide quelle cronologicamente più recenti. Lo stesso progetto non può essere presentato in più di una domanda.
5. Costituisce parte integrante della domanda la seguente documentazione:
  - a) le dichiarazioni sostitutive attestanti, in particolare, la qualità di legale rappresentante ovvero di procuratore del richiedente, il possesso dei requisiti di ammissibilità di cui **all'articolo 4**, e il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 66 del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73 (Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali), convertito in legge 23 luglio 2021, n. 106;
  - b) la descrizione del progetto e le informazioni per l'attribuzione dei punteggi per i criteri qualitativi oggettivi e qualitativi valutativi;
  - c) quadro logico del progetto;
  - d) la scheda partner compilata per ciascun componente della partnership e sottoscritta dal partner stesso. La scheda partner è firmata digitalmente dal legale rappresentante del soggetto partner. La firma digitale apposta è considerata valida se basata su un certificato in corso di validità, rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari riconosciuto, ai sensi dell'**articolo 2 comma 1, lettera e)**. La scheda può essere sottoscritta da persona diversa dal legale rappresentante del soggetto partner. In questo caso alla scheda è unita la procura redatta nelle forme di cui **all'articolo 12, comma 6. Non è considerata valida la scheda priva della firma digitale**;
  - e) le attestazioni di presa visione della informativa sulla privacy, ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679, di conoscenza degli obblighi di pubblicazione previsti dall'articolo 1, commi da 125 a 127, della legge 4 agosto 2017, n. 124 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza) e di assunzione

di responsabilità dei contenuti della documentazione di domanda e di impegno al rispetto degli obblighi di cui **all'articolo 26**;

- f) il modulo F23 o F24 attestante l'avvenuto pagamento dell'imposta di bollo ove il richiedente non sia esente.
6. In caso di domanda presentata e sottoscritta da persona diversa dal legale rappresentante, deve altresì essere allegata copia dell'atto di procura generale o speciale alla presentazione e sottoscrizione della domanda, redatta secondo il modello pubblicato sul sito istituzionale della Regione [www.regione.fvg.it](http://www.regione.fvg.it), nella sezione dedicata alle attività culturali, corredata dalla fotocopia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante, qualora sia sottoscritta in forma autografa.
7. La mancata presentazione della documentazione di cui al **comma 5, lettere a) e b)**, comporta l'inammissibilità della domanda e l'archiviazione d'ufficio;

#### **Art. 13 presentazione della domanda**

1. Ai fini dell'accesso ai contributi i soggetti di cui **all'articolo 4** presentano domanda al Servizio, esclusivamente attraverso l'utilizzo del sistema informatico per la presentazione delle istanze on line (**IOI**) cui si accede dal sito istituzionale della Regione, [www.regione.fvg.it](http://www.regione.fvg.it), nella sezione dedicata alle attività culturali, previa autenticazione con una delle modalità previste dall'articolo 65, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), redatta secondo le modalità riportate nelle linee guida per la compilazione delle istanze, pubblicate sulla medesima pagina web. La domanda si considera sottoscritta e inoltrata, al termine della compilazione e del caricamento degli allegati, all'atto della convalida finale.
2. La domanda di contributo di cui al **comma 1** è presentata a partire dalle ore 8:00:00 del **6 novembre 2023** e perentoriamente entro le ore 16:00:00 del **19 dicembre 2023**. Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine di presentazione della domanda, fa fede esclusivamente la data e l'ora della convalida finale effettuata attraverso il sistema informatico.
3. La domanda di contributo di cui al **comma 1** è sottoscritta e inoltrata dal legale rappresentante del richiedente o da persona munita di procura generale o speciale alla presentazione e sottoscrizione della domanda medesima o, per gli enti pubblici, dal soggetto legittimato secondo il proprio ordinamento; la domanda è presentata con l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di imposta di bollo.
4. Qualora i documenti allegati alla domanda e caricati sul sistema siano firmati digitalmente, la firma digitale apposta è considerata valida se basata su un certificato in corso di validità, rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari riconosciuto, ai sensi **dell'articolo 2, comma 1, lettera e)**;
5. L'inoltro della domanda è a completo ed esclusivo rischio del soggetto richiedente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell'Amministrazione ove, per disguidi informatici derivanti dal mancato rispetto delle caratteristiche tecniche del sistema informatico per la presentazione delle domande on line pubblicate sul sito istituzionale [www.regione.fvg.it](http://www.regione.fvg.it) nella sezione dedicata alle attività culturali, o di altra natura, ovvero per qualsiasi altro motivo, non pervenga a destinazione nei termini perentori di cui al **comma 2**.
6. Tutte le successive comunicazioni tra l'Amministrazione regionale e il richiedente ovvero beneficiario devono avvenire a mezzo di posta elettronica certificata.

#### **Art. 14 cause di inammissibilità delle domande**

1. Sono inammissibili e vengono archiviate d'ufficio, in particolare, le domande di contributo:
  - a) relative a progetti non attinenti alle materie dell'Avviso;
  - b) presentate oltre il termine di scadenza;
  - c) presentate da soggetti diversi da quelli individuati **all'articolo 4** o dai soggetti esclusi di cui **all'articolo 5**;
  - d) se il contributo richiesto non rispetti i limiti di cui **all'articolo 10**;
  - e) qualora siano presentate più domande da parte del medesimo richiedente salvi i casi di cui **all'articolo 12, commi 2, 3 e 4**;
  - f) presentate con modalità diverse da quelle previste **dall'articolo 13, comma 1**;
  - g) prive della sottoscrizione dei soggetti di cui **all'articolo 13, comma 3**;
  - h) se la firma digitale è basata su un certificato scaduto;
  - i) presentate per iniziative progettuali già finanziate di cui **all'articolo 8, commi 4 e 5**;

- j) prive dei documenti indicati **all'articolo 12, comma 5, lettere a) e b).**

**Art. 15 comunicazione di avvio del procedimento**

1. Dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande, il Servizio provvede alla comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), anche mediante pubblicazione sul sito istituzionale della Regione.

**CAPO V – ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO**

**Art. 16 istruttoria delle domande e inammissibilità dei progetti**

1. Ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento, il Servizio, attraverso l'attività istruttoria, accerta l'ammissibilità delle domande pervenute, verificandone la completezza, la regolarità formale e la sussistenza dei requisiti soggettivi dei richiedenti.
2. Ove la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, il Servizio ne dà comunicazione al richiedente indicandone le cause e assegnando un termine perentorio non superiore a dieci giorni per provvedere alla relativa regolarizzazione o integrazione. Qualora il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione o integrazione della stessa decorra inutilmente, la domanda è valutata in base agli elementi presenti, fatta salva la mancata regolarizzazione o integrazione di elementi necessari per l'attribuzione di un punteggio, che comporta l'assegnazione di 0 (zero) punti. Qualora nella domanda manchi la documentazione di cui **all'articolo 12, comma 5, lettere a), b), c) e d)**, non viene chiesta alcuna integrazione alla domanda.
3. Per l'attribuzione di ciascuno dei punteggi di cui alla **Tabella 1** sono valutati i contenuti presenti nel corrispondente campo riguardante la parte descrittiva della documentazione di cui **all'articolo 12, comma 5, lettera b).**
4. Qualora non siano indicate le informazioni richieste nel modulo per l'attribuzione del punteggio di un criterio di valutazione o in caso di assenza totale di informazioni, non viene richiesta alcuna integrazione alla domanda stessa, con assegnazione per il criterio di un punteggio pari a 0 (zero) punti.
5. In caso di difformità tra le informazioni desumibili dalla parte descrittiva. In caso di barratura di un campo del modulo della domanda e contemporanea assenza totale di compilazione della relativa parte descrittiva viene assegnato punteggio pari a 0 (zero) punti.
6. Non costituiscono casi di incompletezza o irregolarità formale della domanda le fattispecie di cui ai **commi 4 e 5.**

**Art. 17 commissione di valutazione**

1. I progetti risultati ammissibili in esito all'attività istruttoria vengono valutati da un'apposita commissione di valutazione costituita ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento, che attribuisce i punteggi di cui alla **Tabella 1** del presente Avviso sulla base delle informazioni fornite nella domanda di contributo e nei suoi allegati.
2. Nel caso in cui, a seguito del preavviso ex articolo 10 bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), i soggetti presentino controdeduzioni, la commissione di valutazione può valutare le controdeduzioni e decidere sull'inammissibilità.
3. Ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della LR 44/2017 la commissione può lavorare a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.

**Art. 18 criteri di valutazione e di priorità dei progetti**

1. Ai fini della formulazione della graduatoria sono definiti nella **Tabella 1** del presente Avviso i criteri di valutazione qualitativi oggettivi e qualitativi valutativi dei progetti e i rispettivi punteggi.

2. A parità di punteggio l'ordine di graduatoria è determinato dall'applicazione successiva dei seguenti criteri di priorità:
  - a) progetti che hanno ottenuto un punteggio maggiore quanto a criteri qualitativi valutativi;
  - b) ordine cronologico di presentazione della domanda.
3. In caso di attribuzione di punteggio complessivo inferiore a 50 punti, il contributo non è concedibile.

#### **Art. 19    graduatoria dei progetti ammissibili**

1. Ai sensi dell'articolo 5, comma 9, del Regolamento con decreto emanato dal Direttore centrale competente in materia di attività culturali entro 90 giorni dal termine di presentazione delle domande è approvata la graduatoria dei progetti da finanziare, di quelli ammissibili ma non finanziabili per carenza di risorse, e l'elenco dei progetti non ammissibili a contributo. Il decreto è pubblicato sul sito web istituzionale, nella sezione dedicata alle attività culturali.
2. A seguito dell'emanazione del decreto di cui al **comma 1**, è comunicata ai beneficiari l'assegnazione del contributo, fissando il termine perentorio fino a dieci giorni per l'eventuale rifiuto dello stesso; decorso inutilmente tale termine il contributo si intende accettato.
3. La graduatoria ha validità sino al 31 dicembre 2025.

#### **Art. 20    concessione ed erogazione dei contributi**

1. I contributi sono concessi con decreto del Direttore del Servizio o suo delegato entro 90 giorni dalla pubblicazione della graduatoria. Su richiesta del beneficiario viene contestualmente erogato in via anticipata un importo corrispondente al cento per cento del contributo medesimo compatibilmente con le operazioni di chiusura dell'esercizio finanziario. L'erogazione in via anticipata non è subordinata alla presentazione di fidejussioni bancarie o di polizze assicurative o alla prestazione di garanzie patrimoniali, ai sensi dell'articolo 32 bis, comma 1 ter della legge.
2. Non possono essere concessi i contributi di cui al presente Avviso ai soggetti divenuti, nell'anno 2024, beneficiari dei contributi per il finanziamento annuale a progetti o a programmi di iniziative e attività pluriennali all'esito dei procedimenti contributivi disciplinati dal regolamento approvato con DPRReg 39/2017 limitatamente ai soggetti di cui all'articolo 5 del medesimo DPRReg 39/2017 e 53/2020 per l'annualità 2024.
3. Non possono essere concessi i contributi di cui al presente Avviso in deroga ai limiti previsti **dall'articolo 10, comma 1**.
4. Qualora si rendano disponibili ulteriori risorse finanziarie, con decreto emanato dal Direttore centrale competente in materia di cultura e pubblicato sul sito della Regione, viene approvato lo scorrimento della graduatoria dei progetti da finanziare, con l'indicazione del contributo regionale assegnato. Il contributo è concesso entro novanta giorni dalla pubblicazione dello scorrimento della graduatoria.

### **CAPO VI – RENDICONTAZIONE DELLA SPESA**

#### **Art. 21    rendicontazione della spesa e relativa documentazione**

1. La rendicontazione della spesa, redatta esclusivamente sul modello approvato con decreto del Direttore del Servizio e pubblicata sul sito istituzionale della Regione [www.regione.fvg.it](http://www.regione.fvg.it), nella sezione dedicata alle attività culturali, è presentata ai sensi delle disposizioni di cui al titolo II, capo III, della legge regionale 7/2000.
2. Oltre alla documentazione prevista dalla legge regionale 7/2000, costituisce parte integrante della rendicontazione la seguente documentazione:
  - a) la relazione riepilogativa del progetto realizzato;
  - b) la dichiarazione sostitutiva attestante il costo complessivo del progetto realizzato, comprensivo del contributo di cui al presente Avviso.
3. La documentazione giustificativa della spesa non può essere datata antecedentemente alla data **del 1° gennaio 2024**, né riferirsi ad attività antecedenti a tale data.
4. Qualora la rendicontazione sia sottoscritta da persona diversa dal legale rappresentante, deve altresì essere allegata la procura redatta secondo il modello pubblicato sul sito istituzionale della Regione [www.regione.fvg.it](http://www.regione.fvg.it), nella sezione dedicata alle attività culturali, sottoscritta dal legale rappresentante del

richiedente con cui viene incaricato il soggetto alla compilazione, sottoscrizione e presentazione della rendicontazione. La procura, qualora sottoscritta con firma autografa, deve essere corredata dal documento di identità in corso di validità del legale rappresentante; qualora sottoscritta con firma digitale, la firma digitale apposta è considerata valida se basata su un certificato in corso di validità, rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari riconosciuto, ai sensi **dell'articolo 2, comma 1, lettera e)**.

#### **Art. 22 presentazione della rendicontazione**

1. La rendicontazione è presentata alla Direzione centrale cultura e sport - Servizio competente in materia di attività culturali ed è sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante del beneficiario o altro soggetto debitamente autorizzato a ricevere e trasmettere in nome e per conto del beneficiario medesimo, e inviata esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo cultura@certregione.fvg.it, entro il termine perentorio del **31 marzo 2025**. La mancata presentazione della rendicontazione nei termini comporta la revoca del provvedimento di concessione.
2. Il termine per la conclusione del progetto e per la presentazione della rendicontazione può essere prorogato una sola volta e per un massimo di 180 giorni su richiesta motivata presentata prima della scadenza del termine di cui al **comma 1**.

#### **Art. 23 istruttoria della rendicontazione ed erogazione del contributo**

1. Il Servizio attraverso l'attività istruttoria accerta la sussistenza, pena la revoca della concessione del contributo, dei presupposti di fatto e di diritto per l'erogazione del contributo.
2. Ove la rendicontazione sia ritenuta irregolare o incompleta, il Servizio ne dà comunicazione all'interessato indicandone le cause ed assegnando un termine non superiore a 30 giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione. Può essere concessa la proroga del termine per una sola volta e per un massimo di 10 giorni, a condizione che la richiesta sia motivata e sia presentata prima della scadenza dello stesso. Qualora le integrazioni richieste non vengano prodotte nei termini assegnati, si procede all'istruttoria sulla base della documentazione agli atti e, qualora la stessa sia incompleta o insufficiente, si procede alla rideterminazione ovvero alla revoca del contributo ai sensi **degli articoli 25 o 29**.
3. A seguito della conclusione positiva dell'istruttoria, viene redatto l'atto di approvazione della rendicontazione.
4. La rendicontazione è approvata con decreto del Direttore del Servizio o suo delegato, entro centottanta giorni dalla presentazione. Entro il medesimo termine è disposta l'erogazione del contributo salvo quanto previsto **dall'articolo 20, comma 1**.

#### **Art. 24 valutazione del progetto realizzato**

1. La commissione di valutazione può essere riconvocata al fine di valutare l'effettiva realizzazione del progetto finanziato.
2. Qualora all'esito della valutazione di cui **al comma 1** la commissione ritenga che il progetto realizzato sia diverso da quello presentato, si applica **l'articolo 27, commi 2 e 3**.

#### **Art. 25 rideterminazione del contributo**

1. Il contributo è rideterminato:
  - a) qualora, in sede di rendicontazione, emerga che il fabbisogno di finanziamento è diminuito;
  - b) qualora, in sede di rendicontazione la spesa rendicontata risulti inferiore al contributo concesso.

### **CAPO VII – OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO**

#### **Art. 26 obblighi del beneficiario**

1. I beneficiari sono tenuti, in particolare a:
  - a) avere sede legale od operativa in Friuli Venezia Giulia al momento dell'erogazione del contributo, ai sensi **dell'articolo 4, comma 2, lettera b)**

- b) utilizzare la posta elettronica certificata per tutte le comunicazioni con l'Amministrazione regionale, ai sensi **dell'articolo 13, comma 6**;
- c) comunicare entro 7 giorni dall'accadimento eventuali variazioni dei dati forniti con la domanda;
- d) rispettare i termini previsti dal presente Avviso;
- e) presentare la rendicontazione della spesa entro i termini di cui **all'articolo 22**;
- f) consentire e agevolare ispezioni e controlli effettuati ai sensi **dell'articolo 28**;
- g) comunicare eventuali variazioni, ai sensi **dell'articolo 27**;
- h) apporre il logo della Regione e il lettering "IOSONOFRIULIVENEZIAGIULIA" su tutto il materiale promozionale del progetto, quale, in particolare, volantini, inviti, manifesti, messaggi pubblicitari e siti internet dedicati, a partire dalla data del decreto di approvazione della graduatoria o eventuale scorrimento della stessa;
- i) comunicare all'Amministrazione regionale tempestivamente eventuali ulteriori finanziamenti di fonte pubblica o privata ottenuti per la realizzazione del progetto e non indicati in sede di domanda di contributo, che comportino la riduzione del fabbisogno di finanziamento;
- j) tenere a disposizione del Servizio, presso la propria sede, per eventuali controlli, fatture o altri documenti contabili aventi valore probatorio equivalente che comprovano la spesa sostenuta dal beneficiario, ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento;
- k) tenere a disposizione del Servizio, presso la propria sede, la documentazione comprovante la realizzazione del progetto per cui è stato concesso il contributo e, in particolare, rassegne stampa, pubblicazioni e video, da cui emerga l'evidenza data alla contribuzione regionale, ai sensi dell'articolo 10 del Regolamento;
- l) comunicare all'Amministrazione regionale i dati da questa eventualmente richiesti relativi al progetto presentato;
- m) rispettare gli obblighi di pubblicazione previsti dall'articolo 1, commi da 125 a 127, della legge 124/2017;
- n) rispettare gli obblighi previsti dall'articolo 66 del decreto legge 73/2021 (Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali), convertito in legge 23 luglio 2021, n. 106.

#### **Art. 27 variazioni del progetto**

1. Le variazioni devono essere preventivamente comunicate via PEC al Servizio, il quale provvede, anche avvalendosi della commissione di valutazione, che in tal caso viene appositamente riconvocata, a valutare se la modifica apportata comporti una riduzione del punteggio.
2. Le variazioni che comportano una riduzione del punteggio di valutazione in misura superiore al **20 per cento** rispetto a quello attribuito sono considerate una modifica sostanziale del progetto, non sono ammissibili e comportano la revoca del contributo ai sensi **dell'articolo 29**.
3. Le variazioni che determinano una riduzione del punteggio di valutazione fino al **20 per cento**, in relazione alla originaria posizione in graduatoria del progetto, possono comportare la revoca del decreto di concessione del contributo nel caso in cui il punteggio derivante dalla variazione sia inferiore a quello dell'ultimo progetto utilmente collocato in graduatoria.
4. I **commi 2 e 3** si applicano anche in sede di approvazione della rendicontazione, ai sensi **dell'articolo 23**.

### **CAPO VIII – ISPEZIONI, CONTROLLI E REVOCHE**

#### **Art. 28 ispezioni e controlli**

1. Nel corso dell'intero procedimento per la concessione ed erogazione del contributo, nonché, per tutta la durata del mantenimento degli obblighi imposti dal Regolamento, possono essere disposti ispezioni e controlli, anche a campione, ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 7/2000.

#### **Art. 29 revoca del decreto di concessione**

1. Il decreto di concessione del contributo è revocato, in particolare, nei seguenti casi:
  - a) rinuncia del beneficiario;

- b) mancato riscontro ovvero perdita dei requisiti di ammissibilità di cui **all'articolo 4**, dichiarati all'atto di presentazione della domanda;
  - c) mancata presentazione della rendicontazione della spesa entro il termine di cui **all'articolo 22, comma 1**;
  - d) mancata produzione delle integrazioni alla rendicontazione nel caso di cui **all'articolo 23, comma 2**;
  - e) progetto realizzato sostanzialmente diverso da quello presentato, ai sensi **dell'articolo 24, comma 2**.
  - f) mancata realizzazione ovvero modifica del progetto originariamente presentato, ai sensi **dell'articolo 27, commi 2 e 3**.
2. La revoca del decreto di concessione del contributo comporta la restituzione delle somme eventualmente già erogate, unitamente agli interessi calcolati con le modalità di cui all'articolo 49 della legge regionale 7/2000.

## **CAPO IX – DISPOSIZIONI FINALI E NORME DI RINVIO**

### **Art. 30 disposizioni finali**

1. La modulistica del presente Avviso può essere modificata e integrata con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di attività culturali, pubblicata sul sito istituzionale [www.regione.fvg.it](http://www.regione.fvg.it), nella sezione dedicata alle attività culturali.
2. Informazioni relative all'Avviso e agli adempimenti ad esso connessi possono essere richieste all'indirizzo di posta elettronica [attivitaicultura@regione.fvg.it](mailto:attivitaicultura@regione.fvg.it) o di posta elettronica certificata [cultura@certregione.fvg.it](mailto:cultura@certregione.fvg.it).

### **Art. 31 norma di rinvio**

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente Avviso, si applicano le disposizioni della legge regionale 7/2000 e della legge e della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

TABELLA 1

AVVISO MANIFESTAZIONI ESPOSITIVE					
CRITERIO		PUNTEGGIO MASSIMO	INDICATORI		
<b>CRITERI QUALITATIVI OGGETTIVI 20/ 100</b>					
1	Capacità del soggetto di attrarre finanziamenti per progetti culturali e artistici (vengono considerate le erogazioni liberali percepite nel triennio 2021-2023 dal soggetto richiedente per la realizzazione di progetti culturali e artistici, comprese le erogazioni liberali riconosciute quali ART BONUS REGIONALE ex art. 7, commi da 21 a 31, LR13/ 2019)	PUNTI 10	<b>Finanziamenti ricevuti dal soggetto proponente a partire dal 01/ 01/ 2021</b>		
			Nessun finanziamento		PUNTI 0
			Finanziamenti da privati (es.: aziende, fondazioni bancarie..) - deve trattarsi di finanziamenti ricevuti da <b>soggetti privati nazionali o stranieri</b>		PUNTI 1
			Finanziamenti pubblici		PUNTI 2
			Finanziamenti pubblici con fondi provenienti dall'Unione Europea (anche per il tramite della Regione) e/ o da altri organismi stranieri/ internazionali		PUNTI 3
Finanziamenti per i quali è stato concesso il contributo nella forma di credito d'imposta ex art. 7, commi da 21 a 31, LR13/ 2019 (ART BONUS REGIONALE)		PUNTI 4			
2	Apporto di fondi al progetto diversi dal contributo regionale (fondi propri, fondi dei partner, donazioni, sponsorizzazioni, altri contributi pubblici, entrate e generate dalla realizzazione del progetto)	PUNTI 10	<b>Apporti di fondi al progetto, diversi da contributo regionale in €/ contributo richiesto in €</b>		
			Apporto di fondi fino al 5%		PUNTI 0
			Apporto di fondi oltre il 5% e fino al 20%		PUNTI 4
			Apporto di fondi oltre il 20% fino al 40%		PUNTI 6
			Apporto di fondi oltre il 40%		PUNTI 10
		<b>20</b>			
<b>CRITERI QUALITATIVI VALLUTATIVI 80/ 100</b>					
1	Valutazione qualitativa dell'impatto culturale e scientifico del progetto, anche intesa in termini di innovatività e originalità	PUNTI 15	nessuna		PUNTI 0
			bassa		PUNTI 3
			medio - bassa		PUNTI 6
			media		PUNTI 9
			medio - alta		PUNTI 12
			alta		PUNTI 15
2	Congruenza delle attività e del quadro finanziario in relazione agli obiettivi del progetto come espresso nel Quadro logico* (*) Sostenibilità e congruenza economico finanziaria del progetto in relazione ai risultati da raggiungere	PUNTI 5	nessuna		PUNTI 0
			bassa		PUNTI 1
			medio - bassa		PUNTI 2
			media		PUNTI 3
			medio - alta		PUNTI 4
			alta		PUNTI 5
3	Competenza ed esperienza del soggetto proponente intesa quale capacità di gestione amministrativa (con riferimento alla completezza e regolarità della domanda di contributo, o a rendicontazioni eventualmente presentate in anni precedenti)	PUNTI 5	nessuna		PUNTI 0
			bassa		PUNTI 1
			medio - bassa		PUNTI 2
			media		PUNTI 3
			medio - alta		PUNTI 4
			alta		PUNTI 5
4	Competenza ed esperienza del soggetto proponente nel campo specifico oggetto dell'Avviso (manifestazioni espositive pregresse)	PUNTI 5	nessuna		PUNTI 0
			bassa		PUNTI 1
			medio - bassa		PUNTI 2
			media		PUNTI 3
			medio - alta		PUNTI 4
			alta		PUNTI 5

5	Composizione e qualità dell'apporto del partenariato al progetto, con riferimento al numero, natura, ruolo e peso dei partner nella realizzazione dell'iniziativa progettuale, anche in termini di sostegno finanziario al progetto* (*) in coerenza con il Quadro logico	PUNTI	10	nessun partner	PUNTI 0
				basso	PUNTI 2
				medio - basso	PUNTI 4
				medio	PUNTI 6
				medio - alto	PUNTI 8
alto	PUNTI 10				
6	Piano di comunicazione/promozione del progetto, con riferimento alla comunicazione via web sul sito internet "dedicato" o sul portale dell'Ente proponente e/o sui social network e ai passaggi promozionali su emittenti radio/ TV e su quotidiani locali e nazionali, dirette streaming, riviste specializzate etc.)	PUNTI	5	nessuno	PUNTI 0
				basso	PUNTI 1
				medio - basso	PUNTI 2
				medio	PUNTI 3
				medio - alto	PUNTI 4
alto	PUNTI 5				
7	Output di progetto con riferimento all'attività realizzata (cataloghi, audiovisivi, pagine we, ecc..)	PUNTI	10	nessuno	PUNTI 0
				basso	PUNTI 2
				medio - basso	PUNTI 4
				medio	PUNTI 6
				medio - alto	PUNTI 8
alto	PUNTI 10				
8	Capacità del luogo di valorizzare l'evento (e viceversa) riferita alla connessione (storica/ naturalistica) del/ dei luogo/i in relazione al contenuto della proposta progettuale o alla capacità dei contenuti della proposta progettuale di aumentare la visibilità/ fruibilità del/ dei luogo/i scelti per la sua realizzazione o alla estensione del progetto in diversi comuni del FVG.	PUNTI	10	nessuna	PUNTI 0
				bassa	PUNTI 2
				medio - bassa	PUNTI 4
				media	PUNTI 6
				medio - alta	PUNTI 8
alta	PUNTI 10				
9	Coinvolgimento nelle attività di progetto di giovani artisti (fino a 35 anni compiuti)	PUNTI	5	nessuno	PUNTI 0
				basso	PUNTI 1
				medio - basso	PUNTI 2
				medio	PUNTI 3
				medio - alto	PUNTI 4
alto	PUNTI 5				
10	Valorizzazione delle lingue minoritarie (friulano, sloveno, tedesco) e/ o comunitarie (compreso l'inglese)	PUNTI	5	nessuna	PUNTI 0
				bassa	PUNTI 1
				medio - bassa	PUNTI 2
				media	PUNTI 3
				medio - alta	PUNTI 4
alta	PUNTI 5				
11	Capacità dell'iniziativa di essere portatrice di stimoli all'inclusività sociale, con il fine di: a) favorire la partecipazione attiva dei giovani alla vita della propria comunità (percorsi di cittadinanza attiva); b) favorire l'utilizzo e la fruizione dei luoghi e degli spazi da parte di segmenti sociali caratterizzati da situazioni di marginalità sociale, con l'obiettivo di accrescere le competenze e promuovere una maggiore confidenza in sé stessi; c) favorire il benessere di persone diversamente abili, o che soffrono di malattie, o di problemi legati all'invecchiamento e alla solitudine.	PUNTI	5	nessuna	PUNTI 0
				bassa	PUNTI 1
				medio - bassa	PUNTI 2
				media	PUNTI 3
				medio - alta	PUNTI 4
alta	PUNTI 5				
			<b>80</b>		
<b>TOTALE PUNTEGGIO MASSIMO</b>			<b>100</b>		

**LEGENDA:**

INDICATORE	DESCRIZIONE
<i>Alto</i>	Gli aspetti sostanziali previsti dal criterio sono affrontati in modo convincente e significativo. Sono forniti gli elementi sostanziali richiesti su tutte le questioni poste nel criterio e non ci sono aspetti o aree di non chiarezza
<i>Medio – alto</i>	Gli aspetti sostanziali previsti dal criterio sono affrontati in modo adeguato anche se sono possibili alcuni miglioramenti. Sono forniti gli elementi sostanziali richiesti su tutte o quasi tutte le questioni poste nel criterio
<i>Medio</i>	Gli aspetti sostanziali previsti dal criterio sono affrontati in modo generale ma sono presenti parecchie debolezze. Sono forniti alcuni elementi sostanziali significativi ma ci sono diverse questioni poste nel criterio per cui mancano dettagli o gli elementi forniti sono limitati
<i>Medio – basso</i>	Gli aspetti sostanziali previsti dal criterio sono affrontati parzialmente o si forniscono elementi non completi. Sono affrontate solo in parte le questioni poste nel criterio o sono forniti pochi elementi sostanziali rilevanti
<i>Basso</i>	Gli aspetti sostanziali previsti dal criterio non sono affrontati (o sono affrontati marginalmente) o gli stessi non possono essere valutati per i molti elementi carenti o non completi. Non sono affrontate le questioni poste nel criterio o sono forniti elementi sostanziali poco rilevanti
<i>Nessuno</i>	Il campo risulta privo di compilazione e non consente di effettuare alcuna valutazione.

**Avviso creatività 2024**

**LR 16/2014, artt. 9, 18, 24 e 26. – Avviso pubblico per la concessione di contributi a sostegno di iniziative progettuali riguardanti attività culturali da attuare per favorire l’incontro del mondo produttivo con la creatività. – Avviso tematico anno 2024**

<b>CAPO I – FINALITA’ E RISORSE.....</b>	<b>3</b>
Art. 1 finalità.....	3
Art. 2 definizioni .....	3
Art. 3 dotazione finanziaria e struttura competente .....	4
<b>CAPO II – SOGGETTI RICHIEDENTI, REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ E PARTENARIATO .....</b>	<b>5</b>
Art. 4 soggetti richiedenti e requisiti di ammissibilità.....	5
Art. 5 soggetti esclusi .....	5
Art. 6 partenariato.....	5
Art. 7 soggetti partner .....	5
<b>CAPO III – PROGETTI, SPESE AMMISSIBILI, SPESE INAMMISSIBILI E AMMONTARE DEI CONTRIBUTI.....</b>	<b>6</b>
Art. 8 progetti ammissibili e inammissibili .....	6
Art. 9 spese ammissibili e inammissibili .....	6
Art. 10 intensità e ammontare dei contributi .....	6
Art. 11 cumulo di contributi .....	7
<b>CAPO IV – TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE.....</b>	<b>7</b>
Art. 12 domanda di contributo e relativa documentazione.....	7
Art. 13 presentazione della domanda .....	8
Art. 14 cause di inammissibilità delle domande.....	8
Art. 15 comunicazione di avvio del procedimento.....	8
<b>CAPO V – ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO .....</b>	<b>9</b>
Art. 16 istruttoria delle domande e inammissibilità dei progetti.....	9
Art. 17 commissione di valutazione .....	9
Art. 18 criteri di valutazione e di priorità dei progetti .....	9
Art. 19 graduatoria dei progetti ammissibili .....	10
Art. 20 concessione ed erogazione dei contributi.....	10

<b>CAPO VI – RENDICONTAZIONE DELLA SPESA .....</b>	<b>10</b>
Art. 21 rendicontazione della spesa e relativa documentazione .....	10
Art. 22 presentazione della rendicontazione .....	10
Art. 23 istruttoria della rendicontazione ed erogazione del contributo .....	11
Art. 24 valutazione del progetto realizzato .....	11
Art. 25 rideterminazione del contributo .....	11
<b>CAPO VII – OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO.....</b>	<b>11</b>
Art. 26 obblighi del beneficiario .....	11
Art. 27 variazioni del progetto.....	12
<b>CAPO VIII – ISPEZIONI, CONTROLLI E REVOCHE .....</b>	<b>12</b>
Art. 28 ispezioni e controlli.....	12
Art. 29 revoca del decreto di concessione .....	12
<b>CAPO IX – DISPOSIZIONI FINALI E NORME DI RINVIO .....</b>	<b>13</b>
Art. 30 disposizioni finali .....	13
Art. 31 norma di rinvio .....	13
<b>TABELLA 1 .....</b>	<b>ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.</b>

## CAPO I – FINALITA' E RISORSE

### Art. 1 finalità

1. Al fine di sostenere iniziative progettuali relative ad attività culturali da attuare per favorire l'incontro tra il mondo produttivo e la creatività, il presente avviso pubblico denominato Creatività 2024, di seguito Avviso, in attuazione degli articoli 9, comma 2, lettera d), 18, comma 2, lettera b), 24, comma 2, lettera b), e 26, comma 2, lettera c), della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), di seguito denominata Legge, e del decreto del Presidente della Regione 13 febbraio 2015, n. 33 (Regolamento in materia di incentivi annuali per progetti regionali aventi ad oggetto attività culturali, in attuazione degli articoli 9, comma 2, lettera d), 18, comma 2, lettera b), 24, comma 2, lettera b), 26, comma 2, lettera c), della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)), di seguito denominato Regolamento, disciplina i criteri e le modalità per la concessione di contributi per il sostegno di iniziative progettuali aventi ad oggetto attività culturali da attuare per favorire l'incontro tra il mondo produttivo e la creatività (musica, letteratura, artigianato e arte popolare, design, media arts, gastronomia) nei seguenti settori:
  - a) spettacolo dal vivo;
  - b) manifestazioni cinematografiche;
  - c) manifestazioni espositive e altre attività culturali nelle discipline delle arti figurative, visive, della fotografia e della multimedialità;
  - d) divulgazione umanistica e scientifica.

### Art. 2 definizioni

1. Ai fini del presente Avviso si intende per:
  - a) spettacolo dal vivo: attività di rappresentazione teatrale, musicale, di danza, anche in forme integrate tra loro, che avviene alla presenza diretta del pubblico;
  - b) eventi nel settore dello spettacolo dal vivo: una manifestazione o una pluralità di manifestazioni di spettacolo dal vivo, effettuate in un arco temporale anche non breve, ma circoscritto, e comunque nell'ambito di un coerente ed unitario progetto culturale;
  - c) festival nel settore dello spettacolo dal vivo: una manifestazione o una pluralità di manifestazioni di spettacolo dal vivo, effettuate in un breve arco temporale, che si svolgono nel settore dello spettacolo dal vivo;
  - d) stagione: una pluralità di manifestazioni, effettuate in un arco temporale lungo, e comunque nell'ambito di un coerente ed unitario progetto culturale, che si svolgono nel settore del teatro, purché non amatoriale, della musica o della danza;
  - e) rassegna: una manifestazione o una pluralità di manifestazioni, effettuate in un arco temporale anche non breve ma limitato, e comunque nell'ambito di un coerente ed unitario progetto culturale, che si svolgono nel settore del teatro, purché non amatoriale, della musica o della danza, ovvero in più di uno di tali settori contemporaneamente;
  - f) produzione di spettacoli teatrali di prosa: l'attività professionale e non amatoriale caratterizzata da rapporti contrattuali di lavoro o di dipendenza ovvero professionali remunerati, diretta a ideare e produrre spettacoli teatrali di prosa;
  - g) attività concertistica o manifestazione musicale: una singola iniziativa o una pluralità di iniziative, realizzate in un arco temporale determinato, che si svolgono nel settore della musica dal vivo ad opera di un'orchestra, indipendentemente dal genere eseguito;
  - h) orchestre della regione: istituzioni concertistiche orchestrali, con sede operativa nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia, dotate di un complesso organizzato di musicisti, tecnici e personale amministrativo, aventi lo scopo di promuovere attività concertistiche e manifestazioni musicali;
  - i) manifestazioni cinematografiche: iniziative culturali destinate ad un pubblico ampio volte a valorizzare l'arte del cinema e dell'audiovisivo, intesa come il complesso delle attività artistiche, tecniche, industriali che concorrono alla realizzazione di spettacoli cinematografici, indipendentemente dalla loro durata o genere;

- j) festival cinematografici: le manifestazioni culturali, caratterizzate dalle finalità di ricerca, originalità, promozione dei talenti e delle opere cinematografiche, durante le quali tali opere sono presentate al pubblico;
- k) carattere internazionale: provenienza internazionale delle opere proiettate e del cast artistico, tecnico o produttivo delle opere presentate alle proiezioni, provenienza internazionale del pubblico, dei soggetti accreditati professionali e della pubblicistica derivata (articoli, pubblicazioni, discussioni pubbliche, anche attraverso internet e social network, ecc.);
- l) divulgazione della cultura umanistica: iniziative di divulgazione, promozione e diffusione, di attività di ricerca e di elaborazione culturale documentate e fruibili pubblicamente, nel settore umanistico, nonché festival letterari;
- m) divulgazione della cultura scientifica: iniziative di divulgazione, promozione e diffusione di discipline relative alla cultura tecnico-scientifica, intesa come cultura delle scienze matematiche, fisiche e naturali, anche in forma di festival;
- n) manifestazioni espositive: manifestazioni ed eventi in cui si collocano in visione al pubblico oggetti, opere o manufatti nelle discipline delle arti figurative, delle arti visive, della fotografia e della multimedialità;
- o) altre attività culturali: attività, anche a carattere didattico e formativo, connesse o collegate alle manifestazioni espositive;
- p) fabbisogno di finanziamento: la differenza fra le uscite e le entrate previste dall'iniziativa progettuale. Per entrate si intendono le fonti di finanziamento direttamente connesse con il progetto quali, ad esempio, i fondi propri del soggetto proponente o dei partner, le entrate generate dalla sua realizzazione, le donazioni, le raccolte fondi e le sponsorizzazioni, le erogazioni liberali percepite per le quali è riconosciuto il credito di imposta ai sensi dell'articolo 7, commi da 21 a 31, della legge regionale 6 agosto 2019, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2019-2021 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 -ART BONUS REGIONALE), nonché i contributi pubblici specificatamente destinati all'iniziativa, ad esclusione del contributo di cui al presente Avviso;
- q) attività esclusivamente o prevalentemente culturali o artistiche: tale requisito è misurato o in base allo statuto o in base all'incidenza dei costi per attività culturali o artistiche, da intendersi come dato medio degli ultimi tre esercizi finanziari, oppure al numero di addetti impiegati in tali attività, da intendersi come dato medio dell'ultimo triennio;
- r) firma digitale valida: la firma digitale è considerata valida se basata su un certificato in corso di validità rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari qualificato e conforme ai requisiti di cui all'allegato I del "Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio" del 23 luglio 2014 in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno (cd. Regolamento EIDAS). La firma deve essere apposta utilizzando dispositivi che soddisfino i requisiti di cui all'allegato II del Regolamento EIDAS;
- s) giovani artisti: soggetti fino al trentacinquesimo anno di età compiuto;
- t) Avvisi ordinari: Avviso stagioni e rassegne 2024, Avviso eventi e festival 2024, Avviso orchestre 2024, Avviso manifestazioni cinematografiche e festival cinematografici di carattere internazionale 2024, Avviso divulgazione umanistica 2024, Avviso divulgazione scientifica 2024, Avviso manifestazioni espositive 2024;
- u) Avvisi tematici: Avviso creatività 2024, Avviso GO! 2025;
- v) Avvisi progetti locali: Avviso spettacolo progetti locali, Avviso cinema progetti locali, Avviso divulgazione progetti locali, Avviso attività espositive progetti locali.

### **Art. 3 dotazione finanziaria e struttura competente**

1. La dotazione finanziaria per il perseguimento delle finalità del presente Avviso è stabilita con Legge di stabilità 2024.
2. Le risorse finanziarie possono essere rimodulate e integrate mediante dotazioni aggiuntive al fine di aumentare l'efficacia dell'azione.
3. La struttura regionale competente alla concessione dei contributi di cui al presente Avviso è il Servizio attività culturali, di seguito denominato Servizio.

## CAPO II – SOGGETTI RICHIEDENTI, REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ E PARTENARIATO

### Art. 4 soggetti richiedenti e requisiti di ammissibilità

1. Possono beneficiare dei contributi di cui al presente Avviso i seguenti soggetti:
  - a) gli enti privati, diversi dalle persone fisiche, di cui all'articolo 4, comma 2 bis, della legge regionale 16/2014;
  - b) le società cooperative che svolgono attività prevalentemente o esclusivamente culturali o artistiche;
  - c) i gruppi e le sezioni giovanili delle associazioni di categoria del Friuli Venezia Giulia;
  - d) Università e i loro consorzi del Friuli Venezia Giulia.
2. I richiedenti di cui al **comma 1, lettere a) e b)** devono possedere i seguenti requisiti:
  - a) essere regolarmente costituiti con atto pubblico o scrittura privata registrata;
  - b) avere sede legale od operativa in Friuli Venezia Giulia al momento dell'erogazione del contributo.
3. I soggetti di cui al **comma 1** possono partecipare al presente Avviso:
  - a) singolarmente;
  - b) nell'ambito di un rapporto di partenariato.
4. Nel caso di presentazione di progetti nell'ambito di un rapporto di partenariato, il soggetto capofila è l'unico beneficiario e referente nei confronti dell'Amministrazione regionale.

### Art. 5 soggetti esclusi

1. Non possono beneficiare dei contributi di cui al presente Avviso i seguenti soggetti:
  - a) le fondazioni bancarie;
  - b) le scuole statali e paritarie appartenenti al sistema nazionale di istruzione ai sensi dell'articolo 1 della legge 62/2000 ed enti di formazione professionale;
  - c) le associazioni pro loco e i loro consorzi e il Comitato regionale, previsti dal Titolo II, Capo IV della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive);
  - d) le parrocchie e gli enti religiosi civilmente riconosciuti;
  - e) le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
  - f) gli ordini e i collegi professionali.
2. I soggetti di cui al **comma 1**, possono comunque partecipare al progetto in qualità di partner.

### Art. 6 partenariato

1. Per partenariato si intende il rapporto fra più soggetti che condividono le finalità e il contenuto del progetto nella sua interezza e concordano le attività e i compiti spettanti a ciascuno di essi.

### Art. 7 soggetti partner

1. I partner ammissibili sono:
  - a) enti locali;
  - b) enti pubblici;
  - c) enti privati, diversi dalle persone fisiche, senza scopo di lucro;
  - d) società cooperative;
  - e) i soggetti di cui **all'articolo 5**;
  - f) soggetti privati con scopo di lucro, con sede legale o operativa in Friuli Venezia Giulia.
2. Ciascuno dei partner dovrà fornire un apporto in termini di finanziamento, di servizi, di logistica o di personale.
3. L'attività dei partner può essere remunerata dal soggetto beneficiario ed è libera.
4. Per ogni progetto è previsto un numero massimo di cinque partner.

### CAPO III – PROGETTI, SPESE AMMISSIBILI, SPESE INAMMISSIBILI E AMMONTARE DEI CONTRIBUTI

#### Art. 8 progetti ammissibili e inammissibili

1. Sono ammissibili a contributo i progetti che valorizzino l'innovazione e la creatività del sistema e del patrimonio culturale e l'interazione con i settori del manifatturiero e dei servizi tradizionali, incentivando altresì lo stabilirsi di atmosfere creative per lo sviluppo di nuove idee imprenditoriali e di servizi culturali e creativi, nei seguenti settori:
  - a) spettacolo dal vivo;
  - b) manifestazioni cinematografiche;
  - c) manifestazioni espositive e altre attività culturali nelle discipline delle arti figurative, visive, della fotografia e della multimedialità;
  - d) divulgazione della cultura umanistica e scientifica.
2. I progetti ammissibili prevedono iniziative culturali relative a:
  - a) produzione, promozione, organizzazione e realizzazione di eventi, festival, stagioni o rassegne nel settore dello spettacolo dal vivo;
  - b) attività concertistica e manifestazioni musicali delle orchestre della regione;
  - c) manifestazioni cinematografiche;
  - d) festival cinematografici di carattere nazionale/internazionale;
  - e) promozione, organizzazione e realizzazione di manifestazioni espositive e di altre attività culturali, anche a carattere didattico e formativo, nelle discipline delle arti figurative, delle arti visive, della fotografia e della multimedialità;
  - f) iniziative di divulgazione della cultura umanistica, artistica e scientifica anche per mezzo di pubblicazioni e prodotti multimediali.
3. I progetti di cui al **comma 1** devono svolgersi prevalentemente nel territorio del Friuli Venezia Giulia.
4. Non sono ammissibili domande di contributo per progetti già finanziati a valere sugli Avvisi pubblici approvati dai provvedimenti della Giunta regionale n. 229 del 19 febbraio 2021, n. 374 del 18 marzo 2022 e n. 185 del 3 febbraio 2023, nonché per progetti presentati in base al regolamento approvato con D.P.Reg 53/2020 per l'annualità 2023, anche nel caso in cui la realizzazione dei medesimi sia stata prorogata.
5. Non sono ammissibili domande di contributo per progetti finanziati a valere sugli Avvisi Pubblici approvati con deliberazione della Giunta regionale n. 831 del 28 maggio 2021, n. 1801 del 26 novembre 2021 e n. 1947 del 16 dicembre 2022, anche nel caso in cui la realizzazione dei medesimi sia stata prorogata.
6. Sono inammissibili i progetti che, a giudizio della commissione di valutazione sono finalizzati ad iniziative aventi ad oggetto in via principale o esclusiva:
  - a) il canto corale e l'attività bandistica;
  - b) il folclore;
  - c) il teatro amatoriale.
7. Sono inammissibili i progetti che a giudizio della commissione di valutazione non rientrano nelle tipologie progettuali finanziate dal presente Avviso o le cui finalità non siano pertinenti con le finalità e i contenuti del presente Avviso. Sono altresì inammissibili i progetti che costituiscano mero prolungamento dei progetti già finanziati sulle risorse stanziare dai provvedimenti richiamati ai **commi 4 e 5**, salvo si tratti di una nuova edizione per l'annualità 2024.

#### Art. 9 spese ammissibili e inammissibili

1. La spesa per essere ammissibile rispetta i principi generali di cui all'articolo 6 del Regolamento.
2. Sono ammissibili le spese appartenenti alle tipologie di cui all'articolo 7 del Regolamento e sostenute fra il **1 gennaio 2024** e il **31 marzo 2025**.
3. Non sono ammissibili le tipologie di spesa indicate all'articolo 8 del Regolamento.

#### Art. 10 intensità e ammontare dei contributi

1. Gli importi concedibili sono compresi fra **15.000,00** euro e **30.000,00** euro.

2. Qualora il contributo richiesto sia inferiore al minimo o superiore al massimo indicati al **comma 1**, la domanda è inammissibile e viene archiviata d'ufficio.
3. I progetti sono finanziati fino ad esaurimento delle risorse. Qualora le risorse disponibili non siano sufficienti ad assicurare l'entità del contributo concesso a favore dell'ultimo assegnatario utile inserito in graduatoria, il contributo non viene concesso.
4. Qualora si rendessero disponibili ulteriori risorse si procederà allo scorrimento della graduatoria a cominciare dal primo assegnatario non finanziato.
5. Nei limiti di cui al **comma 1**, la misura del contributo è pari al cento per cento del fabbisogno di finanziamento della spesa ammissibile. Il contributo non può superare il fabbisogno di finanziamento.

#### **Art. 11 cumulo di contributi**

1. Il medesimo progetto può essere oggetto di ulteriori sovvenzioni pubbliche o private rispetto a quelle contemplate dal presente Avviso.
2. In sede di rendicontazione il beneficiario presenta una dichiarazione attestante l'entità e la provenienza delle ulteriori sovvenzioni eventualmente ottenute per il medesimo progetto e si impegna a comunicare tempestivamente quelle che dovesse ricevere successivamente. La somma delle suddette sovvenzioni e del contributo di cui al presente Avviso non può superare la spesa effettivamente sostenuta; in caso contrario il contributo di cui al presente Avviso è conseguentemente rideterminato.

### **CAPO IV – TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE**

#### **Art. 12 domanda di contributo e relativa documentazione**

1. La domanda di contributo è redatta attraverso l'utilizzo del sistema informatico per la presentazione delle istanze on line, cui si accede dal sito istituzionale della Regione.
2. I soggetti di cui all'**articolo 4** possono presentare fino a tre domande di contributo: una domanda di contributo sugli Avvisi ordinari o una sugli Avvisi locali, una sull'Avviso Creatività e una sull'Avviso GO! 2025.
3. Nel caso in cui il richiedente abbia presentato più domande di contributo, verrà verificato l'ordine cronologico di arrivo e saranno considerate valide quelle cronologicamente più recenti. Lo stesso progetto non può essere presentato in più di una domanda.
4. Costituisce parte integrante della domanda la seguente documentazione:
  - a) le dichiarazioni sostitutive attestanti, in particolare, la qualità di legale rappresentante ovvero di procuratore del richiedente, il possesso dei requisiti di ammissibilità di cui all'**articolo 4** e il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 66 del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73 (Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali), convertito in legge 23 luglio 2021, n. 106;
  - b) la descrizione del progetto e le informazioni per l'attribuzione dei punteggi per i criteri qualitativi oggettivi e qualitativi valutativi;
  - c) quadro logico del progetto;
  - d) la scheda partner compilata per ciascun componente della partnership e sottoscritta dal partner stesso. La scheda partner è firmata digitalmente dal legale rappresentante del soggetto partner. La firma digitale apposta è considerata valida se basata su un certificato in corso di validità, rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari riconosciuto, ai sensi dell'**articolo 2, comma 1, lettera r)**. La scheda può essere sottoscritta da persona diversa dal legale rappresentante del soggetto partner. In questo caso alla scheda è unita la procura redatta nelle forme di cui all'**articolo 12, comma 5**;
  - e) le attestazioni di presa visione della informativa sulla privacy, ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679, di conoscenza degli obblighi di pubblicazione previsti dall'articolo 1, commi da 125 a 127, della legge 4 agosto 2017, n. 124 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza) e di assunzione di responsabilità dei contenuti della documentazione di domanda e di impegno al rispetto degli obblighi di cui all'**articolo 26**;
  - f) il modulo F23 o F24 attestante l'avvenuto pagamento dell'imposta di bollo ove il richiedente non sia esente.
5. In caso di domanda presentata e sottoscritta da persona diversa dal legale rappresentante, deve altresì essere allegata copia dell'atto di procura generale o speciale alla presentazione e sottoscrizione della

domanda, redatta secondo il modello pubblicato sul sito istituzionale della Regione [www.regione.fvg.it](http://www.regione.fvg.it), nella sezione dedicata alle attività culturali, corredata dalla fotocopia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante, qualora sia sottoscritta in forma autografa.

6. La mancata presentazione della documentazione di cui al **comma 5, lettere a) e b)**, comporta l'inammissibilità della domanda e l'archiviazione d'ufficio.

#### **Art. 13 presentazione della domanda**

1. Ai fini dell'accesso ai contributi i soggetti di cui **all'articolo 4** presentano domanda al Servizio, esclusivamente attraverso l'utilizzo del sistema informatico per la presentazione delle istanze on line (**IOI**) cui si accede dal sito istituzionale della Regione, [www.regione.fvg.it](http://www.regione.fvg.it), nella sezione dedicata alle attività culturali, previa autenticazione con una delle modalità previste dall'articolo 65, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), redatta secondo le modalità riportate nelle linee guida per la compilazione delle istanze, pubblicate sulla medesima pagina web. La domanda si considera sottoscritta e inoltrata, al termine della compilazione e del caricamento degli allegati, all'atto della convalida finale.
2. La domanda di contributo di cui al **comma 1** è presentata a partire dalle ore 8:00:00 del **6 novembre 2023** e perentoriamente entro le ore 16:00:00 del **19 dicembre 2023**. Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine di presentazione della domanda, fa fede esclusivamente la data e l'ora della convalida finale effettuata attraverso il sistema informatico.
3. La domanda di contributo di cui al **comma 1** è sottoscritta e inoltrata dal legale rappresentante del richiedente o da persona munita di procura generale o speciale alla presentazione e sottoscrizione della domanda medesima o, per gli enti pubblici, dal soggetto legittimato secondo il proprio ordinamento; la domanda è presentata con l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di imposta di bollo.
4. Qualora i documenti allegati alla domanda e caricati sul sistema siano firmati digitalmente, la firma digitale apposta è considerata valida se basata su un certificato in corso di validità, rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari riconosciuto, ai sensi **dell'articolo 2, comma 1, lettera r)**.
5. L'inoltro della domanda è a completo ed esclusivo rischio del soggetto richiedente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell'Amministrazione ove, per disguidi informatici derivanti dal mancato rispetto delle caratteristiche tecniche del sistema informatico per la presentazione delle domande on line pubblicate sul sito istituzionale [www.regione.fvg.it](http://www.regione.fvg.it) nella sezione dedicata alle attività culturali, o di altra natura, ovvero per qualsiasi altro motivo, non pervenga a destinazione nei termini perentori di cui al **comma 2**.
6. Tutte le successive comunicazioni tra l'Amministrazione regionale e il richiedente ovvero beneficiario devono avvenire a mezzo di posta elettronica certificata.

#### **Art. 14 cause di inammissibilità delle domande**

1. Sono inammissibili e vengono archiviate d'ufficio, in particolare, le domande di contributo:
  - a) relative a progetti non attinenti alle materie dell'Avviso;
  - b) presentate oltre il termine di scadenza;
  - c) presentate da soggetti diversi da quelli individuati **all'articolo 4** o dai soggetti esclusi di cui **all'articolo 5**;
  - d) se il contributo richiesto non rispetti i limiti di cui **all'articolo 10**;
  - e) qualora siano presentate più domande da parte del medesimo richiedente salvi i casi di cui **all'articolo 12, commi 2 e 3**;
  - f) presentate con modalità diverse da quelle previste **dall'articolo 13, comma 1**;
  - g) prive della sottoscrizione dei soggetti di cui **all'articolo 13, comma 3**;
  - h) se la firma digitale è basata su un certificato scaduto;
  - i) presentate per iniziative progettuali già finanziate di cui **all'articolo 8, commi 4 e 5**;
  - j) prive dei documenti indicati **all'articolo 12, comma 4, lettera a) e b)**.

#### **Art. 15 comunicazione di avvio del procedimento**

1. Dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande, il Servizio provvede alla comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale 20 marzo 2000,

n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), anche mediante pubblicazione sul sito istituzionale della Regione.

## CAPO V – ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO

### Art. 16 istruttoria delle domande e inammissibilità dei progetti

1. Ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento, il Servizio, attraverso l'attività istruttoria, accerta l'ammissibilità delle domande pervenute, verificandone la completezza, la regolarità formale e la sussistenza dei requisiti soggettivi dei richiedenti.
2. Ove la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, il Servizio ne dà comunicazione al richiedente indicandone le cause e assegnando un termine perentorio non superiore a dieci giorni per provvedere alla relativa regolarizzazione o integrazione. Qualora il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione o integrazione della stessa decorra inutilmente, la domanda è valutata in base agli elementi presenti, fatta salva la mancata regolarizzazione o integrazione di elementi necessari per l'attribuzione di un punteggio, che comporta l'assegnazione di 0 (zero) punti. Qualora nella domanda manchi la documentazione di cui all'**articolo 12, comma 4, lettere a), b), c) e d)**, non viene chiesta alcuna integrazione alla domanda.
3. Per l'attribuzione di ciascuno dei punteggi di cui alla **Tabella 1** sono valutati i contenuti presenti nel corrispondente campo riguardante la parte descrittiva della documentazione di cui all'**articolo 12, comma 4, lettera b)**.
4. Qualora non siano indicate le informazioni richieste nel modulo per l'attribuzione del punteggio di un criterio di valutazione o in caso di assenza totale di informazioni, non viene richiesta alcuna integrazione alla domanda stessa, con assegnazione per il criterio di un punteggio pari a 0 (zero) punti.
5. In caso di difformità tra le informazioni desumibili dalla barratura di un campo e la corrispondente parte descrittiva, prevale l'informazione desumibile dalla parte descrittiva. In caso di barratura di un campo del modulo della domanda e contemporanea assenza totale di compilazione della relativa parte descrittiva viene assegnato punteggio pari a 0 (zero) punti.
6. Non costituiscono casi di incompletezza o irregolarità formale della domanda le fattispecie di cui ai **commi 4 e 5**.

### Art. 17 commissione di valutazione

1. I progetti risultati ammissibili in esito all'attività istruttoria vengono valutati da un'apposita commissione di valutazione costituita ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento, che attribuisce i punteggi di cui alla **Tabella 1** del presente Avviso sulla base delle informazioni fornite nella domanda di contributo e nei suoi allegati.
2. Nel caso in cui, a seguito del preavviso ex articolo 10 bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), i soggetti presentino controdeduzioni, la commissione di valutazione può valutare le controdeduzioni e decidere sull'inammissibilità.
3. Ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della LR 44/2017 la commissione può lavorare a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.

### Art. 18 criteri di valutazione e di priorità dei progetti

1. Ai fini della formulazione della graduatoria sono definiti nella **Tabella 1** del presente Avviso i criteri di valutazione qualitativi oggettivi e qualitativi valutativi dei progetti e i rispettivi punteggi.
2. A parità di punteggio l'ordine di graduatoria è determinato dall'applicazione successiva dei seguenti criteri di priorità:
  - a) progetti che hanno ottenuto un punteggio maggiore quanto a criteri qualitativi valutativi;
  - b) ordine cronologico di presentazione della domanda.
3. In caso di attribuzione di punteggio complessivo inferiore a 50 punti, il contributo non è concedibile.

**Art. 19 graduatoria dei progetti ammissibili**

1. Ai sensi dell'articolo 5, comma 9, del Regolamento con decreto emanato dal Direttore centrale competente in materia di attività culturali entro 90 giorni dal termine di presentazione delle domande è approvata la graduatoria dei progetti da finanziare, di quelli ammissibili ma non finanziabili per carenza di risorse, e l'elenco dei progetti non ammissibili a contributo. Il decreto è pubblicato sul sito web istituzionale, nella sezione dedicata alle attività culturali.
2. A seguito dell'emanazione del decreto di cui al **comma 1**, è comunicata ai beneficiari l'assegnazione del contributo, fissando il termine perentorio fino a dieci giorni per l'eventuale rifiuto dello stesso; decorso inutilmente tale termine il contributo si intende accettato.
3. La graduatoria ha validità sino al 31 dicembre 2025.

**Art. 20 concessione ed erogazione dei contributi**

1. I contributi sono concessi con decreto del Direttore del Servizio o suo delegato entro 90 giorni dalla pubblicazione della graduatoria. Su richiesta del beneficiario viene contestualmente erogato in via anticipata un importo corrispondente al cento per cento del contributo medesimo compatibilmente con le operazioni di chiusura dell'esercizio finanziario. L'erogazione in via anticipata non è subordinata alla presentazione di fidejussioni bancarie o di polizze assicurative o alla prestazione di garanzie patrimoniali, ai sensi dell'articolo 32 bis, comma 1 ter, della legge.
2. Non possono essere concessi i contributi di cui al presente Avviso in deroga ai limiti previsti **dall'articolo 10, comma 1**
3. Qualora si rendano disponibili ulteriori risorse finanziarie, con decreto emanato dal Direttore centrale competente in materia di cultura e pubblicato sul sito della Regione, viene approvato lo scorrimento della graduatoria dei progetti da finanziare, con l'indicazione del contributo regionale assegnato. Il contributo è concesso entro novanta giorni dalla pubblicazione dello scorrimento della graduatoria.

**CAPO VI – RENDICONTAZIONE DELLA SPESA****Art. 21 rendicontazione della spesa e relativa documentazione**

1. La rendicontazione della spesa, redatta esclusivamente sul modello approvato con decreto del Direttore del Servizio e pubblicata sul sito istituzionale della Regione [www.regione.fvg.it](http://www.regione.fvg.it), nella sezione dedicata alle attività culturali, è presentata ai sensi delle disposizioni di cui al titolo II, capo III, della legge regionale 7/2000.
2. Oltre alla documentazione prevista dalla legge regionale 7/2000, costituisce parte integrante della rendicontazione la seguente documentazione:
  - a) la relazione riepilogativa del progetto realizzato;
  - b) la dichiarazione sostitutiva attestante il costo complessivo del progetto realizzato, comprensivo del contributo di cui al presente Avviso.
3. La documentazione giustificativa della spesa non può essere datata antecedentemente alla data **del 1 gennaio 2024**, né riferirsi ad attività antecedenti a tale data.
4. Qualora la rendicontazione sia sottoscritta da persona diversa dal legale rappresentante, deve altresì essere allegata la procura redatta secondo il modello pubblicato sul sito istituzionale della Regione [www.regione.fvg.it](http://www.regione.fvg.it), nella sezione dedicata alle attività culturali, sottoscritta dal legale rappresentante del richiedente con cui viene incaricato il soggetto alla compilazione, sottoscrizione e presentazione della rendicontazione. La procura, qualora sottoscritta con firma autografa, deve essere corredata dal documento di identità in corso di validità del legale rappresentante; qualora sottoscritta con firma digitale, la firma digitale apposta è considerata valida se basata su un certificato in corso di validità, rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari riconosciuto, ai sensi **dell'articolo 2, comma 1, lettera r)**.

**Art. 22 presentazione della rendicontazione**

1. La rendicontazione è presentata alla Direzione centrale cultura e sport - Servizio competente in materia di attività culturali ed è sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante del beneficiario o altro soggetto debitamente autorizzato a ricevere e trasmettere in nome e per conto del beneficiario medesimo, e inviata esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo

cultura@certregione.fvg.it, entro il termine perentorio del **31 marzo 2025**. La mancata presentazione della rendicontazione nei termini comporta la revoca del provvedimento di concessione.

2. Il termine per la conclusione del progetto e per la presentazione della rendicontazione può essere prorogato una sola volta e per un massimo di 180 giorni su richiesta motivata presentata prima della scadenza del termine di cui al **comma 1**.

#### **Art. 23 istruttoria della rendicontazione ed erogazione del contributo**

1. Il Servizio attraverso l'attività istruttoria accerta la sussistenza, pena la revoca della concessione del contributo, dei presupposti di fatto e di diritto per l'erogazione del contributo.
2. Ove la rendicontazione sia ritenuta irregolare o incompleta, il Servizio ne dà comunicazione all'interessato indicandone le cause ed assegnando un termine non superiore a 30 giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione. Può essere concessa la proroga del termine per una sola volta e per un massimo di 10 giorni, a condizione che la richiesta sia motivata e sia presentata prima della scadenza dello stesso. Qualora le integrazioni richieste non vengano prodotte nei termini assegnati, si procede all'istruttoria sulla base della documentazione agli atti e, qualora la stessa sia incompleta o insufficiente, si procede alla rideterminazione ovvero alla revoca del contributo ai sensi **degli articoli 25 o 29**.
3. A seguito della conclusione positiva dell'istruttoria, viene redatto l'atto di approvazione della rendicontazione.
4. La rendicontazione è approvata con decreto del Direttore del Servizio o suo delegato, entro centoottanta giorni dalla presentazione. Entro il medesimo termine è disposta l'erogazione del contributo salvo quanto previsto **dall'articolo 20, comma 1**

#### **Art. 24 valutazione del progetto realizzato**

1. La commissione di valutazione può essere riconvocata al fine di valutare l'effettiva realizzazione del progetto finanziato.
2. Qualora all'esito della valutazione di cui **al comma 1** la commissione ritenga che il progetto realizzato sia diverso da quello presentato, si applica **l'articolo 27, commi 2 e 3**.

#### **Art. 25 rideterminazione del contributo**

1. Il contributo è rideterminato:
  - a) qualora, in sede di rendicontazione, emerga che il fabbisogno di finanziamento è diminuito;
  - b) qualora, in sede di rendicontazione la spesa rendicontata risulti inferiore al contributo concesso.

### **CAPO VII – OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO**

#### **Art. 26 obblighi del beneficiario**

1. I beneficiari sono tenuti, in particolare a:
  - a) avere sede legale od operativa in Friuli Venezia Giulia al momento dell'erogazione del contributo, ai sensi **dell'articolo 4, comma 2, lettera b)**;
  - b) utilizzare la posta elettronica certificata per tutte le comunicazioni con l'Amministrazione regionale, ai sensi **dell'articolo 13, comma 6**;
  - c) comunicare entro 7 giorni dall'accadimento eventuali variazioni dei dati forniti con la domanda;
  - d) rispettare i termini previsti dal presente Avviso;
  - e) presentare la rendicontazione della spesa entro i termini di cui **all'articolo 22**;
  - f) consentire e agevolare ispezioni e controlli effettuati ai sensi **dell'articolo 28**;
  - g) comunicare eventuali variazioni, ai sensi **dell'articolo 27**;
  - h) apporre il logo della Regione e il lettering "IOSONOFRIULIVENEZIAGIULIA" su tutto il materiale promozionale del progetto, quale, in particolare, volantini, inviti, manifesti, messaggi pubblicitari e siti internet dedicati, a partire dalla data del decreto di approvazione della graduatoria o eventuale scorrimento della stessa;

- i) comunicare all'Amministrazione regionale tempestivamente eventuali ulteriori finanziamenti di fonte pubblica o privata ottenuti per la realizzazione del progetto e non indicati in sede di domanda di contributo, che comportino la riduzione del fabbisogno di finanziamento;
- j) tenere a disposizione del Servizio, presso la propria sede, per eventuali controlli, fatture o altri documenti contabili aventi valore probatorio equivalente che comprovano la spesa sostenuta dal beneficiario, ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento;
- k) tenere a disposizione del Servizio, presso la propria sede, la documentazione comprovante la realizzazione del progetto per cui è stato concesso il contributo e, in particolare, rassegne stampa, pubblicazioni e video, da cui emerga l'evidenza data alla contribuzione regionale, ai sensi dell'articolo 10 del Regolamento;
- l) comunicare all'Amministrazione regionale i dati da questa eventualmente richiesti relativi al progetto presentato;
- m) rispettare gli obblighi di pubblicazione previsti dall'articolo 1, commi da 125 a 127, della legge 124/2017;
- n) rispettare gli obblighi previsti dall'articolo 66 del decreto legge 73/2021 (Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali), convertito in legge 23 luglio 2021, n. 106.

#### **Art. 27 variazioni del progetto**

- 1. Le variazioni devono essere preventivamente comunicate via PEC al Servizio, il quale provvede, anche avvalendosi della commissione di valutazione, che in tal caso viene appositamente riconvocata, a valutare se la modifica apportata comporti una riduzione del punteggio.
- 2. Le variazioni che comportano una riduzione del punteggio di valutazione in misura superiore al **20 per cento** rispetto a quello attribuito sono considerate una modifica sostanziale del progetto, non sono ammissibili e comportano la revoca del contributo ai sensi **dell'articolo 29**.
- 3. Le variazioni che determinano una riduzione del punteggio di valutazione fino al 20 per cento, in relazione alla originaria posizione in graduatoria del progetto, possono comportare la revoca del decreto di concessione del contributo nel caso in cui il punteggio derivante dalla variazione sia inferiore a quello dell'ultimo progetto utilmente collocato in graduatoria.
- 4. I **commi 2 e 3** si applicano anche in sede di approvazione della rendicontazione, ai sensi **dell'articolo 23**.

### **CAPO VIII – ISPEZIONI, CONTROLLI E REVOCHE**

#### **Art. 28 ispezioni e controlli**

- 1. Nel corso dell'intero procedimento per la concessione ed erogazione del contributo, nonché, per tutta la durata del mantenimento degli obblighi imposti dal Regolamento, possono essere disposti ispezioni e controlli, anche a campione, ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 7/2000.

#### **Art. 29 revoca del decreto di concessione**

- 1. Il decreto di concessione del contributo è revocato, in particolare, nei seguenti casi:
  - a) rinuncia del beneficiario;
  - b) mancato riscontro ovvero perdita dei requisiti di ammissibilità di cui **all'articolo 4**, dichiarati all'atto di presentazione della domanda;
  - c) mancata presentazione della rendicontazione della spesa entro il termine di cui **all'articolo 22, comma 1**;
  - d) mancata produzione delle integrazioni alla rendicontazione nel caso di cui **all'articolo 23, comma 2**;
  - e) progetto realizzato sostanzialmente diverso da quello presentato, ai sensi **dell'articolo 24, comma 2**.
  - f) mancata realizzazione ovvero modifica del progetto originariamente presentato, ai sensi **dell'articolo 27, commi 2 e 3**.
- 2. La revoca del decreto di concessione del contributo comporta la restituzione delle somme eventualmente già erogate, unitamente agli interessi calcolati con le modalità di cui all'articolo 49 della legge regionale 7/2000.

**CAPO IX – DISPOSIZIONI FINALI E NORME DI RINVIO****Art. 30 disposizioni finali**

1. La modulistica del presente Avviso può essere modificata e integrata con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di attività culturali, pubblicata sul sito istituzionale [www.regione.fvg.it](http://www.regione.fvg.it), nella sezione dedicata alle attività culturali.
2. Informazioni relative all'Avviso e agli adempimenti ad esso connessi possono essere richieste all'indirizzo di posta elettronica [attivacultura@regione.fvg.it](mailto:attivacultura@regione.fvg.it) o di posta elettronica certificata [cultura@certregione.fvg.it](mailto:cultura@certregione.fvg.it).

**Art. 31 norma di rinvio**

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente Avviso, si applicano le disposizioni della legge regionale 7/2000 e legge 241/1990.

TABELLA 1

AVVISO CREATIVITA'				
CRITERIO	PUNTEGGIO MASSIMO	INDICATORI		
<b>CRITERI QUALITATIVI OGGETTIVI 20/ 100</b>				
1	Capacità del soggetto di attrarre finanziamenti per progetti culturali e artistici (vengono considerate le erogazioni liberali percepite nel triennio 2021-2023 dal soggetto richiedente per la realizzazione di progetti culturali e artistici, comprese le erogazioni liberali riconosciute quali ART BONUS REGIONALE ex art. 7, commi da 21 a 31, LR13/ 2019)	PUNTI 10	Finanziamenti ricevuti dal soggetto proponente a partire dal 01/ 01/ 2021	
			Nessun finanziamento	PUNTI 0
			Finanziamenti da privati (es.: aziende, fondazioni bancarie...) - deve trattarsi di finanziamenti ricevuti da soggetti privati nazionali o stranieri	PUNTI 1
			Finanziamenti pubblici	PUNTI 2
			Finanziamenti pubblici con fondi provenienti dall'Unione Europea (anche per il tramite della Regione) e/ o da altri organismi stranieri/ internazionali	PUNTI 3
	Finanziamenti per i quali è stato concesso il contributo nella forma di credito d'imposta ex art. 7, commi da 21 a 31, LR13/ 2019 (ART BONUS REGIONALE)	PUNTI 4		
2	Apporto di fondi al progetto diversi dal contributo regionale (fondi propri, fondi dei partner, donazioni, sponsorizzazioni, altri contributi pubblici, entrate generate dalla realizzazione del progetto)	PUNTI 10	Apporti di fondi al progetto, diversi da contributo regionale in €/ contributo richiesto in €	
			Apporto di fondi fino al 5%	PUNTI 0
			Apporto di fondi oltre il 5% e fino al 20%	PUNTI 4
			Apporto di fondi oltre il 20% fino al 40%	PUNTI 6
	Apporto di fondi oltre il 40%	PUNTI 10		
		<b>20</b>		
<b>CRITERI QUALITATIVI VALUTATIVI 80/ 100</b>				
1	Grado di innovatività e creatività dell'iniziativa in relazione all'oggetto o alle modalità di realizzazione della stessa	PUNTI 15	nessuna	PUNTI 0
			bassa	PUNTI 3
			medio - bassa	PUNTI 6
			media	PUNTI 9
			medio - alta	PUNTI 12
			alta	PUNTI 15
2	Congruenza delle attività e del quadro finanziario in relazione agli obiettivi del progetto come espresso nel Quadro logico* (*) Sostenibilità e congruenza economico finanziaria del progetto in relazione ai risultati da raggiungere	PUNTI 5	nessuna	PUNTI 0
			bassa	PUNTI 1
			medio - bassa	PUNTI 2
			media	PUNTI 3
			medio - alta	PUNTI 4
			alta	PUNTI 5
3	Competenza ed esperienza del soggetto proponente in tema quale capacità di gestione amministrativa (con riferimento alla completezza e regolarità della domanda di contributo, o a rendicontazioni eventualmente presentate in anni precedenti)	PUNTI 5	nessuna	PUNTI 0
			bassa	PUNTI 1
			medio - bassa	PUNTI 2
			media	PUNTI 3
			medio - alta	PUNTI 4
			alta	PUNTI 5
4	Competenza ed esperienza del soggetto proponente nel campo specifico oggetto dell'Avviso (realizzazione di attività che abbiano favorito l'incontro del mondo produttivo con la creatività)	PUNTI 5	nessuna	PUNTI 0
			bassa	PUNTI 1
			medio - bassa	PUNTI 2
			media	PUNTI 3
			medio - alta	PUNTI 4
			alta	PUNTI 5

5	Composizione e qualità dell'apporto del partenariato al progetto, con riferimento al numero, natura, ruolo e peso dei partner nella realizzazione dell'iniziativa progettuale, anche in termini di sostegno finanziario al progetto* (*) in coerenza con il Quadro logico	PUNTI	10	nessun partner	PUNTI 0
				basso	PUNTI 2
				medio - basso	PUNTI 4
				medio	PUNTI 6
				medio - alto	PUNTI 8
alto	PUNTI 10				
6	Piano di comunicazione/promozione del progetto, con riferimento alla comunicazione via web sul sito internet "dedicato" o sul portale dell'Ente proponente e/o sui social network e ai passaggi promozionali su emittenti radio/TV e su quotidiani locali e nazionali, dirette streaming, riviste specializzate etc.)	PUNTI	5	nessuno	PUNTI 0
				basso	PUNTI 1
				medio - basso	PUNTI 2
				medio	PUNTI 3
				medio - alto	PUNTI 4
alto	PUNTI 5				
7	Output di progetto con riferimento all'attività realizzata (produzione di un risultato finale tangibile e/ o un prodotto reale, o materiale che possa rimanere tale nel tempo)	PUNTI	5	nessuno	PUNTI 0
				basso	PUNTI 1
				medio - basso	PUNTI 2
				medio	PUNTI 3
				medio - alto	PUNTI 4
alto	PUNTI 5				
8	Capacità del luogo di valorizzare l'evento (e viceversa) riferita alla connessione (storica/ naturalistica) del/ dei luogo/ i in relazione al contenuto della proposta progettuale o alla capacità dei contenuti della proposta progettuale di aumentare la visibilità/ fruibilità del/ dei luogo/ i scelti per la sua realizzazione o alla estensione del progetto in diversi comuni del FVG.	PUNTI	10	nessuna	PUNTI 0
				bassa	PUNTI 2
				medio - bassa	PUNTI 4
				media	PUNTI 6
				medio - alta	PUNTI 8
alta	PUNTI 10				
9	Coinvolgimento nelle attività di progetto di giovani artisti (fino a 35 anni compiuti, anche attraverso selezioni, concorsi, o con offerta di occasioni di studio, ricerca, residenza, confronto con artisti professionisti, ecc...)	PUNTI	10	nessuno	PUNTI 0
				basso	PUNTI 2
				medio - basso	PUNTI 4
				medio	PUNTI 6
				medio - alto	PUNTI 8
alto	PUNTI 10				
11	Valorizzazione delle lingue minoritarie (friulano, sloveno, tedesco) e/ o comunitarie (compreso l'inglese)	PUNTI	5	nessuna	PUNTI 0
				bassa	PUNTI 1
				medio - bassa	PUNTI 2
				media	PUNTI 3
				medio - alta	PUNTI 4
alta	PUNTI 5				
12	Capacità dell'iniziativa di essere portatrice di stimoli all'inclusività sociale, con il fine di: a) favorire la partecipazione attiva dei giovani alla vita della propria comunità (percorsi di cittadinanza attiva); b) favorire l'utilizzo e la fruizione dei luoghi e degli spazi da parte di segmenti sociali caratterizzati da situazioni di marginalità sociale, con l'obiettivo di accrescerne le competenze e promuovere una maggiore confidenza in sé stessi; c) favorire il benessere di persone diversamente abili, o che soffrono di malattie, o di problemi legati all'invecchiamento e alla solitudine.	PUNTI	5	nessuna	PUNTI 0
				bassa	PUNTI 1
				medio - bassa	PUNTI 2
				media	PUNTI 3
				medio - alta	PUNTI 4
alta	PUNTI 5				
			80		
<b>TOTALE PUNTEGGIO MASSIMO</b>			<b>100</b>		

**LEGENDA:**

INDICATORE	DESCRIZIONE
<i>Alto</i>	Gli aspetti sostanziali previsti dal criterio sono affrontati in modo convincente e significativo. Sono forniti gli elementi sostanziali richiesti su tutte le questioni poste nel criterio e non ci sono aspetti o aree di non chiarezza
<i>Medio – alto</i>	Gli aspetti sostanziali previsti dal criterio sono affrontati in modo adeguato anche se sono possibili alcuni miglioramenti. Sono forniti gli elementi sostanziali richiesti su tutte o quasi tutte le questioni poste nel criterio
<i>Medio</i>	Gli aspetti sostanziali previsti dal criterio sono affrontati in modo generale ma sono presenti parecchie debolezze. Sono forniti alcuni elementi sostanziali significativi ma ci sono diverse questioni poste nel criterio per cui mancano dettagli o gli elementi forniti sono limitati
<i>Medio – basso</i>	Gli aspetti sostanziali previsti dal criterio sono affrontati parzialmente o si forniscono elementi non completi. Sono affrontate solo in parte le questioni poste nel criterio o sono forniti pochi elementi sostanziali rilevanti
<i>Basso</i>	Gli aspetti sostanziali previsti dal criterio non sono affrontati (o sono affrontati marginalmente) o gli stessi non possono essere valutati per i molti elementi carenti o non completi. Non sono affrontate le questioni poste nel criterio o sono forniti elementi sostanziali poco rilevanti
<i>Nessuno</i>	Il campo risulta privo di compilazione e non consente di effettuare alcuna valutazione.

**Avviso creatività 2024**

**LR 16/2014, artt. 9, 18, 24 e 26. – Avviso pubblico per la concessione di contributi a sostegno di iniziative progettuali riguardanti attività culturali da attuare per favorire l’incontro del mondo produttivo con la creatività. – Avviso tematico anno 2024**

<b>CAPO I – FINALITA’ E RISORSE.....</b>	<b>3</b>
Art. 1 finalità.....	3
Art. 2 definizioni .....	3
Art. 3 dotazione finanziaria e struttura competente .....	4
<b>CAPO II – SOGGETTI RICHIEDENTI, REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ E PARTENARIATO .....</b>	<b>5</b>
Art. 4 soggetti richiedenti e requisiti di ammissibilità.....	5
Art. 5 soggetti esclusi .....	5
Art. 6 partenariato.....	5
Art. 7 soggetti partner .....	5
<b>CAPO III – PROGETTI, SPESE AMMISSIBILI, SPESE INAMMISSIBILI E AMMONTARE DEI CONTRIBUTI.....</b>	<b>6</b>
Art. 8 progetti ammissibili e inammissibili .....	6
Art. 9 spese ammissibili e inammissibili .....	6
Art. 10 intensità e ammontare dei contributi .....	6
Art. 11 cumulo di contributi .....	7
<b>CAPO IV – TERMINI E MODALITÀ’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE .....</b>	<b>7</b>
Art. 12 domanda di contributo e relativa documentazione.....	7
Art. 13 presentazione della domanda .....	8
Art. 14 cause di inammissibilità delle domande.....	8
Art. 15 comunicazione di avvio del procedimento.....	8
<b>CAPO V – ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO .....</b>	<b>9</b>
Art. 16 istruttoria delle domande e inammissibilità dei progetti.....	9
Art. 17 commissione di valutazione .....	9
Art. 18 criteri di valutazione e di priorità dei progetti .....	9
Art. 19 graduatoria dei progetti ammissibili .....	10
Art. 20 concessione ed erogazione dei contributi.....	10

<b>CAPO VI – RENDICONTAZIONE DELLA SPESA .....</b>	<b>10</b>
Art. 21 rendicontazione della spesa e relativa documentazione .....	10
Art. 22 presentazione della rendicontazione .....	10
Art. 23 istruttoria della rendicontazione ed erogazione del contributo .....	11
Art. 24 valutazione del progetto realizzato .....	11
Art. 25 rideterminazione del contributo .....	11
<b>CAPO VII – OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO.....</b>	<b>11</b>
Art. 26 obblighi del beneficiario .....	11
Art. 27 variazioni del progetto.....	12
<b>CAPO VIII – ISPEZIONI, CONTROLLI E REVOCHE .....</b>	<b>12</b>
Art. 28 ispezioni e controlli.....	12
Art. 29 revoca del decreto di concessione .....	12
<b>CAPO IX – DISPOSIZIONI FINALI E NORME DI RINVIO .....</b>	<b>13</b>
Art. 30 disposizioni finali .....	13
Art. 31 norma di rinvio .....	13
<b>TABELLA 1 .....</b>	<b>ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.</b>

## CAPO I – FINALITA' E RISORSE

### Art. 1 finalità

1. Al fine di sostenere iniziative progettuali relative ad attività culturali da attuare per favorire l'incontro tra il mondo produttivo e la creatività, il presente avviso pubblico denominato Creatività 2024, di seguito Avviso, in attuazione degli articoli 9, comma 2, lettera d), 18, comma 2, lettera b), 24, comma 2, lettera b), e 26, comma 2, lettera c), della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), di seguito denominata Legge, e del decreto del Presidente della Regione 13 febbraio 2015, n. 33 (Regolamento in materia di incentivi annuali per progetti regionali aventi ad oggetto attività culturali, in attuazione degli articoli 9, comma 2, lettera d), 18, comma 2, lettera b), 24, comma 2, lettera b), 26, comma 2, lettera c), della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)), di seguito denominato Regolamento, disciplina i criteri e le modalità per la concessione di contributi per il sostegno di iniziative progettuali aventi ad oggetto attività culturali da attuare per favorire l'incontro tra il mondo produttivo e la creatività (musica, letteratura, artigianato e arte popolare, design, media arts, gastronomia) nei seguenti settori:
  - a) spettacolo dal vivo;
  - b) manifestazioni cinematografiche;
  - c) manifestazioni espositive e altre attività culturali nelle discipline delle arti figurative, visive, della fotografia e della multimedialità;
  - d) divulgazione umanistica e scientifica.

### Art. 2 definizioni

1. Ai fini del presente Avviso si intende per:
  - a) spettacolo dal vivo: attività di rappresentazione teatrale, musicale, di danza, anche in forme integrate tra loro, che avviene alla presenza diretta del pubblico;
  - b) eventi nel settore dello spettacolo dal vivo: una manifestazione o una pluralità di manifestazioni di spettacolo dal vivo, effettuate in un arco temporale anche non breve, ma circoscritto, e comunque nell'ambito di un coerente ed unitario progetto culturale;
  - c) festival nel settore dello spettacolo dal vivo: una manifestazione o una pluralità di manifestazioni di spettacolo dal vivo, effettuate in un breve arco temporale, che si svolgono nel settore dello spettacolo dal vivo;
  - d) stagione: una pluralità di manifestazioni, effettuate in un arco temporale lungo, e comunque nell'ambito di un coerente ed unitario progetto culturale, che si svolgono nel settore del teatro, purché non amatoriale, della musica o della danza;
  - e) rassegna: una manifestazione o una pluralità di manifestazioni, effettuate in un arco temporale anche non breve ma limitato, e comunque nell'ambito di un coerente ed unitario progetto culturale, che si svolgono nel settore del teatro, purché non amatoriale, della musica o della danza, ovvero in più di uno di tali settori contemporaneamente;
  - f) produzione di spettacoli teatrali di prosa: l'attività professionale e non amatoriale caratterizzata da rapporti contrattuali di lavoro o di dipendenza ovvero professionali remunerati, diretta a ideare e produrre spettacoli teatrali di prosa;
  - g) attività concertistica o manifestazione musicale: una singola iniziativa o una pluralità di iniziative, realizzate in un arco temporale determinato, che si svolgono nel settore della musica dal vivo ad opera di un'orchestra, indipendentemente dal genere eseguito;
  - h) orchestre della regione: istituzioni concertistiche orchestrali, con sede operativa nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia, dotate di un complesso organizzato di musicisti, tecnici e personale amministrativo, aventi lo scopo di promuovere attività concertistiche e manifestazioni musicali;
  - i) manifestazioni cinematografiche: iniziative culturali destinate ad un pubblico ampio volte a valorizzare l'arte del cinema e dell'audiovisivo, intesa come il complesso delle attività artistiche, tecniche, industriali che concorrono alla realizzazione di spettacoli cinematografici, indipendentemente dalla loro durata o genere;

- j) festival cinematografici: le manifestazioni culturali, caratterizzate dalle finalità di ricerca, originalità, promozione dei talenti e delle opere cinematografiche, durante le quali tali opere sono presentate al pubblico;
- k) carattere internazionale: provenienza internazionale delle opere proiettate e del cast artistico, tecnico o produttivo delle opere presentate alle proiezioni, provenienza internazionale del pubblico, dei soggetti accreditati professionali e della pubblicistica derivata (articoli, pubblicazioni, discussioni pubbliche, anche attraverso internet e social network, ecc.);
- l) divulgazione della cultura umanistica: iniziative di divulgazione, promozione e diffusione, di attività di ricerca e di elaborazione culturale documentate e fruibili pubblicamente, nel settore umanistico, nonché festival letterari;
- m) divulgazione della cultura scientifica: iniziative di divulgazione, promozione e diffusione di discipline relative alla cultura tecnico-scientifica, intesa come cultura delle scienze matematiche, fisiche e naturali, anche in forma di festival;
- n) manifestazioni espositive: manifestazioni ed eventi in cui si collocano in visione al pubblico oggetti, opere o manufatti nelle discipline delle arti figurative, delle arti visive, della fotografia e della multimedialità;
- o) altre attività culturali: attività, anche a carattere didattico e formativo, connesse o collegate alle manifestazioni espositive;
- p) fabbisogno di finanziamento: la differenza fra le uscite e le entrate previste dall'iniziativa progettuale. Per entrate si intendono le fonti di finanziamento direttamente connesse con il progetto quali, ad esempio, i fondi propri del soggetto proponente o dei partner, le entrate generate dalla sua realizzazione, le donazioni, le raccolte fondi e le sponsorizzazioni, le erogazioni liberali percepite per le quali è riconosciuto il credito di imposta ai sensi dell'articolo 7, commi da 21 a 31, della legge regionale 6 agosto 2019, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2019-2021 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 -ART BONUS REGIONALE), nonché i contributi pubblici specificatamente destinati all'iniziativa, ad esclusione del contributo di cui al presente Avviso;
- q) attività esclusivamente o prevalentemente culturali o artistiche: tale requisito è misurato o in base allo statuto o in base all'incidenza dei costi per attività culturali o artistiche, da intendersi come dato medio degli ultimi tre esercizi finanziari, oppure al numero di addetti impiegati in tali attività, da intendersi come dato medio dell'ultimo triennio;
- r) firma digitale valida: la firma digitale è considerata valida se basata su un certificato in corso di validità rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari qualificato e conforme ai requisiti di cui all'allegato I del "Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio" del 23 luglio 2014 in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno (cd. Regolamento EIDAS). La firma deve essere apposta utilizzando dispositivi che soddisfino i requisiti di cui all'allegato II del Regolamento EIDAS;
- s) giovani artisti: soggetti fino al trentacinquesimo anno di età compiuto;
- t) Avvisi ordinari: Avviso stagioni e rassegne 2024, Avviso eventi e festival 2024, Avviso orchestre 2024, Avviso manifestazioni cinematografiche e festival cinematografici di carattere internazionale 2024, Avviso divulgazione umanistica 2024, Avviso divulgazione scientifica 2024, Avviso manifestazioni espositive 2024;
- u) Avvisi tematici: Avviso creatività 2024, Avviso GO! 2025;
- v) Avvisi progetti locali: Avviso spettacolo progetti locali, Avviso cinema progetti locali, Avviso divulgazione progetti locali, Avviso attività espositive progetti locali.

### **Art. 3 dotazione finanziaria e struttura competente**

1. La dotazione finanziaria per il perseguimento delle finalità del presente Avviso è stabilita con Legge di stabilità 2024.
2. Le risorse finanziarie possono essere rimodulate e integrate mediante dotazioni aggiuntive al fine di aumentare l'efficacia dell'azione.
3. La struttura regionale competente alla concessione dei contributi di cui al presente Avviso è il Servizio attività culturali, di seguito denominato Servizio.

## CAPO II – SOGGETTI RICHIEDENTI, REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ E PARTENARIATO

### Art. 4 soggetti richiedenti e requisiti di ammissibilità

1. Possono beneficiare dei contributi di cui al presente Avviso i seguenti soggetti:
  - a) gli enti privati, diversi dalle persone fisiche, di cui all'articolo 4, comma 2 bis, della legge regionale 16/2014;
  - b) le società cooperative che svolgono attività prevalentemente o esclusivamente culturali o artistiche;
  - c) i gruppi e le sezioni giovanili delle associazioni di categoria del Friuli Venezia Giulia;
  - d) Università e i loro consorzi del Friuli Venezia Giulia.
2. I richiedenti di cui al **comma 1, lettere a) e b)** devono possedere i seguenti requisiti:
  - a) essere regolarmente costituiti con atto pubblico o scrittura privata registrata;
  - b) avere sede legale od operativa in Friuli Venezia Giulia al momento dell'erogazione del contributo.
3. I soggetti di cui al **comma 1** possono partecipare al presente Avviso:
  - a) singolarmente;
  - b) nell'ambito di un rapporto di partenariato.
4. Nel caso di presentazione di progetti nell'ambito di un rapporto di partenariato, il soggetto capofila è l'unico beneficiario e referente nei confronti dell'Amministrazione regionale.

### Art. 5 soggetti esclusi

1. Non possono beneficiare dei contributi di cui al presente Avviso i seguenti soggetti:
  - a) le fondazioni bancarie;
  - b) le scuole statali e paritarie appartenenti al sistema nazionale di istruzione ai sensi dell'articolo 1 della legge 62/2000 ed enti di formazione professionale;
  - c) le associazioni pro loco e i loro consorzi e il Comitato regionale, previsti dal Titolo II, Capo IV della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive);
  - d) le parrocchie e gli enti religiosi civilmente riconosciuti;
  - e) le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
  - f) gli ordini e i collegi professionali.
2. I soggetti di cui al **comma 1**, possono comunque partecipare al progetto in qualità di partner.

### Art. 6 partenariato

1. Per partenariato si intende il rapporto fra più soggetti che condividono le finalità e il contenuto del progetto nella sua interezza e concordano le attività e i compiti spettanti a ciascuno di essi.

### Art. 7 soggetti partner

1. I partner ammissibili sono:
  - a) enti locali;
  - b) enti pubblici;
  - c) enti privati, diversi dalle persone fisiche, senza scopo di lucro;
  - d) società cooperative;
  - e) i soggetti di cui **all'articolo 5**;
  - f) soggetti privati con scopo di lucro, con sede legale o operativa in Friuli Venezia Giulia.
2. Ciascuno dei partner dovrà fornire un apporto in termini di finanziamento, di servizi, di logistica o di personale.
3. L'attività dei partner può essere remunerata dal soggetto beneficiario ed è libera.
4. Per ogni progetto è previsto un numero massimo di cinque partner.

### CAPO III – PROGETTI, SPESE AMMISSIBILI, SPESE INAMMISSIBILI E AMMONTARE DEI CONTRIBUTI

#### Art. 8 progetti ammissibili e inammissibili

1. Sono ammissibili a contributo i progetti che valorizzino l'innovazione e la creatività del sistema e del patrimonio culturale e l'interazione con i settori del manifatturiero e dei servizi tradizionali, incentivando altresì lo stabilirsi di atmosfere creative per lo sviluppo di nuove idee imprenditoriali e di servizi culturali e creativi, nei seguenti settori:
  - a) spettacolo dal vivo;
  - b) manifestazioni cinematografiche;
  - c) manifestazioni espositive e altre attività culturali nelle discipline delle arti figurative, visive, della fotografia e della multimedialità;
  - d) divulgazione della cultura umanistica e scientifica.
2. I progetti ammissibili prevedono iniziative culturali relative a:
  - a) produzione, promozione, organizzazione e realizzazione di eventi, festival, stagioni o rassegne nel settore dello spettacolo dal vivo;
  - b) attività concertistica e manifestazioni musicali delle orchestre della regione;
  - c) manifestazioni cinematografiche;
  - d) festival cinematografici di carattere nazionale/internazionale;
  - e) promozione, organizzazione e realizzazione di manifestazioni espositive e di altre attività culturali, anche a carattere didattico e formativo, nelle discipline delle arti figurative, delle arti visive, della fotografia e della multimedialità;
  - f) iniziative di divulgazione della cultura umanistica, artistica e scientifica anche per mezzo di pubblicazioni e prodotti multimediali.
3. I progetti di cui al **comma 1** devono svolgersi prevalentemente nel territorio del Friuli Venezia Giulia.
4. Non sono ammissibili domande di contributo per progetti già finanziati a valere sugli Avvisi pubblici approvati dai provvedimenti della Giunta regionale n. 229 del 19 febbraio 2021, n. 374 del 18 marzo 2022 e n. 185 del 3 febbraio 2023, nonché per progetti presentati in base al regolamento approvato con D.P.Reg 53/2020 per l'annualità 2023, anche nel caso in cui la realizzazione dei medesimi sia stata prorogata.
5. Non sono ammissibili domande di contributo per progetti finanziati a valere sugli Avvisi Pubblici approvati con deliberazione della Giunta regionale n. 831 del 28 maggio 2021, n. 1801 del 26 novembre 2021 e n. 1947 del 16 dicembre 2022, anche nel caso in cui la realizzazione dei medesimi sia stata prorogata.
6. Sono inammissibili i progetti che, a giudizio della commissione di valutazione sono finalizzati ad iniziative aventi ad oggetto in via principale o esclusiva:
  - a) il canto corale e l'attività bandistica;
  - b) il folclore;
  - c) il teatro amatoriale.
7. Sono inammissibili i progetti che a giudizio della commissione di valutazione non rientrano nelle tipologie progettuali finanziate dal presente Avviso o le cui finalità non siano pertinenti con le finalità e i contenuti del presente Avviso. Sono altresì inammissibili i progetti che costituiscano mero prolungamento dei progetti già finanziati sulle risorse stanziare dai provvedimenti richiamati ai **commi 4 e 5**, salvo si tratti di una nuova edizione per l'annualità 2024.

#### Art. 9 spese ammissibili e inammissibili

1. La spesa per essere ammissibile rispetta i principi generali di cui all'articolo 6 del Regolamento.
2. Sono ammissibili le spese appartenenti alle tipologie di cui all'articolo 7 del Regolamento e sostenute fra il **1 gennaio 2024** e il **31 marzo 2025**.
3. Non sono ammissibili le tipologie di spesa indicate all'articolo 8 del Regolamento.

#### Art. 10 intensità e ammontare dei contributi

1. Gli importi concedibili sono compresi fra **15.000,00** euro e **30.000,00** euro.

2. Qualora il contributo richiesto sia inferiore al minimo o superiore al massimo indicati al **comma 1**, la domanda è inammissibile e viene archiviata d'ufficio.
3. I progetti sono finanziati fino ad esaurimento delle risorse. Qualora le risorse disponibili non siano sufficienti ad assicurare l'entità del contributo concesso a favore dell'ultimo assegnatario utile inserito in graduatoria, il contributo non viene concesso.
4. Qualora si rendessero disponibili ulteriori risorse si procederà allo scorrimento della graduatoria a cominciare dal primo assegnatario non finanziato.
5. Nei limiti di cui al **comma 1**, la misura del contributo è pari al cento per cento del fabbisogno di finanziamento della spesa ammissibile. Il contributo non può superare il fabbisogno di finanziamento.

#### **Art. 11 cumulo di contributi**

1. Il medesimo progetto può essere oggetto di ulteriori sovvenzioni pubbliche o private rispetto a quelle contemplate dal presente Avviso.
2. In sede di rendicontazione il beneficiario presenta una dichiarazione attestante l'entità e la provenienza delle ulteriori sovvenzioni eventualmente ottenute per il medesimo progetto e si impegna a comunicare tempestivamente quelle che dovesse ricevere successivamente. La somma delle suddette sovvenzioni e del contributo di cui al presente Avviso non può superare la spesa effettivamente sostenuta; in caso contrario il contributo di cui al presente Avviso è conseguentemente rideterminato.

### **CAPO IV – TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE**

#### **Art. 12 domanda di contributo e relativa documentazione**

1. La domanda di contributo è redatta attraverso l'utilizzo del sistema informatico per la presentazione delle istanze on line, cui si accede dal sito istituzionale della Regione.
2. I soggetti di cui **all'articolo 4** possono presentare fino a tre domande di contributo: una domanda di contributo sugli Avvisi ordinari o una sugli Avvisi locali, una sull'Avviso Creatività e una sull'Avviso GO! 2025.
3. Nel caso in cui il richiedente abbia presentato più domande di contributo, verrà verificato l'ordine cronologico di arrivo e saranno considerate valide quelle cronologicamente più recenti. Lo stesso progetto non può essere presentato in più di una domanda.
4. Costituisce parte integrante della domanda la seguente documentazione:
  - a) le dichiarazioni sostitutive attestanti, in particolare, la qualità di legale rappresentante ovvero di procuratore del richiedente, il possesso dei requisiti di ammissibilità di cui **all'articolo 4** e il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 66 del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73 (Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali), convertito in legge 23 luglio 2021, n. 106;
  - b) la descrizione del progetto e le informazioni per l'attribuzione dei punteggi per i criteri qualitativi oggettivi e qualitativi valutativi;
  - c) quadro logico del progetto;
  - d) la scheda partner compilata per ciascun componente della partnership e sottoscritta dal partner stesso. La scheda partner è firmata digitalmente dal legale rappresentante del soggetto partner. La firma digitale apposta è considerata valida se basata su un certificato in corso di validità, rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari riconosciuto, ai sensi **dell'articolo 2, comma 1, lettera r)**. La scheda può essere sottoscritta da persona diversa dal legale rappresentante del soggetto partner. In questo caso alla scheda è unita la procura redatta nelle forme di cui **all'articolo 12, comma 5**;
  - e) le attestazioni di presa visione della informativa sulla privacy, ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679, di conoscenza degli obblighi di pubblicazione previsti dall'articolo 1, commi da 125 a 127, della legge 4 agosto 2017, n. 124 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza) e di assunzione di responsabilità dei contenuti della documentazione di domanda e di impegno al rispetto degli obblighi di cui **all'articolo 26**;
  - f) il modulo F23 o F24 attestante l'avvenuto pagamento dell'imposta di bollo ove il richiedente non sia esente.
5. In caso di domanda presentata e sottoscritta da persona diversa dal legale rappresentante, deve altresì essere allegata copia dell'atto di procura generale o speciale alla presentazione e sottoscrizione della

domanda, redatta secondo il modello pubblicato sul sito istituzionale della Regione [www.regione.fvg.it](http://www.regione.fvg.it), nella sezione dedicata alle attività culturali, corredata dalla fotocopia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante, qualora sia sottoscritta in forma autografa.

6. La mancata presentazione della documentazione di cui al **comma 5, lettere a) e b)**, comporta l'inammissibilità della domanda e l'archiviazione d'ufficio.

#### **Art. 13 presentazione della domanda**

1. Ai fini dell'accesso ai contributi i soggetti di cui **all'articolo 4** presentano domanda al Servizio, esclusivamente attraverso l'utilizzo del sistema informatico per la presentazione delle istanze on line (**IOI**) cui si accede dal sito istituzionale della Regione, [www.regione.fvg.it](http://www.regione.fvg.it), nella sezione dedicata alle attività culturali, previa autenticazione con una delle modalità previste dall'articolo 65, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), redatta secondo le modalità riportate nelle linee guida per la compilazione delle istanze, pubblicate sulla medesima pagina web. La domanda si considera sottoscritta e inoltrata, al termine della compilazione e del caricamento degli allegati, all'atto della convalida finale.
2. La domanda di contributo di cui al **comma 1** è presentata a partire dalle ore 8:00:00 del **6 novembre 2023** e perentoriamente entro le ore 16:00:00 del **19 dicembre 2023**. Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine di presentazione della domanda, fa fede esclusivamente la data e l'ora della convalida finale effettuata attraverso il sistema informatico.
3. La domanda di contributo di cui al **comma 1** è sottoscritta e inoltrata dal legale rappresentante del richiedente o da persona munita di procura generale o speciale alla presentazione e sottoscrizione della domanda medesima o, per gli enti pubblici, dal soggetto legittimato secondo il proprio ordinamento; la domanda è presentata con l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di imposta di bollo.
4. Qualora i documenti allegati alla domanda e caricati sul sistema siano firmati digitalmente, la firma digitale apposta è considerata valida se basata su un certificato in corso di validità, rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari riconosciuto, ai sensi **dell'articolo 2, comma 1, lettera r)**.
5. L'inoltro della domanda è a completo ed esclusivo rischio del soggetto richiedente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell'Amministrazione ove, per disguidi informatici derivanti dal mancato rispetto delle caratteristiche tecniche del sistema informatico per la presentazione delle domande on line pubblicate sul sito istituzionale [www.regione.fvg.it](http://www.regione.fvg.it) nella sezione dedicata alle attività culturali, o di altra natura, ovvero per qualsiasi altro motivo, non pervenga a destinazione nei termini perentori di cui al **comma 2**.
6. Tutte le successive comunicazioni tra l'Amministrazione regionale e il richiedente ovvero beneficiario devono avvenire a mezzo di posta elettronica certificata.

#### **Art. 14 cause di inammissibilità delle domande**

1. Sono inammissibili e vengono archiviate d'ufficio, in particolare, le domande di contributo:
  - a) relative a progetti non attinenti alle materie dell'Avviso;
  - b) presentate oltre il termine di scadenza;
  - c) presentate da soggetti diversi da quelli individuati **all'articolo 4** o dai soggetti esclusi di cui **all'articolo 5**;
  - d) se il contributo richiesto non rispetti i limiti di cui **all'articolo 10**;
  - e) qualora siano presentate più domande da parte del medesimo richiedente salvi i casi di cui **all'articolo 12, commi 2 e 3**;
  - f) presentate con modalità diverse da quelle previste **dall'articolo 13, comma 1**;
  - g) prive della sottoscrizione dei soggetti di cui **all'articolo 13, comma 3**;
  - h) se la firma digitale è basata su un certificato scaduto;
  - i) presentate per iniziative progettuali già finanziate di cui **all'articolo 8, commi 4 e 5**;
  - j) prive dei documenti indicati **all'articolo 12, comma 4, lettera a) e b)**.

#### **Art. 15 comunicazione di avvio del procedimento**

1. Dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande, il Servizio provvede alla comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale 20 marzo 2000,

n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), anche mediante pubblicazione sul sito istituzionale della Regione.

## CAPO V – ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO

### Art. 16 istruttoria delle domande e inammissibilità dei progetti

1. Ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento, il Servizio, attraverso l'attività istruttoria, accerta l'ammissibilità delle domande pervenute, verificandone la completezza, la regolarità formale e la sussistenza dei requisiti soggettivi dei richiedenti.
2. Ove la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, il Servizio ne dà comunicazione al richiedente indicandone le cause e assegnando un termine perentorio non superiore a dieci giorni per provvedere alla relativa regolarizzazione o integrazione. Qualora il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione o integrazione della stessa decorra inutilmente, la domanda è valutata in base agli elementi presenti, fatta salva la mancata regolarizzazione o integrazione di elementi necessari per l'attribuzione di un punteggio, che comporta l'assegnazione di 0 (zero) punti. Qualora nella domanda manchi la documentazione di cui all'**articolo 12, comma 4, lettere a), b), c) e d)**, non viene chiesta alcuna integrazione alla domanda.
3. Per l'attribuzione di ciascuno dei punteggi di cui alla **Tabella 1** sono valutati i contenuti presenti nel corrispondente campo riguardante la parte descrittiva della documentazione di cui all'**articolo 12, comma 4, lettera b)**.
4. Qualora non siano indicate le informazioni richieste nel modulo per l'attribuzione del punteggio di un criterio di valutazione o in caso di assenza totale di informazioni, non viene richiesta alcuna integrazione alla domanda stessa, con assegnazione per il criterio di un punteggio pari a 0 (zero) punti.
5. In caso di difformità tra le informazioni desumibili dalla barratura di un campo e la corrispondente parte descrittiva, prevale l'informazione desumibile dalla parte descrittiva. In caso di barratura di un campo del modulo della domanda e contemporanea assenza totale di compilazione della relativa parte descrittiva viene assegnato punteggio pari a 0 (zero) punti.
6. Non costituiscono casi di incompletezza o irregolarità formale della domanda le fattispecie di cui ai **commi 4 e 5**.

### Art. 17 commissione di valutazione

1. I progetti risultati ammissibili in esito all'attività istruttoria vengono valutati da un'apposita commissione di valutazione costituita ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento, che attribuisce i punteggi di cui alla **Tabella 1** del presente Avviso sulla base delle informazioni fornite nella domanda di contributo e nei suoi allegati.
2. Nel caso in cui, a seguito del preavviso ex articolo 10 bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), i soggetti presentino controdeduzioni, la commissione di valutazione può valutare le controdeduzioni e decidere sull'inammissibilità.
3. Ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della LR 44/2017 la commissione può lavorare a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.

### Art. 18 criteri di valutazione e di priorità dei progetti

1. Ai fini della formulazione della graduatoria sono definiti nella **Tabella 1** del presente Avviso i criteri di valutazione qualitativi oggettivi e qualitativi valutativi dei progetti e i rispettivi punteggi.
2. A parità di punteggio l'ordine di graduatoria è determinato dall'applicazione successiva dei seguenti criteri di priorità:
  - a) progetti che hanno ottenuto un punteggio maggiore quanto a criteri qualitativi valutativi;
  - b) ordine cronologico di presentazione della domanda.
3. In caso di attribuzione di punteggio complessivo inferiore a 50 punti, il contributo non è concedibile.

**Art. 19 graduatoria dei progetti ammissibili**

1. Ai sensi dell'articolo 5, comma 9, del Regolamento con decreto emanato dal Direttore centrale competente in materia di attività culturali entro 90 giorni dal termine di presentazione delle domande è approvata la graduatoria dei progetti da finanziare, di quelli ammissibili ma non finanziabili per carenza di risorse, e l'elenco dei progetti non ammissibili a contributo. Il decreto è pubblicato sul sito web istituzionale, nella sezione dedicata alle attività culturali.
2. A seguito dell'emanazione del decreto di cui al **comma 1**, è comunicata ai beneficiari l'assegnazione del contributo, fissando il termine perentorio fino a dieci giorni per l'eventuale rifiuto dello stesso; decorso inutilmente tale termine il contributo si intende accettato.
3. La graduatoria ha validità sino al 31 dicembre 2025.

**Art. 20 concessione ed erogazione dei contributi**

1. I contributi sono concessi con decreto del Direttore del Servizio o suo delegato entro 90 giorni dalla pubblicazione della graduatoria. Su richiesta del beneficiario viene contestualmente erogato in via anticipata un importo corrispondente al cento per cento del contributo medesimo compatibilmente con le operazioni di chiusura dell'esercizio finanziario. L'erogazione in via anticipata non è subordinata alla presentazione di fidejussioni bancarie o di polizze assicurative o alla prestazione di garanzie patrimoniali, ai sensi dell'articolo 32 bis, comma 1 ter, della legge.
2. Non possono essere concessi i contributi di cui al presente Avviso in deroga ai limiti previsti **dall'articolo 10, comma 1**
3. Qualora si rendano disponibili ulteriori risorse finanziarie, con decreto emanato dal Direttore centrale competente in materia di cultura e pubblicato sul sito della Regione, viene approvato lo scorrimento della graduatoria dei progetti da finanziare, con l'indicazione del contributo regionale assegnato. Il contributo è concesso entro novanta giorni dalla pubblicazione dello scorrimento della graduatoria.

**CAPO VI – RENDICONTAZIONE DELLA SPESA****Art. 21 rendicontazione della spesa e relativa documentazione**

1. La rendicontazione della spesa, redatta esclusivamente sul modello approvato con decreto del Direttore del Servizio e pubblicata sul sito istituzionale della Regione [www.regione.fvg.it](http://www.regione.fvg.it), nella sezione dedicata alle attività culturali, è presentata ai sensi delle disposizioni di cui al titolo II, capo III, della legge regionale 7/2000.
2. Oltre alla documentazione prevista dalla legge regionale 7/2000, costituisce parte integrante della rendicontazione la seguente documentazione:
  - a) la relazione riepilogativa del progetto realizzato;
  - b) la dichiarazione sostitutiva attestante il costo complessivo del progetto realizzato, comprensivo del contributo di cui al presente Avviso.
3. La documentazione giustificativa della spesa non può essere datata antecedentemente alla data **del 1 gennaio 2024**, né riferirsi ad attività antecedenti a tale data.
4. Qualora la rendicontazione sia sottoscritta da persona diversa dal legale rappresentante, deve altresì essere allegata la procura redatta secondo il modello pubblicato sul sito istituzionale della Regione [www.regione.fvg.it](http://www.regione.fvg.it), nella sezione dedicata alle attività culturali, sottoscritta dal legale rappresentante del richiedente con cui viene incaricato il soggetto alla compilazione, sottoscrizione e presentazione della rendicontazione. La procura, qualora sottoscritta con firma autografa, deve essere corredata dal documento di identità in corso di validità del legale rappresentante; qualora sottoscritta con firma digitale, la firma digitale apposta è considerata valida se basata su un certificato in corso di validità, rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari riconosciuto, ai sensi **dell'articolo 2, comma 1, lettera r)**.

**Art. 22 presentazione della rendicontazione**

1. La rendicontazione è presentata alla Direzione centrale cultura e sport - Servizio competente in materia di attività culturali ed è sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante del beneficiario o altro soggetto debitamente autorizzato a ricevere e trasmettere in nome e per conto del beneficiario medesimo, e inviata esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo

cultura@certregione.fvg.it, entro il termine perentorio del **31 marzo 2025**. La mancata presentazione della rendicontazione nei termini comporta la revoca del provvedimento di concessione.

2. Il termine per la conclusione del progetto e per la presentazione della rendicontazione può essere prorogato una sola volta e per un massimo di 180 giorni su richiesta motivata presentata prima della scadenza del termine di cui al **comma 1**.

#### **Art. 23 istruttoria della rendicontazione ed erogazione del contributo**

1. Il Servizio attraverso l'attività istruttoria accerta la sussistenza, pena la revoca della concessione del contributo, dei presupposti di fatto e di diritto per l'erogazione del contributo.
2. Ove la rendicontazione sia ritenuta irregolare o incompleta, il Servizio ne dà comunicazione all'interessato indicandone le cause ed assegnando un termine non superiore a 30 giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione. Può essere concessa la proroga del termine per una sola volta e per un massimo di 10 giorni, a condizione che la richiesta sia motivata e sia presentata prima della scadenza dello stesso. Qualora le integrazioni richieste non vengano prodotte nei termini assegnati, si procede all'istruttoria sulla base della documentazione agli atti e, qualora la stessa sia incompleta o insufficiente, si procede alla rideterminazione ovvero alla revoca del contributo ai sensi **degli articoli 25 o 29**.
3. A seguito della conclusione positiva dell'istruttoria, viene redatto l'atto di approvazione della rendicontazione.
4. La rendicontazione è approvata con decreto del Direttore del Servizio o suo delegato, entro centoottanta giorni dalla presentazione. Entro il medesimo termine è disposta l'erogazione del contributo salvo quanto previsto **dall'articolo 20, comma 1**

#### **Art. 24 valutazione del progetto realizzato**

1. La commissione di valutazione può essere riconvocata al fine di valutare l'effettiva realizzazione del progetto finanziato.
2. Qualora all'esito della valutazione di cui **al comma 1** la commissione ritenga che il progetto realizzato sia diverso da quello presentato, si applica **l'articolo 27, commi 2 e 3**.

#### **Art. 25 rideterminazione del contributo**

1. Il contributo è rideterminato:
  - a) qualora, in sede di rendicontazione, emerga che il fabbisogno di finanziamento è diminuito;
  - b) qualora, in sede di rendicontazione la spesa rendicontata risulti inferiore al contributo concesso.

### **CAPO VII – OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO**

#### **Art. 26 obblighi del beneficiario**

1. I beneficiari sono tenuti, in particolare a:
  - a) avere sede legale od operativa in Friuli Venezia Giulia al momento dell'erogazione del contributo, ai sensi **dell'articolo 4, comma 2, lettera b)**;
  - b) utilizzare la posta elettronica certificata per tutte le comunicazioni con l'Amministrazione regionale, ai sensi **dell'articolo 13, comma 6**;
  - c) comunicare entro 7 giorni dall'accadimento eventuali variazioni dei dati forniti con la domanda;
  - d) rispettare i termini previsti dal presente Avviso;
  - e) presentare la rendicontazione della spesa entro i termini di cui **all'articolo 22**;
  - f) consentire e agevolare ispezioni e controlli effettuati ai sensi **dell'articolo 28**;
  - g) comunicare eventuali variazioni, ai sensi **dell'articolo 27**;
  - h) apporre il logo della Regione e il lettering "IOSONOFRIULIVENEZIAGIULIA" su tutto il materiale promozionale del progetto, quale, in particolare, volantini, inviti, manifesti, messaggi pubblicitari e siti internet dedicati, a partire dalla data del decreto di approvazione della graduatoria o eventuale scorrimento della stessa;

- i) comunicare all'Amministrazione regionale tempestivamente eventuali ulteriori finanziamenti di fonte pubblica o privata ottenuti per la realizzazione del progetto e non indicati in sede di domanda di contributo, che comportino la riduzione del fabbisogno di finanziamento;
- j) tenere a disposizione del Servizio, presso la propria sede, per eventuali controlli, fatture o altri documenti contabili aventi valore probatorio equivalente che comprovano la spesa sostenuta dal beneficiario, ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento;
- k) tenere a disposizione del Servizio, presso la propria sede, la documentazione comprovante la realizzazione del progetto per cui è stato concesso il contributo e, in particolare, rassegne stampa, pubblicazioni e video, da cui emerga l'evidenza data alla contribuzione regionale, ai sensi dell'articolo 10 del Regolamento;
- l) comunicare all'Amministrazione regionale i dati da questa eventualmente richiesti relativi al progetto presentato;
- m) rispettare gli obblighi di pubblicazione previsti dall'articolo 1, commi da 125 a 127, della legge 124/2017;
- n) rispettare gli obblighi previsti dall'articolo 66 del decreto legge 73/2021 (Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali), convertito in legge 23 luglio 2021, n. 106.

#### **Art. 27 variazioni del progetto**

- 1. Le variazioni devono essere preventivamente comunicate via PEC al Servizio, il quale provvede, anche avvalendosi della commissione di valutazione, che in tal caso viene appositamente riconvocata, a valutare se la modifica apportata comporti una riduzione del punteggio.
- 2. Le variazioni che comportano una riduzione del punteggio di valutazione in misura superiore al **20 per cento** rispetto a quello attribuito sono considerate una modifica sostanziale del progetto, non sono ammissibili e comportano la revoca del contributo ai sensi **dell'articolo 29**.
- 3. Le variazioni che determinano una riduzione del punteggio di valutazione fino al 20 per cento, in relazione alla originaria posizione in graduatoria del progetto, possono comportare la revoca del decreto di concessione del contributo nel caso in cui il punteggio derivante dalla variazione sia inferiore a quello dell'ultimo progetto utilmente collocato in graduatoria.
- 4. I **commi 2 e 3** si applicano anche in sede di approvazione della rendicontazione, ai sensi **dell'articolo 23**.

### **CAPO VIII – ISPEZIONI, CONTROLLI E REVOCHE**

#### **Art. 28 ispezioni e controlli**

- 1. Nel corso dell'intero procedimento per la concessione ed erogazione del contributo, nonché, per tutta la durata del mantenimento degli obblighi imposti dal Regolamento, possono essere disposti ispezioni e controlli, anche a campione, ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 7/2000.

#### **Art. 29 revoca del decreto di concessione**

- 1. Il decreto di concessione del contributo è revocato, in particolare, nei seguenti casi:
  - a) rinuncia del beneficiario;
  - b) mancato riscontro ovvero perdita dei requisiti di ammissibilità di cui **all'articolo 4**, dichiarati all'atto di presentazione della domanda;
  - c) mancata presentazione della rendicontazione della spesa entro il termine di cui **all'articolo 22, comma 1**;
  - d) mancata produzione delle integrazioni alla rendicontazione nel caso di cui **all'articolo 23, comma 2**;
  - e) progetto realizzato sostanzialmente diverso da quello presentato, ai sensi **dell'articolo 24, comma 2**.
  - f) mancata realizzazione ovvero modifica del progetto originariamente presentato, ai sensi **dell'articolo 27, commi 2 e 3**.
- 2. La revoca del decreto di concessione del contributo comporta la restituzione delle somme eventualmente già erogate, unitamente agli interessi calcolati con le modalità di cui all'articolo 49 della legge regionale 7/2000.

**CAPO IX – DISPOSIZIONI FINALI E NORME DI RINVIO****Art. 30 disposizioni finali**

1. La modulistica del presente Avviso può essere modificata e integrata con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di attività culturali, pubblicata sul sito istituzionale [www.regione.fvg.it](http://www.regione.fvg.it), nella sezione dedicata alle attività culturali.
2. Informazioni relative all'Avviso e agli adempimenti ad esso connessi possono essere richieste all'indirizzo di posta elettronica [attivitaicultura@regione.fvg.it](mailto:attivitaicultura@regione.fvg.it) o di posta elettronica certificata [cultura@certregione.fvg.it](mailto:cultura@certregione.fvg.it).

**Art. 31 norma di rinvio**

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente Avviso, si applicano le disposizioni della legge regionale 7/2000 e legge 241/1990.

TABELLA 1

AVVISO CREATIVITA'				
CRITERIO	PUNTEGGIO MASSIMO	INDICATORI		
<b>CRITERI QUALITATIVI OGGETTIVI 20/ 100</b>				
1	Capacità del soggetto di attrarre finanziamenti per progetti culturali e artistici (vengono considerate le erogazioni liberali percepite nel triennio 2021-2023 dal soggetto richiedente per la realizzazione di progetti culturali e artistici, comprese le erogazioni liberali riconosciute quali ART BONUS REGIONALE ex art. 7, commi da 21 a 31, LR13/ 2019)	PUNTI 10	Finanziamenti ricevuti dal soggetto proponente a partire dal 01/ 01/ 2021	
			Nessun finanziamento	PUNTI 0
			Finanziamenti da privati (es.: aziende, fondazioni bancarie..) - deve trattarsi di finanziamenti ricevuti da soggetti privati nazionali o stranieri	PUNTI 1
			Finanziamenti pubblici	PUNTI 2
			Finanziamenti pubblici con fondi provenienti dall'Unione Europea (anche per il tramite della Regione) e/ o da altri organismi stranieri/ internazionali	PUNTI 3
			Finanziamenti per i quali è stato concesso il contributo nella forma di credito d'imposta ex art. 7, commi da 21 a 31, LR13/ 2019 (ART BONUS REGIONALE)	PUNTI 4
2	Apporto di fondi al progetto diversi dal contributo regionale (fondi propri, fondi dei partner, donazioni, sponsorizzazioni, altri contributi pubblici, entrate generate dalla realizzazione del progetto)	PUNTI 10	Apporti di fondi al progetto, diversi da contributo regionale in €/ contributo richiesto in €	
			Apporto di fondi fino al 5%	PUNTI 0
			Apporto di fondi oltre il 5% e fino al 20%	PUNTI 4
			Apporto di fondi oltre il 20% fino al 40%	PUNTI 6
			Apporto di fondi oltre il 40%	PUNTI 10
		<b>20</b>		
<b>CRITERI QUALITATIVI VALLUTATIVI 80/ 100</b>				
1	Grado di innovatività e creatività dell'iniziativa in relazione all'oggetto o alle modalità di realizzazione della stessa	PUNTI 15	nessuna	PUNTI 0
			bassa	PUNTI 3
			medio - bassa	PUNTI 6
			media	PUNTI 9
			medio - alta	PUNTI 12
			alta	PUNTI 15
2	Congruenza delle attività e del quadro finanziario in relazione agli obiettivi del progetto come espresso nel Quadro logico* (*) Sostenibilità e congruenza economico finanziaria del progetto in relazione ai risultati da raggiungere	PUNTI 5	nessuna	PUNTI 0
			bassa	PUNTI 1
			medio - bassa	PUNTI 2
			media	PUNTI 3
			medio - alta	PUNTI 4
			alta	PUNTI 5
3	Competenza ed esperienza del soggetto proponente in tema quale capacità di gestione amministrativa (con riferimento alla completezza e regolarità della domanda di contributo, o a rendicontazioni eventualmente presentate in anni precedenti)	PUNTI 5	nessuna	PUNTI 0
			bassa	PUNTI 1
			medio - bassa	PUNTI 2
			media	PUNTI 3
			medio - alta	PUNTI 4
			alta	PUNTI 5
4	Competenza ed esperienza del soggetto proponente nel campo specifico oggetto dell'Avviso (realizzazione di attività che abbiano favorito l'incontro del mondo produttivo con la creatività)	PUNTI 5	nessuna	PUNTI 0
			bassa	PUNTI 1
			medio - bassa	PUNTI 2
			media	PUNTI 3
			medio - alta	PUNTI 4
			alta	PUNTI 5

5	Composizione e qualità dell'apporto del partenariato al progetto, con riferimento al numero, natura, ruolo e peso dei partner nella realizzazione dell'iniziativa progettuale, anche in termini di sostegno finanziario al progetto* (*) in coerenza con il Quadro logico	PUNTI	10	nessun partner	PUNTI 0
				basso	PUNTI 2
				medio - basso	PUNTI 4
				medio	PUNTI 6
				medio - alto	PUNTI 8
alto	PUNTI 10				
6	Piano di comunicazione/promozione del progetto, con riferimento alla comunicazione via web sul sito internet "dedicato" o sul portale dell'Ente proponente e/o sui social network e ai passaggi promozionali su emittenti radio/ TV e su quotidiani locali e nazionali, dirette streaming, riviste specializzate etc.)	PUNTI	5	nessuno	PUNTI 0
				basso	PUNTI 1
				medio - basso	PUNTI 2
				medio	PUNTI 3
				medio - alto	PUNTI 4
alto	PUNTI 5				
7	Output di progetto con riferimento all'attività realizzata (produzione di un risultato finale tangibile e/ o un prodotto reale, o materiale che possa rimanere tale nel tempo)	PUNTI	5	nessuno	PUNTI 0
				basso	PUNTI 1
				medio - basso	PUNTI 2
				medio	PUNTI 3
				medio - alto	PUNTI 4
alto	PUNTI 5				
8	Capacità del luogo di valorizzare l'evento (e viceversa) riferita alla connessione (storica/ naturalistica) del/ dei luogo/ i in relazione al contenuto della proposta progettuale o alla capacità dei contenuti della proposta progettuale di aumentare la visibilità/ fruibilità del/ dei luogo/ i scelti per la sua realizzazione o alla estensione del progetto in diversi comuni del FVG.	PUNTI	10	nessuna	PUNTI 0
				bassa	PUNTI 2
				medio - bassa	PUNTI 4
				media	PUNTI 6
				medio - alta	PUNTI 8
alta	PUNTI 10				
9	Coinvolgimento nelle attività di progetto di giovani artisti (fino a 35 anni compiuti, anche attraverso selezioni, concorsi, o con offerta di occasioni di studio, ricerca, residenza, confronto con artisti professionisti, ecc..)	PUNTI	10	nessuno	PUNTI 0
				basso	PUNTI 2
				medio - basso	PUNTI 4
				medio	PUNTI 6
				medio - alto	PUNTI 8
alto	PUNTI 10				
11	Valorizzazione delle lingue minoritarie (friulano, sloveno, tedesco) e/ o comunitarie (compreso l'inglese)	PUNTI	5	nessuna	PUNTI 0
				bassa	PUNTI 1
				medio - bassa	PUNTI 2
				media	PUNTI 3
				medio - alta	PUNTI 4
alta	PUNTI 5				
12	Capacità dell'iniziativa di essere portatrice di stimoli all'inclusività sociale, con il fine di: a) favorire la partecipazione attiva dei giovani alla vita della propria comunità (percorsi di cittadinanza attiva); b) favorire l'utilizzo e la fruizione dei luoghi e degli spazi da parte di segmenti sociali caratterizzati da situazioni di marginalità sociale, con l'obiettivo di accrescerne le competenze e promuovere una maggiore confidenza in sé stessi; c) favorire il benessere di persone diversamente abili, o che soffrono di malattie, o di problemi legati all'invecchiamento e alla solitudine.	PUNTI	5	nessuna	PUNTI 0
				bassa	PUNTI 1
				medio - bassa	PUNTI 2
				media	PUNTI 3
				medio - alta	PUNTI 4
alta	PUNTI 5				
			80		
<b>TOTALE PUNTEGGIO MASSIMO</b>			<b>100</b>		

**LEGENDA:**

INDICATORE	DESCRIZIONE
<i>Alto</i>	Gli aspetti sostanziali previsti dal criterio sono affrontati in modo convincente e significativo. Sono forniti gli elementi sostanziali richiesti su tutte le questioni poste nel criterio e non ci sono aspetti o aree di non chiarezza
<i>Medio – alto</i>	Gli aspetti sostanziali previsti dal criterio sono affrontati in modo adeguato anche se sono possibili alcuni miglioramenti. Sono forniti gli elementi sostanziali richiesti su tutte o quasi tutte le questioni poste nel criterio
<i>Medio</i>	Gli aspetti sostanziali previsti dal criterio sono affrontati in modo generale ma sono presenti parecchie debolezze. Sono forniti alcuni elementi sostanziali significativi ma ci sono diverse questioni poste nel criterio per cui mancano dettagli o gli elementi forniti sono limitati
<i>Medio – basso</i>	Gli aspetti sostanziali previsti dal criterio sono affrontati parzialmente o si forniscono elementi non completi. Sono affrontate solo in parte le questioni poste nel criterio o sono forniti pochi elementi sostanziali rilevanti
<i>Basso</i>	Gli aspetti sostanziali previsti dal criterio non sono affrontati (o sono affrontati marginalmente) o gli stessi non possono essere valutati per i molti elementi carenti o non completi. Non sono affrontate le questioni poste nel criterio o sono forniti elementi sostanziali poco rilevanti
<i>Nessuno</i>	Il campo risulta privo di compilazione e non consente di effettuare alcuna valutazione.

**Avviso spettacolo progetti locali 2024**

**LR 16/2014, artt. 9, comma 2, lettera d) e 14. – Avviso pubblico per la concessione di contributi a sostegno di iniziative progettuali locali riguardanti lo spettacolo dal vivo (musica, danza e prosa).  
– Avviso spettacolo progetti locali 2024**

<b>CAPO I – FINALITA’ E RISORSE.....</b>	<b>3</b>
Art. 1 finalità.....	3
Art. 2 definizioni .....	3
Art. 3 dotazione finanziaria e struttura competente .....	4
<b>CAPO II – SOGGETTI RICHIEDENTI, REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ E PARTENARIATO .....</b>	<b>4</b>
Art. 4 soggetti richiedenti e requisiti di ammissibilità.....	4
Art. 5 soggetti esclusi .....	4
<b>CAPO III – PROGETTI, SPESE AMMISSIBILI, SPESE INAMMISSIBILI E AMMONTARE DEI CONTRIBUTI.....</b>	<b>4</b>
Art. 6 progetti ammissibili e inammissibili .....	4
Art. 7 spese ammissibili e inammissibili .....	5
Art. 8 intensità e ammontare dei contributi .....	5
Art. 9 cumulo di contributi .....	6
<b>CAPO IV – TERMINI E MODALITÀ’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE .....</b>	<b>6</b>
Art. 10 domanda di contributo e relativa documentazione.....	6
Art. 11 presentazione della domanda .....	6
Art. 12 cause di inammissibilità delle domande.....	7
Art. 13 comunicazione di avvio del procedimento.....	7
<b>CAPO V – ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO .....</b>	<b>7</b>
Art. 14 istruttoria delle domande e inammissibilità dei progetti.....	7
Art. 15 commissione di valutazione .....	8
Art. 16 criteri di valutazione e di priorità dei progetti .....	8
Art. 17 graduatoria dei progetti ammissibili .....	8
Art. 18 concessione ed erogazione dei contributi.....	9
<b>CAPO VI – RENDICONTAZIONE DELLA SPESA .....</b>	<b>9</b>
Art. 19 rendicontazione della spesa e relativa documentazione .....	9

Art. 20 presentazione della rendicontazione .....	9
Art. 21 istruttoria della rendicontazione ed erogazione del contributo .....	10
Art. 22 valutazione del progetto realizzato .....	10
Art. 23 rideterminazione del contributo .....	10
<b>CAPO VII – OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO .....</b>	<b>10</b>
Art. 24 obblighi del beneficiario .....	10
Art. 25 variazioni del progetto.....	11
<b>CAPO VIII – ISPEZIONI, CONTROLLI E REVOCHE .....</b>	<b>11</b>
Art. 26 ispezioni e controlli.....	11
Art. 27 revoca del decreto di concessione .....	11
<b>CAPO IX – DISPOSIZIONI FINALI E NORME DI RINVIO .....</b>	<b>12</b>
Art. 28 disposizioni finali .....	12
Art. 29 norma di rinvio .....	12
<b>TABELLA 1 .....</b>	<b>13</b>

## CAPO I – FINALITA' E RISORSE

### Art. 1 finalità

1. Al fine di sostenere la produzione e la promozione dello spettacolo dal vivo per l'annualità 2024, il presente avviso pubblico denominato Avviso spettacolo progetti locali, di seguito Avviso, disciplina i criteri e le modalità per la concessione di contributi per il sostegno di iniziative progettuali aventi ad oggetto la produzione, promozione, organizzazione e realizzazione di progetti riguardanti eventi, festival, stagioni o rassegne nel settore dello spettacolo dal vivo, in attuazione degli articoli 9, comma 2, lettera d) e 14, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), di seguito denominata legge, e del decreto del Presidente della Regione 13 febbraio 2015, n. 33 (Regolamento in materia di incentivi annuali per progetti regionali aventi ad oggetto attività culturali, in attuazione degli articoli 14, comma 1, 23, comma 5, 24, comma 5, 26, comma 7 e 27, comma 5, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)), di seguito denominato Regolamento.

### Art. 2 definizioni

1. Ai fini del presente Avviso si intende per:
  - a) spettacolo dal vivo: attività di rappresentazione teatrale, musicale, di danza, anche in forme integrate tra loro, che avviene alla presenza diretta del pubblico;
  - b) settori diversi dallo spettacolo dal vivo: attività culturali ricadenti in uno o più settori culturali di cui all'articolo 4, comma 1, della Legge (attività cinematografica, arti figurative, visive, della fotografia e della multidisciplinarietà, divulgazione umanistica e scientifica, valorizzazione della memoria storica);
  - c) eventi nel settore dello spettacolo dal vivo: una manifestazione o una pluralità di manifestazioni di spettacolo dal vivo, effettuate in un arco temporale anche non breve, ma circoscritto, e comunque nell'ambito di un coerente ed unitario progetto culturale;
  - d) festival nel settore dello spettacolo dal vivo: una manifestazione o una pluralità di manifestazioni di spettacolo dal vivo, effettuate in un breve arco temporale, che si svolgono nel settore dello spettacolo dal vivo;
  - e) fabbisogno di finanziamento: la differenza fra le uscite e le entrate previste dall'iniziativa progettuale. Per entrate si intendono le fonti di finanziamento direttamente connesse con il progetto quali, ad esempio, i fondi propri del soggetto proponente o dei partner, le entrate generate dalla sua realizzazione, le donazioni, le raccolte fondi e le sponsorizzazioni, le erogazioni liberali percepite per le quali è riconosciuto il credito di imposta ai sensi dell'articolo 7, commi da 21 a 31, della legge regionale 6 agosto 2019, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2019-2021 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 - ART BONUS REGIONALE), nonché i contributi pubblici specificatamente destinati all'iniziativa, ad esclusione del contributo di cui al presente Avviso;
  - f) attività prevalentemente o esclusivamente culturali o artistiche: tale requisito è misurato o in base allo statuto, o in base all'incidenza dei costi per attività culturali o artistiche, da intendersi come dato medio degli ultimi tre esercizi finanziari, oppure al numero di addetti impiegati in tali attività, da intendersi come dato medio dell'ultimo triennio.
  - g) firma digitale valida: la firma digitale è considerata valida se basata su un certificato in corso di validità rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari qualificato e conforme ai requisiti di cui all'allegato I del "Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio" del 23 luglio 2014 in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno (cd. Regolamento EIDAS). La firma deve essere apposta utilizzando dispositivi che soddisfino i requisiti di cui all'allegato II del Regolamento EIDAS;
  - h) giovani artisti: soggetti fino al trentacinquesimo anno di età compiuto;
  - i) Avvisi ordinari: Avviso eventi e festival 2024, Avviso stagioni e rassegne 2024, Avviso orchestre 2024, Avviso manifestazioni cinematografiche e festival cinematografici di carattere internazionale 2024, Avviso divulgazione umanistica 2024, Avviso divulgazione scientifica 2024, Avviso manifestazioni espositive 2024;
  - j) Avvisi tematici: Avviso creatività 2024, Avviso GO! 2025;
  - k) Avvisi progetti locali: Avviso spettacolo progetti locali, Avviso cinema progetti locali, Avviso divulgazione progetti locali, Avviso attività espositive progetti locali.

**Art. 3 dotazione finanziaria e struttura competente**

1. La dotazione finanziaria per il perseguimento delle finalità del presente Avviso è stabilita con Legge di stabilità 2024.
2. Le risorse finanziarie possono essere rimodulate e integrate mediante dotazioni aggiuntive al fine di aumentare l'efficacia dell'azione.
3. La struttura regionale competente alla concessione dei contributi di cui al presente Avviso è il Servizio attività culturali, di seguito denominato Servizio.

**CAPO II – SOGGETTI RICHIEDENTI, REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ E PARTENARIATO****Art. 4 soggetti richiedenti e requisiti di ammissibilità**

1. Possono beneficiare dei contributi di cui al presente Avviso i seguenti soggetti:
  - a) gli enti locali del Friuli Venezia Giulia con popolazione fino a 3.000 abitanti secondo gli ultimi dati validati dall'ISTAT;
  - b) gli enti privati, diversi dalle persone fisiche, di cui all'articolo 4, comma 2 bis, della legge regionale 16/2014;
  - c) le società cooperative che svolgono attività prevalentemente o esclusivamente culturali o artistiche.
2. I richiedenti di cui al **comma 1, lettere b) e c)** devono possedere i seguenti requisiti:
  - a) essere regolarmente costituiti con atto pubblico o scrittura privata registrata;
  - b) avere sede legale od operativa in Friuli Venezia Giulia al momento dell'erogazione del contributo.

**Art. 5 soggetti esclusi**

1. Non possono beneficiare dei contributi di cui al presente Avviso i seguenti soggetti:
  - a) enti locali con popolazione superiore a 3.000 abitanti secondo gli ultimi dati validati dall'ISTAT;
  - b) soggetti beneficiari dei contributi concessi nell'anno 2023 dal Servizio competente in materia di attività culturali per progetti o programmi triennali ai sensi dei regolamenti approvati con DPRReg 39/2017, limitatamente ai soggetti di cui all'articolo 4 del medesimo DPRReg 39/2017, e con DPREG 15/2016, 16/2016 e 17/2016, 199/2016, 237/2016, 238/2016, 8/2017 e 53/2020. Gli enti locali beneficiari in base ai regolamenti menzionati, con esclusione del DPreg 0199/2016, possono beneficiare dei contributi di cui al presente Avviso;
  - c) i soggetti individuati puntualmente agli articoli 10, 11, 17 bis, 17 ter, 20, 25, 26 ter, 27 bis e 28 della legge regionale 16/2014;
  - d) le fondazioni bancarie;
  - e) le università;
  - f) le scuole statali e paritarie appartenenti al sistema nazionale di istruzione ai sensi dell'articolo 1 della legge 62/2000 ed enti di formazione professionale;
  - g) le associazioni di categoria, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, gli ordini e i collegi professionali;
  - h) le associazioni pro loco e i loro consorzi e il Comitato regionale, previsti dal Titolo II, Capo IV della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive);
  - i) le parrocchie e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.

**CAPO III – PROGETTI, SPESE AMMISSIBILI, SPESE INAMMISSIBILI E AMMONTARE DEI CONTRIBUTI****Art. 6 progetti ammissibili e inammissibili**

1. Sono ammissibili a contributo i progetti consistenti in produzione, promozione, organizzazione e realizzazione di eventi, festival, stagioni o rassegne nel settore dello spettacolo dal vivo.

2. I progetti di cui al **comma 1** possono svolgersi eventualmente anche in presenza di eventi in settori diversi dallo spettacolo dal vivo, che tuttavia devono essere accessori e non prevalenti (“iniziativa multidisciplinare”). La prevalenza è misurata in base al numero e rilevanza degli eventi/attività di spettacolo dal vivo sul totale degli eventi previsti nel progetto.
3. I progetti di cui al **comma 1** devono svolgersi prevalentemente nel territorio del Friuli Venezia Giulia.
4. Non sono ammissibili domande di contributo per progetti già finanziati a valere sugli Avvisi pubblici approvati dai provvedimenti della Giunta regionale n. 229 del 19 febbraio 2021 e n. 374 del 18 marzo 2022 e n. 185 del 3 febbraio 2023, nonché per progetti presentati in base al regolamento approvato con DPRReg 53/2020 per l'annualità 2023, anche nel caso in cui la realizzazione dei medesimi sia stata prorogata.
5. Non sono ammissibili domande di contributo per progetti finanziati a valere sugli Avvisi pubblici approvati con deliberazione della Giunta regionale n. 831 del 28 maggio 2021, n. 1801 del 26 novembre 2021 e n. 1947 del 16 dicembre 2022, anche nel caso in cui la realizzazione dei medesimi sia stata prorogata.
6. Sono inammissibili i progetti che, a giudizio della commissione di valutazione sono finalizzati ad iniziative aventi ad oggetto in via principale o esclusiva settori diversi dallo spettacolo dal vivo.
7. Sono inammissibili i progetti che a giudizio della commissione di valutazione non rientrano nelle tipologie progettuali finanziate dal presente Avviso o le cui finalità non siano pertinenti con le finalità e i contenuti del presente Avviso. Sono altresì inammissibili i progetti che costituiscano mero prolungamento dei progetti già finanziati sulle risorse stanziare dai provvedimenti richiamati ai **commi 4 e 5**, salvo si tratti di una nuova edizione per l'annualità 2024.

#### **Art. 7 spese ammissibili e inammissibili**

1. La spesa per essere ammissibile rispetta i principi generali di cui all'articolo 6 del Regolamento.
2. Sono ammissibili le spese appartenenti alle tipologie di cui all'articolo 7 del Regolamento e sostenute fra il **1 gennaio 2024** e il **31 marzo 2025**
3. Le spese di viaggio, vitto e alloggio, sostenute dal personale e rimborsate dal soggetto beneficiario ovvero sostenute direttamente dal soggetto beneficiario a favore del personale e le eventuali diarie forfetarie, se predeterminate contrattualmente dal soggetto beneficiario, indicate all'articolo 7, comma 1, lettera a) del Regolamento, sono predeterminate *a forfait*, come costo standard, nella misura massima di euro 1.000,00=, e non sono oggetto della rendicontazione della relativa spesa prevista dall'articolo 9 del Regolamento e **dall'articolo 19**.
4. Le spese generali di funzionamento, indicate all'articolo 7, comma 1, lettera e), del Regolamento, sono predeterminate *a forfait*, come costo standard, nella misura massima di euro 500,00=, e non sono oggetto della rendicontazione della relativa spesa prevista dall'articolo 9 del Regolamento e **dall'articolo 19**.
5. Non sono ammissibili le seguenti tipologie di spese:
  - a) spese indicate al **comma 3** per la misura eccedente ad euro 1.000,00=;
  - b) spese indicate al **comma 4** per la misura eccedente ad euro 500,00=;
  - c) spese indicate all'articolo 8 del Regolamento.
6. Non sono in ogni caso ammesse a contributo spese di importo complessivo inferiore a 50,00= (cinquanta) euro.

#### **Art. 8 intensità e ammontare dei contributi**

1. L'importo concedibile è pari a **5.000,00** euro.
2. Qualora il contributo richiesto sia inferiore o superiore alla somma indicata al **comma 1**, la domanda è inammissibile e viene archiviata d'ufficio.
3. I progetti sono finanziati fino ad esaurimento delle risorse. Qualora le risorse disponibili non siano sufficienti ad assicurare l'entità del contributo concesso a favore dell'ultimo assegnatario utilmente inserito in graduatoria, il contributo non viene concesso.
4. Qualora si rendessero disponibili ulteriori risorse si procederà allo scorrimento della graduatoria a cominciare dal primo assegnatario non finanziato.
5. Nel limite di cui al **comma 1**, la misura del contributo è pari al cento per cento del fabbisogno di finanziamento della spesa ammissibile. Il contributo non può superare il fabbisogno di finanziamento.

**Art. 9 cumulo di contributi**

1. Il medesimo progetto può essere oggetto di ulteriori sovvenzioni pubbliche o private rispetto a quelle contemplate dal presente Avviso.
2. In sede di rendicontazione il beneficiario presenta una dichiarazione attestante l'entità e la provenienza delle ulteriori sovvenzioni eventualmente ottenute per il medesimo progetto e si impegna a comunicare tempestivamente quelle che dovesse ricevere successivamente. La somma delle suddette sovvenzioni e del contributo di cui al presente Avviso, non può superare la spesa effettivamente sostenuta; in caso contrario il contributo di cui al presente Avviso è conseguentemente rideterminato.

**CAPO IV – TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE****Art. 10 domanda di contributo e relativa documentazione**

1. La domanda di contributo è redatta attraverso l'utilizzo del sistema informatico per la presentazione delle istanze on line, cui si accede dal sito istituzionale della Regione.
2. I soggetti di cui **all'articolo 4, comma 1, lettera a)** possono presentare fino a tre domande di contributo: due domande sugli Avvisi ordinari e una sull'Avviso GO! 2025. In alternativa gli enti locali fino a 3000 abitanti possono presentare una domanda su uno degli Avvisi ordinari, una domanda su uno degli Avvisi locali e una domanda sull'Avviso GO! 2025.
3. I soggetti di cui **all'articolo 4, comma 1, lettere b) e c)** possono presentare fino a tre domande di contributo: una domanda di contributo sugli Avvisi ordinari o una sugli Avvisi locali, e una sull'Avviso Creatività e una sull'Avviso GO! 2025.
4. Nel caso in cui il richiedente abbia presentato più domande di contributo, verrà verificato l'ordine cronologico di arrivo e saranno considerate valide quelle cronologicamente più recenti. Lo stesso progetto non può essere presentato in più di una domanda.
5. Costituisce parte integrante della domanda la seguente documentazione:
  - a) le dichiarazioni sostitutive attestanti, in particolare, la qualità di legale rappresentante ovvero di procuratore del richiedente, il possesso dei requisiti di ammissibilità di cui **all'articolo 4**, e il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 66 del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73 (Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali), convertito in legge 23 luglio 2021, n. 106;
  - b) la descrizione del progetto e le informazioni per l'attribuzione dei punteggi per i criteri qualitativi oggettivi e qualitativi valutativi;
  - c) quadro logico del progetto;
  - d) le attestazioni di presa visione della informativa sulla privacy, ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679, di conoscenza degli obblighi di pubblicazione previsti dall'articolo 1, commi da 125 a 127, della legge 4 agosto 2017, n. 124 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza) e di assunzione di responsabilità dei contenuti della documentazione di domanda e di impegno al rispetto degli obblighi di cui **all'articolo 24**;
  - e) il modulo F23 o F24 attestante l'avvenuto pagamento dell'imposta di bollo ove il richiedente non sia esente.
6. In caso di domanda presentata e sottoscritta da persona diversa dal legale rappresentante, deve altresì essere allegata copia dell'atto di procura generale o speciale alla presentazione e sottoscrizione della domanda, redatta secondo il modello pubblicato sul sito istituzionale della Regione [www.regione.fvg.it](http://www.regione.fvg.it), nella sezione dedicata alle attività culturali, corredata dalla fotocopia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante, qualora sia sottoscritta in forma autografa.
7. La mancata presentazione della documentazione di cui al **comma 5, lettere a) e b)**, comporta l'inammissibilità della domanda e l'archiviazione d'ufficio;

**Art. 11 presentazione della domanda**

1. Ai fini dell'accesso ai contributi i soggetti di cui **all'articolo 4** presentano domanda al Servizio, esclusivamente attraverso l'utilizzo del sistema informatico per la presentazione delle istanze on line (IOL) cui si accede dal sito istituzionale della Regione, [www.regione.fvg.it](http://www.regione.fvg.it), nella sezione dedicata alle attività culturali, previa autenticazione con una delle modalità previste dall'articolo 65, comma 1, lettera

- b), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), redatta secondo le modalità riportate nelle linee guida per la compilazione delle istanze, pubblicate sulla medesima pagina web. La domanda si considera sottoscritta e inoltrata, al termine della compilazione e del caricamento degli allegati, all'atto della convalida finale.
2. La domanda di contributo di cui al **comma 1** è presentata a partire dalle ore 8:00:00 del **6 novembre 2023** e perentoriamente entro le ore 16:00:00 del **19 dicembre 2023**. Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine di presentazione della domanda, fa fede esclusivamente la data e l'ora della convalida finale effettuata attraverso il sistema informatico.
  3. La domanda di contributo di cui al **comma 1** è sottoscritta e inoltrata dal legale rappresentante del richiedente o da persona munita di procura generale o speciale alla presentazione e sottoscrizione della domanda medesima o, per gli enti pubblici, dal soggetto legittimato secondo il proprio ordinamento; la domanda è presentata con l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di imposta di bollo.
  4. Qualora i documenti allegati alla domanda e caricati sul sistema siano firmati digitalmente, la firma digitale apposta è considerata valida se basata su un certificato in corso di validità, rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari riconosciuto, ai sensi **dell'articolo 2, comma 1, lettera g)**;
  5. L'inoltro della domanda è a completo ed esclusivo rischio del soggetto richiedente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell'Amministrazione ove, per disguidi informatici derivanti dal mancato rispetto delle caratteristiche tecniche del sistema informatico per la presentazione delle domande on line pubblicate sul sito istituzionale [www.regione.fvg.it](http://www.regione.fvg.it) nella sezione dedicata alle attività culturali, o di altra natura, ovvero per qualsiasi altro motivo, non pervenga a destinazione nei termini perentori di cui al **comma 2**.
  6. Tutte le successive comunicazioni tra l'Amministrazione regionale e il richiedente ovvero beneficiario devono avvenire a mezzo di posta elettronica certificata.

#### **Art. 12 cause di inammissibilità delle domande**

1. Sono inammissibili e vengono archiviate d'ufficio, in particolare, le domande di contributo:
  - a) relative a progetti non attinenti alle materie dell'Avviso;
  - b) presentate oltre il termine di scadenza;
  - c) presentate da soggetti diversi da quelli individuati **all'articolo 4** o dai soggetti esclusi di cui **all'articolo 5**;
  - d) se il contributo richiesto non rispetti il limite di cui **all'articolo 8**;
  - e) qualora siano presentate più domande da parte del medesimo richiedente salvi i casi di cui **all'articolo 10, commi 2, 3 e 4**;
  - f) presentate con modalità diverse da quelle previste **dall'articolo 11, comma 1**;
  - g) prive della sottoscrizione dei soggetti di cui **all'articolo 11, comma 3**;
  - h) se la firma digitale è basata su un certificato scaduto;
  - i) presentate per iniziative progettuali già finanziate di cui **all'articolo 6, commi 4 e 5**;
  - j) prive dei documenti indicati **all'articolo 10, comma 5, lettere a) e b)**.

#### **Art. 13 comunicazione di avvio del procedimento**

1. Dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande, il Servizio provvede alla comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), anche mediante pubblicazione sul sito istituzionale della Regione.

### **CAPO V – ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO**

#### **Art. 14 istruttoria delle domande e inammissibilità dei progetti**

1. Ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento, il Servizio, attraverso l'attività istruttoria, accerta l'ammissibilità delle domande pervenute, verificandone la completezza, la regolarità formale e la sussistenza dei requisiti soggettivi dei richiedenti.

2. Ove la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, il Servizio ne dà comunicazione al richiedente indicandone le cause e assegnando un termine perentorio non superiore a dieci giorni per provvedere alla relativa regolarizzazione o integrazione. Qualora il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione o integrazione della stessa decorra inutilmente, la domanda è valutata in base agli elementi presenti, fatta salva la mancata regolarizzazione o integrazione di elementi necessari per l'attribuzione di un punteggio, che comporta l'assegnazione di 0 (zero) punti. Qualora nella domanda manchi la documentazione di cui **all'articolo 10, comma 5, lettere a), b), c) e d)**, non viene chiesta alcuna integrazione alla domanda.
3. Per l'attribuzione di ciascuno dei punteggi di cui alla **Tabella 1** sono valutati i contenuti presenti nel corrispondente campo riguardante la parte descrittiva della documentazione di cui **all'articolo 10, comma 5, lettera b)**.
4. Qualora non siano indicate le informazioni richieste nel modulo per l'attribuzione del punteggio di un criterio di valutazione o in caso di assenza totale di informazioni, non viene richiesta alcuna integrazione alla domanda stessa, con assegnazione per il criterio di un punteggio pari a 0 (zero) punti.
5. In caso di difformità tra le informazioni desumibili dalla barratura di un campo e la corrispondente parte descrittiva, prevale l'informazione desumibile dalla parte descrittiva. In caso di barratura di un campo del modulo della domanda e contemporanea assenza totale di compilazione della relativa parte descrittiva viene assegnato punteggio pari a 0 (zero) punti.
6. Non costituiscono casi di incompletezza o irregolarità formale della domanda le fattispecie di cui ai **commi 4 e 5**.

#### **Art. 15 commissione di valutazione**

1. I progetti risultati ammissibili in esito all'attività istruttoria vengono valutati da un'apposita commissione di valutazione costituita ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento, che attribuisce i punteggi di cui alla **Tabella 1** del presente Avviso sulla base delle informazioni fornite nella domanda di contributo e nei suoi allegati.
2. Nel caso in cui, a seguito del preavviso ex articolo 10 bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), i soggetti presentino controdeduzioni, la commissione di valutazione può valutare le controdeduzioni e decidere sull'inammissibilità.
3. Ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della LR 44/2017 la commissione può lavorare a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.

#### **Art. 16 criteri di valutazione e di priorità dei progetti**

1. Ai fini della formulazione della graduatoria sono definiti nella **Tabella 1** del presente Avviso i criteri di valutazione qualitativi oggettivi e qualitativi valutativi dei progetti e i rispettivi punteggi.
2. A parità di punteggio l'ordine di graduatoria è determinato dall'applicazione successiva dei seguenti criteri di priorità:
  - a) progetti che hanno ottenuto un punteggio maggiore quanto a criteri qualitativi valutativi;
  - b) ordine cronologico di presentazione della domanda.

#### **Art. 17 graduatoria dei progetti ammissibili**

1. Ai sensi dell'articolo 5, comma 9, del Regolamento con decreto emanato dal Direttore centrale competente in materia di attività culturali entro 90 giorni dal termine di presentazione delle domande è approvata la graduatoria dei progetti da finanziare, di quelli ammissibili ma non finanziabili per carenza di risorse, e l'elenco dei progetti non ammissibili a contributo. Il decreto è pubblicato sul sito web istituzionale, nella sezione dedicata alle attività culturali.
2. A seguito dell'emanazione del decreto di cui al **comma 1**, è comunicata ai beneficiari l'assegnazione del contributo, fissando il termine perentorio fino a dieci giorni per l'eventuale rifiuto dello stesso; decorso inutilmente tale termine il contributo si intende accettato.
3. La graduatoria ha validità sino al 31 dicembre 2025.

**Art. 18 concessione ed erogazione dei contributi**

1. I contributi sono concessi con decreto del Direttore del Servizio o suo delegato entro 90 giorni dalla pubblicazione della graduatoria. Su richiesta del beneficiario viene contestualmente erogato in via anticipata un importo corrispondente al cento per cento del contributo medesimo compatibilmente con le operazioni di chiusura dell'esercizio finanziario. L'erogazione in via anticipata non è subordinata alla presentazione di fidejussioni bancarie o di polizze assicurative o alla prestazione di garanzie patrimoniali, ai sensi dell'articolo 32 bis, comma 1 ter della legge.
2. Non possono essere concessi i contributi di cui al presente Avviso ai soggetti divenuti, nell'anno 2024, beneficiari dei contributi per il finanziamento annuale a progetti o a programmi di iniziative e attività pluriennali all'esito dei procedimenti contributivi disciplinati dal regolamento approvato con DPRReg 39/2017, limitatamente ai soggetti di cui all'articolo 5 del medesimo DPRReg 39/2017, e 53/2020 per l'annualità 2024.
3. Non possono essere concessi i contributi di cui al presente Avviso in deroga al limite previsto **dall'articolo 8, comma 1.**
4. Qualora si rendano disponibili ulteriori risorse finanziarie, con decreto emanato dal Direttore centrale competente in materia di cultura e pubblicato sul sito della Regione, viene approvato lo scorrimento della graduatoria dei progetti da finanziare, con l'indicazione del contributo regionale assegnato. Il contributo è concesso entro novanta giorni dalla pubblicazione dello scorrimento della graduatoria.

**CAPO VI – RENDICONTAZIONE DELLA SPESA****Art. 19 rendicontazione della spesa e relativa documentazione**

1. La rendicontazione della spesa, redatta esclusivamente sul modello approvato con decreto del Direttore del Servizio e pubblicata sul sito istituzionale della Regione [www.regione.fvg.it](http://www.regione.fvg.it), nella sezione dedicata alle attività culturali, è presentata, salvo quanto previsto dai commi 3 e 4 dell'articolo 7, ai sensi delle disposizioni di cui al titolo II, capo III, della legge regionale 7/2000.
2. Oltre alla documentazione prevista dalla legge regionale 7/2000, costituisce parte integrante della rendicontazione la seguente documentazione:
  - a) la relazione riepilogativa del progetto realizzato;
  - b) la dichiarazione sostitutiva attestante il costo complessivo del progetto realizzato, comprensivo del contributo di cui al presente Avviso.
3. La documentazione giustificativa della spesa non può essere datata antecedentemente alla data **del 1 gennaio 2024**, né riferirsi ad attività antecedenti a tale data.
4. Qualora la rendicontazione sia sottoscritta da persona diversa dal legale rappresentante, deve altresì essere allegata la procura redatta secondo il modello pubblicato sul sito istituzionale della Regione [www.regione.fvg.it](http://www.regione.fvg.it), nella sezione dedicata alle attività culturali, sottoscritta dal legale rappresentante del richiedente con cui viene incaricato il soggetto alla compilazione, sottoscrizione e presentazione della rendicontazione. La procura, qualora sottoscritta con firma autografa, deve essere corredata dal documento di identità in corso di validità del legale rappresentante; qualora sottoscritta con firma digitale, la firma digitale apposta è considerata valida se basata su un certificato in corso di validità, rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari riconosciuto, ai sensi **dell'articolo 2, comma 1, lettera g).**
5. Non è ammissibile a rendiconto documentazione di spesa di importo complessivo inferiore a 50,00= (cinquanta) euro.

**Art. 20 presentazione della rendicontazione**

1. La rendicontazione è presentata alla Direzione centrale cultura e sport - Servizio competente in materia di attività culturali ed è sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante del beneficiario o altro soggetto debitamente autorizzato a ricevere e trasmettere in nome e per conto del beneficiario medesimo, e inviata esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo [cultura@certregione.fvg.it](mailto:cultura@certregione.fvg.it), entro il termine perentorio del **31 marzo 2025**. La mancata presentazione della rendicontazione nei termini comporta la revoca del provvedimento di concessione.

2. Il termine per la conclusione del progetto e per la presentazione della rendicontazione può essere prorogato una sola volta e per un massimo di 180 giorni su richiesta motivata presentata prima della scadenza del termine di cui al **comma 1**.

#### **Art. 21 istruttoria della rendicontazione ed erogazione del contributo**

1. Il Servizio attraverso l'attività istruttoria accerta la sussistenza, pena la revoca della concessione del contributo, dei presupposti di fatto e di diritto per l'erogazione del contributo.
2. Ove la rendicontazione sia ritenuta irregolare o incompleta, il Servizio ne dà comunicazione all'interessato indicandone le cause ed assegnando un termine non superiore a 30 giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione. Può essere concessa la proroga del termine per una sola volta e per un massimo di 10 giorni, a condizione che la richiesta sia motivata e sia presentata prima della scadenza dello stesso. Qualora le integrazioni richieste non vengano prodotte nei termini assegnati, si procede all'istruttoria sulla base della documentazione agli atti e, qualora la stessa sia incompleta o insufficiente, si procede alla rideterminazione ovvero alla revoca del contributo ai sensi **degli articoli 23 o 27**.
3. A seguito della conclusione positiva dell'istruttoria, viene redatto l'atto di approvazione della rendicontazione.
4. La rendicontazione è approvata con decreto del Direttore del Servizio o suo delegato, entro centoottanta giorni dalla presentazione. Entro il medesimo termine è disposta l'erogazione del contributo, salvo quanto previsto **dall'articolo 18, comma 1**.

#### **Art. 22 valutazione del progetto realizzato**

1. La commissione di valutazione può essere riconvocata al fine di valutare l'effettiva realizzazione del progetto finanziato.
2. Qualora all'esito della valutazione di cui **al comma 1** la commissione ritenga che il progetto realizzato sia diverso da quello presentato, si applica **l'articolo 25, commi 2 e 3**.

#### **Art. 23 rideterminazione del contributo**

1. Il contributo è rideterminato:
  - a) qualora, in sede di rendicontazione, emerga che il fabbisogno di finanziamento è diminuito;
  - b) qualora, in sede di rendicontazione la spesa rendicontata risulti inferiore al contributo concesso.

### **CAPO VII – OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO**

#### **Art. 24 obblighi del beneficiario**

1. I beneficiari sono tenuti, in particolare a:
  - a) avere sede legale od operativa in Friuli Venezia Giulia al momento dell'erogazione del contributo, ai sensi **dell'articolo 4, comma 2, lettera b)**
  - b) utilizzare la posta elettronica certificata per tutte le comunicazioni con l'Amministrazione regionale, ai sensi **dell'articolo 11, comma 6**;
  - c) comunicare entro 7 giorni dall'accadimento eventuali variazioni dei dati forniti con la domanda;
  - d) rispettare i termini previsti dal presente Avviso;
  - e) presentare la rendicontazione della spesa entro i termini di cui **all'articolo 20**;
  - f) consentire e agevolare ispezioni e controlli effettuati ai sensi **dell'articolo 26**;
  - g) comunicare eventuali variazioni, ai sensi **dell'articolo 25**;
  - h) apporre il logo della Regione e il lettering "IOSONOFRIULIVENEZIAGIULIA" su tutto il materiale promozionale del progetto, quale, in particolare, volantini, inviti, manifesti, messaggi pubblicitari e siti internet dedicati, a partire dalla data del decreto di approvazione della graduatoria o eventuale scorrimento della stessa;
  - i) comunicare all'Amministrazione regionale tempestivamente eventuali ulteriori finanziamenti di fonte pubblica o privata ottenuti per la realizzazione del progetto e non indicati in sede di domanda di contributo, che comportino la riduzione del fabbisogno di finanziamento;

- j) tenere a disposizione del Servizio attività culturali, presso la propria sede, per eventuali controlli, fatture o altri documenti contabili aventi valore probatorio equivalente che comprovano la spesa sostenuta dal beneficiario, ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento;
- k) tenere a disposizione del Servizio, presso la propria sede, la documentazione comprovante la realizzazione del progetto per cui è stato concesso il contributo e, in particolare, rassegne stampa, pubblicazioni e video, da cui emerga l'evidenza data alla contribuzione regionale, ai sensi dell'articolo 10 del Regolamento;
- l) comunicare all'Amministrazione regionale i dati da questa eventualmente richiesti relativi al progetto presentato;
- m) rispettare gli obblighi di pubblicazione previsti dall'articolo 1, commi da 125 a 127, della legge 124/2017;
- n) rispettare gli obblighi previsti dall'articolo 66 del decreto legge 73/2021 (Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali), convertito in legge 23 luglio 2021, n. 106.

#### **Art. 25 variazioni del progetto**

- 1. Le variazioni devono essere preventivamente comunicate via PEC al Servizio, il quale provvede, anche avvalendosi della commissione di valutazione, che in tal caso viene appositamente riconvocata, a valutare se la modifica apportata comporti una riduzione del punteggio.
- 2. Le variazioni che comportano una riduzione del punteggio di valutazione in misura superiore al **20 per cento** rispetto a quello attribuito sono considerate una modifica sostanziale del progetto, non sono ammissibili e comportano la revoca del contributo ai sensi **dell'articolo 27**.
- 3. Le variazioni che determinano una riduzione del punteggio di valutazione fino al **20 per cento**, in relazione alla originaria posizione in graduatoria del progetto, possono comportare la revoca del decreto di concessione del contributo nel caso in cui il punteggio derivante dalla variazione sia inferiore a quello dell'ultimo progetto utilmente collocato in graduatoria.
- 4. I **commi 2 e 3** si applicano anche in sede di approvazione della rendicontazione, ai sensi **dell'articolo 21**.

### **CAPO VIII – ISPEZIONI, CONTROLLI E REVOCHE**

#### **Art. 26 ispezioni e controlli**

- 1. Nel corso dell'intero procedimento per la concessione ed erogazione del contributo, nonché, per tutta la durata del mantenimento degli obblighi imposti dal Regolamento, possono essere disposti ispezioni e controlli, anche a campione, ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 7/2000.

#### **Art. 27 revoca del decreto di concessione**

- 1. Il decreto di concessione del contributo è revocato, in particolare, nei seguenti casi:
  - a) rinuncia del beneficiario;
  - b) mancato riscontro ovvero perdita dei requisiti di ammissibilità di cui **all'articolo 4**, dichiarati all'atto di presentazione della domanda;
  - c) mancata presentazione della rendicontazione della spesa entro il termine di cui **all'articolo 20, comma 1**;
  - d) mancata produzione delle integrazioni alla rendicontazione nel caso di cui **all'articolo 21, comma 2**;
  - e) progetto realizzato sostanzialmente diverso da quello presentato, ai sensi **dell'articolo 22, comma 2**.
  - f) mancata realizzazione ovvero modifica del progetto originariamente presentato, ai sensi **dell'articolo 25, commi 2 e 3**.
- 2. La revoca del decreto di concessione del contributo comporta la restituzione delle somme eventualmente già erogate, unitamente agli interessi calcolati con le modalità di cui all'articolo 49 della legge regionale 7/2000.

## CAPO IX – DISPOSIZIONI FINALI E NORME DI RINVIO

### Art. 28 disposizioni finali

1. La modulistica del presente Avviso può essere modificata e integrata con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di attività culturali, pubblicata sul sito istituzionale [www.regione.fvg.it](http://www.regione.fvg.it), nella sezione dedicata alle attività culturali.
2. Informazioni relative all'Avviso e agli adempimenti ad esso connessi possono essere richieste all'indirizzo di posta elettronica [attivitaicultura@regione.fvg.it](mailto:attivitaicultura@regione.fvg.it) o di posta elettronica certificata [cultura@certregione.fvg.it](mailto:cultura@certregione.fvg.it).

### Art. 29 norma di rinvio

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente Avviso, si applicano le disposizioni della legge regionale 7/2000 e della legge e della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

TABELLA 1

## AVVISO SPETTACOLO PROGETTI LOCALI 2024

	CRITERIO		PUNTEGGIO MASSIMO	INDICATORI	PUNTI
1	STORICITA' DELL'INIZATIVA	Numero delle edizioni pregresse	10	fino a cinque edizioni	3
				più di cinque edizioni	10
2	APPORTO FONDI AL PROGETTO DIVERSI DAL CONTRIBUTO REGIONALE	Fondi propri, fondi dei partner, donazioni, sponsorizzazioni, altri contributi pubblici, entrate generate dalla realizzazione del progetto	6	apporto di fondi fino al 10%	0
				apporto di fondi oltre il 10% fino al 20%	1
				apporto di fondi oltre il 20% e fino al 30%	2
				apporto di fondi oltre il 30% e fino al 40%	3
				apporto di fondi oltre il 40% e fino al 50%	4
				apporto di fondi oltre il 50% e fino al 60%	5
				apporto fondi oltre il 60%	6
3	INNOVATIVITA', INTEGRAZIONE SOCIALE E CITTADINANZA ATTIVA	Innovatività e integrazione sociale del progetto misurata sulla capacità del medesimo di: a) favorire la partecipazione attiva dei giovani alla vita della propria comunità (percorsi di cittadinanza attiva); b) favorire l'utilizzo e la fruizione dei luoghi e degli spazi da parte di segmenti sociali caratterizzati da situazioni di marginalità sociale, con l'obiettivo di accrescere le competenze e promuovere una maggiore confidenza in sé stessi; c) favorire il benessere di persone diversamente abili, o che soffrono di alcune malattie, ovvero di problemi legati all'invecchiamento e alla solitudine.	5	Basso	1
				Medio-basso	2
				Medio	3
				Medio-alto	4
				Alto	5
<b>TOTALE PUNTEGGIO MASSIMO</b>			<b>21</b>		

## LEGENDA:

INDICATORE	DESCRIZIONE
<i>Alto (5 punti)</i>	Gli aspetti sostanziali previsti dal criterio sono affrontati in modo convincente e significativo. Sono forniti gli elementi sostanziali richiesti su tutte le questioni poste nel criterio e non ci sono aspetti o aree di non chiarezza
<i>Medio – alto (4 punti)</i>	Gli aspetti sostanziali previsti dal criterio sono affrontati in modo adeguato anche se sono possibili alcuni miglioramenti. Sono forniti gli elementi sostanziali richiesti su tutte o quasi tutte le questioni poste nel criterio
<i>Medio (3 punti)</i>	Gli aspetti sostanziali previsti dal criterio sono affrontati in modo generale ma sono presenti parecchie debolezze. Sono forniti alcuni elementi sostanziali significativi ma ci sono diverse questioni poste nel criterio per cui mancano dettagli o gli elementi forniti sono limitati
<i>Medio – basso (2 punti)</i>	Gli aspetti sostanziali previsti dal criterio sono affrontati parzialmente o si forniscono elementi non completi. Sono affrontate solo in parte le questioni poste nel criterio o sono forniti pochi elementi sostanziali rilevanti
<i>Basso (1 punto)</i>	Gli aspetti sostanziali previsti dal criterio non sono affrontati (o sono affrontati marginalmente) o gli stessi non possono essere valutati per i molti elementi carenti o non completi. Non sono affrontate le questioni poste nel criterio o sono forniti elementi sostanziali poco rilevanti

**Avviso cinema progetti locali 2024**

**LR 16/2014, art. 18, comma 2, lettera b) e 23. – Avviso pubblico per la concessione di contributi a sostegno di iniziative progettuali locali di valorizzazione della cultura cinematografica. – Avviso cinema progetti locali 2024**

<b>CAPO I – FINALITA’ E RISORSE</b> .....	<b>3</b>
Art. 1 finalità.....	3
Art. 2 definizioni .....	3
Art. 3 dotazione finanziaria e struttura competente .....	3
<b>CAPO II – SOGGETTI RICHIEDENTI, REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ E PARTENARIATO</b> .....	<b>4</b>
Art. 4 soggetti richiedenti e requisiti di ammissibilità.....	4
Art. 5 soggetti esclusi .....	4
<b>CAPO III – PROGETTI, SPESE AMMISSIBILI, SPESE INAMMISSIBILI E AMMONTARE DEI CONTRIBUTI</b> .....	<b>4</b>
Art. 6 progetti ammissibili e inammissibili .....	4
Art. 7 spese ammissibili e inammissibili .....	5
Art. 8 intensità e ammontare dei contributi .....	5
Art. 9 cumulo di contributi .....	5
<b>CAPO IV – TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE</b> .....	<b>6</b>
Art. 10 domanda di contributo e relativa documentazione.....	6
Art. 11 presentazione della domanda .....	6
Art. 12 cause di inammissibilità delle domande.....	7
Art. 13 comunicazione di avvio del procedimento.....	7
<b>CAPO V – ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO</b> .....	<b>7</b>
Art. 14 istruttoria delle domande e inammissibilità dei progetti.....	7
Art. 15 commissione di valutazione .....	8
Art. 16 criteri di valutazione e di priorità dei progetti .....	8
Art. 17 graduatoria dei progetti ammissibili .....	8
Art. 18 concessione ed erogazione dei contributi.....	8
<b>CAPO VI – RENDICONTAZIONE DELLA SPESA</b> .....	<b>9</b>
Art. 19 rendicontazione della spesa e relativa documentazione .....	9

Art. 20 presentazione della rendicontazione .....	9
Art. 21 istruttoria della rendicontazione ed erogazione del contributo .....	9
Art. 22 valutazione del progetto realizzato .....	10
Art. 23 rideterminazione del contributo .....	10
<b>CAPO VII – OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO .....</b>	<b>10</b>
Art. 24 obblighi del beneficiario .....	10
Art. 25 variazioni del progetto .....	11
<b>CAPO VIII – ISPEZIONI, CONTROLLI E REVOCHE .....</b>	<b>11</b>
Art. 26 ispezioni e controlli .....	11
Art. 27 revoca del decreto di concessione .....	11
<b>CAPO IX – DISPOSIZIONI FINALI E NORME DI RINVIO .....</b>	<b>11</b>
Art. 28 disposizioni finali .....	11
Art. 29 norma di rinvio .....	11
<b>TABELLA 1 .....</b>	<b>13</b>

**CAPO I – FINALITA' E RISORSE****Art. 1 finalità**

1. Al fine di sostenere la valorizzazione dell'arte cinematografica e dell'audiovisivo per l'annualità 2024, il presente avviso pubblico denominato Avviso cinema progetti locali, di seguito Avviso, disciplina i criteri e le modalità per la concessione di contributi per il sostegno di iniziative progettuali aventi ad oggetto manifestazioni cinematografiche, in attuazione degli articoli 18, comma 2, e 23, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), di seguito denominata legge, e del decreto del Presidente della Regione 13 febbraio 2015, n. 33 (Regolamento in materia di incentivi annuali per progetti regionali aventi ad oggetto attività culturali, in attuazione degli articoli 14, comma 1, 23, comma 5, 24, comma 5, 26, comma 7 e 27, comma 5, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)), di seguito denominato Regolamento.

**Art. 2 definizioni**

1. Ai fini del presente Avviso si intende per:
  - a) manifestazioni cinematografiche: iniziative culturali destinate ad un pubblico ampio volte a valorizzare l'arte del cinema e dell'audiovisivo, intesa come il complesso delle attività artistiche, tecniche, industriali che concorrono alla realizzazione di spettacoli cinematografici, indipendentemente dalla loro durata o genere;
  - b) fabbisogno di finanziamento: la differenza fra le uscite e le entrate previste dall'iniziativa progettuale. Per entrate si intendono le fonti di finanziamento direttamente connesse con il progetto quali, ad esempio, i fondi propri del soggetto proponente o dei partner, le entrate generate dalla sua realizzazione, le donazioni, le raccolte fondi e le sponsorizzazioni, le erogazioni liberali percepite per le quali è riconosciuto il credito di imposta ai sensi dell'articolo 7, commi da 21 a 31, della legge regionale 6 agosto 2019, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2019-2021 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 - ART BONUS REGIONALE), nonché i contributi pubblici specificatamente destinati all'iniziativa, ad esclusione del contributo di cui al presente Avviso;
  - c) attività prevalentemente o esclusivamente culturali o artistiche: tale requisito è misurato o in base allo statuto, o in base all'incidenza dei costi per attività culturali o artistiche, da intendersi come dato medio degli ultimi tre esercizi finanziari, oppure al numero di addetti impiegati in tali attività, da intendersi come dato medio dell'ultimo triennio.
  - d) firma digitale valida: la firma digitale è considerata valida se basata su un certificato in corso di validità rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari qualificato e conforme ai requisiti di cui all'allegato I del "Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio" del 23 luglio 2014 in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno (cd. Regolamento EIDAS). La firma deve essere apposta utilizzando dispositivi che soddisfino i requisiti di cui all'allegato II del Regolamento EIDAS;
  - e) giovani artisti: soggetti fino al trentacinquesimo anno di età compiuto;
  - f) Avvisi ordinari: Avviso eventi e festival 2024, Avviso stagioni e rassegne 2024, Avviso orchestre 2024, Avviso manifestazioni cinematografiche e festival cinematografici di carattere internazionale 2024, Avviso divulgazione umanistica 2024, Avviso divulgazione scientifica 2024, Avviso manifestazioni espositive 2024;
  - g) Avvisi tematici: Avviso creatività 2024, Avviso GO! 2025;
  - h) Avvisi progetti locali: Avviso spettacolo progetti locali, Avviso cinema progetti locali, Avviso divulgazione progetti locali, Avviso attività espositive progetti locali.

**Art. 3 dotazione finanziaria e struttura competente**

1. La dotazione finanziaria per il perseguimento delle finalità del presente Avviso è stabilita con Legge di stabilità 2024.
2. Le risorse finanziarie possono essere rimodulate e integrate mediante dotazioni aggiuntive al fine di aumentare l'efficacia dell'azione.
3. La struttura regionale competente alla concessione dei contributi di cui al presente Avviso è il Servizio attività culturali, di seguito denominato Servizio.

**CAPO II – SOGGETTI RICHIEDENTI, REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ E PARTENARIATO****Art. 4 soggetti richiedenti e requisiti di ammissibilità**

1. Possono beneficiare dei contributi di cui al presente Avviso i seguenti soggetti:
  - a) gli enti locali del Friuli Venezia Giulia con popolazione fino a 3.000 abitanti secondo gli ultimi dati validati dall'ISTAT;
  - b) gli enti privati, diversi dalle persone fisiche, di cui all'articolo 4, comma 2 bis, della legge regionale 16/2014;
  - c) le società cooperative che svolgono attività prevalentemente o esclusivamente culturali o artistiche.
2. I richiedenti di cui al **comma 1, lettere b) e c)** devono possedere i seguenti requisiti:
  - a) essere regolarmente costituiti con atto pubblico o scrittura privata registrata;
  - b) avere sede legale od operativa in Friuli Venezia Giulia al momento dell'erogazione del contributo.

**Art. 5 soggetti esclusi**

1. Non possono beneficiare dei contributi di cui al presente Avviso i seguenti soggetti:
  - a) enti locali con popolazione superiore a 3.000 abitanti secondo gli ultimi dati validati dall'ISTAT;
  - b) soggetti beneficiari dei contributi concessi nell'anno 2023 dal Servizio competente in materia di attività culturali per progetti o programmi triennali ai sensi dei regolamenti approvati con DPReg 39/2017, limitatamente ai soggetti di cui all'articolo 4 del medesimo DPReg 39/2017, e con DPREG 15/2016, 16/2016 e 17/2016, 199/2016, 237/2016, 238/2016, 8/2017 e 53/2020. Gli enti locali beneficiari in base ai regolamenti menzionati, con esclusione dei DPREG 15/2016, 16/2016 e 17/2016, possono beneficiare dei contributi di cui al presente Avviso;
  - c) i soggetti individuati puntualmente agli articoli 10, 11, 17 bis, 17 ter, 20, 25, 26 ter, 27 bis e 28 della legge regionale 16/2014;
  - d) le fondazioni bancarie;
  - e) le università;
  - f) le scuole statali e paritarie appartenenti al sistema nazionale di istruzione ai sensi dell'articolo 1 della legge 62/2000 ed enti di formazione professionale;
  - g) le associazioni di categoria, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, gli ordini e i collegi professionali;
  - h) le associazioni pro loco e i loro consorzi e il Comitato regionale, previsti dal Titolo II, Capo IV della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive);
  - i) le parrocchie e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.

**CAPO III – PROGETTI, SPESE AMMISSIBILI, SPESE INAMMISSIBILI E AMMONTARE DEI CONTRIBUTI****Art. 6 progetti ammissibili e inammissibili**

1. Sono ammissibili a contributo i progetti consistenti in produzione, promozione, organizzazione e realizzazione di manifestazioni cinematografiche.
2. Le manifestazioni cinematografiche di cui al **comma 1** devono svolgersi prevalentemente nel territorio del Friuli Venezia Giulia.
3. Non sono ammissibili domande di contributo per progetti già finanziati a valere sugli Avvisi pubblici approvati dai provvedimenti della Giunta regionale n. 229 del 19 febbraio 2021 e n. 374 del 18 marzo 2022 e n. 185 del 3 febbraio 2023, nonché per progetti presentati in base al regolamento approvato con DPReg 53/2020 per l'annualità 2023, anche nel caso in cui la realizzazione dei medesimi sia stata prorogata.
4. Non sono ammissibili domande di contributo per progetti finanziati a valere sugli Avvisi pubblici approvati con deliberazione della Giunta regionale n. 831 del 28 maggio 2021, n. 1801 del 26 novembre

2021 e n. 1947 del 16 dicembre 2022, anche nel caso in cui la realizzazione dei medesimi sia stata prorogata.

5. Sono inammissibili i progetti che, a giudizio della commissione di valutazione sono finalizzati ad iniziative aventi ad oggetto in via principale o esclusiva settori diversi dalle manifestazioni cinematografiche.
6. Sono inammissibili i progetti che a giudizio della commissione di valutazione non rientrano nelle tipologie progettuali finanziate dal presente Avviso o le cui finalità non siano pertinenti con le finalità e i contenuti del presente Avviso. Sono altresì inammissibili i progetti che costituiscano mero prolungamento dei progetti già finanziati sulle risorse stanziati dai provvedimenti richiamati ai **commi 3 e 4**, salvo si tratti di una nuova edizione per l'annualità 2024.

#### **Art. 7** spese ammissibili e inammissibili

1. La spesa per essere ammissibile rispetta i principi generali di cui all'articolo 6 del Regolamento.
2. Sono ammissibili le spese appartenenti alle tipologie di cui all'articolo 7 del Regolamento e sostenute fra il **1 gennaio 2024** e il **31 marzo 2025**.
3. Le spese di viaggio, vitto e alloggio, sostenute dal personale e rimborsate dal soggetto beneficiario ovvero sostenute direttamente dal soggetto beneficiario a favore del personale e le eventuali diarie forfetarie, se predeterminate contrattualmente dal soggetto beneficiario, indicate all'articolo 7, comma 1, lettera a) del Regolamento, sono predeterminate *a forfait*, come costo standard, nella misura massima di euro 1.000,00=, e non sono oggetto della rendicontazione della relativa spesa prevista dall'articolo 9 del Regolamento e **dall'articolo 19**.
4. Le spese generali di funzionamento, indicate all'articolo 7, comma 1, lettera e), del Regolamento, sono predeterminate *a forfait*, come costo standard, nella misura massima di euro 500,00=, e non sono oggetto della rendicontazione della relativa spesa prevista dall'articolo 9 del Regolamento e **dall'articolo 19**.
5. Non sono ammissibili le seguenti tipologie di spese:
  - a) spese indicate al **comma 3** per la misura eccedente ad euro 1.000,00=;
  - b) spese indicate al **comma 4** per la misura eccedente ad euro 500,00=;
  - c) spese indicate all'articolo 8 del Regolamento.
6. Non sono in ogni caso ammesse a contributo spese di importo complessivo inferiore a 50,00= (cinquanta) euro.

#### **Art. 8** intensità e ammontare dei contributi

1. L'importo concedibile è pari a **5.000,00** euro.
2. Qualora il contributo richiesto sia inferiore o superiore alla somma indicata al **comma 1**, la domanda è inammissibile e viene archiviata d'ufficio.
3. I progetti sono finanziati fino ad esaurimento delle risorse. Qualora le risorse disponibili non siano sufficienti ad assicurare l'entità del contributo concesso a favore dell'ultimo assegnatario utilmente inserito in graduatoria, il contributo non viene concesso.
4. Qualora si rendessero disponibili ulteriori risorse si procederà allo scorrimento della graduatoria a cominciare dal primo assegnatario non finanziato.
5. Nel limite di cui al **comma 1**, la misura del contributo è pari al cento per cento del fabbisogno di finanziamento della spesa ammissibile. Il contributo non può superare il fabbisogno di finanziamento.

#### **Art. 9** cumulo di contributi

1. Il medesimo progetto può essere oggetto di ulteriori sovvenzioni pubbliche o private rispetto a quelle contemplate dal presente Avviso.
2. In sede di rendicontazione il beneficiario presenta una dichiarazione attestante l'entità e la provenienza delle ulteriori sovvenzioni eventualmente ottenute per il medesimo progetto e si impegna a comunicare tempestivamente quelle che dovesse ricevere successivamente. La somma delle suddette sovvenzioni e del contributo di cui al presente Avviso, non può superare la spesa effettivamente sostenuta; in caso contrario il contributo di cui al presente Avviso è conseguentemente rideterminato.

## CAPO IV – TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

### Art. 10 domanda di contributo e relativa documentazione

1. La domanda di contributo è redatta attraverso l'utilizzo del sistema informatico per la presentazione delle istanze on line, cui si accede dal sito istituzionale della Regione.
2. I soggetti di cui **all'articolo 4, comma 1, lettera a)** possono presentare fino a tre domande di contributo: due domande sugli Avvisi ordinari e una sull'Avviso GO! 2025. In alternativa gli enti locali fino a 3000 abitanti possono presentare una domanda su uno degli Avvisi ordinari, una domanda su uno degli Avvisi locali e una domanda sull'Avviso GO! 2025.
3. I soggetti di cui **all'articolo 4, comma 1, lettere b) e c)**, possono presentare fino a tre domande di contributo: una domanda di contributo sugli Avvisi ordinari o una sugli Avvisi locali, e una sull'Avviso Creatività e una sull'Avviso GO! 2025.
4. Nel caso in cui il richiedente abbia presentato più domande di contributo, verrà verificato l'ordine cronologico di arrivo e saranno considerate valide quelle cronologicamente più recenti. Lo stesso progetto non può essere presentato in più di una domanda.
5. Costituisce parte integrante della domanda la seguente documentazione:
  - a) le dichiarazioni sostitutive attestanti, in particolare, la qualità di legale rappresentante ovvero di procuratore del richiedente, il possesso dei requisiti di ammissibilità di cui **all'articolo 4**, e il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 66 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali), convertito in legge 23 luglio 2021, n. 106;
  - b) la descrizione del progetto e le informazioni per l'attribuzione dei punteggi per i criteri qualitativi oggettivi e qualitativi valutativi;
  - c) quadro logico del progetto;
  - d) le attestazioni di presa visione della informativa sulla privacy, ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679, di conoscenza degli obblighi di pubblicazione previsti dall'articolo 1, commi da 125 a 127, della legge 4 agosto 2017, n. 124 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza) e di assunzione di responsabilità dei contenuti della documentazione di domanda e di impegno al rispetto degli obblighi di cui **all'articolo 24**;
  - e) il modulo F23 o F24 attestante l'avvenuto pagamento dell'imposta di bollo ove il richiedente non sia esente.
6. In caso di domanda presentata e sottoscritta da persona diversa dal legale rappresentante, deve altresì essere allegata copia dell'atto di procura generale o speciale alla presentazione e sottoscrizione della domanda, redatta secondo il modello pubblicato sul sito istituzionale della Regione [www.regione.fvg.it](http://www.regione.fvg.it), nella sezione dedicata alle attività culturali, corredata dalla fotocopia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante, qualora sia sottoscritta in forma autografa.
7. La mancata presentazione della documentazione di cui al **comma 5, lettere a) e b)**, comporta l'inammissibilità della domanda e l'archiviazione d'ufficio;

### Art. 11 presentazione della domanda

1. Ai fini dell'accesso ai contributi i soggetti di cui **all'articolo 4** presentano domanda al Servizio, esclusivamente attraverso l'utilizzo del sistema informatico per la presentazione delle istanze on line (**IOL**) cui si accede dal sito istituzionale della Regione, [www.regione.fvg.it](http://www.regione.fvg.it), nella sezione dedicata alle attività culturali, previa autenticazione con una delle modalità previste dall'articolo 65, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), redatta secondo le modalità riportate nelle linee guida per la compilazione delle istanze, pubblicate sulla medesima pagina web. La domanda si considera sottoscritta e inoltrata, al termine della compilazione e del caricamento degli allegati, all'atto della convalida finale.
2. La domanda di contributo di cui al **comma 1** è presentata a partire dalle ore 8:00:00 del **6 novembre 2023** e perentoriamente entro le ore 16:00:00 del **19 dicembre 2023**. Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine di presentazione della domanda, fa fede esclusivamente la data e l'ora della convalida finale effettuata attraverso il sistema informatico.
3. La domanda di contributo di cui al **comma 1** è sottoscritta e inoltrata dal legale rappresentante del richiedente o da persona munita di procura generale o speciale alla presentazione e sottoscrizione della

domanda medesima o, per gli enti pubblici, dal soggetto legittimato secondo il proprio ordinamento; la domanda è presentata con l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di imposta di bollo.

4. Qualora i documenti allegati alla domanda e caricati sul sistema siano firmati digitalmente, la firma digitale apposta è considerata valida se basata su un certificato in corso di validità, rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari riconosciuto, ai sensi **dell'articolo 2, comma 1, lettera d)**;
5. L'inoltro della domanda è a completo ed esclusivo rischio del soggetto richiedente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell'Amministrazione ove, per disguidi informatici derivanti dal mancato rispetto delle caratteristiche tecniche del sistema informatico per la presentazione delle domande on line pubblicate sul sito istituzionale [www.regione.fvg.it](http://www.regione.fvg.it) nella sezione dedicata alle attività culturali, o di altra natura, ovvero per qualsiasi altro motivo, non pervenga a destinazione nei termini perentori di cui **al comma 2**.
6. Tutte le successive comunicazioni tra l'Amministrazione regionale e il richiedente ovvero beneficiario devono avvenire a mezzo di posta elettronica certificata.

#### **Art. 12 cause di inammissibilità delle domande**

1. Sono inammissibili e vengono archiviate d'ufficio, in particolare, le domande di contributo:
  - a) relative a progetti non attinenti alle materie dell'Avviso;
  - b) presentate oltre il termine di scadenza;
  - c) presentate da soggetti diversi da quelli individuati **all'articolo 4** o dai soggetti esclusi di cui **all'articolo 5**;
  - d) se il contributo richiesto non rispetti il limite di cui **all'articolo 8**;
  - e) qualora siano presentate più domande da parte del medesimo richiedente salvi i casi di cui **all'articolo 10, commi 2, 3 e 4**;
  - f) presentate con modalità diverse da quelle previste **dall'articolo 11, comma 1**;
  - g) prive della sottoscrizione dei soggetti di cui **all'articolo 11, comma 3**;
  - h) se la firma digitale è basata su un certificato scaduto;
  - i) presentate per iniziative progettuali già finanziate di cui **all'articolo 6, commi 3 e 4**;
  - j) prive dei documenti indicati **all'articolo 10, comma 5, lettere a) e b)**.

#### **Art. 13 comunicazione di avvio del procedimento**

1. Dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande, il Servizio provvede alla comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), anche mediante pubblicazione sul sito istituzionale della Regione.

### **CAPO V – ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO**

#### **Art. 14 istruttoria delle domande e inammissibilità dei progetti**

1. Ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento, il Servizio, attraverso l'attività istruttoria, accerta l'ammissibilità delle domande pervenute, verificandone la completezza, la regolarità formale e la sussistenza dei requisiti soggettivi dei richiedenti.
2. Ove la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, il Servizio ne dà comunicazione al richiedente indicandone le cause e assegnando un termine perentorio non superiore a dieci giorni per provvedere alla relativa regolarizzazione o integrazione. Qualora il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione o integrazione della stessa decorra inutilmente, la domanda è valutata in base agli elementi presenti, fatta salva la mancata regolarizzazione o integrazione di elementi necessari per l'attribuzione di un punteggio, che comporta l'assegnazione di 0 (zero) punti. Qualora nella domanda manchi la documentazione di cui **all'articolo 10, comma 5, lettere a), b), c) e d)**, non viene chiesta alcuna integrazione alla domanda.
3. Per l'attribuzione di ciascuno dei punteggi di cui alla **Tabella 1** sono valutati i contenuti presenti nel corrispondente campo riguardante la parte descrittiva della documentazione di cui **all'articolo 10, comma 5, lettera b)**.

4. Qualora non siano indicate le informazioni richieste nel modulo per l'attribuzione del punteggio di un criterio di valutazione o in caso di assenza totale di informazioni, non viene richiesta alcuna integrazione alla domanda stessa, con assegnazione per il criterio di un punteggio pari a 0 (zero) punti.
5. In caso di difformità tra le informazioni desumibili dalla barratura di un campo e la corrispondente parte descrittiva, prevale l'informazione desumibile dalla parte descrittiva. In caso di barratura di un campo del modulo della domanda e contemporanea assenza totale di compilazione della relativa parte descrittiva viene assegnato punteggio pari a 0 (zero) punti.
6. Non costituiscono casi di incompletezza o irregolarità formale della domanda le fattispecie di cui ai commi 4 e 5.

**Art. 15 commissione di valutazione**

1. I progetti risultati ammissibili in esito all'attività istruttoria vengono valutati da un'apposita commissione di valutazione costituita ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento, che attribuisce i punteggi di cui alla **Tabella 1** del presente Avviso sulla base delle informazioni fornite nella domanda di contributo e nei suoi allegati.
2. Nel caso in cui, a seguito del preavviso ex articolo 10 bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), i soggetti presentino controdeduzioni, la commissione di valutazione può valutare le controdeduzioni e decidere sull'inammissibilità.
3. Ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della LR 44/2017 la commissione può lavorare a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.

**Art. 16 criteri di valutazione e di priorità dei progetti**

1. Ai fini della formulazione della graduatoria sono definiti nella **Tabella 1** del presente Avviso i criteri di valutazione qualitativi oggettivi e qualitativi valutativi dei progetti e i rispettivi punteggi.
2. A parità di punteggio l'ordine di graduatoria è determinato dall'applicazione successiva dei seguenti criteri di priorità:
  - a) progetti che hanno ottenuto un punteggio maggiore quanto a criteri qualitativi valutativi;
  - b) ordine cronologico di presentazione della domanda.

**Art. 17 graduatoria dei progetti ammissibili**

1. Ai sensi dell'articolo 5, comma 9, del Regolamento con decreto emanato dal Direttore centrale competente in materia di attività culturali entro 90 giorni dal termine di presentazione delle domande è approvata la graduatoria dei progetti da finanziare, di quelli ammissibili ma non finanziabili per carenza di risorse, e l'elenco dei progetti non ammissibili a contributo. Il decreto è pubblicato sul sito web istituzionale, nella sezione dedicata alle attività culturali.
2. A seguito dell'emanazione del decreto di cui al **comma 1**, è comunicata ai beneficiari l'assegnazione del contributo, fissando il termine perentorio fino a dieci giorni per l'eventuale rifiuto dello stesso; decorso inutilmente tale termine il contributo si intende accettato.
3. La graduatoria ha validità sino al 31 dicembre 2025.

**Art. 18 concessione ed erogazione dei contributi**

1. I contributi sono concessi con decreto del Direttore del Servizio o suo delegato entro 90 giorni dalla pubblicazione della graduatoria. Su richiesta del beneficiario viene contestualmente erogato in via anticipata un importo corrispondente al cento per cento del contributo medesimo compatibilmente con le operazioni di chiusura dell'esercizio finanziario. L'erogazione in via anticipata non è subordinata alla presentazione di fidejussioni bancarie o di polizze assicurative o alla prestazione di garanzie patrimoniali, ai sensi dell'articolo 32 bis, comma 1 ter della legge.
2. Non possono essere concessi i contributi di cui al presente Avviso ai soggetti divenuti, nell'anno 2024, beneficiari dei contributi per il finanziamento annuale a progetti o a programmi di iniziative e attività pluriennali all'esito dei procedimenti contributivi disciplinati dal regolamento approvato con DPR 39/2017, limitatamente ai soggetti di cui all'articolo 5 del medesimo DPR 39/2017, e 53/2020 per l'annualità 2024.

3. Non possono essere concessi i contributi di cui al presente Avviso in deroga al limite previsto dall'articolo 8, comma 1.
4. Qualora si rendano disponibili ulteriori risorse finanziarie, con decreto emanato dal Direttore centrale competente in materia di cultura e pubblicato sul sito della Regione, viene approvato lo scorrimento della graduatoria dei progetti da finanziare, con l'indicazione del contributo regionale assegnato. Il contributo è concesso entro novanta giorni dalla pubblicazione dello scorrimento della graduatoria.

## CAPO VI – RENDICONTAZIONE DELLA SPESA

### Art. 19 rendicontazione della spesa e relativa documentazione

1. La rendicontazione della spesa, redatta esclusivamente sul modello approvato con decreto del Direttore del Servizio e pubblicata sul sito istituzionale della Regione [www.regione.fvg.it](http://www.regione.fvg.it), nella sezione dedicata alle attività culturali, è presentata, salvo quanto previsto dai commi 3 e 4 dell'articolo 7, ai sensi delle disposizioni di cui al titolo II, capo III, della legge regionale 7/2000.
2. Oltre alla documentazione prevista dalla legge regionale 7/2000, costituisce parte integrante della rendicontazione la seguente documentazione:
  - a) la relazione ricapitolativa del progetto realizzato;
  - b) la dichiarazione sostitutiva attestante il costo complessivo del progetto realizzato, comprensivo del contributo di cui al presente Avviso.
3. La documentazione giustificativa della spesa non può essere datata antecedentemente alla data del 1 gennaio 2024, né riferirsi ad attività antecedenti a tale data.
4. Qualora la rendicontazione sia sottoscritta da persona diversa dal legale rappresentante, deve altresì essere allegata la procura redatta secondo il modello pubblicato sul sito istituzionale della Regione [www.regione.fvg.it](http://www.regione.fvg.it), nella sezione dedicata alle attività culturali, sottoscritta dal legale rappresentante del richiedente con cui viene incaricato il soggetto alla compilazione, sottoscrizione e presentazione della rendicontazione. La procura, qualora sottoscritta con firma autografa, deve essere corredata dal documento di identità in corso di validità del legale rappresentante; qualora sottoscritta con firma digitale, la firma digitale apposta è considerata valida se basata su un certificato in corso di validità, rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari riconosciuto, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d).
5. Non è ammissibile a rendiconto documentazione di spesa di importo complessivo inferiore a 50,00= (cinquanta) euro.

### Art. 20 presentazione della rendicontazione

1. La rendicontazione è presentata alla Direzione centrale cultura e sport - Servizio competente in materia di attività culturali ed è sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante del beneficiario o altro soggetto debitamente autorizzato a ricevere e trasmettere in nome e per conto del beneficiario medesimo, e inviata esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo [cultura@certregione.fvg.it](mailto:cultura@certregione.fvg.it), entro il termine perentorio del 31 marzo 2025. La mancata presentazione della rendicontazione nei termini comporta la revoca del provvedimento di concessione.
2. Il termine per la conclusione del progetto e per la presentazione della rendicontazione può essere prorogato una sola volta e per un massimo di 180 giorni su richiesta motivata presentata prima della scadenza del termine di cui al comma 1.

### Art. 21 istruttoria della rendicontazione ed erogazione del contributo

1. Il Servizio attraverso l'attività istruttoria accerta la sussistenza, pena la revoca della concessione del contributo, dei presupposti di fatto e di diritto per l'erogazione del contributo.
2. Ove la rendicontazione sia ritenuta irregolare o incompleta, il Servizio ne dà comunicazione all'interessato indicandone le cause ed assegnando un termine non superiore a 30 giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione. Può essere concessa la proroga del termine per una sola volta e per un massimo di 10 giorni, a condizione che la richiesta sia motivata e sia presentata prima della scadenza dello stesso. Qualora le integrazioni richieste non vengano prodotte nei termini assegnati, si procede all'istruttoria sulla base della documentazione agli atti e, qualora la stessa sia incompleta o

insufficiente, si procede alla rideterminazione ovvero alla revoca del contributo ai sensi **degli articoli 23 o 27**.

3. A seguito della conclusione positiva dell'istruttoria, viene redatto l'atto di approvazione della rendicontazione.
4. La rendicontazione è approvata con decreto del Direttore del Servizio o suo delegato, entro centoottanta giorni dalla presentazione. Entro il medesimo termine è disposta l'erogazione del contributo salvo quanto previsto dall'**articolo 18, comma 1**.

#### **Art. 22 valutazione del progetto realizzato**

1. La commissione di valutazione può essere riconvocata al fine di valutare l'effettiva realizzazione del progetto finanziato.
2. Qualora all'esito della valutazione di cui al **comma 1** la commissione ritenga che il progetto realizzato sia diverso da quello presentato, si applica l'**articolo 25, commi 2 e 3**.

#### **Art. 23 rideterminazione del contributo**

1. Il contributo è rideterminato:
  - a) qualora, in sede di rendicontazione, emerga che il fabbisogno di finanziamento è diminuito;
  - b) qualora, in sede di rendicontazione la spesa rendicontata risulti inferiore al contributo concesso.

### **CAPO VII – OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO**

#### **Art. 24 obblighi del beneficiario**

1. I beneficiari sono tenuti, in particolare a:
  - a) avere sede legale od operativa in Friuli Venezia Giulia al momento dell'erogazione del contributo, ai sensi **dell'articolo 4, comma 2, lettera b)**;
  - b) utilizzare la posta elettronica certificata per tutte le comunicazioni con l'Amministrazione regionale, ai sensi **dell'articolo 11, comma 6**;
  - c) comunicare entro 7 giorni dall'accadimento eventuali variazioni dei dati forniti con la domanda;
  - d) rispettare i termini previsti dal presente Avviso;
  - e) presentare la rendicontazione della spesa entro i termini di cui **all'articolo 20**;
  - f) consentire e agevolare ispezioni e controlli effettuati ai sensi **dell'articolo 26**;
  - g) comunicare eventuali variazioni, ai sensi **dell'articolo 25**;
  - h) apporre il logo della Regione e il lettering "IOSONOFRIULIVENEZIAGIULIA" su tutto il materiale promozionale del progetto, quale, in particolare, volantini, inviti, manifesti, messaggi pubblicitari e siti internet dedicati, a partire dalla data del decreto di approvazione della graduatoria o eventuale scorrimento della stessa;
  - i) comunicare all'Amministrazione regionale tempestivamente eventuali ulteriori finanziamenti di fonte pubblica o privata ottenuti per la realizzazione del progetto e non indicati in sede di domanda di contributo, che comportino la riduzione del fabbisogno di finanziamento;
  - j) tenere a disposizione del Servizio attività culturali, presso la propria sede, per eventuali controlli, fatture o altri documenti contabili aventi valore probatorio equivalente che comprovano la spesa sostenuta dal beneficiario, ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento;
  - k) tenere a disposizione del Servizio, presso la propria sede, la documentazione comprovante la realizzazione del progetto per cui è stato concesso il contributo e, in particolare, rassegne stampa, pubblicazioni e video, da cui emerga l'evidenza data alla contribuzione regionale, ai sensi dell'articolo 10 del Regolamento;
  - l) comunicare all'Amministrazione regionale i dati da questa eventualmente richiesti relativi al progetto presentato;
  - m) rispettare gli obblighi di pubblicazione previsti dall'articolo 1, commi da 125 a 127, della legge 124/2017;
  - n) rispettare gli obblighi previsti dall'articolo 66 del decreto legge 73/2021 (Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali), convertito in legge 23 luglio 2021, n. 106.

**Art. 25 variazioni del progetto**

1. Le variazioni devono essere preventivamente comunicate via PEC al Servizio, il quale provvede, anche avvalendosi della commissione di valutazione, che in tal caso viene appositamente riconvocata, a valutare se la modifica apportata comporti una riduzione del punteggio.
2. Le variazioni che comportano una riduzione del punteggio di valutazione in misura superiore al **20 per cento** rispetto a quello attribuito sono considerate una modifica sostanziale del progetto, non sono ammissibili e comportano la revoca del contributo ai sensi **dell'articolo 27**.
3. Le variazioni che determinano una riduzione del punteggio di valutazione fino al **20 per cento**, in relazione alla originaria posizione in graduatoria del progetto, possono comportare la revoca del decreto di concessione del contributo nel caso in cui il punteggio derivante dalla variazione sia inferiore a quello dell'ultimo progetto utilmente collocato in graduatoria.
4. I **commi 2 e 3** si applicano anche in sede di approvazione della rendicontazione, ai sensi **dell'articolo 21**.

**CAPO VIII – ISPEZIONI, CONTROLLI E REVOCHE****Art. 26 ispezioni e controlli**

1. Nel corso dell'intero procedimento per la concessione ed erogazione del contributo, nonché, per tutta la durata del mantenimento degli obblighi imposti dal Regolamento, possono essere disposti ispezioni e controlli, anche a campione, ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 7/2000.

**Art. 27 revoca del decreto di concessione**

1. Il decreto di concessione del contributo è revocato, in particolare, nei seguenti casi:
  - a) rinuncia del beneficiario;
  - b) mancato riscontro ovvero perdita dei requisiti di ammissibilità di cui **all'articolo 4**, dichiarati all'atto di presentazione della domanda;
  - c) mancata presentazione della rendicontazione della spesa entro il termine di cui **all'articolo 20, comma 1**;
  - d) mancata produzione delle integrazioni alla rendicontazione nel caso di cui **all'articolo 21, comma 2**;
  - e) progetto realizzato sostanzialmente diverso da quello presentato, ai sensi **dell'articolo 22, comma 2**.
  - f) mancata realizzazione ovvero modifica del progetto originariamente presentato, ai sensi **dell'articolo 25, commi 2 e 3**.
2. La revoca del decreto di concessione del contributo comporta la restituzione delle somme eventualmente già erogate, unitamente agli interessi calcolati con le modalità di cui all'articolo 49 della legge regionale 7/2000.

**CAPO IX – DISPOSIZIONI FINALI E NORME DI RINVIO****Art. 28 disposizioni finali**

1. La modulistica del presente Avviso può essere modificata e integrata con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di attività culturali, pubblicata sul sito istituzionale [www.regione.fvg.it](http://www.regione.fvg.it), nella sezione dedicata alle attività culturali.
2. Informazioni relative all'Avviso e agli adempimenti ad esso connessi possono essere richieste all'indirizzo di posta elettronica [attivacultura@regione.fvg.it](mailto:attivacultura@regione.fvg.it) o di posta elettronica certificata [cultura@certregione.fvg.it](mailto:cultura@certregione.fvg.it).

**Art. 29 norma di rinvio**

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente Avviso, si applicano le disposizioni della legge regionale 7/2000 e della legge e della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

TABELLA 1

## AVVISO CINEMA PROGETTI LOCALI

	CRITERIO		PUNTEGGIO MASSIMO	INDICATORI	PUNTI
1	STORICITA' DELL'INIZATIVA	Numero delle edizioni pregresse	10	fino a cinque edizioni	3
				più di cinque edizioni	10
2	APPORTO FONDI AL PROGETTO DIVERSI DAL CONTRIBUTO REGIONALE	Fondi propri, fondi dei partner, donazioni, sponsorizzazioni, altri contributi pubblici, entrate generate dalla realizzazione del progetto	6	apporto di fondi fino al 10%	0
				apporto di fondi oltre il 10% fino al 20%	1
				apporto di fondi oltre il 20% e fino al 30%	2
				apporto di fondi oltre il 30% e fino al 40%	3
				apporto di fondi oltre il 40% e fino al 50%	4
				apporto di fondi oltre il 50% e fino al 60%	5
				apporto fondi oltre il 60%	6
3	INNOVATIVITA', INTEGRAZIONE SOCIALE E CITTADINANZA ATTIVA	Innovatività e integrazione sociale del progetto misurata sulla capacità del medesimo di: a) favorire la partecipazione attiva dei giovani alla vita della propria comunità (percorsi di cittadinanza attiva); b) favorire l'utilizzo e la fruizione dei luoghi e degli spazi da parte di segmenti sociali caratterizzati da situazioni di marginalità sociale, con l'obiettivo di accrescerne le competenze e promuovere una maggiore confidenza in sé stessi; c) favorire il benessere di persone diversamente abili, o che soffrono di alcune malattie, ovvero di problemi legati all'invecchiamento e alla solitudine.	5	Basso	1
				Medio-basso	2
				Medio	3
				Medio-alto	4
				Alto	5
<b>TOTALE PUNTEGGIO MASSIMO</b>			<b>21</b>		

## LEGENDA:

INDICATORE	DESCRIZIONE
<i>Alto (5 punti)</i>	Gli aspetti sostanziali previsti dal criterio sono affrontati in modo convincente e significativo. Sono forniti gli elementi sostanziali richiesti su tutte le questioni poste nel criterio e non ci sono aspetti o aree di non chiarezza
<i>Medio – alto (4 punti)</i>	Gli aspetti sostanziali previsti dal criterio sono affrontati in modo adeguato anche se sono possibili alcuni miglioramenti. Sono forniti gli elementi sostanziali richiesti su tutte o quasi tutte le questioni poste nel criterio
<i>Medio (3 punti)</i>	Gli aspetti sostanziali previsti dal criterio sono affrontati in modo generale ma sono presenti parecchie debolezze. Sono forniti alcuni elementi sostanziali significativi ma ci sono diverse questioni poste nel criterio per cui mancano dettagli o gli elementi forniti sono limitati
<i>Medio – basso (2 punti)</i>	Gli aspetti sostanziali previsti dal criterio sono affrontati parzialmente o si forniscono elementi non completi. Sono affrontate solo in parte le questioni poste nel criterio o sono forniti pochi elementi sostanziali rilevanti
<i>Basso (1 punto)</i>	Gli aspetti sostanziali previsti dal criterio non sono affrontati (o sono affrontati marginalmente) o gli stessi non possono essere valutati per i molti elementi carenti o non completi. Non sono affrontate le questioni poste nel criterio o sono forniti elementi sostanziali poco rilevanti

VISTO: IL PRESIDENTE: FEDRIGA  
VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: CORTIULA

## Avviso divulgazione progetti locali 2024

**LR 16/2014, art. 26, comma 2, lettera c). – Avviso pubblico per la concessione di contributi a sostegno di iniziative progettuali locali riguardanti manifestazioni di divulgazione della cultura umanistica o scientifica. – Avviso divulgazione progetti locali 2024**

<b>CAPO I – FINALITA’ E RISORSE.....</b>	<b>3</b>
Art. 1 finalità.....	3
Art. 2 definizioni .....	3
Art. 3 dotazione finanziaria e struttura competente .....	4
<b>CAPO II – SOGGETTI RICHIEDENTI, REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ E PARTENARIATO .....</b>	<b>4</b>
Art. 4 soggetti richiedenti e requisiti di ammissibilità.....	4
Art. 5 soggetti esclusi .....	4
<b>CAPO III – PROGETTI, SPESE AMMISSIBILI, SPESE INAMMISSIBILI E AMMONTARE DEI CONTRIBUTI.....</b>	<b>4</b>
Art. 6 progetti ammissibili e inammissibili .....	4
Art. 7 spese ammissibili e inammissibili .....	5
Art. 8 intensità e ammontare dei contributi .....	5
Art. 9 cumulo di contributi .....	6
<b>CAPO IV – TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE.....</b>	<b>6</b>
Art. 10 domanda di contributo e relativa documentazione.....	6
Art. 11 presentazione della domanda .....	6
Art. 12 cause di inammissibilità delle domande.....	7
Art. 13 comunicazione di avvio del procedimento.....	7
<b>CAPO V – ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO .....</b>	<b>7</b>
Art. 14 istruttoria delle domande e inammissibilità dei progetti.....	7
Art. 15 commissione di valutazione .....	8
Art. 16 criteri di valutazione e di priorità dei progetti .....	8
Art. 17 graduatoria dei progetti ammissibili .....	8
Art. 18 concessione ed erogazione dei contributi.....	9
<b>CAPO VI – RENDICONTAZIONE DELLA SPESA .....</b>	<b>9</b>
Art. 19 rendicontazione della spesa e relativa documentazione .....	9

Art. 20 presentazione della rendicontazione .....	9
Art. 21 istruttoria della rendicontazione ed erogazione del contributo .....	10
Art. 22 valutazione del progetto realizzato .....	10
Art. 23 rideterminazione del contributo .....	10
<b>CAPO VII – OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO .....</b>	<b>10</b>
Art. 24 obblighi del beneficiario .....	10
Art. 25 variazioni del progetto .....	11
<b>CAPO VIII – ISPEZIONI, CONTROLLI E REVOCHE .....</b>	<b>11</b>
Art. 26 ispezioni e controlli .....	11
Art. 27 revoca del decreto di concessione .....	11
<b>CAPO IX – DISPOSIZIONI FINALI E NORME DI RINVIO .....</b>	<b>12</b>
Art. 28 disposizioni finali .....	12
Art. 29 norma di rinvio .....	12
<b>TABELLA 1 .....</b>	<b>13</b>

## CAPO I – FINALITA' E RISORSE

### Art. 1 finalità

1. Al fine di sostenere le iniziative e le attività di centri di divulgazione della cultura umanistica e artistica e l'organizzazione di iniziative di studio e divulgazione della cultura nella stessa disciplina, anche per mezzo di pubblicazioni e prodotti multimediali per l'annualità 2024, il presente avviso pubblico denominato Avviso divulgazione progetti locali, di seguito Avviso, disciplina i criteri e le modalità per la concessione di contributi per il sostegno di iniziative progettuali aventi ad oggetto la produzione, promozione, organizzazione e realizzazione di progetti riguardanti manifestazioni di divulgazione della cultura umanistica o scientifica, in attuazione dell'articolo 26, comma 2, lettera c), della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), di seguito denominata Legge, e del decreto del Presidente della Regione 13 febbraio 2015, n. 33 (Regolamento in materia di incentivi annuali per progetti regionali aventi ad oggetto attività culturali, in attuazione degli articoli 14, comma 1, 23, comma 5, 24, comma 5, 26, comma 7 e 27, comma 5, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)), di seguito denominato Regolamento.

### Art. 2 definizioni

1. Ai fini del presente Avviso si intende per:
  - a) divulgazione della cultura umanistica: iniziative di divulgazione, promozione e diffusione di attività di ricerca e di elaborazione culturale documentate e fruibili pubblicamente nel settore umanistico, nonché festival letterari;
  - b) divulgazione della cultura scientifica: iniziative di divulgazione, promozione e diffusione di discipline relative alla cultura tecnico-scientifica, intesa come cultura delle scienze matematiche, fisiche e naturali, anche in forma di festival;
  - c) fabbisogno di finanziamento: la differenza fra le uscite e le entrate previste dall'iniziativa progettuale. Per entrate si intendono le fonti di finanziamento direttamente connesse con il progetto quali, ad esempio, i fondi propri del soggetto proponente o dei partner, le entrate generate dalla sua realizzazione, le donazioni, le raccolte fondi e le sponsorizzazioni, le erogazioni liberali percepite per le quali è riconosciuto il credito di imposta ai sensi dell'articolo 7, commi da 21 a 31, della legge regionale 6 agosto 2019, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2019-2021 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 - ART BONUS REGIONALE), nonché i contributi pubblici specificatamente destinati all'iniziativa, ad esclusione del contributo di cui al presente Avviso;
  - d) attività prevalentemente o esclusivamente culturali o artistiche: tale requisito è misurato o in base allo statuto, o in base all'incidenza dei costi per attività culturali o artistiche, da intendersi come dato medio degli ultimi tre esercizi finanziari, oppure al numero di addetti impiegati in tali attività, da intendersi come dato medio dell'ultimo triennio.
  - e) firma digitale valida: la firma digitale è considerata valida se basata su un certificato in corso di validità rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari qualificato e conforme ai requisiti di cui all'allegato I del "Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio" del 23 luglio 2014 in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno (cd. Regolamento EIDAS). La firma deve essere apposta utilizzando dispositivi che soddisfino i requisiti di cui all'allegato II del Regolamento EIDAS;
  - f) giovani artisti: soggetti fino al trentacinquesimo anno di età compiuto;
  - g) Avvisi ordinari: Avviso eventi e festival 2024, Avviso stagioni e rassegne 2024, Avviso orchestre 2024, Avviso Manifestazioni cinematografiche e festival cinematografici di carattere internazionale 2024, Avviso divulgazione umanistica 2024, Avviso divulgazione scientifica 2024, Avviso manifestazioni espositive 2024;
  - h) Avvisi tematici: Avviso creatività 2024, Avviso GO! 2025;
  - i) Avvisi progetti locali: Avviso spettacolo progetti locali, Avviso cinema progetti locali, Avviso divulgazione progetti locali, Avviso attività espositive progetti locali;

**Art. 3 dotazione finanziaria e struttura competente**

1. La dotazione finanziaria per il perseguimento delle finalità del presente Avviso è stabilita con Legge di stabilità 2024.
2. Le risorse finanziarie possono essere rimodulate e integrate mediante dotazioni aggiuntive al fine di aumentare l'efficacia dell'azione.
3. La struttura regionale competente alla concessione dei contributi di cui al presente Avviso è il Servizio attività culturali, di seguito denominato Servizio.

**CAPO II – SOGGETTI RICHIEDENTI, REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ E PARTENARIATO****Art. 4 soggetti richiedenti e requisiti di ammissibilità**

1. Possono beneficiare dei contributi di cui al presente Avviso i seguenti soggetti:
  - a) gli enti locali del Friuli Venezia Giulia con popolazione fino a 3.000 abitanti secondo gli ultimi dati validati dall'ISTAT;
  - b) gli enti privati, diversi dalle persone fisiche, di cui all'articolo 4, comma 2 bis, della legge regionale 16/2014;
  - c) le società cooperative che svolgono attività prevalentemente o esclusivamente culturali o artistiche.
2. I richiedenti di cui al **comma 1, lettere b) e c)** devono possedere i seguenti requisiti:
  - a) essere regolarmente costituiti con atto pubblico o scrittura privata registrata;
  - b) avere sede legale od operativa in Friuli Venezia Giulia al momento dell'erogazione del contributo.

**Art. 5 soggetti esclusi**

1. Non possono beneficiare dei contributi di cui al presente Avviso i seguenti soggetti:
  - a) enti locali con popolazione superiore a 3.000 abitanti secondo gli ultimi dati validati dall'ISTAT;
  - b) soggetti beneficiari dei contributi concessi nell'anno 2023 dal Servizio competente in materia di attività culturali per progetti o programmi triennali ai sensi dei regolamenti approvati con DPR 39/2017, limitatamente ai soggetti di cui all'articolo 4 del medesimo DPR 39/2017, e con DPR 15/2016, 16/2016 e 17/2016, 199/2016, 237/2016, 238/2016, 8/2017 e 53/2020. Gli enti locali beneficiari in base ai regolamenti menzionati, con esclusione del DPR 39/2017, possono beneficiare dei contributi di cui al presente Avviso;
  - c) i soggetti individuati puntualmente agli articoli 10, 11, 17 bis, 17 ter, 20, 25, 26 ter, 27 bis e 28 della legge regionale 16/2014;
  - d) le fondazioni bancarie;
  - e) le università;
  - f) le scuole statali e paritarie appartenenti al sistema nazionale di istruzione ai sensi dell'articolo 1 della legge 62/2000 ed enti di formazione professionale;
  - g) le associazioni di categoria, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, gli ordini e i collegi professionali;
  - h) le associazioni pro loco e i loro consorzi e il Comitato regionale, previsti dal Titolo II, Capo IV della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive);
  - i) le parrocchie e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.

**CAPO III – PROGETTI, SPESE AMMISSIBILI, SPESE INAMMISSIBILI E AMMONTARE DEI CONTRIBUTI****Art. 6 progetti ammissibili e inammissibili**

1. Sono ammissibili a contributo i progetti consistenti in promozione, organizzazione e realizzazione di manifestazioni di divulgazione della cultura umanistica o scientifica

2. I progetti di cui al **comma 1** possono svolgersi eventualmente anche in presenza di eventi in settori diversi dalla divulgazione della cultura umanistica o scientifica, che tuttavia devono essere accessori e non prevalenti (“iniziativa multidisciplinare”). La prevalenza è misurata in base al numero e rilevanza delle attività di divulgazione sul totale delle attività nel progetto.
3. I progetti di cui al **comma 1** devono svolgersi prevalentemente nel territorio del Friuli Venezia Giulia.
4. Non sono ammissibili domande di contributo per progetti già finanziati a valere sugli Avvisi pubblici approvati dai provvedimenti della Giunta regionale n. 229 del 19 febbraio 2021 e n. 374 del 18 marzo 2022 e n. 185 del 3 febbraio 2023, nonché per progetti presentati in base al regolamento approvato con DPRReg 53/2020 per l'annualità 2023, anche nel caso in cui la realizzazione dei medesimi sia stata prorogata.
5. Non sono ammissibili domande di contributo per progetti finanziati a valere sugli Avvisi pubblici approvati con deliberazione della Giunta regionale n. 831 del 28 maggio 2021, n. 1801 del 26 novembre 2021 e n. 1947 del 16 dicembre 2022, anche nel caso in cui la realizzazione dei medesimi sia stata prorogata.
6. Sono inammissibili i progetti che, a giudizio della commissione di valutazione sono finalizzati ad iniziative aventi ad oggetto in via principale o esclusiva settori diversi dalla divulgazione umanistica.
7. Sono inammissibili i progetti che a giudizio della commissione di valutazione non rientrano nelle tipologie progettuali finanziate dal presente Avviso o le cui finalità non siano pertinenti con le finalità e i contenuti del presente Avviso. Sono altresì inammissibili i progetti che costituiscano mero prolungamento dei progetti già finanziati sulle risorse stanziati dai provvedimenti richiamati ai **commi 4 e 5**, salvo si tratti di una nuova edizione per l'annualità 2024.

#### **Art. 7 spese ammissibili e inammissibili**

1. La spesa per essere ammissibile rispetta i principi generali di cui all'articolo 6 del Regolamento.
2. Sono ammissibili le spese appartenenti alle tipologie di cui all'articolo 7 del Regolamento e sostenute fra il **1 gennaio 2024** e il **31 marzo 2025**
3. Le spese di viaggio, vitto e alloggio, sostenute dal personale e rimborsate dal soggetto beneficiario ovvero sostenute direttamente dal soggetto beneficiario a favore del personale e le eventuali diarie forfetarie, se predeterminate contrattualmente dal soggetto beneficiario, indicate all'articolo 7, comma 1, lettera a) del Regolamento, sono predeterminate *a forfait*, come costo standard, nella misura massima di euro 1.000,00=, e non sono oggetto della rendicontazione della relativa spesa prevista dall'articolo 9 del Regolamento e **dall'articolo 19**.
4. Le spese generali di funzionamento, indicate all'articolo 7, comma 1, lettera e), del Regolamento, sono predeterminate *a forfait*, come costo standard, nella misura massima di euro 500,00=, e non sono oggetto della rendicontazione della relativa spesa prevista dall'articolo 9 del Regolamento e **dall'articolo 19**.
5. Non sono ammissibili le seguenti tipologie di spese:
  - a) spese indicate al **comma 3** per la misura eccedente ad euro 1.000,00=;
  - b) spese indicate al **comma 4** per la misura eccedente ad euro 500,00=;
  - c) spese indicate all'articolo 8 del Regolamento.
6. Non sono in ogni caso ammesse a contributo spese di importo complessivo inferiore a 50,00= (cinquanta) euro.

#### **Art. 8 intensità e ammontare dei contributi**

1. L'importo concedibile è pari a 5.000,00 euro.
2. Qualora il contributo richiesto sia inferiore o superiore alla somma indicata al **comma 1**, la domanda è inammissibile e viene archiviata d'ufficio.
3. I progetti sono finanziati fino ad esaurimento delle risorse. Qualora le risorse disponibili non siano sufficienti ad assicurare l'entità del contributo concesso a favore dell'ultimo assegnatario utilmente inserito in graduatoria, il contributo non viene concesso.
4. Qualora si rendessero disponibili ulteriori risorse si procederà allo scorrimento della graduatoria a cominciare dal primo assegnatario non finanziato.
5. Nel limite di cui al **comma 1**, la misura del contributo è pari al cento per cento del fabbisogno di finanziamento della spesa ammissibile. Il contributo non può superare il fabbisogno di finanziamento.

**Art. 9 cumulo di contributi**

1. Il medesimo progetto può essere oggetto di ulteriori sovvenzioni pubbliche o private rispetto a quelle contemplate dal presente Avviso.
2. In sede di rendicontazione il beneficiario presenta una dichiarazione attestante l'entità e la provenienza delle ulteriori sovvenzioni eventualmente ottenute per il medesimo progetto e si impegna a comunicare tempestivamente quelle che dovesse ricevere successivamente. La somma delle suddette sovvenzioni e del contributo di cui al presente Avviso, non può superare la spesa effettivamente sostenuta; in caso contrario il contributo di cui al presente Avviso è conseguentemente rideterminato.

**CAPO IV – TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE****Art. 10 domanda di contributo e relativa documentazione**

1. La domanda di contributo è redatta attraverso l'utilizzo del sistema informatico per la presentazione delle istanze on line, cui si accede dal sito istituzionale della Regione.
2. I soggetti di cui **all'articolo 4, comma 1, lettera a)** possono presentare fino a tre domande di contributo: due domande sugli Avvisi ordinari e una sull'Avviso GO! 2025. In alternativa gli enti locali fino a 3000 abitanti possono presentare una domanda su uno degli Avvisi ordinari, una domanda su uno degli Avvisi locali e una domanda sull'Avviso GO! 2025.
3. I soggetti di cui **all'articolo 4, comma 1, lettere b) e c)**, possono presentare fino a tre domande di contributo: una domanda di contributo sugli Avvisi ordinari o una sugli Avvisi locali, e una sull'Avviso Creatività e una sull'Avviso GO! 2025.
4. Nel caso in cui il richiedente abbia presentato più domande di contributo, verrà verificato l'ordine cronologico di arrivo e saranno considerate valide quelle cronologicamente più recenti. Lo stesso progetto non può essere presentato in più di una domanda.
5. Costituisce parte integrante della domanda la seguente documentazione:
  - a) le dichiarazioni sostitutive attestanti, in particolare, la qualità di legale rappresentante ovvero di procuratore del richiedente, il possesso dei requisiti di ammissibilità di cui **all'articolo 4**, e il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 66 del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73 (Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali), convertito in legge 23 luglio 2021, n. 106;
  - b) la descrizione del progetto e le informazioni per l'attribuzione dei punteggi per i criteri qualitativi oggettivi e qualitativi valutativi;
  - c) quadro logico del progetto;
  - d) le attestazioni di presa visione della informativa sulla privacy, ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679, di conoscenza degli obblighi di pubblicazione previsti dall'articolo 1, commi da 125 a 127, della legge 4 agosto 2017, n. 124 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza) e di assunzione di responsabilità dei contenuti della documentazione di domanda e di impegno al rispetto degli obblighi di cui **all'articolo 24**;
  - e) il modulo F23 o F24 attestante l'avvenuto pagamento dell'imposta di bollo ove il richiedente non sia esente.
6. In caso di domanda presentata e sottoscritta da persona diversa dal legale rappresentante, deve altresì essere allegata copia dell'atto di procura generale o speciale alla presentazione e sottoscrizione della domanda, redatta secondo il modello pubblicato sul sito istituzionale della Regione [www.regione.fvg.it](http://www.regione.fvg.it), nella sezione dedicata alle attività culturali, corredata dalla fotocopia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante, qualora sia sottoscritta in forma autografa.
7. La mancata presentazione della documentazione di cui al **comma 5, lettere a) e b)**, comporta l'inammissibilità della domanda e l'archiviazione d'ufficio;

**Art. 11 presentazione della domanda**

1. Ai fini dell'accesso ai contributi i soggetti di cui **all'articolo 4** presentano domanda al Servizio, esclusivamente attraverso l'utilizzo del sistema informatico per la presentazione delle istanze on line (IOL) cui si accede dal sito istituzionale della Regione, [www.regione.fvg.it](http://www.regione.fvg.it), nella sezione dedicata alle attività culturali, previa autenticazione con una delle modalità previste dall'articolo 65, comma 1, lettera

- b), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), redatta secondo le modalità riportate nelle linee guida per la compilazione delle istanze, pubblicate sulla medesima pagina web. La domanda si considera sottoscritta e inoltrata, al termine della compilazione e del caricamento degli allegati, all'atto della convalida finale.
2. La domanda di contributo di cui al **comma 1** è presentata a partire dalle ore 8:00:00 del **6 novembre 2023** e perentoriamente entro le ore 16:00:00 del **19 dicembre 2023**. Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine di presentazione della domanda, fa fede esclusivamente la data e l'ora della convalida finale effettuata attraverso il sistema informatico.
  3. La domanda di contributo di cui al **comma 1** è sottoscritta e inoltrata dal legale rappresentante del richiedente o da persona munita di procura generale o speciale alla presentazione e sottoscrizione della domanda medesima o, per gli enti pubblici, dal soggetto legittimato secondo il proprio ordinamento; la domanda è presentata con l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di imposta di bollo.
  4. Qualora i documenti allegati alla domanda e caricati sul sistema siano firmati digitalmente, la firma digitale apposta è considerata valida se basata su un certificato in corso di validità, rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari riconosciuto, ai sensi **dell'articolo 2, comma 1, lettera e)**;
  5. L'inoltro della domanda è a completo ed esclusivo rischio del soggetto richiedente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell'Amministrazione ove, per disguidi informatici derivanti dal mancato rispetto delle caratteristiche tecniche del sistema informatico per la presentazione delle domande on line pubblicate sul sito istituzionale [www.regione.fvg.it](http://www.regione.fvg.it) nella sezione dedicata alle attività culturali, o di altra natura, ovvero per qualsiasi altro motivo, non pervenga a destinazione nei termini perentori di cui al **comma 2**.
  6. Tutte le successive comunicazioni tra l'Amministrazione regionale e il richiedente ovvero beneficiario devono avvenire a mezzo di posta elettronica certificata.

#### **Art. 12 cause di inammissibilità delle domande**

1. Sono inammissibili e vengono archiviate d'ufficio, in particolare, le domande di contributo:
  - a) relative a progetti non attinenti alle materie dell'Avviso;
  - b) presentate oltre il termine di scadenza;
  - c) presentate da soggetti diversi da quelli individuati **all'articolo 4** o dai soggetti esclusi di cui **all'articolo 5**;
  - d) se il contributo richiesto non rispetti il limite di cui **all'articolo 8**;
  - e) qualora siano presentate più domande da parte del medesimo richiedente salvi i casi di cui **all'articolo 10, commi 2, 3 e 4**;
  - f) presentate con modalità diverse da quelle previste **dall'articolo 11, comma 1**;
  - g) prive della sottoscrizione dei soggetti di cui **all'articolo 11, comma 3**;
  - h) se la firma digitale è basata su un certificato scaduto;
  - i) presentate per iniziative progettuali già finanziate di cui **all'articolo 6, commi 4 e 5**;
  - j) prive dei documenti indicati **all'articolo 10, comma 5, lettere a) e b)**.

#### **Art. 13 comunicazione di avvio del procedimento**

1. Dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande, il Servizio provvede alla comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), anche mediante pubblicazione sul sito istituzionale della Regione.

### **CAPO V – ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO**

#### **Art. 14 istruttoria delle domande e inammissibilità dei progetti**

1. Ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento, il Servizio, attraverso l'attività istruttoria, accerta l'ammissibilità delle domande pervenute, verificandone la completezza, la regolarità formale e la sussistenza dei requisiti soggettivi dei richiedenti.

2. Ove la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, il Servizio ne dà comunicazione al richiedente indicandone le cause e assegnando un termine perentorio non superiore a dieci giorni per provvedere alla relativa regolarizzazione o integrazione. Qualora il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione o integrazione della stessa decorra inutilmente, la domanda è valutata in base agli elementi presenti, fatta salva la mancata regolarizzazione o integrazione di elementi necessari per l'attribuzione di un punteggio, che comporta l'assegnazione di 0 (zero) punti. Qualora nella domanda manchi la documentazione di cui **all'articolo 10, comma 5, lettere a), b), c) e d)**, non viene chiesta alcuna integrazione alla domanda.
3. Per l'attribuzione di ciascuno dei punteggi di cui alla **Tabella 1** sono valutati i contenuti presenti nel corrispondente campo riguardante la parte descrittiva della documentazione di cui **all'articolo 10, comma 5, lettera b)**.
4. Qualora non siano indicate le informazioni richieste nel modulo per l'attribuzione del punteggio di un criterio di valutazione o in caso di assenza totale di informazioni, non viene richiesta alcuna integrazione alla domanda stessa, con assegnazione per il criterio di un punteggio pari a 0 (zero) punti.
5. In caso di difformità tra le informazioni desumibili dalla barratura di un campo e la corrispondente parte descrittiva, prevale l'informazione desumibile dalla parte descrittiva. In caso di barratura di un campo del modulo della domanda e contemporanea assenza totale di compilazione della relativa parte descrittiva viene assegnato punteggio pari a 0 (zero) punti.
6. Non costituiscono casi di incompletezza o irregolarità formale della domanda le fattispecie di cui ai **commi 4 e 5**.

#### **Art. 15 commissione di valutazione**

1. I progetti risultati ammissibili in esito all'attività istruttoria vengono valutati da un'apposita commissione di valutazione costituita ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento, che attribuisce i punteggi di cui alla **Tabella 1** del presente Avviso sulla base delle informazioni fornite nella domanda di contributo e nei suoi allegati.
2. Nel caso in cui, a seguito del preavviso ex articolo 10 bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), i soggetti presentino controdeduzioni, la commissione di valutazione può valutare le controdeduzioni e decidere sull'inammissibilità.
3. Ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della LR 44/2017 la commissione può lavorare a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.

#### **Art. 16 criteri di valutazione e di priorità dei progetti**

1. Ai fini della formulazione della graduatoria sono definiti nella **Tabella 1** del presente Avviso i criteri di valutazione qualitativi oggettivi e qualitativi valutativi dei progetti e i rispettivi punteggi.
2. A parità di punteggio l'ordine di graduatoria è determinato dall'applicazione successiva dei seguenti criteri di priorità:
  - a) progetti che hanno ottenuto un punteggio maggiore quanto a criteri qualitativi valutativi;
  - b) ordine cronologico di presentazione della domanda.

#### **Art. 17 graduatoria dei progetti ammissibili**

1. Ai sensi dell'articolo 5, comma 9, del Regolamento con decreto emanato dal Direttore centrale competente in materia di attività culturali entro 90 giorni dal termine di presentazione delle domande è approvata la graduatoria dei progetti da finanziare, di quelli ammissibili ma non finanziabili per carenza di risorse, e l'elenco dei progetti non ammissibili a contributo. Il decreto è pubblicato sul sito web istituzionale, nella sezione dedicata alle attività culturali.
2. A seguito dell'emanazione del decreto di cui al **comma 1**, è comunicata ai beneficiari l'assegnazione del contributo, fissando il termine perentorio fino a dieci giorni per l'eventuale rifiuto dello stesso; decorso inutilmente tale termine il contributo si intende accettato.
3. La graduatoria ha validità sino al 31 dicembre 2025.

**Art. 18 concessione ed erogazione dei contributi**

1. I contributi sono concessi con decreto del Direttore del Servizio o suo delegato entro 90 giorni dalla pubblicazione della graduatoria. Su richiesta del beneficiario viene contestualmente erogato in via anticipata un importo corrispondente al cento per cento del contributo medesimo compatibilmente con le operazioni di chiusura dell'esercizio finanziario. L'erogazione in via anticipata non è subordinata alla presentazione di fidejussioni bancarie o di polizze assicurative o alla prestazione di garanzie patrimoniali, ai sensi dell'articolo 32 bis, comma 1 ter della legge.
2. Non possono essere concessi i contributi di cui al presente Avviso ai soggetti divenuti, nell'anno 2024, beneficiari dei contributi per il finanziamento annuale a progetti o a programmi di iniziative e attività pluriennali all'esito dei procedimenti contributivi disciplinati dal regolamento approvato con DPRReg 39/2017, limitatamente ai soggetti di cui all'articolo 5 del medesimo DPRReg 39/2017, e 53/2020 per l'annualità 2024.
3. Non possono essere concessi i contributi di cui al presente Avviso in deroga al limite previsto **dall'articolo 8, comma 1.**
4. Qualora si rendano disponibili ulteriori risorse finanziarie, con decreto emanato dal Direttore centrale competente in materia di cultura e pubblicato sul sito della Regione, viene approvato lo scorrimento della graduatoria dei progetti da finanziare, con l'indicazione del contributo regionale assegnato. Il contributo è concesso entro novanta giorni dalla pubblicazione dello scorrimento della graduatoria.

**CAPO VI – RENDICONTAZIONE DELLA SPESA****Art. 19 rendicontazione della spesa e relativa documentazione**

1. La rendicontazione della spesa, redatta esclusivamente sul modello approvato con decreto del Direttore del Servizio e pubblicata sul sito istituzionale della Regione [www.regione.fvg.it](http://www.regione.fvg.it), nella sezione dedicata alle attività culturali, è presentata, salvo quanto previsto **dai commi 3 e 4 dell'articolo 7**, ai sensi delle disposizioni di cui al titolo II, capo III, della legge regionale 7/2000.
2. Oltre alla documentazione prevista dalla legge regionale 7/2000, costituisce parte integrante della rendicontazione la seguente documentazione:
  - a) la relazione riepilogativa del progetto realizzato;
  - b) la dichiarazione sostitutiva attestante il costo complessivo del progetto realizzato, comprensivo del contributo di cui al presente Avviso.
3. La documentazione giustificativa della spesa non può essere datata antecedentemente alla data **del 1 gennaio 2024**, né riferirsi ad attività antecedenti a tale data.
4. Qualora la rendicontazione sia sottoscritta da persona diversa dal legale rappresentante, deve altresì essere allegata la procura redatta secondo il modello pubblicato sul sito istituzionale della Regione [www.regione.fvg.it](http://www.regione.fvg.it), nella sezione dedicata alle attività culturali, sottoscritta dal legale rappresentante del richiedente con cui viene incaricato il soggetto alla compilazione, sottoscrizione e presentazione della rendicontazione. La procura, qualora sottoscritta con firma autografa, deve essere corredata dal documento di identità in corso di validità del legale rappresentante; qualora sottoscritta con firma digitale, la firma digitale apposta è considerata valida se basata su un certificato in corso di validità, rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari riconosciuto, ai sensi **dell'articolo 2, comma 1, lettera e).**
5. Non è ammissibile a rendiconto documentazione di spesa di importo complessivo inferiore a 50,00= (cinquanta) euro.

**Art. 20 presentazione della rendicontazione**

1. La rendicontazione è presentata alla Direzione centrale cultura e sport - Servizio competente in materia di attività culturali ed è sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante del beneficiario o altro soggetto debitamente autorizzato a ricevere e trasmettere in nome e per conto del beneficiario medesimo, e inviata esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo [cultura@certregione.fvg.it](mailto:cultura@certregione.fvg.it), entro il termine perentorio del **31 marzo 2025**. La mancata presentazione della rendicontazione nei termini comporta la revoca del provvedimento di concessione.

2. Il termine per la conclusione del progetto e per la presentazione della rendicontazione può essere prorogato una sola volta e per un massimo di 180 giorni su richiesta motivata presentata prima della scadenza del termine di cui al **comma 1**.

#### **Art. 21 istruttoria della rendicontazione ed erogazione del contributo**

1. Il Servizio attraverso l'attività istruttoria accerta la sussistenza, pena la revoca della concessione del contributo, dei presupposti di fatto e di diritto per l'erogazione del contributo.
2. Ove la rendicontazione sia ritenuta irregolare o incompleta, il Servizio ne dà comunicazione all'interessato indicandone le cause ed assegnando un termine non superiore a 30 giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione. Può essere concessa la proroga del termine per una sola volta e per un massimo di 10 giorni, a condizione che la richiesta sia motivata e sia presentata prima della scadenza dello stesso. Qualora le integrazioni richieste non vengano prodotte nei termini assegnati, si procede all'istruttoria sulla base della documentazione agli atti e, qualora la stessa sia incompleta o insufficiente, si procede alla rideterminazione ovvero alla revoca del contributo ai sensi **degli articoli 23 o 27**.
3. A seguito della conclusione positiva dell'istruttoria, viene redatto l'atto di approvazione della rendicontazione.
4. La rendicontazione è approvata con decreto del Direttore del Servizio o suo delegato, entro centoottanta giorni dalla presentazione. Entro il medesimo termine è disposta l'erogazione del contributo, salvo quanto previsto **dall'articolo 18, comma 1**.

#### **Art. 22 valutazione del progetto realizzato**

1. La commissione di valutazione può essere riconvocata al fine di valutare l'effettiva realizzazione del progetto finanziato.
2. Qualora all'esito della valutazione di cui **al comma 1** la commissione ritenga che il progetto realizzato sia diverso da quello presentato, si applica **l'articolo 25, commi 2 e 3**.

#### **Art. 23 rideterminazione del contributo**

1. Il contributo è rideterminato:
  - a) qualora, in sede di rendicontazione, emerga che il fabbisogno di finanziamento è diminuito;
  - b) qualora, in sede di rendicontazione la spesa rendicontata risulti inferiore al contributo concesso.

### **CAPO VII – OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO**

#### **Art. 24 obblighi del beneficiario**

1. I beneficiari sono tenuti, in particolare a:
  - a) avere sede legale od operativa in Friuli Venezia Giulia al momento dell'erogazione del contributo, ai sensi **dell'articolo 4, comma 2, lettera b)**;
  - b) utilizzare la posta elettronica certificata per tutte le comunicazioni con l'Amministrazione regionale, ai sensi **dell'articolo 11, comma 6**;
  - c) comunicare entro 7 giorni dall'accadimento eventuali variazioni dei dati forniti con la domanda;
  - d) rispettare i termini previsti dal presente Avviso;
  - e) presentare la rendicontazione della spesa entro i termini di cui **all'articolo 20**;
  - f) consentire e agevolare ispezioni e controlli effettuati ai sensi **dell'articolo 26**;
  - g) comunicare eventuali variazioni, ai sensi **dell'articolo 25**;
  - h) apporre il logo della Regione e il lettering "IOSONOFRIULIVENEZIAGIULIA" su tutto il materiale promozionale del progetto, quale, in particolare, volantini, inviti, manifesti, messaggi pubblicitari e siti internet dedicati, a partire dalla data del decreto di approvazione della graduatoria o eventuale scorrimento della stessa;
  - i) comunicare all'Amministrazione regionale tempestivamente eventuali ulteriori finanziamenti di fonte pubblica o privata ottenuti per la realizzazione del progetto e non indicati in sede di domanda di contributo, che comportino la riduzione del fabbisogno di finanziamento;

- j) tenere a disposizione del Servizio attività culturali, presso la propria sede, per eventuali controlli, fatture o altri documenti contabili aventi valore probatorio equivalente che comprovano la spesa sostenuta dal beneficiario, ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento;
- k) tenere a disposizione del Servizio, presso la propria sede, la documentazione comprovante la realizzazione del progetto per cui è stato concesso il contributo e, in particolare, rassegne stampa, pubblicazioni e video, da cui emerga l'evidenza data alla contribuzione regionale, ai sensi dell'articolo 10 del Regolamento;
- l) comunicare all'Amministrazione regionale i dati da questa eventualmente richiesti relativi al progetto presentato;
- m) rispettare gli obblighi di pubblicazione previsti dall'articolo 1, commi da 125 a 127, della legge 124/2017.

#### **Art. 25 variazioni del progetto**

- 1. Le variazioni devono essere preventivamente comunicate via PEC al Servizio, il quale provvede, anche avvalendosi della commissione di valutazione, che in tal caso viene appositamente riconvocata, a valutare se la modifica apportata comporti una riduzione del punteggio.
- 2. Le variazioni che comportano una riduzione del punteggio di valutazione in misura superiore al **20 per cento** rispetto a quello attribuito sono considerate una modifica sostanziale del progetto, non sono ammissibili e comportano la revoca del contributo ai sensi **dell'articolo 27**.
- 3. Le variazioni che determinano una riduzione del punteggio di valutazione fino al **20 per cento**, in relazione alla originaria posizione in graduatoria del progetto, possono comportare la revoca del decreto di concessione del contributo nel caso in cui il punteggio derivante dalla variazione sia inferiore a quello dell'ultimo progetto utilmente collocato in graduatoria.
- 4. I **commi 2 e 3** si applicano anche in sede di approvazione della rendicontazione, ai sensi **dell'articolo 21**.

### **CAPO VIII – ISPEZIONI, CONTROLLI E REVOCHE**

#### **Art. 26 ispezioni e controlli**

- 1. Nel corso dell'intero procedimento per la concessione ed erogazione del contributo, nonché, per tutta la durata del mantenimento degli obblighi imposti dal Regolamento, possono essere disposti ispezioni e controlli, anche a campione, ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 7/2000.

#### **Art. 27 revoca del decreto di concessione**

- 1. Il decreto di concessione del contributo è revocato, in particolare, nei seguenti casi:
  - a) rinuncia del beneficiario;
  - b) mancato riscontro ovvero perdita dei requisiti di ammissibilità di cui **all'articolo 4**, dichiarati all'atto di presentazione della domanda;
  - c) mancata presentazione della rendicontazione della spesa entro il termine di cui **all'articolo 20, comma 1**;
  - d) mancata produzione delle integrazioni alla rendicontazione nel caso di cui **all'articolo 21, comma 2**;
  - e) progetto realizzato sostanzialmente diverso da quello presentato, ai sensi **dell'articolo 22, comma 2**.
  - f) mancata realizzazione ovvero modifica del progetto originariamente presentato, ai sensi **dell'articolo 25, commi 2 e 3**.
- 2. La revoca del decreto di concessione del contributo comporta la restituzione delle somme eventualmente già erogate, unitamente agli interessi calcolati con le modalità di cui all'articolo 49 della legge regionale 7/2000.

**CAPO IX – DISPOSIZIONI FINALI E NORME DI RINVIO****Art. 28 disposizioni finali**

1. La modulistica del presente Avviso può essere modificata e integrata con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di attività culturali, pubblicata sul sito istituzionale [www.regione.fvg.it](http://www.regione.fvg.it), nella sezione dedicata alle attività culturali.
2. Informazioni relative all'Avviso e agli adempimenti ad esso connessi possono essere richieste all'indirizzo di posta elettronica [attivacultura@regione.fvg.it](mailto:attivacultura@regione.fvg.it) o di posta elettronica certificata [cultura@certregione.fvg.it](mailto:cultura@certregione.fvg.it).

**Art. 29 norma di rinvio**

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente Avviso, si applicano le disposizioni della legge regionale 7/2000 e della legge e della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

TABELLA 1

## AVVISO DIVULGAZIONE PROGETTI LOCALI

	CRITERIO		PUNTEGGIO MASSIMO	INDICATORI	PUNTI
1	STORICITA' DELL'INIZATIVA	Numero delle edizioni pregresse	10	fino a cinque edizioni	3
				più di cinque edizioni	10
2	APPORTO FONDI AL PROGETTO DIVERSI DAL CONTRIBUTO REGIONALE	Fondi propri, fondi dei partner, donazioni, sponsorizzazioni, altri contributi pubblici, entrate generate dalla realizzazione del progetto	6	apporto di fondi fino al 10%	0
				apporto di fondi oltre il 10% fino al 20%	1
				apporto di fondi oltre il 20% e fino al 30%	2
				apporto di fondi oltre il 30% e fino al 40%	3
				apporto di fondi oltre il 40% e fino al 50%	4
				apporto di fondi oltre il 50% e fino al 60%	5
				apporto fondi oltre il 60%	6
3	INNOVATIVITA', INTEGRAZIONE SOCIALE E CITTADINANZA ATTIVA	Innovatività e integrazione sociale del progetto misurata sulla capacità del medesimo di: a) favorire la partecipazione attiva dei giovani alla vita della propria comunità (percorsi di cittadinanza attiva); b) favorire l'utilizzo e la fruizione dei luoghi e degli spazi da parte di segmenti sociali caratterizzati da situazioni di marginalità sociale, con l'obiettivo di accrescerne le competenze e promuovere una maggiore confidenza in sé stessi; c) favorire il benessere di persone diversamente abili, o che soffrono di alcune malattie, ovvero di problemi legati all'invecchiamento e alla solitudine.	5	Basso	1
				Medio-basso	2
				Medio	3
				Medio-alto	4
				Alto	5
<b>TOTALE PUNTEGGIO MASSIMO</b>			<b>21</b>		

## LEGENDA:

INDICATORE	DESCRIZIONE
<i>Alto (5 punti)</i>	Gli aspetti sostanziali previsti dal criterio sono affrontati in modo convincente e significativo. Sono forniti gli elementi sostanziali richiesti su tutte le questioni poste nel criterio e non ci sono aspetti o aree di non chiarezza
<i>Medio – alto (4 punti)</i>	Gli aspetti sostanziali previsti dal criterio sono affrontati in modo adeguato anche se sono possibili alcuni miglioramenti. Sono forniti gli elementi sostanziali richiesti su tutte o quasi tutte le questioni poste nel criterio
<i>Medio (3 punti)</i>	Gli aspetti sostanziali previsti dal criterio sono affrontati in modo generale ma sono presenti parecchie debolezze. Sono forniti alcuni elementi sostanziali significativi ma ci sono diverse questioni poste nel criterio per cui mancano dettagli o gli elementi forniti sono limitati
<i>Medio – basso (2 punti)</i>	Gli aspetti sostanziali previsti dal criterio sono affrontati parzialmente o si forniscono elementi non completi. Sono affrontate solo in parte le questioni poste nel criterio o sono forniti pochi elementi sostanziali rilevanti
<i>Basso (1 punto)</i>	Gli aspetti sostanziali previsti dal criterio non sono affrontati (o sono affrontati marginalmente) o gli stessi non possono essere valutati per i molti elementi carenti o non completi. Non sono affrontate le questioni poste nel criterio o sono forniti elementi sostanziali poco rilevanti

## Avviso attività espositive progetti locali 2024

**LR 16/2014, art. 24, comma 2, lettera b).** – Avviso pubblico per la concessione di contributi a sostegno di iniziative progettuali locali riguardanti manifestazioni espositive e altre attività culturali nelle discipline delle arti figurative, delle arti visive, della fotografia e della multimedialità. – Avviso attività espositive progetti locali 2024

<b>CAPO I – FINALITA’ E RISORSE</b> .....	<b>3</b>
Art. 1 finalità.....	3
Art. 2 definizioni .....	3
Art. 3 dotazione finanziaria e struttura competente .....	3
<b>CAPO II – SOGGETTI RICHIEDENTI, REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ E PARTENARIATO</b> .....	<b>4</b>
Art. 4 soggetti richiedenti e requisiti di ammissibilità.....	4
Art. 5 soggetti esclusi .....	4
<b>CAPO III – PROGETTI, SPESE AMMISSIBILI, SPESE INAMMISSIBILI E AMMONTARE DEI CONTRIBUTI</b> .....	<b>4</b>
Art. 6 progetti ammissibili e inammissibili .....	4
Art. 7 spese ammissibili e inammissibili .....	5
Art. 8 intensità e ammontare dei contributi .....	5
Art. 9 cumulo di contributi .....	5
<b>CAPO IV – TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE</b> .....	<b>6</b>
Art. 10 domanda di contributo e relativa documentazione.....	6
Art. 11 presentazione della domanda .....	6
Art. 12 cause di inammissibilità delle domande.....	7
Art. 13 comunicazione di avvio del procedimento.....	7
<b>CAPO V – ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO</b> .....	<b>7</b>
Art. 14 istruttoria delle domande e inammissibilità dei progetti.....	7
Art. 15 commissione di valutazione .....	8
Art. 16 criteri di valutazione e di priorità dei progetti .....	8
Art. 17 graduatoria dei progetti ammissibili .....	8
Art. 18 concessione ed erogazione dei contributi.....	8
<b>CAPO VI – RENDICONTAZIONE DELLA SPESA</b> .....	<b>9</b>
Art. 19 rendicontazione della spesa e relativa documentazione .....	9

Art. 20 presentazione della rendicontazione .....	9
Art. 21 istruttoria della rendicontazione ed erogazione del contributo .....	9
Art. 22 valutazione del progetto realizzato .....	10
Art. 23 rideterminazione del contributo .....	10
<b>CAPO VII – OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO .....</b>	<b>10</b>
Art. 24 obblighi del beneficiario .....	10
Art. 25 variazioni del progetto.....	11
<b>CAPO VIII – ISPEZIONI, CONTROLLI E REVOCHE .....</b>	<b>11</b>
Art. 26 ispezioni e controlli.....	11
Art. 27 revoca del decreto di concessione .....	11
<b>CAPO IX – DISPOSIZIONI FINALI E NORME DI RINVIO .....</b>	<b>11</b>
Art. 28 disposizioni finali .....	11
Art. 29 norma di rinvio .....	12
<b>TABELLA 1 .....</b>	<b>13</b>

## CAPO I – FINALITA' E RISORSE

### Art. 1 finalità

1. Al fine di sostenere l'organizzazione di manifestazioni espositive e di altre attività culturali, anche a carattere didattico e formativo, nelle discipline delle arti figurative, delle arti visive, della fotografia e della multimedialità per l'annualità 2024, il presente avviso pubblico denominato Avviso attività espositive progetti locali, di seguito Avviso, disciplina i criteri e le modalità per la concessione di contributi per il sostegno di iniziative riguardanti manifestazioni espositive e altre attività culturali, anche a carattere didattico e formativo, nelle discipline delle arti figurative, delle arti visive, della fotografia e della multimedialità, in attuazione dell'articolo 24, comma 2, lettera b), della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), di seguito denominata legge, e del decreto del Presidente della Regione 13 febbraio 2015, n. 33 (Regolamento in materia di incentivi annuali per progetti regionali aventi ad oggetto attività culturali, in attuazione degli articoli 14, comma 1, 23, comma 5, 24, comma 5, 26, comma 7 e 27, comma 5, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)), di seguito denominato Regolamento.

### Art. 2 definizioni

1. Ai fini del presente Avviso si intende per:
  - a) manifestazioni espositive: manifestazioni ed eventi in cui si collocano in visione al pubblico oggetti, opere o manufatti nelle discipline delle arti figurative, delle arti visive, della fotografia e della multimedialità;
  - b) altre attività culturali: attività, anche a carattere didattico e formativo, connesse o collegate alle manifestazioni espositive;
  - c) fabbisogno di finanziamento: la differenza fra le uscite e le entrate previste dall'iniziativa progettuale. Per entrate si intendono le fonti di finanziamento direttamente connesse con il progetto quali, ad esempio, i fondi propri del soggetto proponente o dei partner, le entrate generate dalla sua realizzazione, le donazioni, le raccolte fondi e le sponsorizzazioni, le erogazioni liberali percepite per le quali è riconosciuto il credito di imposta ai sensi dell'articolo 7, commi da 21 a 31, della legge regionale 6 agosto 2019, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2019-2021 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 - ART BONUS REGIONALE), nonché i contributi pubblici specificatamente destinati all'iniziativa, ad esclusione del contributo di cui al presente Avviso;
  - d) attività prevalentemente o esclusivamente culturali o artistiche: tale requisito è misurato o in base allo statuto, o in base all'incidenza dei costi per attività culturali o artistiche, da intendersi come dato medio degli ultimi tre esercizi finanziari, oppure al numero di addetti impiegati in tali attività, da intendersi come dato medio dell'ultimo triennio.
  - e) firma digitale valida: la firma digitale è considerata valida se basata su un certificato in corso di validità rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari qualificato e conforme ai requisiti di cui all'allegato I del "Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio" del 23 luglio 2014 in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno (cd. Regolamento EIDAS). La firma deve essere apposta utilizzando dispositivi che soddisfino i requisiti di cui all'allegato II del Regolamento EIDAS;
  - f) giovani artisti: soggetti fino al trentacinquesimo anno di età compiuto;
  - g) Avvisi ordinari: Avviso eventi e festival 2024, Avviso stagioni e rassegne 2024, Avviso orchestre 2024, Avviso manifestazioni cinematografiche e festival cinematografici di carattere internazionale 2024, Avviso divulgazione umanistica 2024, Avviso divulgazione scientifica 2024, Avviso manifestazioni espositive 2024;
  - h) Avvisi tematici: Avviso creatività 2024, Avviso GO! 2025;
  - i) Avvisi progetti locali: Avviso spettacolo progetti locali, Avviso cinema progetti locali, Avviso divulgazione progetti locali, Avviso attività espositive progetti locali;

### Art. 3 dotazione finanziaria e struttura competente

1. La dotazione finanziaria per il perseguimento delle finalità del presente Avviso è stabilita con Legge di stabilità 2024.

2. Le risorse finanziarie possono essere rimodulate e integrate mediante dotazioni aggiuntive al fine di aumentare l'efficacia dell'azione.
3. La struttura regionale competente alla concessione dei contributi di cui al presente Avviso è il Servizio attività culturali, di seguito denominato Servizio.

## CAPO II – SOGGETTI RICHIEDENTI, REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ E PARTENARIATO

### Art. 4 soggetti richiedenti e requisiti di ammissibilità

1. Possono beneficiare dei contributi di cui al presente Avviso i seguenti soggetti:
  - a) gli enti locali del Friuli Venezia Giulia con popolazione fino a 3.000 abitanti secondo gli ultimi dati validati dall'ISTAT;
  - b) gli enti privati, diversi dalle persone fisiche, di cui all'articolo 4, comma 2 bis, della legge regionale 16/2014;
  - c) le società cooperative che svolgono attività prevalentemente o esclusivamente culturali o artistiche.
2. I richiedenti di cui al **comma 1, lettere b) e c)** devono possedere i seguenti requisiti:
  - a) essere regolarmente costituiti con atto pubblico o scrittura privata registrata;
  - b) avere sede legale od operativa in Friuli Venezia Giulia al momento dell'erogazione del contributo.

### Art. 5 soggetti esclusi

1. Non possono beneficiare dei contributi di cui al presente Avviso i seguenti soggetti:
  - a) enti locali con popolazione superiore a 3.000 abitanti secondo gli ultimi dati validati dall'ISTAT;
  - b) soggetti beneficiari dei contributi concessi nell'anno 2023 dal Servizio competente in materia di attività culturali per progetti o programmi triennali ai sensi dei regolamenti approvati con DPR 39/2017, limitatamente ai soggetti di cui all'articolo 4 del medesimo DPR 39/2017, e con DPREG 15/2016, 16/2016 e 17/2016, 199/2016, 237/2016, 238/2016, 8/2017 e 53/2020. Gli enti locali beneficiari in base ai regolamenti menzionati, con esclusione del DPREG 237/2016, possono beneficiare dei contributi di cui al presente Avviso;
  - c) i soggetti individuati puntualmente agli articoli 10, 11, 17 bis, 17 ter, 20, 25, 26 ter, 27 bis e 28 della legge regionale 16/2014;
  - d) le fondazioni bancarie;
  - e) le università;
  - f) le scuole statali e paritarie appartenenti al sistema nazionale di istruzione ai sensi dell'articolo 1 della legge 62/2000 ed enti di formazione professionale;
  - g) le associazioni di categoria, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, gli ordini e i collegi professionali;
  - h) le associazioni pro loco e i loro consorzi e il Comitato regionale, previsti dal Titolo II, Capo IV della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive);
  - i) le parrocchie e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.

## CAPO III – PROGETTI, SPESE AMMISSIBILI, SPESE INAMMISSIBILI E AMMONTARE DEI CONTRIBUTI

### Art. 6 progetti ammissibili e inammissibili

1. Sono ammissibili a contributo i progetti consistenti in promozione, organizzazione e realizzazione di manifestazioni espositive e di altre attività culturali nelle discipline delle arti figurative, delle arti visive, della fotografia e della multimedialità.
2. I progetti di cui al **comma 1** possono svolgersi eventualmente anche in presenza di eventi in settori diversi dalle manifestazioni espositive e altre attività culturali, che tuttavia devono essere accessori e non prevalenti ("iniziativa multidisciplinare"). La prevalenza è misurata in base al numero e rilevanza delle manifestazioni espositive sul totale delle attività previste nel progetto.

3. I progetti di cui al **comma 1** devono svolgersi prevalentemente nel territorio del Friuli Venezia Giulia.
4. Non sono ammissibili domande di contributo per progetti già finanziati a valere sugli Avvisi pubblici approvati dai provvedimenti della Giunta regionale n. 229 del 19 febbraio 2021 e n. 374 del 18 marzo 2022 e n. 185 del 3 febbraio 2023, nonché per progetti presentati in base al regolamento approvato con DPRReg 53/2020 per l'annualità 2023, anche nel caso in cui la realizzazione dei medesimi sia stata prorogata.
5. Non sono ammissibili domande di contributo per progetti finanziati a valere sugli Avvisi pubblici approvati con deliberazione della Giunta regionale n. 831 del 28 maggio 2021, n. 1801 del 26 novembre 2021 e n. 1947 del 16 dicembre 2022, anche nel caso in cui la realizzazione dei medesimi sia stata prorogata.
6. Sono inammissibili i progetti che, a giudizio della commissione di valutazione sono finalizzati ad iniziative aventi ad oggetto in via principale o esclusiva settori diversi dalle manifestazioni espositive.
7. Sono inammissibili i progetti che a giudizio della commissione di valutazione non rientrano nelle tipologie progettuali finanziate dal presente Avviso o le cui finalità non siano pertinenti con le finalità e i contenuti del presente Avviso. Sono altresì inammissibili i progetti che costituiscano mero prolungamento dei progetti già finanziati sulle risorse stanziare dai provvedimenti richiamati ai **commi 4 e 5**, salvo si tratti di una nuova edizione per l'annualità 2024.

#### **Art. 7 spese ammissibili e inammissibili**

1. La spesa per essere ammissibile rispetta i principi generali di cui all'articolo 6 del Regolamento.
2. Sono ammissibili le spese appartenenti alle tipologie di cui all'articolo 7 del Regolamento e sostenute fra il **1 gennaio 2024** e il **31 marzo 2025**
3. Le spese di viaggio, vitto e alloggio, sostenute dal personale e rimborsate dal soggetto beneficiario ovvero sostenute direttamente dal soggetto beneficiario a favore del personale e le eventuali diarie forfetarie, se predeterminate contrattualmente dal soggetto beneficiario, indicate all'articolo 7, comma 1, lettera a) del Regolamento, sono predeterminate *a forfait*, come costo standard, nella misura massima di euro 1.000,00=, e non sono oggetto della rendicontazione della relativa spesa prevista dall'articolo 9 del Regolamento e **dall'articolo 19**.
4. Le spese generali di funzionamento, indicate all'articolo 7, comma 1, lettera e), del Regolamento, sono predeterminate *a forfait*, come costo standard, nella misura massima di euro 500,00=, e non sono oggetto della rendicontazione della relativa spesa prevista dall'articolo 9 del Regolamento e **dall'articolo 19**.
5. Non sono ammissibili le seguenti tipologie di spese:
  - a) spese indicate al **comma 3** per la misura eccedente ad euro 1.000,00=;
  - b) spese indicate al **comma 4** per la misura eccedente ad euro 500,00=;
  - c) spese indicate all'articolo 8 del Regolamento.
6. Non sono in ogni caso ammesse a contributo spese di importo complessivo inferiore a 50,00= (cinquanta) euro.

#### **Art. 8 intensità e ammontare dei contributi**

1. L'importo concedibile è pari a **5.000,00** euro.
2. Qualora il contributo richiesto sia inferiore o superiore alla somma indicata al **comma 1**, la domanda è inammissibile e viene archiviata d'ufficio.
3. I progetti sono finanziati fino ad esaurimento delle risorse. Qualora le risorse disponibili non siano sufficienti ad assicurare l'entità del contributo concesso a favore dell'ultimo assegnatario utilmente inserito in graduatoria, il contributo non viene concesso.
4. Qualora si rendessero disponibili ulteriori risorse si procederà allo scorrimento della graduatoria a cominciare dal primo assegnatario non finanziato.
5. Nel limite di cui al **comma 1**, la misura del contributo è pari al cento per cento del fabbisogno di finanziamento della spesa ammissibile. Il contributo non può superare il fabbisogno di finanziamento.

#### **Art. 9 cumulo di contributi**

1. Il medesimo progetto può essere oggetto di ulteriori sovvenzioni pubbliche o private rispetto a quelle contemplate dal presente Avviso.

2. In sede di rendicontazione il beneficiario presenta una dichiarazione attestante l'entità e la provenienza delle ulteriori sovvenzioni eventualmente ottenute per il medesimo progetto e si impegna a comunicare tempestivamente quelle che dovesse ricevere successivamente. La somma delle suddette sovvenzioni e del contributo di cui al presente Avviso, non può superare la spesa effettivamente sostenuta; in caso contrario il contributo di cui al presente Avviso è conseguentemente rideterminato.

#### CAPO IV – TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

##### Art. 10 domanda di contributo e relativa documentazione

1. La domanda di contributo è redatta attraverso l'utilizzo del sistema informatico per la presentazione delle istanze on line, cui si accede dal sito istituzionale della Regione.
2. I soggetti di cui **all'articolo 4, comma 1, lettera a)** possono presentare fino a tre domande di contributo: due domande sugli Avvisi ordinari e una sull'Avviso GO! 2025. In alternativa gli enti locali fino a 3000 abitanti possono presentare una domanda su uno degli Avvisi ordinari, una domanda su uno degli Avvisi locali e una domanda sull'Avviso GO! 2025.
3. I soggetti di cui **all'articolo 4, comma 1, lettere b) e c)**, possono presentare fino a tre domande di contributo: una domanda di contributo sugli Avvisi ordinari o una sugli Avvisi locali, e una sull'Avviso Creatività e una sull'Avviso GO! 2025.
4. Nel caso in cui il richiedente abbia presentato più domande di contributo, verrà verificato l'ordine cronologico di arrivo e saranno considerate valide quelle cronologicamente più recenti. Lo stesso progetto non può essere presentato in più di una domanda.
5. Costituisce parte integrante della domanda la seguente documentazione:
  - a) le dichiarazioni sostitutive attestanti, in particolare, la qualità di legale rappresentante ovvero di procuratore del richiedente, il possesso dei requisiti di ammissibilità di cui **all'articolo 4**, e il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 66 del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73 (Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali), convertito in legge 23 luglio 2021, n. 106;
  - b) la descrizione del progetto e le informazioni per l'attribuzione dei punteggi per i criteri qualitativi oggettivi e qualitativi valutativi;
  - c) quadro logico del progetto;
  - d) le attestazioni di presa visione della informativa sulla privacy, ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679, di conoscenza degli obblighi di pubblicazione previsti dall'articolo 1, commi da 125 a 127, della legge 4 agosto 2017, n. 124 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza) e di assunzione di responsabilità dei contenuti della documentazione di domanda e di impegno al rispetto degli obblighi di cui **all'articolo 24**;
  - e) il modulo F23 o F24 attestante l'avvenuto pagamento dell'imposta di bollo ove il richiedente non sia esente.
6. In caso di domanda presentata e sottoscritta da persona diversa dal legale rappresentante, deve altresì essere allegata copia dell'atto di procura generale o speciale alla presentazione e sottoscrizione della domanda, redatta secondo il modello pubblicato sul sito istituzionale della Regione [www.regione.fvg.it](http://www.regione.fvg.it), nella sezione dedicata alle attività culturali, corredata dalla fotocopia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante, qualora sia sottoscritta in forma autografa.
7. La mancata presentazione della documentazione di cui al **comma 5, lettere a) e b)**, comporta l'inammissibilità della domanda e l'archiviazione d'ufficio;

##### Art. 11 presentazione della domanda

1. Ai fini dell'accesso ai contributi i soggetti di cui **all'articolo 4** presentano domanda al Servizio, esclusivamente attraverso l'utilizzo del sistema informatico per la presentazione delle istanze on line (**IOL**) cui si accede dal sito istituzionale della Regione, [www.regione.fvg.it](http://www.regione.fvg.it), nella sezione dedicata alle attività culturali, previa autenticazione con una delle modalità previste dall'articolo 65, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), redatta secondo le modalità riportate nelle linee guida per la compilazione delle istanze, pubblicate sulla medesima pagina web. La domanda si considera sottoscritta e inoltrata, al termine della compilazione e del caricamento degli allegati, all'atto della convalida finale.

2. La domanda di contributo di cui al **comma 1** è presentata a partire dalle ore 8:00:00 del **6 novembre 2023** perentoriamente entro le ore 16:00:00 del **19 dicembre 2023**. Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine di presentazione della domanda, fa fede esclusivamente la data e l'ora della convalida finale effettuata attraverso il sistema informatico.
3. La domanda di contributo di cui al **comma 1** è sottoscritta e inoltrata dal legale rappresentante del richiedente o da persona munita di procura generale o speciale alla presentazione e sottoscrizione della domanda medesima o, per gli enti pubblici, dal soggetto legittimato secondo il proprio ordinamento; la domanda è presentata con l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di imposta di bollo.
4. Qualora i documenti allegati alla domanda e caricati sul sistema siano firmati digitalmente, la firma digitale apposta è considerata valida se basata su un certificato in corso di validità, rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari riconosciuto, ai sensi **dell'articolo 2, comma 1, lettera e)**;
5. L'inoltro della domanda è a completo ed esclusivo rischio del soggetto richiedente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell'Amministrazione ove, per disguidi informatici derivanti dal mancato rispetto delle caratteristiche tecniche del sistema informatico per la presentazione delle domande on line pubblicate sul sito istituzionale [www.regione.fvg.it](http://www.regione.fvg.it) nella sezione dedicata alle attività culturali, o di altra natura, ovvero per qualsiasi altro motivo, non pervenga a destinazione nei termini perentori di cui al **comma 2**.
6. Tutte le successive comunicazioni tra l'Amministrazione regionale e il richiedente ovvero beneficiario devono avvenire a mezzo di posta elettronica certificata.

#### **Art. 12 cause di inammissibilità delle domande**

1. Sono inammissibili e vengono archiviate d'ufficio, in particolare, le domande di contributo:
  - a) relative a progetti non attinenti alle materie dell'Avviso;
  - b) presentate oltre il termine di scadenza;
  - c) presentate da soggetti diversi da quelli individuati **all'articolo 4** o dai soggetti esclusi di cui **all'articolo 5**;
  - d) se il contributo richiesto non rispetti il limite di cui **all'articolo 8**;
  - e) qualora siano presentate più domande da parte del medesimo richiedente salvi i casi di cui **all'articolo 10, commi 2, 3 e 4**;
  - f) presentate con modalità diverse da quelle previste **dall'articolo 11, comma 1**;
  - g) prive della sottoscrizione dei soggetti di cui **all'articolo 11, comma 3**;
  - h) se la firma digitale è basata su un certificato scaduto;
  - i) presentate per iniziative progettuali già finanziate di cui **all'articolo 6, commi 4 e 5**;
  - j) prive dei documenti indicati **all'articolo 10, comma 5, lettere a) e b)**;

#### **Art. 13 comunicazione di avvio del procedimento**

1. Dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande, il Servizio provvede alla comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), anche mediante pubblicazione sul sito istituzionale della Regione.

### **CAPO V – ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO**

#### **Art. 14 istruttoria delle domande e inammissibilità dei progetti**

1. Ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento, il Servizio, attraverso l'attività istruttoria, accerta l'ammissibilità delle domande pervenute, verificandone la completezza, la regolarità formale e la sussistenza dei requisiti soggettivi dei richiedenti.
2. Ove la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, il Servizio ne dà comunicazione al richiedente indicandone le cause e assegnando un termine perentorio non superiore a dieci giorni per provvedere alla relativa regolarizzazione o integrazione. Qualora il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione o integrazione della stessa decorra inutilmente, la domanda è valutata in base agli elementi presenti, fatta salva la mancata regolarizzazione o integrazione di elementi necessari per

l'attribuzione di un punteggio, che comporta l'assegnazione di 0 (zero) punti. Qualora nella domanda manchi la documentazione di cui **all'articolo 10, comma 5, lettere a), b), c) e d)**, non viene chiesta alcuna integrazione alla domanda.

3. Per l'attribuzione di ciascuno dei punteggi di cui alla **Tabella 1** sono valutati i contenuti presenti nel corrispondente campo riguardante la parte descrittiva della documentazione di cui **all'articolo 10, comma 5, lettera b)**.
4. Qualora non siano indicate le informazioni richieste nel modulo per l'attribuzione del punteggio di un criterio di valutazione o in caso di assenza totale di informazioni, non viene richiesta alcuna integrazione alla domanda stessa, con assegnazione per il criterio di un punteggio pari a 0 (zero) punti.
5. In caso di difformità tra le informazioni desumibili dalla barratura di un campo e la corrispondente parte descrittiva, prevale l'informazione desumibile dalla parte descrittiva. In caso di barratura di un campo del modulo della domanda e contemporanea assenza totale di compilazione della relativa parte descrittiva viene assegnato punteggio pari a 0 (zero) punti.
6. Non costituiscono casi di incompletezza o irregolarità formale della domanda le fattispecie di cui ai **commi 4 e 5**.

#### **Art. 15 commissione di valutazione**

1. I progetti risultati ammissibili in esito all'attività istruttoria vengono valutati da un'apposita commissione di valutazione costituita ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento, che attribuisce i punteggi di cui alla **Tabella 1** del presente Avviso sulla base delle informazioni fornite nella domanda di contributo e nei suoi allegati.
2. Nel caso in cui, a seguito del preavviso ex articolo 10 bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), i soggetti presentino controdeduzioni, la commissione di valutazione può valutare le controdeduzioni e decidere sull'inammissibilità.
3. Ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della LR 44/2017 la commissione può lavorare a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.

#### **Art. 16 criteri di valutazione e di priorità dei progetti**

1. Ai fini della formulazione della graduatoria sono definiti nella **Tabella 1** del presente Avviso i criteri di valutazione qualitativi oggettivi e qualitativi valutativi dei progetti e i rispettivi punteggi.
2. A parità di punteggio l'ordine di graduatoria è determinato dall'applicazione successiva dei seguenti criteri di priorità:
  - a) progetti che hanno ottenuto un punteggio maggiore quanto a criteri qualitativi valutativi;
  - b) ordine cronologico di presentazione della domanda.

#### **Art. 17 graduatoria dei progetti ammissibili**

1. Ai sensi dell'articolo 5, comma 9, del Regolamento con decreto emanato dal Direttore centrale competente in materia di attività culturali entro 90 giorni dal termine di presentazione delle domande è approvata la graduatoria dei progetti da finanziare, di quelli ammissibili ma non finanziabili per carenza di risorse, e l'elenco dei progetti non ammissibili a contributo. Il decreto è pubblicato sul sito web istituzionale, nella sezione dedicata alle attività culturali.
2. A seguito dell'emanazione del decreto di cui al **comma 1**, è comunicata ai beneficiari l'assegnazione del contributo, fissando il termine perentorio fino a dieci giorni per l'eventuale rifiuto dello stesso; decorso inutilmente tale termine il contributo si intende accettato.
3. La graduatoria ha validità sino al 31 dicembre 2025.

#### **Art. 18 concessione ed erogazione dei contributi**

1. I contributi sono concessi con decreto del Direttore del Servizio o suo delegato entro 90 giorni dalla pubblicazione della graduatoria. Su richiesta del beneficiario viene contestualmente erogato in via anticipata un importo corrispondente al cento per cento del contributo medesimo compatibilmente con le operazioni di chiusura dell'esercizio finanziario. L'erogazione in via anticipata non è subordinata alla

presentazione di fidejussioni bancarie o di polizze assicurative o alla prestazione di garanzie patrimoniali, ai sensi dell'articolo 32 bis, comma 1 ter della legge.

2. Non possono essere concessi i contributi di cui al presente Avviso ai soggetti divenuti, nell'anno 2024, beneficiari dei contributi per il finanziamento annuale a progetti o a programmi di iniziative e attività pluriennali all'esito dei procedimenti contributivi disciplinati dal regolamento approvato con DPRReg 39/2017, limitatamente ai soggetti di cui all'articolo 5 del medesimo DPRReg 39/2017, e 53/2020 per l'annualità 2024.
3. Non possono essere concessi i contributi di cui al presente Avviso in deroga al limite previsto **dall'articolo 8, comma 1.**
4. Qualora si rendano disponibili ulteriori risorse finanziarie, con decreto emanato dal Direttore centrale competente in materia di cultura e pubblicato sul sito della Regione, viene approvato lo scorrimento della graduatoria dei progetti da finanziare, con l'indicazione del contributo regionale assegnato. Il contributo è concesso entro novanta giorni dalla pubblicazione dello scorrimento della graduatoria.

## CAPO VI – RENDICONTAZIONE DELLA SPESA

### Art. 19 rendicontazione della spesa e relativa documentazione

1. La rendicontazione della spesa, redatta esclusivamente sul modello approvato con decreto del Direttore del Servizio e pubblicata sul sito istituzionale della Regione [www.regione.fvg.it](http://www.regione.fvg.it), nella sezione dedicata alle attività culturali, è presentata, salvo quanto previsto dai commi 3 e 4 dell'articolo 7, ai sensi delle disposizioni di cui al titolo II, capo III, della legge regionale 7/2000.
2. Oltre alla documentazione prevista dalla legge regionale 7/2000, costituisce parte integrante della rendicontazione la seguente documentazione:
  - a) la relazione riepilogativa del progetto realizzato;
  - b) la dichiarazione sostitutiva attestante il costo complessivo del progetto realizzato, comprensivo del contributo di cui al presente Avviso.
3. La documentazione giustificativa della spesa non può essere datata antecedentemente alla data **del 1 gennaio 2024**, né riferirsi ad attività antecedenti a tale data.
4. Qualora la rendicontazione sia sottoscritta da persona diversa dal legale rappresentante, deve altresì essere allegata la procura redatta secondo il modello pubblicato sul sito istituzionale della Regione [www.regione.fvg.it](http://www.regione.fvg.it), nella sezione dedicata alle attività culturali, sottoscritta dal legale rappresentante del richiedente con cui viene incaricato il soggetto alla compilazione, sottoscrizione e presentazione della rendicontazione. La procura, qualora sottoscritta con firma autografa, deve essere corredata dal documento di identità in corso di validità del legale rappresentante; qualora sottoscritta con firma digitale, la firma digitale apposta è considerata valida se basata su un certificato in corso di validità, rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari riconosciuto, ai sensi **dell'articolo 2, comma 1, lettera e).**
5. Non è ammissibile a rendiconto documentazione di spesa di importo complessivo inferiore a 50,00= (cinquanta) euro.

### Art. 20 presentazione della rendicontazione

1. La rendicontazione è presentata alla Direzione centrale cultura e sport - Servizio competente in materia di attività culturali ed è sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante del beneficiario o altro soggetto debitamente autorizzato a ricevere e trasmettere in nome e per conto del beneficiario medesimo, e inviata esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo [cultura@certregione.fvg.it](mailto:cultura@certregione.fvg.it), entro il termine perentorio del **31 marzo 2025**. La mancata presentazione della rendicontazione nei termini comporta la revoca del provvedimento di concessione.
2. Il termine per la conclusione del progetto e per la presentazione della rendicontazione può essere prorogato una sola volta e per un massimo di 180 giorni su richiesta motivata presentata prima della scadenza del termine di cui al **comma 1.**

### Art. 21 istruttoria della rendicontazione ed erogazione del contributo

1. Il Servizio attraverso l'attività istruttoria accerta la sussistenza, pena la revoca della concessione del contributo, dei presupposti di fatto e di diritto per l'erogazione del contributo.

2. Ove la rendicontazione sia ritenuta irregolare o incompleta, il Servizio ne dà comunicazione all'interessato indicandone le cause ed assegnando un termine non superiore a 30 giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione. Può essere concessa la proroga del termine per una sola volta e per un massimo di 10 giorni, a condizione che la richiesta sia motivata e sia presentata prima della scadenza dello stesso. Qualora le integrazioni richieste non vengano prodotte nei termini assegnati, si procede all'istruttoria sulla base della documentazione agli atti e, qualora la stessa sia incompleta o insufficiente, si procede alla rideterminazione ovvero alla revoca del contributo ai sensi **degli articoli 23 o 27**.
3. A seguito della conclusione positiva dell'istruttoria, viene redatto l'atto di approvazione della rendicontazione.
4. La rendicontazione è approvata con decreto del Direttore del Servizio o suo delegato, entro centoottanta giorni dalla presentazione. Entro il medesimo termine è disposta l'erogazione del contributo, salvo quanto previsto **dall'articolo 18, comma 1**.

#### **Art. 22 valutazione del progetto realizzato**

1. La commissione di valutazione può essere riconvocata al fine di valutare l'effettiva realizzazione del progetto finanziato.
2. Qualora all'esito della valutazione di cui **al comma 1** la commissione ritenga che il progetto realizzato sia diverso da quello presentato, si applica **l'articolo 25, commi 2 e 3**.

#### **Art. 23 rideterminazione del contributo**

1. Il contributo è rideterminato:
  - a) qualora, in sede di rendicontazione, emerga che il fabbisogno di finanziamento è diminuito;
  - b) qualora, in sede di rendicontazione la spesa rendicontata risulti inferiore al contributo concesso.

### **CAPO VII – OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO**

#### **Art. 24 obblighi del beneficiario**

1. I beneficiari sono tenuti, in particolare a:
  - a) avere sede legale od operativa in Friuli Venezia Giulia al momento dell'erogazione del contributo, ai sensi **dell'articolo 4, comma 2, lettera b)**
  - b) utilizzare la posta elettronica certificata per tutte le comunicazioni con l'Amministrazione regionale, ai sensi **dell'articolo 11, comma 6**;
  - c) comunicare entro 7 giorni dall'accadimento eventuali variazioni dei dati forniti con la domanda;
  - d) rispettare i termini previsti dal presente Avviso;
  - e) presentare la rendicontazione della spesa entro i termini di cui **all'articolo 20**;
  - f) consentire e agevolare ispezioni e controlli effettuati ai sensi **dell'articolo 26**;
  - g) comunicare eventuali variazioni, ai sensi **dell'articolo 25**;
  - h) apporre il logo della Regione e il lettering "IOSONOFRIULIVENEZIAGIULIA" su tutto il materiale promozionale del progetto, quale, in particolare, volantini, inviti, manifesti, messaggi pubblicitari e siti internet dedicati, a partire dalla data del decreto di approvazione della graduatoria o eventuale scorrimento della stessa;
  - i) comunicare all'Amministrazione regionale tempestivamente eventuali ulteriori finanziamenti di fonte pubblica o privata ottenuti per la realizzazione del progetto e non indicati in sede di domanda di contributo, che comportino la riduzione del fabbisogno di finanziamento;
  - j) tenere a disposizione del Servizio attività culturali, presso la propria sede, per eventuali controlli, fatture o altri documenti contabili aventi valore probatorio equivalente che comprovano la spesa sostenuta dal beneficiario, ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento;
  - k) tenere a disposizione del Servizio, presso la propria sede, la documentazione comprovante la realizzazione del progetto per cui è stato concesso il contributo e, in particolare, rassegne stampa, pubblicazioni e video, da cui emerga l'evidenza data alla contribuzione regionale, ai sensi dell'articolo 10 del Regolamento;

- l) comunicare all'Amministrazione regionale i dati da questa eventualmente richiesti relativi al progetto presentato;
- m) rispettare gli obblighi di pubblicazione previsti dall'articolo 1, commi da 125 a 127, della legge 124/2017.

#### **Art. 25 variazioni del progetto**

1. Le variazioni devono essere preventivamente comunicate via PEC al Servizio, il quale provvede, anche avvalendosi della commissione di valutazione, che in tal caso viene appositamente riconvocata, a valutare se la modifica apportata comporti una riduzione del punteggio.
2. Le variazioni che comportano una riduzione del punteggio di valutazione in misura superiore al **20 per cento** rispetto a quello attribuito sono considerate una modifica sostanziale del progetto, non sono ammissibili e comportano la revoca del contributo ai sensi **dell'articolo 27**.
3. Le variazioni che determinano una riduzione del punteggio di valutazione fino al **20 per cento**, in relazione alla originaria posizione in graduatoria del progetto, possono comportare la revoca del decreto di concessione del contributo nel caso in cui il punteggio derivante dalla variazione sia inferiore a quello dell'ultimo progetto utilmente collocato in graduatoria.
4. I **commi 2 e 3** si applicano anche in sede di approvazione della rendicontazione, ai sensi **dell'articolo 21**.

### **CAPO VIII – ISPEZIONI, CONTROLLI E REVOCHE**

#### **Art. 26 ispezioni e controlli**

1. Nel corso dell'intero procedimento per la concessione ed erogazione del contributo, nonché, per tutta la durata del mantenimento degli obblighi imposti dal Regolamento, possono essere disposti ispezioni e controlli, anche a campione, ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 7/2000.

#### **Art. 27 revoca del decreto di concessione**

1. Il decreto di concessione del contributo è revocato, in particolare, nei seguenti casi:
  - a) rinuncia del beneficiario;
  - b) mancato riscontro ovvero perdita dei requisiti di ammissibilità di cui **all'articolo 4**, dichiarati all'atto di presentazione della domanda;
  - c) mancata presentazione della rendicontazione della spesa entro il termine di cui **all'articolo 20, comma 1**;
  - d) mancata produzione delle integrazioni alla rendicontazione nel caso di cui **all'articolo 21, comma 2**;
  - e) progetto realizzato sostanzialmente diverso da quello presentato, ai sensi **dell'articolo 22, comma 2**.
  - f) mancata realizzazione ovvero modifica del progetto originariamente presentato, ai sensi **dell'articolo 25, commi 2 e 3**.
2. La revoca del decreto di concessione del contributo comporta la restituzione delle somme eventualmente già erogate, unitamente agli interessi calcolati con le modalità di cui all'articolo 49 della legge regionale 7/2000.

### **CAPO IX – DISPOSIZIONI FINALI E NORME DI RINVIO**

#### **Art. 28 disposizioni finali**

1. La modulistica del presente Avviso può essere modificata e integrata con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di attività culturali, pubblicata sul sito istituzionale [www.regione.fvg.it](http://www.regione.fvg.it), nella sezione dedicata alle attività culturali.
2. Informazioni relative all'Avviso e agli adempimenti ad esso connessi possono essere richieste all'indirizzo di posta elettronica [attivitaicultura@regione.fvg.it](mailto:attivitaicultura@regione.fvg.it) o di posta elettronica certificata [cultura@certregione.fvg.it](mailto:cultura@certregione.fvg.it).

**Art. 29 norma di rinvio**

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente Avviso, si applicano le disposizioni della legge regionale 7/2000 e della legge e della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

TABELLA 1

## AVVISO ATTIVITA' ESPOSITIVE PROGETTI LOCALI 2024

	CRITERIO		PUNTEGGIO MASSIMO	INDICATORI	PUNTI
1	STORICITA' DELL'INIZATIVA	Numero delle edizioni pregresse	10	fino a cinque edizioni	3
				più di cinque edizioni	10
2	APPORTO FONDI AL PROGETTO DIVERSI DAL CONTRIBUTO REGIONALE	Fondi propri, fondi dei partner, donazioni, sponsorizzazioni, altri contributi pubblici, entrate generate dalla realizzazione del progetto	6	apporto di fondi fino al 10%	0
				apporto di fondi oltre il 10% fino al 20%	1
				apporto di fondi oltre il 20% e fino al 30%	2
				apporto di fondi oltre il 30% e fino al 40%	3
				apporto di fondi oltre il 40% e fino al 50%	4
				apporto di fondi oltre il 50% e fino al 60%	5
				apporto fondi oltre il 60%	6
3	INNOVATIVITA', INTEGRAZIONE SOCIALE E CITTADINANZA ATTIVA	Innovatività e integrazione sociale del progetto misurata sulla capacità del medesimo di: a) favorire la partecipazione attiva dei giovani alla vita della propria comunità (percorsi di cittadinanza attiva); b) favorire l'utilizzo e la fruizione dei luoghi e degli spazi da parte di segmenti sociali caratterizzati da situazioni di marginalità sociale, con l'obiettivo di accrescerne le competenze e promuovere una maggiore confidenza in sé stessi; c) favorire il benessere di persone diversamente abili, o che soffrono di alcune malattie, ovvero di problemi legati all'invecchiamento e alla solitudine.	5	Basso	1
				Medio-basso	2
				Medio	3
				Medio-alto	4
				Alto	5
<b>TOTALE PUNTEGGIO MASSIMO</b>			<b>21</b>		

## LEGENDA:

INDICATORE	DESCRIZIONE
<i>Alto (5 punti)</i>	Gli aspetti sostanziali previsti dal criterio sono affrontati in modo convincente e significativo. Sono forniti gli elementi sostanziali richiesti su tutte le questioni poste nel criterio e non ci sono aspetti o aree di non chiarezza
<i>Medio – alto (4 punti)</i>	Gli aspetti sostanziali previsti dal criterio sono affrontati in modo adeguato anche se sono possibili alcuni miglioramenti. Sono forniti gli elementi sostanziali richiesti su tutte o quasi tutte le questioni poste nel criterio
<i>Medio (3 punti)</i>	Gli aspetti sostanziali previsti dal criterio sono affrontati in modo generale ma sono presenti parecchie debolezze. Sono forniti alcuni elementi sostanziali significativi ma ci sono diverse questioni poste nel criterio per cui mancano dettagli o gli elementi forniti sono limitati
<i>Medio – basso (2 punti)</i>	Gli aspetti sostanziali previsti dal criterio sono affrontati parzialmente o si forniscono elementi non completi. Sono affrontate solo in parte le questioni poste nel criterio o sono forniti pochi elementi sostanziali rilevanti
<i>Basso (1 punto)</i>	Gli aspetti sostanziali previsti dal criterio non sono affrontati (o sono affrontati marginalmente) o gli stessi non possono essere valutati per i molti elementi carenti o non completi. Non sono affrontate le questioni poste nel criterio o sono forniti elementi sostanziali poco rilevanti

**BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA**  
**parte I-II-III (fascicolo unico)**

DIREZIONE E REDAZIONE (pubblicazione atti nel B.U.R.)

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA  
PRESIDENZA DELLA REGIONE  
SEGRETARIATO GENERALE - SERVIZIO AFFARI DELLA PRESIDENZA E DELLA GIUNTA  
Piazza dell'Unità d'Italia 1 - 34121 Trieste  
Tel. +39 040 377.3607  
Fax +39 040 377.3554  
e-mail: ufficio.bur@regione.fvg.it

AMMINISTRAZIONE (spese di pubblicazione atti nella parte terza del B.U.R. e fascicoli)

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA  
DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO, DEMANIO, SERVIZI GENERALI E SISTEMI INFORMATIVI - SERVIZIO LOGI-  
STICA, PROTOCOLLO, VIGILANZA COOPERATIVE E SERVIZI GENERALI  
Corso Cavour 1 - 34132 Trieste  
Tel. +39 040 377.2016  
Fax +39 040 377.2383  
e-mail: [logistica@regione.fvg.it](mailto:logistica@regione.fvg.it)  
[logistica@certregione.fvg.it](mailto:logistica@certregione.fvg.it)

## PREZZI E CONDIZIONI in vigore dal 1° gennaio 2010 (ai sensi della delibera G.R. n. 2840 dd. 17 dicembre 2009)

### INSERZIONI NELLA PARTE TERZA DEL B.U.R.

Si precisa che ai sensi della normativa vigente per le pubblicazioni del B.U.R.:

- gli atti destinati alla pubblicazione che pervengono alla Redazione del B.U.R. entro le ore 16.00 del lunedì, sono pubblicati il secondo mercoledì successivo;
- i testi degli atti da pubblicare devono pervenire alla Redazione tramite il servizio telematico che è disponibile attraverso accesso riservato ad apposita sezione del portale internet della Regione. L'invio dei documenti via mail o in forma cartacea è ammesso solo in caso di motivata impossibilità organizzativa o tecnica di trasmissione;
- la pubblicazione degli atti, QUALORA OBBLIGATORIA ai sensi della normativa vigente, È EFFETTUATA SENZA ONERI per i richiedenti, anche se privati (art. 11, comma 31, della L.R. 11 agosto 2011, n. 11). In tal caso nella richiesta di pubblicazione deve essere indicata la norma che la rende obbligatoria;
- la procedura telematica consente, ove la pubblicazione NON SIA OBBLIGATORIA ai sensi della normativa vigente, di determinare direttamente il costo della pubblicazione che il richiedente è tenuto ad effettuare in via posticipata.; l'invio del documento via mail o in forma cartacea - ammesso solo in caso di motivata impossibilità organizzativa o tecnica dei soggetti estensori - comporta l'applicazione di specifiche tariffe più sotto dettagliate:
- **gli atti da pubblicare, qualora soggetti all'imposta di bollo, devono essere trasmessi anche nella forma cartacea in conformità alla relativa disciplina;**
- Il calcolo della spesa di pubblicazione è determinato in base al numero complessivo dei caratteri, spazi, simboli di interlinea, ecc. che compongono il testo ed eventuali tabelle da pubblicare. Il relativo conteggio è rilevabile tramite apposita funzione nel programma MS Word nonché direttamente dal modulo predisposto nella sezione dedicata nel portale della Regione (fatti salvi la diversa tariffa ed il relativo calcolo previsto per le tabelle e tipologie di documento prodotte in un formato diverso da MS Word);
- a comprova, dovrà essere inviata la copia della ricevuta quietanzata alla Direzione centrale autonomie locali, sicurezza e politiche dell'immigrazione - Servizio logistica, e servizi generali - Ufficio amministrazione BUR - Corso Cavour, 1 - 34132 Trieste - FAX n. +39 040 377.2383 - utilizzando il modulo stampabile dal previsto link a conclusione della procedura di trasmissione della richiesta di pubblicazione eseguita tramite il portale internet della Regione.

Le tariffe unitarie riferite a testi e tabelle **PRODOTTI IN FORMATO MS WORD** sono applicate secondo le seguenti modalità:

TIPO TARIFFA	MODALITÀ TRASMISSIONE TESTO	TIPO PUBBLICAZIONE	TARIFFA UNITARIA PER CARATTERE, SPAZI, ECC.
A)	Area riservata PORTALE	NON OBBLIGATORIA	€ 0,05
B)	Via e-mail a Redazione BUR	NON OBBLIGATORIA	€ 0,08
C)	Cartaceo (inoltrò postale/fax)	NON OBBLIGATORIA	€ 0,15

- Il costo per la pubblicazione di tabelle e tipologie di documenti **PRODOTTI IN FORMATO DIVERSO DA MS WORD** sarà computato forfaitariamente con riferimento alle succitate modalità di trasmissione e tipo di pubblicazione. Nella fattispecie, le sottoriportate tariffe saranno applicate per ogni foglio di formato A/4 anche se le dimensioni delle tabelle, ecc. non dovessero occupare interamente il foglio A/4:

TIPO TARIFFA	MODALITÀ TRASMISSIONE TESTO	TIPO PUBBLICAZIONE	TARIFFA UNITARIA PER FOGLIO A/4 INTERO O PARTE
A/tab)	Area riservata PORTALE	NON OBBLIGATORIA	€ 150,00
B/tab)	Via e-mail a Redazione BUR	NON OBBLIGATORIA	€ 210,00
C/tab)	Cartaceo (inoltrò postale/fax)	NON OBBLIGATORIA	€ 360,00

- **Tutte le sopraindicate tariffe s'intendono I.V.A. esclusa**

### FASCICOLI

#### PREZZO UNITARIO DEL FASCICOLO

- formato CD € 15,00
- formato cartaceo con volume pagine inferiore alle 400 € 20,00
- formato cartaceo con volume pagine superiore alle 400 € 40,00

PREZZO UNITARIO del CD contenente la raccolta di tutti i fascicoli pubblicati in un trimestre solare € 35,00

PREZZO UNITARIO del CD contenente la raccolta di tutti i fascicoli pubblicati in un anno solare € 50,00

PREZZI DELLA FORNITURA DEI PRODOTTI CON DESTINAZIONE ESTERO COSTO AGGIUNTIVO € 15,00

TERMINI PAGAMENTO delle suddette forniture

IN FORMA ANTICIPATA

I suddetti prezzi si intendono comprensivi delle spese di spedizione

**La fornitura di fascicoli del BUR avverrà previo pagamento ANTICIPATO del corrispettivo prezzo** nelle forme in seguito precisate. A comprova dovrà essere inviata al sottoriportato ufficio la copia della ricevuta quietanzata:

DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO, DEMANIO, SERVIZI GENERALI E SISTEMI INFORMATIVI - SERVIZIO LOGISTICA, PROTOCOLLO, VIGILANZA COOPERATIVE E SERVIZI GENERALI - CORSO CAVOUR, 1 - 34132 TRIESTE

FAX N. +39 040 377.2383 E-MAIL: logistica@regione.fvg.it

logistica@certregione.fvg.it

**MODALITÀ DI PAGAMENTO**

Le spese di pubblicazione degli avvisi, inserzioni, ecc. nella parte terza del B.U.R. e i pagamenti dei fascicoli B.U.R. dovranno essere effettuati mediante:

- a) versamento del corrispettivo importo sul conto corrente postale n. **85770709**.
- b) bonifico bancario cod.IBAN **IT 56 L 02008 02230 000003152699**

Entrambi i suddetti conti hanno la seguente intestazione:

**Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Servizio Tesoreria - Trieste**

**OBBLIGATORIAMENTE** dovrà essere indicata la riferita causale del pagamento, così dettagliata:

- per spese pubbl. avvisi, ecc. **CAP/E 708 - INSERZ. BUR (riportare sinteticamente il titolo dell'inserzione)**
- per acquisto fascicoli B.U.R. **CAP/E 709 - ACQUISTO FASCICOLO/I BUR**

Al fine della trasmissione dei dati necessari e della riferita attestazione del pagamento sono predisposti degli appositi moduli scaricabili dal sito Internet:

**www.regione.fvg.it** -> **bollettino ufficiale**, alle seguenti voci:

- **pubblica sul BUR (utenti registrati):** il modulo è stampabile ad inoltro eseguito della richiesta di pubblicazione tramite il portale
- **acquisto fascicoli:** modulo in *f.to DOC*

DEMETRIO FILIPPO DAMIANI - Direttore responsabile  
ANNA D'AMBROSIO - Responsabile di redazione  
iscrizione nel Registro del Tribunale di Trieste n. 818 del 3 luglio 1991

in collaborazione con Insiel S.p.A.

impaginato con Adobe Indesign CS5®

stampa: DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO, DEMANIO, SERVIZI GENERALI E SISTEMI INFORMATIVI - SERVIZIO LOGISTICA, PROTO-COLLO, VIGILANZA COOPERATIVE E SERVIZI GENERALI - STRUTTURA STABILE GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DI ELABORAZIONE E STAMPA PUBBLICAZIONI INTERNE ED ESTERNE PER L'AMMINISTRAZIONE REGIONALE E PER IL CONSIGLIO REGIONALE NON RIGUARDANTI I LAVORI D'AULA